

120

LO

numero speciale 120° anniversario della Rivista

STATO CIVILE

RIVISTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

la tua guida alla società
che cambia, dal 1901

ITALIANO



UNA STORIA LUNGA

120 ANNI

Edizione speciale
a cura di Diego Giorio

1901

2021



SE

Prefazione

120 anni de Lo Stato Civile Italiano 2

La Rivista racconta

I tempi antichi 4

Ricerca storica:

1901-1913 La fondazione ed
i primi anni 13

1914-1919 La Grande Guerra 27

1920-1939 Il periodo fascista 32

1940-1949 Gli anni della guerra 51

1950-1969 Il dopoguerra e
l'Italia del boom 591970-1987 Grandi mutamenti
sociali 681988-2010 Storia recente di
grandi riforme 732011-2021 Gli anni della
trasformazione 78

2022- I possibili sviluppi 87

Stato CivileDalla fondazione alla squadra
odierna persone che hanno
fatto e fanno impresa 90**Sportello inverso**Guardare all'inverso
per vedere il mondo
che cambia 104**Le testimonianze**Il Mestiere dell'Editore:
dall'autore al lettore 106
Maria Chiara Soldati

120° anniversario della Rivista



Diego Giorio
Responsabile servizi
demografici del Comune di
Villanova Canavese



120 anni de Lo Stato Civile Italiano

Qualche mese fa ci è capitato fra le mani un vecchio libretto azzurro, scritto forse cent'anni fa da qualche appassionato di storia e di materia demografica, che aveva ripercorso il cammino dell'Italia lungo oltre un secolo di avvenimenti e di evoluzioni, di trasformazioni che sono state prima del comune sentire e poi della normativa.

Quando venne scritto questo antico volumetto gli atti dello Stato Civile venivano stampati esclusivamente su carta di un formato strano, utilizzando anacronistiche e rumorose stampanti ad aghi. I registri erano soltanto quattro, perché non si pensava che due donne o due uomini potessero formare una coppia riconosciuta, e la separazione ed il divorzio

richiedevano una lunga procedura in Tribunale, trattandosi di una questione giudiziaria e non di un semplice atto amministrativo.

Non c'era la possibilità di dichiarare in Comune né la volontà di donare gli organi, né di lasciare le proprie disposizioni in materia di trattamento sanitario ed i documenti di identità erano cartacei, con i modelli in bianco conservati in cassaforte.

L'anagrafe era spezzettata in circa 8000 archivi sparsi, gestiti da ogni Comune, ed era doppia: un archivio per i residenti sul territorio, un altro archivio, separato, per gli italiani residenti all'estero; lo spostamento da un Comune a quello accanto era alquanto complesso, poiché richiedeva la compilazione di lunghi moduli da parte del cittadino, che poi dovevano essere ricopiati, non sempre senza errori, inviati all'altro Comune per le verifiche e la cancellazione, quindi restituiti al Comune di nuova residenza. Posta cartacea e fax erano all'ordine del giorno. Procedure che per noi impiegati dell'era moderna ricordano i cartoni animati dei Flintstones, pratiche che sembrano assurde, eppure erano il pane quotidiano dei nostri predecessori.

Andiamo allora a vedere la data esatta di pubblicazione di questo reperto storico: era il lontano ottobre 2011, quindi se oggi siamo nel 2021⁽¹⁾ sono passati ben...

Come 10 anni? Solo 10 anni? E davvero l'avevo scritto io?

1) Sì, lo so, oramai è arrivato il 2022. Ma se le Olimpiadi del 2020 hanno potuto svolgersi nel 2021, anche noi possiamo scivolare un po' in avanti, dato che questa pandemia ha sospeso le vite di tutti.



Veramente all'epoca operavo in modo così sorpassato?

Ebbene sì, in tono un po' scherzoso ho voluto mettere in risalto come gli ultimi dieci anni abbiano visto più trasformazioni nei servizi demografici che in tutto il secolo precedente. Lo Stato Civile regolamentato nacque in Francia e venne poi organizzato a inizio '800 dal Codice napoleonico, venne ripreso dal Regno delle Due Sicilie e quindi trasferito al neonato Regno d'Italia, nel 1866. Pur con tutti gli ammodernamenti susseguitesesi nel tempo, la concezione e la struttura non vennero mai cambiati e la riforma digitale del 2000 non è mai stata realmente implementata.

Quando nacque la nostra Rivista l'anagrafe raccoglieva i dati delle famiglie e delle persone, esattamente come oggi, anche se su cartoncino anziché su bit. A inizio '900 gestiva anche il «foglio di casa», mentre i dati delle abitazioni sono poi passati al catasto urbano, ma la concezione di base è rimasta la stessa, ed il Regolamento anagrafico del 1989 non ha stravolto l'approccio alla gestione anagrafica, né — tutto sommato — lo ha fatto la revisione del 2015 in ottica ANPR.

Di evoluzioni ne abbiamo viste tante e tante ne vedremo ancora; nel 1901 Silvio Lombardini scriveva che *«le istituzioni civili si trasformano e si plasmano a seconda dello stadio di evoluzione e di progresso conquistato dalla coscienza collettiva della società»*, parole ancora attuali, che continuano a descrivere la ragione di esistere della Rivista, *«libera palestra di studi sereni per il miglioramento di quegli istituti che sono la base del civile consorzio»*.

Quando la rivista è nata meno del 20% della popolazione aveva diritto di voto, i maschi avevano un'altezza media ridotta di 10 cm rispetto all'attuale (e non è dato sapere quella delle femmine, che erano di solito escluse dalle statistiche), circa la metà della popolazione era analfabeta e solo lo 0,4% aveva frequentato l'Università, contro il quasi 60% dei giovani del 2020.

L'Italia di oggi è molto diversa rispetto ai primi anni del novecento; negli anni sono cambiate leggi, costumi, linguaggio, ma quell'idea di 120 anni fa resta attuale e vivace ai nostri giorni, e ci auguriamo che quei «...voti che il giornale abbia vita lunga e prosperosa essendo molto

utile...» presentati a inizio del secolo scorso dal collega di Voghera possano ancora accompagnarci per tanti anni.

Difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro, diceva Niels Bohr, ma chiaramente la trasformazione digitale è inevitabile e coinvolgerà sempre più il nostro servizio. Anche perché, mentre lo Stato Civile fissa e rende pubblici i momenti essenziali della vita di una persona, che nasce come cittadino con la formazione dell'atto di nascita e cessa la sua esistenza giuridica con l'atto di morte, l'anagrafe è sempre stata il fondamento della struttura burocratica dello Stato, raccogliendo i dati fondamentali della persona e dei suoi rapporti familiari, base di molti apparati dello Stato, ma anche fonte di dati per cogliere le tendenze e prevedere le necessità future. L'ANPR è una piattaforma sulla quale potrà essere costruito un castello di funzioni aggiuntive, che consentiranno ai cittadini di raccogliere tutta la propria vita in cartelle digitali relative al proprio percorso scolastico, ai referti medici, alla propria situazione previdenziale e fiscale. Non più una campagna di scavi archeologici ogni volta che manca una ricevuta o che il medico chiede l'anamnesi, ma un archivio organizzato e sicuro, magari raggiungibile con una pratica app. Non è fantascienza, si tratta di tecnologie già esistenti, da implementare e rendere operative. Naturalmente con l'immane aiuto dei servizi demografici.

E allora possiamo già darci appuntamento tra altri dieci anni; magari non sarò io, ma qualche collega più giovane e dalle idee più innovative a dare uno sguardo al passato per capire il futuro, ma, come ufficio demografico e come Rivista, continueremo certo a seguire l'evolversi della società, del suo modo di organizzarsi e di percepirsi, come è nel DNA del nostro servizio.

Se dunque la prima edizione era più focalizzata sul passato, per cogliere le evoluzioni della Società e del nostro lavoro, questa edizione vuole maggiormente essere un ponte tra passato, presente e futuro, per non seguire la corrente e scoprire le variazioni intervenute, ma per anticiparle, comprenderle e magari aiutare a guidare la trasformazione imminente.

I tempi antichi

Le origini.

Fin quando la società è stata di tipo tribale non si è sentita l'esigenza di gestire registri ed elenchi. A parte il fatto che — anche volendo — ancora non erano state inventate la scrittura e la carta, una tribù e le sue risorse erano gestite in modo empirico e ci si basava sulla conoscenza personale reciproca dei vari membri, come ancora oggi in villaggi fuori dal tempo.

Se poi parliamo di tribù nomadi, l'impossibilità — oltre all'inutilità — di tenere dei registri è chiaramente dovuta al fatto che non ci si può caricare di rotoli o tavolette d'argilla nel corso delle migrazioni.

Le storie della tribù erano tramandate per tradizione orale e le dinastie, le discendenze, erano registrate, oralmente o per iscritto, solo in casi rari, limitatamente ai re o a qualche eroe. Ad esempio la Bibbia riporta tutta una serie di dinastie di Patriarchi, fino ad arrivare a Gesù, ma si tratta di un'eccezione nel panorama storico di quegli anni, piuttosto che della regola.

Tatuaggi e cicatrici tribali sostituivano i documenti d'identità, sancendo non tanto l'identità individuale, quanto l'appartenenza a un popolo o a una determinata casta sociale.

Con i primi imperi nasce anche l'esigenza di conoscere e gestire le risorse: più tribù, diversi villaggi si riconoscono uniti da un qualche legame politico, ed il re deve sapere su quanti sudditi può far conto — soprattutto in senso militare — ma deve anche sapere quante bocche ha da sfamare; non tanto per reale attenzione alle necessità della popolazione, quanto perché un popolo con la pancia piena è meno incline alle rivolte. Potere dunque gestire i magazzini reali per suddividere le risorse equamente (o quasi) richiede la conoscenza della consistenza della popolazione e la sua distribuzione sul territorio.

I tempi non erano però maturi per avere un ufficio demografico in ogni villaggio e si operava dunque attraverso i censimenti, ovvero si chiamava a raccolta la popolazione, che doveva spostarsi per raggiungere il più vicino punto di raccolta, così da registrare se stessi e la propria famiglia.

Il censimento più famoso della storia antica è certo quello che ha portato Gesù a nascere a Nazareth, ma non fu né l'unico né il più antico.

Fonti archeologiche sembrerebbero dimostrare che già nel 3800 a.C. i Sumeri, sviluppato un sistema di numerazione, tentarono una prima raccolta sistematica della popolazione. Anche in Cina vi sono tracce di censimenti intorno all'anno 3000 a.C., mentre Mosè, dopo la fuga dall'Egitto, sentì l'esigenza di contare il popolo che gli era stato affidato: *«ogni persona sottoposta al censimento, dai venti anni in su, paghi l'offerta prelevata per il Signore. ¹⁵Il ricco non darà di più e il povero non darà di meno di mezzo siclo, per soddisfare all'offerta prelevata per il Signore, a riscatto delle vostre vite. (Es 30, 14-15).*

Siamo nel XIII secolo a.C. ed appare subito evidente che il censimento era soprattutto motivato dalla volontà di fare pagare le tasse, oppure dal conoscere la forza militare sulla quale contare: *«Fate il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, dall'età di vent'anni in su, secondo i loro casati paterni, di quanti in Israele possono andare in guerra». (Nm 8, 2).* Sapere quante donne, bambini o anziani fossero presenti era considerato inutile.

Nel corso dei secoli le cose non sono mai cambiate molto: l'interesse dei governanti era rivolto alla potenza economica e militare e se qualcuno non era in grado di combattere o pagare le tasse non valeva la pena di registrarlo (i maligni potrebbero rilevare qualche analogia con alcuni interventi del moderno Legislatore per rendere difficile la registrazione anagrafica di abusivi o senza fissa dimora, ma certo ci sono solide ragioni sociali e giuridiche sottostanti, non si può ravvisare un tentativo di ritornare ai tempi antichi).

In ogni caso i censimenti erano di solito su base irregolare, venivano svolti solamente quando si sentiva la necessità di contarsi; dobbiamo arrivare al 709 a.C., con la Tabula Heracleensis, per trovare la prima traccia scritta certa di organizzazione censuaria:

«eorumque nomina prænomena, patres aut patronos, tribus, cognomina, et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniae ex formula census, quae Romae ab eo, qui tum census populi acturus erit, proposita erit, ab iis iuratis accipito; eaque omnia in tabulas publicas sui municipi referunda curato; (...)»⁽¹⁾.

Arriviamo al 555 a.C., con Servio Tullio e la sua *Lustratio*, ovvero la cerimonia di purificazione della città, concomitante al censimento individuale dei *cives* maschi, per stabilire una periodicità prefissata del censimento, ogni cinque anni (*lustrum*).

Risale invece al 443 a.C. l'istituzione dei *censores*, magistrati incaricati di censire la popolazione, eletti ogni cinque anni dai comizi centuriati; notiamo che «censimento» deriva appunto da *census*, ovvero la posizione nell'organizzazione sociale, a sottolineare la volontà di registrare le persone più in vista, quelle più utili, mentre donne, bambini, schiavi, persone improduttive in generale erano considerate invisibili.

Esistevano naturalmente altri elenchi più o meno aggiornati per vari settori: esercito, fisco, tribunali, servizi vari, ma si trattava di liste finalizzate a scopi specifici, non di una registrazione sistematica della popolazione.

La fine dell'Impero ed il medioevo.

Con alterne fortune e raccolte mancate per guerre e carestie, i Romani hanno sempre proceduto con la tecnica del censimento; Carlo Magno⁽²⁾, grande re, ma analfabeta, non aveva certo come priorità l'organizzazione di un servizio demografico; ordinò comunque un censimento, che inizialmente doveva enumerare solamente le persone libere, poi si estese anche ai loro beni ed ai servi della gleba.

Vi fu poi la frammentazione dell'impero, regni sorsero e scomparvero, nacquero città-stato, repubbliche marinare, monasteri che operavano come piccoli regni ed ognuno aveva — e soprattutto non aveva — una propria gestione dei registri della popolazione.

Vi furono molti tentativi empirici e spontanei: abati che registravano nati e morti, città che organizzavano registri e censimenti, ma senza una solida base normativa e soprattutto senza alcuna uniformità nei diversi territori e senza garanzia di continuità temporale, essendo spesso lasciato alla buona volontà dei singoli.

In alcune città il registro della popolazione venne chiamato «libro dei fuochi», nel senso di famiglie radunate attorno al focolare.

Possiamo quindi affermare che il periodo medievale, inteso come periodo che va dall'inizio del disfacimento dell'impero romano al Concilio di Trento, quindi con una definizione un po' più elastica rispetto alla storiografia tradizionale, non ha visto innovazioni degne di nota rispetto agli anni dell'Impero Romano.

Osserviamo piuttosto che, ritornando a dimensioni più ridotte degli Stati ed a vite più incentrate sul villaggio di nascita, in tutto questo periodo si è spesso perso il concetto del cognome, almeno per le fasce meno nobili della popolazione: si era conosciuti per nome e/o soprannome o professione, più che per casato, ma era comunque più che sufficiente per le necessità di un piccolo gruppo.

Il Concilio di Trento e la nascita dello Stato Civile.

Fu con il Concilio di Trento, che si svolse dal 1545 al 1563, che vennero impiantati i semi dello Stato Civile come lo conosciamo oggi. In quell'occasione — a parte i contenuti liturgici e religiosi, che non impattano sulla nostra materia — vennero incaricati i parroci di istituire i registri di Battesimo, di Matrimonio e di Morte.

In realtà l'idea nacque da un'iniziativa francese di poco antecedente, l'ordinanza di Blois del 1530, con la quale veniva appunto ordinato ai parroci — i più presenti sul territorio ed i più vicini alla gente nei momenti della nascita e della morte — di tenere i registri dello Stato Civile e di depositarli a fine anno presso la Cancelleria reale, dove sarebbero stati conservati a cura del giudice territoriale. Molti parroci preferirono però tenerne una copia e di qui nacque la gestione dei registri in doppio originale.

La Chiesa cattolica recepì ed estese quindi in tutti i territori dove era presente una novità amministrativa, della quale apprezzò il valore; venne inoltre prescritto di registrare non solo i nomi ufficiali degli interessati, ma anche i soprannomi

1) ...deve raccogliere da loro la dichiarazione giurata di prenome, gentilizio, genitori o patroni, tribù, cognome, età e patrimonio secondo la formula del censimento indetta da colui che svolge il censimento a Roma. Deve far registrare tutti questi dati nell'archivio della propria comunità. [Traduzione dell'Università di Lettere di Roma, ringraziando il prof. Marco Giorsetti per averla indicata].

2) Se qualcuno volesse approfondire la sua figura, la bibliografia in materia è enorme, ma un libro che mi è piaciuto particolarmente, soprattutto per il modo di contestualizzare il personaggio all'interno del periodo storico, è: Carlo Magno. Primo europeo o ultimo romano? Georges Minois Ed. Salerno, 2012.

con i quali erano conosciuti, facendo di fatto ritornare in auge i cognomi, che erano stati largamente abbandonati in epoca medievale, soprattutto per le classi più umili.

L'applicazione di questo approccio fu più o meno uniforme in tutto il mondo cattolico, ma, considerato che il Concilio di Trento nacque proprio in risposta alla riforma di Lutero, non venne visto di buon occhio nei Paesi a maggioranza protestante, come la Germania (anche se sull'istituzione dei registri si trattò più di una presa di posizione formale verso la Chiesa cattolica che di un vero rifiuto ideologico, perché in realtà anche questi Stati si organizzarono successivamente in modo analogo, essendo oramai assodata l'utilità della raccolta).

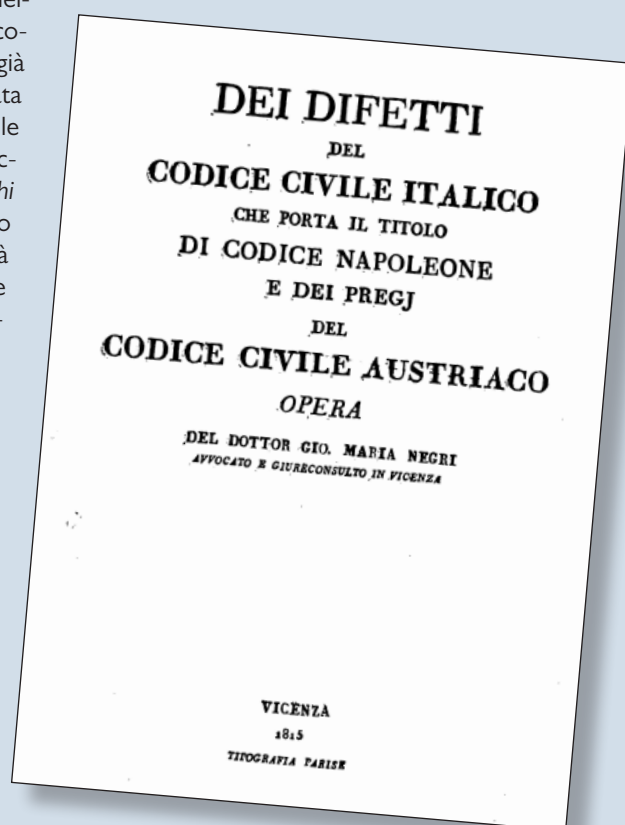
I primi problemi nacquero in Francia, uno Stato dove erano presenti diversi gruppi considerati eretici, come i Catari; inoltre si insediarono, tra il 1500 ed il 1700, diversi ebrei, cacciati dalla Spagna oppure assorbiti territorialmente in Alsazia e Lorena a seguito della pace di Vestfalia (1648); infine la Francia fu un Paese dove la laicità dell'Illuminismo ebbe maggior presa. Tutte queste persone non si riconoscevano nel battesimo cattolico, ed erano quindi tagliate fuori dalle registrazioni, dato che — pur non direttamente gestiti dallo Stato — i registri parrocchiali iniziarono ad avere valore anche in campo civile, mentre le registrazioni sviluppate in autonomia dai vari gruppi, ad esempio i registri delle sinagoghe, non trovavano equivalente accoglienza. Da più parti si venne quindi a richiedere un sistema di registrazione statale, indipendente dal battesimo e dalla religione professata.

Intanto nel resto d'Europa la Chiesa continuava a dare uniformità alle registrazioni, mentre la società civile si organizzava in ordine sparso, a seconda delle necessità e sensibilità dei governanti; ad esempio a Venezia, nel 1607, grazie alla diffusione della stampa, venne introdotto l'uso di formulari prestampati, che possono essere considerati alla stregua di primitivi questionari, ponendo quindi le basi del censimento inteso in senso moderno, ovvero non finalizzato solo al conteggio della popolazione, ma alla raccolta statistica di qualche altro dato ritenuto utile per la collettività. Si parla però sempre di pratiche censuarie, non di registrazioni continue.

Il Codice napoleonico.

Molti fanno risalire al Codice napoleonico del 1804 la nascita dello Stato Civile in senso moderno. Certo fu in quell'occasione che venne riformata la normativa, dando al sistema dello stato civile una struttura che sostanzialmente resiste ancora oggi, tuttavia non fu che una riorganizzazione di quanto già esistente: abbiamo visto che l'istituzione dei registri è stata più antica, mentre fu con la rivoluzione francese che si volle eliminare un significato religioso e lo si scollegò dalle parrocchie, cosicché fu ordinato ai parroci: «*tutti i registri sia antichi che nuovi saranno portati nella casa del Comune*» (decreto del 20/25 settembre 1792, art. 2), lasciando poi all'autorità civile il compito di continuare le registrazioni. A Napoleone va riconosciuto, piuttosto, di non aver ignorato gli altri culti, ordinando analogo assorbimento dei registri di culti non cattolici (Decreto Imperiale del 22 luglio 1806).

Certo, anche se oggettivamente per l'epoca si trattava di un codice moderno, l'impronta dell'Illuminismo e della Rivoluzione francese era piuttosto marcata, impostazione che non mancò di suscitare confronti e critiche, come dimostra questo testo del 1815, che inneggia al rigore asburgico rispetto al libertarismo [beh, insomma] di Napoleone:



D'altra parte non mancavano alcune contraddizioni ed alcune norme discutibili, ma d'altra parte, quando si guarda dall'esterno, ogni popolo ed ogni epoca presentano delle stranezze e delle incoerenze, compresa la nostra società, che vedrà sorridere gli storici del futuro di fronte a certe nostre teorie ed abitudini.

Ad esempio il Codice napoleonico prevedeva il divorzio, che oggi è comunemente accettato, ma non prevedeva l'assegnazione del cognome per «il disgraziato figlio di esposti», tanto che il Viceré del Regno Italico dovette intervenire con decreto (11 giugno 1813) per assegnare un cognome anche ai trovatelli e agli ebrei (!).

L'applicazione in Italia.

Naturalmente l'Italia in senso unitario arriverà successivamente, ma nella Penisola le leggi napoleoniche si diffusero con il passaggio dell'Imperatore, iniziando dalla Repubblica Cisalpina — Repubblica che raccoglieva a grandi linee Lombardia, modenese e Cispadania — trasferendo la gestione dello Stato Civile dalla chiesa all'autorità civile con norme semplificate rispetto al codice francese (che dedicava 101 articoli allo Stato Civile) e prendendo alcune idee dal codice svizzero, da poco approvato.

Nacque un nucleo di 47 articoli, i primi dedicati alle norme generali comuni a tutti, poi gli articoli sulla nascita, sui matrimoni (solo civili), le morti ed il registro dei cittadini attivi, ovvero di quanti potevano votare alle assemblee. Le prime liste elettorali erano dunque gestite dallo stato civile e registravano «il maschio che aveva raggiunto il 20.o anno di età purché non sia mendicante o vagabondo». Doveva esibire il certificato di nascita e presentarsi «munito del fucile e della Giberna» [perché Giberna maiuscolo? Mah] inoltre se non poteva esibire il «certificato del suo capitano [doveva dimostrare] di saper fare l'esercizio militare». Una «professione meccanica» consentiva di votare anche se analfabeti, diversamente occorreva saper leggere e scrivere.

I registri erano gestiti in modo particolare: l'atto veniva redatto «dal Corpo Municipale [che, se abbiamo capito correttamente, corrispondeva all'Ufficiale dello Stato Civile] o dall'Agente Municipale», che corrispondeva all'attuale Segretario, su di una specie di bollettario in due parti, madre e figlia. Questa veniva staccata ed inviata alla municipalità, che la ricopiava su di un libro, la vidimava e la restituiva all'Ufficiale dello Stato Civile, che la consegnava agli interessati, cosicché potessero portarsi appresso una prova documentale delle avvenute registrazioni. Le nascite dovevano essere denunciate entro sole 12 ore, dal padre o dal chirurgo o dal direttore dell'ospedale (anche se allora i casi di nascita fuori abitazione erano rari).

Il matrimonio era semplice: gli sposi anticipavano informalmente la loro intenzione di sposarsi, così da accertare l'insussistenza di impedimenti, poi si presentavano in Municipio con due testimoni. Nessuna pubblicazione, verbale di richiesta o altri atti ufficiali precedenti.

La morte doveva essere denunciata all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore, e questi si recava sul posto per accertare il decesso. Solo in caso di sospetti occorreva chiedere la presenza di un Ufficiale di polizia.

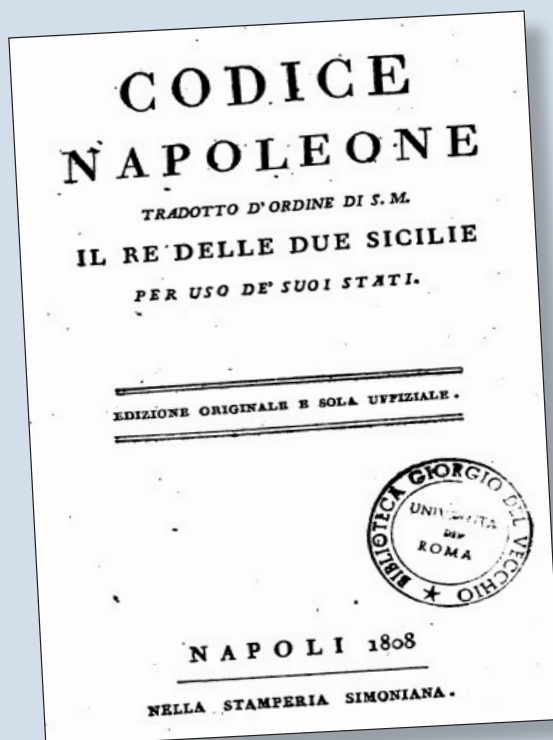
La parte però più interessante è la motivazione con la quale per la prima volta si dichiara ufficialmente di legare la raccolta delle informazioni all'erogazione di diritti e non all'assolvimento di doveri: «L'importante oggetto di assicurare quei diritti, che loro competono per disposizione della legge del giorno 6 termidoro anno V [25 luglio 1798], relativo ai registri delle nascite, morti e matrimoni hanno fatto che il governo richiamasse sulla più stretta osservanza la legge medesima...».

Si dà inoltre ufficialità ai soli registri civili, lasciando ad altri registri un mero valore rafforzativo: «Le prove ordinarie di nascita, morte e matrimonio derivano soltanto dai succennati registri, tutte le altre prove non sono che suppletorie, ed ammeniculative», senza però tagliare del tutto fuori i «Parrochi» che «colle loro istruzioni sono nel caso di concorrere a rendere plausibile questa verità».

Il Regno Italico.

Ancora non si può parlare di Italia unita, ma la presenza di Napoleone riguardava quasi tutto il territorio che sarebbe divenuto italiano; il 27 marzo 1806 (era nel frattempo terminato il breve periodo di utilizzo del Calendario Rivoluzionario) il Regolamento dello Stato Civile venne esteso a tutta Italia, ma si incontrarono subito dei problemi culturali: i territori lombardi avevano subito la dominazione austriaca, che aveva già introdotto una laicizzazione dell'istituto matrimoniale, ed erano quindi più preparati all'approccio francese. Il Sud Italia, invece, non accettò di buon grado quello che veniva percepito come uno sconvolgimento di valori sino a quel momento considerati inalterabili, tanto che lo stesso Napoleone suggerirà un'introduzione graduale ed elastica. Troviamo infatti una lettera scritta al fratello Giuseppe, incaricato di

sovrintendere all'andamento degli interessi francesi nel napoletano, dove lo invita: «Stabilite il "Code Civil a Napoli..." Se vi infastidisce il divorzio per Napoli, non vedo inconvenienti nel mettere da parte questo articolo... In quanto agli atti di stato civile, potete lasciarli ai parroci... Per mezzo di queste modificazioni occorre stabilire il codice da voi».



Tra le disposizioni interessanti a corollario del Codice napoleonico — che non normava nello specifico l'ordinamento dei Comuni e gli Ufficiali dello Stato Civile — vi è un Decreto del 1802 che prevedeva la divisione dei Comuni in tre classi: oltre 10.000 abitanti, governati da un Podestà e sei Savi, oltre ad un Consiglio di 40 membri, tra 3.000 e 10.000 abitanti, retti da un Podestà e quattro savi, oltre che da un consiglio di 30 membri, infine i Comuni più piccoli, retti da un Sindaco, due Anziani ed un Consiglio di 15 membri. La nomina di queste figure non era elettiva, ma governativa, regia o prefettizia a seconda delle dimensioni. La responsabilità dello Stato Civile era affidata ad uno dei Savi, il quale «potrà, avere uno o più impiegati da scegliersi da lui, i quali sotto la sua responsabilità attendano ai registri e specialmente si rechino presso i defunti per verificare la morte».

I bambini dovevano essere presentati, ma, se vi erano problemi di salute, doveva l'impiegato recarsi ad accertare la nascita; questa imposizione resterà per parecchio tempo, anche se parecchi ne lamentavano l'assurdità:

PARTE I. Materie Generali

La presentazione dei neonati allo stato civile

Qualche anno fa, in un altro pregiato periodico (1), cercai di dimostrare come l'obbligo imposto coll'art. 371 cod. civ. di presentare i neonati allo stat. civ. nei 5 giorni dalla nascita sia inutile ed inumano. Mi permetto ora - consentendolo la Direzione - di tornare sull'argomento in questa Rivista che dell'importante servizio dello stato civile tratta in modo speciale, perchè credo che per le riforme utili sia bene insistere.

Era inoltre stabilito che matrimoni e divorzi fossero da celebrarsi su appuntamento.

Nelle città più grandi non fu difficile trovare figure adeguate, ma nei centri più piccoli spesso risultò impossibile trovare qualcuno abbastanza scolarizzato da redigere gli atti, per cui fu inevitabile tornare ad affidarli al clero, unici in grado di leggere e scrivere, come da circolare del 18 novembre 1806: «La mancanza pressoché universale nelle Comuni di tersa classe di persone idonee a disimpegnare l'incarico di Ufficiale di stato civile fra i membri componenti l'amministrazione municipale, e la latitudine lasciata dall'art. 3 del regolamento dello stato civile ai soggetti sui quali possa cadere la nomina dell'Ufficiale stesso, sono stati i motivi per i quali fu esplicitamente dichiarato che si possa valere, all'uopo dell'opera anche degli ecclesiastici ai quali anche S.E. il ministro per culto ha insinuato di accettare l'incarico di Ufficiale di stato civile» però questo doveva avvenire limitatamente «ai soli casi di provata impossibilità di rinvenire un altro individuo, in guisa che prescindendo dal servizio del cursore, si dovessero lasciare inattivi i registri».

Insomma, per quanto i francesi del periodo post-rivoluzionario non amassero molto il clero, dovettero far buon viso e accettarne la collaborazione per potere gestire i registri. Per i canoni di oggi risulta inesplicabile come si potesse amministrare un Comune senza sapere leggere e scrivere, ma evidentemente all'epoca non era così insolito. Non per nulla quando il Lombardo-Veneto ritornò sotto gli austriaci il nuovo Codice del 1816 esplicitò che «i cursori» [gli impiegati] dovessero sapere leggere e scrivere (art. 119).

Anche se con la caduta di Napoleone quel po' di unità che si era creata venne rapidamente a sfaldarsi, tornando a formarsi tanti piccoli stati, comunque denominati, oramai l'idea di dovere registrare i momenti fondamentali della vita era entrata nella cultura della gente e dei governi, per cui, al di là delle personalizzazioni locali, i concetti di base restarono sostanzialmente in vigore in tutta la penisola, spesso ritornando sotto la gestione ecclesiastica.

Il Regno delle Due Sicilie e l'Unità d'Italia.

Con la fine dell'era napoleonica i Savoia ritornarono a regnare sul Piemonte e dintorni e sulla Sardegna. Il Codice Civile del 20 giugno 1837 regolava i rapporti di diritto privato, incluso lo Stato Civile, senza variazioni degne di nota rispetto al Codice napoleonico. Da segnalare che l'ultimo articolo del Codice, il 2415, abrogava in modo espresso tutta la normativa precedente, sia scritta che consuetudinaria. Questo per evitare che accadesse, come in passato, che molti sforzi per ammodernare le norme venissero vanificati dal perdurare di abitudini consolidate, elevate al rango di legge. Non sarebbe comunque stata più possibile una monarchia assoluta, per cui nel 1848 fu proclamato lo Statuto Albertino, che può essere considerato la prima Costituzione in senso moderno che abbia trovato applicazione in Italia.

Col progredire del percorso storico d'unificazione dell'Italia, il Codice Albertino e le norme corollarie (ad esempio sulle cave e miniere o sui lavori pubblici, antesignane dell'odierno Codice degli appalti) fu progressivamente esteso all'Emilia, alle Marche, all'Umbria. Non fu invece applicato in Toscana e nel Regno di Napoli, dove rimasero in vigore le legislazioni civili precedenti, purché non in contrasto con lo Statuto Albertino, che venne comunque esteso a tutti i territori inclusi, in attesa di una legislazione uniforme per tutta l'Italia. Ciò avvenne con l'approvazione del codice civile del 1865, in vigore dal 1° gennaio 1866. Infatti le raccolte dei registri dello Stato Civile dello Stato Italiano iniziano col 1866, a parte qualche territorio incluso successivamente, come l'Alto Adige.

Detto Codice riprendeva in larga parte quello Albertino ed era ancora in vigore quando la Rivista è nata. Ad esempio l'art. 249 prevedeva l'istituzione di «consigli di famiglia», organi costituiti presso le preture che svolgevano più o meno le funzioni dell'odierno giudice tutelare. Vennero però riscontrate diverse problematiche legate al loro funzionamento, tanto che nel 1901 la Rivista rilevava i malfunzionamenti e propone qualche riforma:

PARTE I. Materie Generali I VIZI ORGANICI

DEI CONSIGLI DI FAMIGLIA ED DI TUTELA
E LE POSSIBILI RIFORME ⁽¹⁾

Anche dei figli derelitti, dei figli che hanno i genitori, e non li conoscono, come di tutti gli altri che perdono i genitori legittimi, o per morte o per la perdita della patria potestà, la legge si occupa con i consigli di famiglia e di tutela.

Inoltre, anche a seguito delle problematiche oggettive legate al diffuso analfabetismo, nel regno dei Savoia prima e nell'Italia unita poi si riscontravano gravi lacune nella formazione degli atti dello stato civile, tanto che si rese necessario stabilire un sistema sanzionatorio per quei colleghi che ponevano poca cura nella gestione dei registri, come testimonia questo dettagliato elenco, pubblicato nel 1930, che occupava diverse pagine con la lista di tutte le frequenti irregolarità e relative sanzioni:

LO STATO CIVILE

Irregolarità da evitarsi dall'Impiegato di Stato Civile e che possono essere oggetto di contravvenzione. (1)

Irregolarità comuni a tutti i registri

Vidimazione dei registri.

Mancanza di essa (art. 357, c. c.; 16, 63 ord. s. c.).

Tardiva trasmissione dei registri per la vidimazione da parte dei presidenti dei tribunale (art. 357 c. c.; 16 ord. s. c.).

Ordine degli atti.

Mancanza d'ordine progressivo, cioè inserzione di atti anteriori dopo quelli di data posteriore (art. 358, c. c.; 17-18, ord. s. c.).

Erronea indicazione del numero progressivo degli atti (art. 358 cod. civ.; 17-18, ord. st. civ.).

Forma degli atti.

Spazi o frazioni di linea lasciati in bianco (art. 358, c. c.; 18, ord. s. c.).

Quantità o date espresse in cifre e non scritte in lettere per disteso (art. 358, c. c.; 19, ord. s. c.).

Carattere inintelligibile, abbreviatura (articolo 358, c. c.; 20 ord. s. c.).

Abrasioni, cancellature o macchie, che impediscono di leggere le parole cancellate o macchiate (art. 358, c. c.; 20, ord. s. c.).

Variazioni od aggiunte su spazio annullato o nelle interlinee e non a piè dell'atto, o non munite dell'approvato, prima della sottoscrizione (art. 358, c. c. 20, ord. s. c.).

Atti incompleti.

Omessa indicazione del motivo per il quale un atto debba rimanere incompleto (articolo 24, ord. s. c.).

(1) Saremo grati a quegli Ufficiali di Stato Civile che ci segnalassero qualche altra irregolarità eventualmente omessa.

Siamo così arrivati al 1901 ed alla nascita della nostra Rivista, all'intuizione del dott. Lombardini, il quale comprese che i servizi demografici avrebbero richiesto una professionalità elevata e realizzò quindi uno strumento per costruirla e mantenerla.

In queste pagine mi sono appoggiato, oltre che a studi personali, al testo *Lo Stato Civile tra storia e curiosità*, del dott. Carlo Achilli, edito dalla SEPEL nel 1979. Una persona con la quale evidentemente condivido gli stessi interessi, che mi avrebbe fatto piacere conoscere e della quale apprezzo lo sforzo di ricerca: già tra la prima versione del 2011 e quella attuale ho potuto riscontrare un notevole miglioramento nella semplicità di accesso a vecchie norme ed informazioni. Non oso immaginare lo sforzo di ricerca archivistica che ha comportato la stesura di una ricerca sulla storia dello Stato Civile negli anni '70.

A lui ed a tutti gli studiosi della materia demografica un ricordo ed un ringraziamento per averla fatta crescere nel panorama degli studi di diritto ed avere preservato una memoria storica non secondaria rispetto ad altri eventi più menzionati sui libri di scuola.

Il numero 1 della Rivista «Lo Stato Civile Italiano» vede la luce nell'ottobre 1901 da un'idea di Silvio Lombardini (1866-1935).



Rivista quindicinale di dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica ad uso degli uffici di stato civile e loro funzionari - sindaci, segretari, consoli, ecc. - dei pretori e procuratori del Re - degli avvocati, dei notai e degli studiosi.

Un coefficiente per stabilire la civiltà di un popolo è pur quello dell'ordinamento del suo stato civile. SAREDO.

... Lo Stato non può dirsi ben costituito e ordinato se l'elemento unico, esclusivo che viene a compirlo non funzioni colla maggiore regolarità: questo elemento è la famiglia. E. DE GIULI.

SILVIO LOMBARDINI, Direttore

COMITATO DI REDAZIONE:

DE GIULI **Avv. Cav. ENRICO** Consigliere di Cassazione, Torino — **BELLINI LORENZO**, Capo ufficio dello stato civile di Mantova
ORDINE **Avv. LUIGI**, Sostituto procuratore del Re, Frosinone — **FRANCHI Avv. ROBERTO**, Bologna
MANFREDI **Avv. LUIGI**, Campobasso — **SGUBBI LENZONI AUGUSTO**, Capo sezione di stato civile di Bologna
ANDREOTTI **Avv. ALFREDO**, Pretore a Viadana — **PERRA FELICE MARIA**, Segretario di Gersei
DE CASTRO **Prof. Cav. NICCOLO**, Segretario Capo di Salemi — **CIARROCCHI FILIPPO**, Segretario di Offida
CUTURI **Avv. TORQUATO**, Prof. di diritto civile nel R. Istituto di scienze sociali, Firenze

COLLABORATORI

Accettulli **Avv. Luigi** Capo Ufficio dello Stato Civile di Foggia
Aconcia **Antonio** Segr-Capo del Comune di Mercato S. Severino
Addis **Avv. Cav. Pancrazio** Procuratore del Re di Oneglia
Arena **Avv. Francesco** Segretario Capo del Comune di Caserta
Arnaldi **Conte Avv. Guido** Pretore ad Arignano
Assirelli **Avv. Prof. Cav. Gio. Pietro** Vice-Segr. al Cons. di Stato, Roma
Atzeri **Avv. Francesco** Professore all'Università di Cagliari
Bianzi **Avv. Alberto** Pretore a Borgotaro
Bagni **Avv. Riccardo** Giudice a Lecce
Balsano **Tommaso** Capo Ufficio dello Stato Civile di Lecce
Barassi **Avv. Lodovico** Professore all'Università di Perugia
Benzoni **Avv. Washington** Pretore a Lodi
Berti **Avv. Cav. Silvio**, Sindaco di Firenze
Blindi **Avv. Francesco** Segretario Capo del Comune di Teramo
Bolgheroni **Avv. Domènico** Procuratore del Re a Rovigo
Borgovini **Giovanni** Capo-Ufficio dello Stato Civile di Ivrea
Bussacca **Vincenzo** Segretario Comunale di S. Pietro Patti
Caboni **Avv. Cav. Giuseppe** Procuratore del Re a Sassari
Cagnetta **Avv. Comm. Luigi** Referendario al Consiglio di Stato, Roma
Capone **Avv. Cav. Gaspare** Sost. Proc. Gen. Corte d'App. di Napoli
Conconi **Avv. Filippo** Segretario Comunale di Bagnoli di Sopra
Costantini **Olivio** Segret. Capo dell'Ufficio di Stato Civile di Catania
Cortellini **Antonio** idem idem Aquila
Cortello **Avv. Nicola** Professore all'Università di Catania
Cresci **Avv. Alipio** Pretore ad Urbino
D'Alessandro **Avv. Cav. Federico** Procur. del Re a Rocca S. Casciano
Dattino **Avv. Giovanni** Pretore ad Andria
De Castello **Nob. Dott. Alberto** Pretore ad Ostiglia
De Divis **Avv. Cav. Nicolo** Prof. alla Scuola Universitaria di Bari
Falloni **Giuseppe** Segretario dell'Ufficio Matrimoni di Verona
Ferrari **Cav. Prof. Adolfo** Segr-Capo del Comune di Novi Ligure
Ferriani **Avv. Cav. Uff. Lino** Procuratore del Re a Como
Fois **Antonio** Giuseppe Segr. Capo uff. dello Stato Civile di Alghero
Fossa-Mancini **Avv. Eugenio** Pretore a Spoleto
Francesco **Gio. Francesco** Capo Ufficio dello Stato Civile di Vercelli
Galli Gallo **Segretario del Comune di Attigliano**

Gasparini **Avv. Cav. Massimo** Procuratore del Re a Tortona
Gatti **Avv. Cav. Uff. Luigi** Pres. del Tribunale civ. e pen. di Roma
Gianni **Prof. Avv. Saverio** Pretore a Campana
Giuliani **Giovanni** Segretario della Procura di Cosenza
Iannuzzi **Avv. Stefano** Professore all'Università di Napoli
Iorizzi **Luigi** Segretario del Municipio di Monteleone di Puglia
Lessona **Avv. Carlo** Professore all'Università di Pisa
Marabelli **Avv. Vittorio** Giudice a Trapani
Merizzi **Avv. Cav. Angelo** Procuratore del Re a Udine
Miceli **Vincenzo** Professore all'Università di Perugia
Moraglia **Avv. Gio. Battista Cosimo** Pretore di Andora
Negro **Avv. Francesco** Procuratore del Re a Cosenza
Orlani **Avv. Alfredo**, Faenza
Pagnacco **Avv. Cav. Sante** Procuratore del Re a Pavia
Panciatichi **Avv. Corrado**, Forlì
Peynetti **Antonio** Giuseppe Segretario Capo di Racconigi
Peroni **Avv. Cav. Ferrante** Sost. Proc. Gen. Corte d'App. Messina
Pievini **Prof. Enrico** Capo Sezione dello Stato Civile di Lucca
Piras **Nob. Cav. Antonio** Professore all'Università di Sassari
Pugliese **Avv. Cesare** Pretore a S. Maria delle Venezie
Ridolfi **Avv. Carlo** Pretore a Dicomano
Roscio **Avv. Antonio** Ufficiale dello Stato Civile delegato di Lodi
Setti **Avv. Cav. Augusto** Consigliere alla Corte d'Appello di Milano
Silvestri **Avv. Cav. Cosimo** idem idem Firenze
Spanò **Avv. Filippo** Procuratore del Re a Girgenti
Speciale **Avv. Giuseppe** Pretore a Cefalù
Stasi **Avv. Cav. Filippo** Procuratore del Re a Messina
Teixeira De-Mattos **Avv. Vittore** Procuratore del Re, Grosseto
Testa **Avv. Giacomo** Pretore ad Ancona
Telmon **Giacomo** Segretario dell'ufficio di Stato Civile di Susa
Vadala-Papale **Cav. Giuseppe** Prof. all'Università di Catania
Valeriani **Avv. Numa** Procuratore del Re a Borgotaro
Valente **Avv. Comm. Giuseppe** Capo Sez. Ministero Interno, Roma
Verber **Comm. Pietro** Proc. Gen. alla Corte d'Appello di Genova
Vianelli **Antonio** Segretario-capo di Palmanova
Vitali **Cav. Vittore** Professore all'Università di Siena

NB. La nomina di collaboratore si consegue solo dopo avere inviato dei lavori che dimostrano una speciale competenza sulla materia.

Rappresentanze della Rivista

FIRENZE - **Avv. Cav. SILVIO BERTI** - Via dei Conti 5
BOLOGNA - **Avv. ROBERTO FRANCHI** - Via Castiglione 20
VENEZIA - **Avv. AUGUSTO BONAIUTO**, Merceria S. Salvador 5024
FORLÌ - **Avv. CORRADO PANCATICHCHI**
CAMPBASSO - **Avv. LUIGI MANFREDI**

Presso lo Studio legale Italo-Estero a:

ROMA - **Avv. FRANCESCO TRACCAIOLI** - **Avv. GIOVANNI PIERANTONI** - Via Alessandrina 84.
GENOVA - **Avv. CARLO MALATO** - **Avv. LORENZO RATTI** - Piazza Garibaldi 8.
TORINO - **Avv. CESARE FALCO** - **Avv. LEONIDA LOMBARDI** - Via Cernaia 22
MILANO - **Avv. EMILIO DELLA LONGA** - Via S. Vincenzino 10.

NB. Lo studio legale Italo-Estero ha la Direzione generale a Roma e a Genova e corrispondenti nelle città principali del Regno e dell'estero.

Abbonamento annuo: ITALIA Lire 9 - ESTERO Lire 12 - Un numero separato Cent. 50.

Direzione ed Amministrazione: MODIGLIANA (Firenze).

Le molteplici esperienze di segretario capo e contabile maturate in vari municipi d'Italia (tra cui ricordiamo gli incarichi di vice segretario comunale presso il Comune di Santarcangelo di Romagna e di segretario capo a Sermoneta, Montereale, Marradi e Cavarziere) hanno permesso al fondatore della Rivista di acquisire una notevole padronanza della materia amministrativa e di constatare la necessità di colmare il vuoto legislativo diffuso nella maggior parte degli uffici comunali.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA MENSILE

di dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica

ANNO I.

1 Ottobre 1901

FASC. N. 1



Era generalmente sentito il bisogno di una rivista volta allo studio speciale dei gravi problemi che si connettono all'ordinamento del nostro stato civile e che fosse di guida pratica ai funzionari preposti a questo importante e delicatissimo servizio pubblico. — Infatti, tosto che fu annunciata, questa nostra pubblicazione venne accolta con lusinghiera, incoraggiante e spontanea simpatia.

« *Lo stato civile italiano* » vede perciò la luce pieno di fede, colla speranza di fare opera utile e di colmare un vuoto, fermo nel proposito di dedicare tutte le sue modeste forze al raggiungimento dello scopo prefissosi, che brevemente esporremo, poichè alle parole preferiamo l'eloquenza dei fatti.

*
**

Le istituzioni civili si trasformano e si plasmano a seconda dello stadio di evoluzione e di progresso conquistato dalla coscienza collettiva della società, a formare la quale giova l'esame ed il dibattito fra le anime e gli ingegni più eletti che intendono i molteplici e progrediti bisogni ed i più evoluti sentimenti sociali; donde emerge la somma del vero, cui il legislatore sapiente ispira la propria azione positiva; epperò la rivista sarà libera palestra di dibattiti e studi sereni ed obbiettivi pel miglioramento di quegli istituti dello stato civile che sono la base di ogni civile consorzio.

« *Lo stato civile italiano* » avrà poi speciale cura di essere di guida pratica a tutti coloro che per dovere d'ufficio e professionale, sono chiamati alla retta applicazione ed alla esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla vasta

materia impresa a trattare: quindi gli ufficiali dello stato civile - Sindaci, Segretari, Consoli etc. - i Magistrati, specialmente i Pretori e i Procuratori del Re; gli avvocati i notai etc., avranno in esso un utile ed indispensabile ausilio pel diligente adempimento dei loro doveri.

*
**

Nel cominciare il cammino porgiamo il saluto d'omaggio e gli auguri migliori alle Riviste consorelle, ai benemeriti funzionari comunali, ai quali per le comuni aspirazioni, ci legano vincoli cordiali di simpatia e di solidarietà; rinnoviamo i ringraziamenti e i grati e cordiali saluti agli egregi e valenti collaboratori che tanto facilitarono la nostra impresa, fiduciosi che non ci verrà mai meno la loro valida ed autorevole cooperazione.

Saremo però sempre ben lieti di accogliere anche le opere di tutti quegli studiosi che asseconderanno e concorreranno ad attuare il nostro programma.

*
**

Il servizio dello stato civile e la legislazione attuale che lo riguardano, reclamano da tempo cure delicate e riforme premurose, poichè toccano supremi e vitali interessi d'indole privata e sociale: primi su tutti quelli della famiglia, caposaldo e base di ogni consorzio civile. - E noi siamo orgogliosi di esserci proposte codeste cure e lo studio di codeste riforme, incontrando sacrifici non lievi. - Ma se gli auguri sinceri, pervenutici da ogni parte, (*vedi copertina*) da S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri, da magistrati distinti, da sindaci, segretari ed avvocati, fino al più modesto funzionario comunale, si avvereranno, confidiamo che l'opera e i sacrifici nostri saranno coronati da felice successo.

LA DIREZIONE

Nell'ottobre del 1901, Silvio Lombardini (allora segretario capo del Comune di Modigliana) dà alle stampe il primo numero de «Lo Stato Civile Italiano» mensile di «dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica» ad uso degli uffici di stato civile e loro funzionari in particolare sindaci, segretari, consoli oltre che procuratori del re, pretori, avvocati, notai e studiosi. Nata per aggiornare, aiutare e semplificare il lavoro dei funzionari dello Stato.

Alcuni Giudizi sulla “ RIVISTA „



REGNO D'ITALIA

IL PRESIDENTE
del
CONSIGLIO DEI MINISTRI

..... Le esprimo i migliori auguri perchè alla lodevole iniziativa corrisponda il favore degli studiosi.

G. ZANARDELLI

PRESIDENZA
del
SENATO DEL REGNO

Roma.

Roma.

La ringrazio del cortese dono del primo numero della sua interessante Rivista, di cui apprezzo l'utile scopo, e Le auguro incontri il favore degli studiosi...

G. FINALI
Vice-Presidente del Senato del Regno

... la sua Rivista riuscirà di indiscutibile utilità ed interesse. Non esito quindi ad abbonarmi, augurandole prospera vita

Iuir de Fora (Brasile).

Conte G. B. BELLI DI SERDES
Reggente il R. Consolato d'Italia negli stati
di Minas Geraes e di Goyaz

Non è davvero rettorico affermare che questa utile Rivista viene a colmare una lacuna

Como.

Avv. Cav. Uff. LINO FERRIANI
Procuratore del Re

..... auguro lunga vita alla nuova rivista che arriva in tempo a colmare una lacuna nella miriade di riviste più o meno utili

Salemi.

DE CASTRO Cav. Prof. NICOLÒ
Segretario-Capo

Auguro alla sua rivista prospera vita perchè utile e perchè, diretta dalla S. V. riuscirà perfetta.

Arezzo.

Avv. GHERARDO CANZINI
Procuratore del Re

.... Ritengo molto utile ed interessante per gli uffici di stato civile la Rivista alla quale auguro la fortuna che merita

Dott. GAETANO SERRABOLI
Segr. Aggiunto all'uff. di S. C. di Cremona



Il Ministro dell' Interno

Roma.

..... L'argomento di cui si occupa la nuova pubblicazione interessa il più importante e delicato servizio dei Comuni e non dubito che non mancherà alla sua rivista il favore delle persone che per l'ufficio loro sono chiamate ad occuparsi della materia.

GIOLITTI

IL PRESIDENTE
del
CONSIGLIO DI STATO

Napoli.

..... « *Lo Stato Civile Italiano* » l'ho letto con molto interesse e se proseguirà come ha cominciato non potrà a meno di avere il successo che auguro a Lei ed ai suoi valorosi collaboratori.

Gradisca l'attestato della mia distinta considerazione.

G. SAREDO

Con vero piacere ho appreso la pubblicazione di codesta Rivista della quale da tanto tempo era sentito il bisogno — e le auguro che la sua opera sia coronata da un felice successo.

TORRIOLI FRANCESCO
Ufficiale di S. C. di Città di Castello

.... Faccio voti che il giornale abbia vita lunga e prospera essendo molto utile alla classe dei segretari comunali e specialmente a chi è preposto al disimpegno del delicatissimo ufficio di stato civile...

Voghera.

TRAVERSARI CARLO
Segretario dell'ufficio di Stato Civile

Con vero interesse ho letto i due primi numeri della Sua Rivista. La pubblicazione è utilissima e da essa gli Ufficiali dello S. C. possono trarre notevoli profitti. Esterno a lei e ai suoi valenti collaboratori il mio vivo compiacimento, augurando alla sua Rivista vita prospera e lunga nell'interesse precipuo dei funzionari comunali

Godrano.

GIUSTO ANGILO CAVABRETTA
Segretario Comunale

Le invio i migliori auguri per la bella iniziativa tanto utile agli uffici di stato civile.

A. CASSINO
Sindaco di Alessio

Sulle origini della rivista riportiamo alcuni stralci tratti dal paragrafo «Imprenditore» inserito nella recente biografia⁽¹⁾ a cura del giornalista Manlio Masini del fondatore della Rivista Silvio Lombardini funzionario dello stato, imprenditore e amministratore pubblico di grande spessore.

La rivista, sin dal suo esordio si avvale della collaborazione di magistrati, docenti di diritto e funzionari di comuni con l'obiettivo di avere «speciale cura di essere guida pratica a tutti coloro che per dovere d'ufficio o professionale sono chiamati alla retta applicazione ed all'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla vasta materia impresa a trattare».

...Per promuovere la neonata rivista, Lombardini la spedisce gratuitamente, con invito a sottoscrivere l'abbonamento, a municipi, preture, studi di notai, avvocati e professionisti. La invia al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Zanardelli, al ministro dell'interno Giovanni Giolitti, al vicepresidente del Senato del regno Gaspare Finali, al presidente del Consiglio di stato Giuseppe Saredo e a tanti altri che non mancano di complimentarsi con il direttore.

...Nonostante la bella e gratificante accoglienza che riscuote il mensile, gli abbonamenti scarseggiano e non coprono le ingenti spese di stampa e di spedizione.

Nel fascicolo di gennaio 1902 Lombardini rivolge un appello ai lettori:

«La Rivista ci costa sacrifici di lavoro e di borsa; per cui a tutti coloro che intendono assumere l'abbonamento raccomandiamo di inviarci al più presto la tenue somma di Lire 6, unico modo per assicurare alla Rivista vita rigogliosa e duratura».

Queste chiamate continueranno invano nel tempo, ma Lombardini non si perde d'animo, crede nell'iniziativa e vi investe i suoi risparmi e le sue energie ed il tempo gli darà ragione.

...Al terzo anno di vita la rivista comincia ad ingranare ed il direttore la trasforma in quindicinale con uscita il 1° ed il 15 di ogni mese. I fascicoli mantengono lo stesso numero di pagine mentre l'abbonamento passa da 6 a 9 lire annue.

...Nel quarto anno di vita gli abbonamenti a «Lo Stato Civile Italiano» arrivano a pioggia, tanto che il quindicinale comincia ad avere una divulgazione capillare su tutto il territorio nazionale.

...L'impegno che Lombardini dedica a questa sua «creatura» diviene così gravoso da non consentirgli più di svolgere con la necessaria dedizione i compiti di segretario capo del municipio di Modigliana e con l'onestà che lo contraddistingue nel marzo 1905 matura la decisione di dimettersi e lasciare la carriera di funzionario dello stato per intraprendere quella di imprenditore e pubblicista.

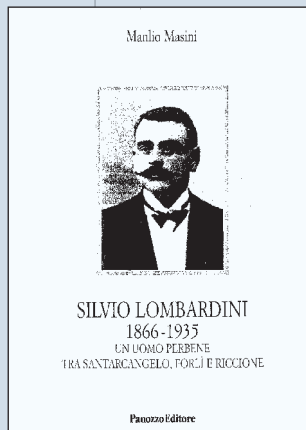
...Fino al 1905 «Lo Stato Civile Italiano» è stampato a Faenza nello Stabilimento tipografico Novelli & Castellani; a Modigliana, nell'abitazione comunale dove risiede, Lombardini ha la direzione e l'amministrazione della rivista. A partire da quell'anno l'ex segretario comunale trasferisce la sua nuova attività di imprenditore dell'area editoriale a Forlì, in piazza XX Settembre, nello Stabilimento tipografico romagnolo, che ha da poco allestito utilizzando le cinquemila lire che la moglie gli ha portato in dote. Qui, insieme con la rivista, inizia a pubblicare gli stampati per le amministrazioni: manuali di legislazione a pratica sugli adempimenti degli uffici e schedari a mobile per i servizi relativi al movimento anagrafico della popolazione organizzando in proprio la fornitura ai municipi. Col tempo Lombardini guiderà anche i segretari municipali «all'uso dei timbri, dei registri e della ceralacca» e li rifornirà di «cabine, urne, tavoli per le complesse pratiche elettorali».

...Anno dopo anno «Lo Stato Civile Italiano» incontra sempre più consenso e i suoi articoli, precisi e puntuali, hanno la forza di unificare la categoria degli ufficiali e impiegati dello stato civile. All'Esposizione internazionale di Torino del 1911 la rivista è premiata con medaglia d'argento, così come alla prima Mostra italiana delle attività municipali di Vercelli.

...Lombardini diviene un punto di riferimento culturale per quanti desiderano approfondire lo studio dell'amministrazione dello stato. Sempre più lettori lo sollecitano a programmare un congresso nazionale degli ufficiali dello stato civile e degli studiosi della materia per riesaminarla nei suoi aspetti legislativi, dottrinari e pratici.

...Nel 1933 Lombardini acquista la Ditta Paolo e C. Bevilacqua di Minerbio, una grossa industria leader nelle forniture agli enti pubblici degli impianti per il registro della popolazione (specializzata in schedari meccanici per la conservazione delle schede, mobili casellari e ogni genere di stampato) posta in stato di liquidazione. Attraverso lo stabilimento di Minerbio Silvio ha in mente di crearsi uno spazio tra i fornitori di impianti anagrafici, mobili e arredi metallici per uffici e scuole, ma le difficoltà nell'impostare il nuovo lavoro sono tante e anche di ordine politico. I fascisti lo hanno emarginato a seguito delle sue dimissioni da sindaco di Riccione e la nomea di cane sciolto senza collare non gli consente di ottenere più alcun incarico di governo.

...Alla morte di Silvio la direzione dello stabilimento di Minerbio è assunta dal figlio Aristide. Nel 1937, in seguito ad una prestigiosa commessa ricevuta dall'Argentina per la realizzazione degli impianti per il registro della popolazione della città di Buenos Aires, la ditta minerbiese è ampliata con la costruzione di nuovi capannoni. Nel 1939 lo stabilimento di Forlì viene chiuso e l'attività si concentra tutta su Minerbio. Nel 1969 ad Aristide Lombardini subentra il fratello Aldo Lombardini e a questi dal 1967 suo figlio Silvio, che gradualmente trasforma l'attività, che prende il nome di SEPEL da tipografica in editoriale.



1) MANLIO MASINI, *Silvio Lombardini 1866-1935 un uomo perbene tra Santarcangelo Forlì e Riccione*, Panozzo Editore, Rimini, 2011.

Già nei primi numeri della rivista compare la sezione «quesiti», nella quale gli operatori possono ottenere risposte utili a tutti i colleghi. Ed è bello vedere che la risposta al primo quesito è ancora valida oggi, dopo 120 anni. Come ancora valido resta il primo articolo pubblicato: pur con un linguaggio al quale non siamo più abituati, ci parla della storia dello Stato Civile e vogliamo quindi riproporlo integralmente.

PARTE I. Materie Generali. Storia e legislazione dello Stato Civile

Fu saggio divisamento la pubblicazione di cui non si aveva peranco esempio in Italia di un periodico che rechi ai Municipi del Regno, e agli Uffici delle Regie Procure, diuturne notizie intorno a tutto ciò che per dottrina, giurisprudenza e legislazione, viene man mano affermandosi intorno allo Stato Civile. E il Lombardini che si è accinto, dando prova di grande amore a studi ben sovente ardui e sempre utili, a fornire il nostro paese di tale effemeride, merita lode e soprattutto incoraggiamento. Tutto ciò potrà aver sembianza di un fervorino; e sia pure, sarà patrocinio di causa e di opera utilissima; né di ciò mi pento per certo; aggiungo anzi che il periodico attuato dal Lombardini dovrebbe trovar suo posto, e posto degno, presso tutti gli Ufficiali dello Stato Civile e per essi intendo essenzialmente far capo ai Segretari Comunali, la cui numerosa ed eletta schiera, ha innanzi a sé continue difficoltà nella redazione degli atti dello Stato Civile; intendo far capo ai miei Colleghi delle Regie Procure, che, incaricati per l'ordinamento dello Stato Civile (art. 13) di vigilare e corrispondere cogli Ufficiali dello Stato Civile per tutto ciò che riguarda le importanti funzioni di quest'ultimi, avranno nel periodico guida e lume per la risoluzione dei molteplici quesiti che ad essi Procuratori del Re sono sottoposti in esame. Dacché io amerei che i primi potessero prescindere dal chieder lumi ai secondi; e tanto più sarebbe mio desiderio che i Procuratori del Re sapessero risolvere essi medesimi ogni dubbio senz'uopo di ricorrere al Procuratore Generale o al Ministero. Non convien nascondere; i dubbi che possono sorgere nell'applicazione delle leggi e regolamenti concernenti lo Stato Civile sono frequentissimi. Basti l'aprire l'aureo libro del Sighele (1) l'opera del Perotta (2) il trattato del Fortunato (3) e il mio recente manuale (4) per convincersi della quantità di questioni che si svolgono nella applicazione di tali leggi e regolamenti, e di quelle molte che ancor tengono diversi gli autori. Di qui l'utilità per gli Ufficiali dello Stato Civile, per i Procuratori del Re, ed anche per i giuristi, e i notai, di mantenersi ognora al corrente dello stato della dottrina e della giurisprudenza in questa delicata e ardua materia.

Ciò premesso, non sarà discaro, io spero, a chi avrà la bontà di leggere questo mio scritto, che io dia qualche nozione storica-legislativa sullo Stato Civile che, ben può darsi, il modo legale di esistenza di un cittadino nella famiglia e nella società, e che, per ciò stesso, ha dovuto ognora costituire uno dei principali obbiettivi di coloro che avevano nelle loro mani le redini di un governo.

Una legge che accerti e determini in ogni istante, in ogni punto saliente della vita di un cittadino, la somma de' suoi doveri e diritti, è legge necessaria al regolare andamento d'ogni civile consorzio, è legge indispensabile alle funzioni di un ordinato governo.

(segue a pag. 18)...



PARTE IV.

Varia

La soluzione dei quesiti, per corrispondere al desiderio di diversi abbonati e per rendere la rivista sempre più utile e gradita agli uffici di stato civile, d'ora innanzi sarà gratuita sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. La Direzione risponde gratis ai quesiti sulla materia trattata dalla Rivista e proposti dagli associati in regola coll'abbonamento. Si raccomanda la massima chiarezza, la scrittura sopra un solo lato del foglio e l'invio del francobollo per la risposta.

2. La Direzione si riserva di pubblicare nel periodico le risposte su quesiti che ritenga d'interesse generale, salvo contrario avviso del richiedente.

3. Per le Amministrazioni dei Comuni e di altri Corpi morali, associati alla Rivista, la proposizione del quesito dovrà essere esclusivamente fatta o dal capo dell'amministrazione o dal Segretario titolare dell'ufficio.

4. Ai quesiti sarà risposto colla maggiore sollecitudine possibile, seguendo il turno d'arrivo.

Ove però il proponente desideri la risposta d'urgenza od in termine fisso brevissimo, la domanda deve essere accompagnata dall'onorario di L. 2.

Non si risponde ai quesiti proposti per telegramma.

5. Saranno applicati in modica misura gli onorari, da determinarsi a seconda dei casi:

a) per quesiti proposti dai non associati;

b) per complessi pareri legali più largamente motivati ed eccedenti i limiti di semplice risposta a quesito; e così quando siavi d'uopo di esame e studio di documenti.

* * * Inserirò la soluzione di due importanti quesiti, dovuta all'egregio nostro collaboratore sig. Borgovini:

Atto di matrimonio - Validità - Articolo mortis - Segretario assente (Art. 97 codice e 52 e 67 cod. procedura penale).

QUESITO. Trovandosi infermo od impedito il Segretario Comunale, può il Sindaco da solo, ed anche assistito da un altro impiegato dello stesso Municipio non ostante il disposto dell'art. 97 del cod. civ., procedere alla celebrazione di un matrimonio fuori della Casa Comunale, nel caso di malattia di uno degli sposi, e specialmente in caso di matrimonio in articolo mortis, e se conseguentemente sarebbe valido un tale matrimonio?

RISPOSTA. La circostanza della malattia od impedimento assoluto del Segretario Comunale di poter assistere personalmente il Sindaco nella celebrazione del matrimonio fuori della Casa Comunale, nel senso dell'art. 87 del cod. civ., e l'urgenza specialmente della celebrazione stessa di un atto che si vuole compiere agli ultimi momenti della vita, onde regolare forse gravissimi casi di coscienza, dar ordine agli interessi di famiglia e legittimare figli innanzi alla Legge, che altrimenti non sarebbero riconosciuti, autorizzano senza dubbio il Sindaco se non a provvedere da solo, perché un Segretario è sempre indispensabile, certo almeno a supplirvi d'ufficio colla assunzione di un altro segretario provvisorio qualunque, sia o non impiegato del municipio, purché abbia gli estremi di capacità ed altri requisiti a tale uopo richiesti.

Ciò si spiega non tanto all'appoggio dei principi generali del diritto comune, quanto anche per argomento di analogia tratto dagli art. 52 e 77 del cod. di proc. pen., coi quali è fatta facoltà agli ufficiali del ministero pubblico ed ai Sindaci di assumere segretari provvisori in caso appunto di malattia od impedimento dei titolari, per la esecuzione delle incombenze in essi articoli accennate.

....(segue da pag. 17)

Per verità, se non si fissano con termini sicuri ed esatti, se non si accertano col mezzo di documenti legali e autentici, i punti più salienti della vita del cittadini, non si può raggiungere lo scopo di stabilire i precisi suoi doveri e diritti di fronte alla famiglia e alla società; mancando i dati di tutta l'esistenza del cittadino, nascita, vita, morte, e cioè principio, continuazione e fine, lo stato vagherebbe nel buio per creare e determinare i diritti dei suoi membri.

Presso Roma antica, rimontando all'epoca dei primi sette Re, al così detto periodo regio, non si avevano speciali annotazioni e tanto meno registri veri dei tre momenti nei quali si compendia la vita umana; nascita, matrimonio e morte; ma è certo che Servio Tullio ebbe ad introdurre un sistema equipollente di alcuni di tali registri, facendo obbligo di iscrizione dei nati e dei morti nei registri censuari, che erano tenuti da un magistrato apposito detto censore.

In questi registri censuari ogni *pater familias* doveva rendere esatto conto della condizione di tutti i suoi dipendenti, moglie, figli e servi, indicando nome, età e condizione loro. Inoltre *pater familias* doveva in tali registri dar notizie della sua proprietà *mancipi*, cioè quella compresa nel suolo italico: servi, campi, attrezzi rurali, e ogni suo diritto reale di natura immobiliare.

Con tal mezzo era dato il conoscere l'età di ogni cittadino, ed anche la condizione di esso. Le morti non si registravano, ma ben si potevano desumere dal confronto dei censi susseguenti, che avevano luogo ogni lustro, coi censi precedenti.

Ma prima ancora del sistema censuario introdotto da Servio Tullio si poteva ottenere una grossolana idea del movimento annuale della popolazione mediante le speciali offerte che si dovevano apportare alle Divinità (Dee Minerva, Juventus e Libitina) in ogni epoca caratteristica della vita, cioè nascita, pubertà e morte. Queste offerte consistevano in monete di diversa specie a seconda del sesso, dell'acquisto della toga virile, e della morte; dal numero e dalla specie di queste monete si desunse lo stato della popolazione.

Alcuni autori, fra cui Tito Livio, ritengono che al difetto di pubblici registri di nascita, di matrimoni e di morti, si veniva supplendo con pubbliche testimonianze, o con quei speciali registri, che eran chiamati *adversaria*, in cui le famiglie romane annotavano gli avvenimenti domestici più importanti, o con quegli altri detti *professiones*, nei quali contenevansi le dichiarazioni che i Romani facevano di tutte le circostanze interessanti la loro vita pubblica e privata.

Io sono d'avviso con Fortunato, che nei registri del censo si aveva alcunché da raffigurare un vero registro dello Stato Civile, e che poteva fornire, secondo le occasioni, degli elementi di prova nei giudizi civili o criminali; ma più che tutto potevano essere un mezzo, se non autentico per certo molto attendibile, per fissare l'età di un cittadino, ed abilitarlo così agli sponsali, o al servizio militare, o agli onori, o alle cariche pubbliche, a seconda avesse o meno raggiunta quell'età che per la legge annuale del 573 dalla fondazione di Roma era stata fissata in seguito, pendente il periodo della repubblica, per raggiungere le cariche pubbliche, cioè 35 anni per i questori, 37 per gli edili, 40 per i pretori, 43 per i consoli.

La prova l'abbiamo in Tito Livio, che accennando alle guerre puniche, espone che presso i vari popoli d'Italia i ruoli di coscrizione militare portanti l'età degli uomini chiamati al servizio ricavavano la questione di stato. *Census nostrus requiri*, diceva Cicerone, contrastando al poeta Archia il suo diritto di cittadino.

Per certo l'interesse nei Romani, popolo eminentemente militare, stava nel conoscere l'età d'ogni singolo cittadino.

Dei matrimoni era più difficile, salvo nelle *adversaria* e nelle *professiones*, avere dati precisi.

Il modo stesso con cui il matrimonio si contraeva (per *aes et libram*, per rito di *confarreazione*, per *consuetudine* o per *uso*) rendeva difficile un sistema più meno autentico di date del coniugio.

Né quando la inesorabile Parca veniva a tagliare lo stame della vita, poco più interessava a quel popolo guerriero il conoscere la data di tale avvenimento, che aveva unico riflesso nella famiglia, e non per lo Stato.

In Grecia, da quanto pare, si tenevano registri ove si iscrivevano i nati man mano che avveniva il fatto della nascita. Dico, *pare*, perché nulla di positivo, nulla di scritto in proposito sebbene sia certo che nella festa delle *Apaturie* presentavasi il fanciullo minore di un anno, ed ufficiali a ciò incaricati iscrivevano su registri questi nati, iscrizioni che avevano scopo eminentemente politico, più che servire alla constatazione dello Stato Civile. Devo pure aggiungere che, per quanto consta, nessuna nazione antica, e neppure la Chinese, la Indiana, che furon maestre in tante cose, ebbero registri atti a comprovare lo Stato Civile dei cittadini. Tanto meno ne ebbero i Longobardi, e gli altri popoli settentrionali.

Solo nel medio evo si incominciò a tenere una registrazione degli atti dello stato civile per opera del Clero. Ben può dirsi che il sentimento religioso, che portava ad accompagnare con un rito speciale ogni avvenimento di nascita, di matrimonio o di morte, creò nel Clero l'opportunità di registrare, di tener nota di tali avvenimenti. E incominciarono precisamente i sacerdoti preposti alle funzioni religiose del battesimo, dell'unione matrimoniale, e della sepoltura agli estinti, di inscrivere il giorno della nascita, il nome del bambino recato al sacro fonte, il nome de' suoi genitori; a segnare il giorno degli sponsali, e della celebrazione del matrimonio; a prender nota dei nomi dei defunti e del giorno della loro morte. Dapprima sfuggivano tali registri ad ogni vigilanza dello Stato, sebbene fossero invocati come documenti di nascita, di matrimoni e di morte per regolare lo stato delle persone, e i loro diritti di successione; ma ciò avveniva come di qualunque altra documentazione, senza che un vero carattere di autenticità fosse impresso a questi registri parrocchiali, appunto perché nelle chiese matrici celebravansi le funzioni religiose per le nascite, matrimoni e morti. Senonché ai Governi non poteva che convenire il sistema adottato dal Clero; e man mano incaricarono senz'altro ufficialmente di questo utilissimo servizio gli stessi parroci, rendendoli veri depositari degli atti dello Stato Civile.

E così, insensibilmente, in tutta Europa, si ridusse la cura di tenere questi registri nelle mani del Clero, ma, insensibilmente pure, i diversi Governi vennero addossando al Clero tale registrazione, e il dovere di rilasciare analoghi estratti, quando richiesto da interessati, accordando a questi estratti piena fede sino a prova contraria.

In Norvegia, in Danimarca, in Prussia, in Svizzera, e più tardi in Francia (1539) i Parroci furono creati depositari di tali registri. La nazione che tentò per prima di sottrarre ai Parroci questa registrazione fu l'Italia.

Il Pertile (5) asserisce, e documenta, come in molte regioni d'Italia si avessero sino dal XIII secolo registri nei quali si annotavano alcuni atti della vita dei cittadini, che ben si potevano equiparare ai registri di Stato Civile, e ciò indipendentemente dai registri parrocchiali. Cita il Pertile statuti, decreti, ordinanze di molte città, quali Firenze, Moncalieri, Mantova, Parma, Chiari, Lucca, Bologna, Siena, Pisa, Piacenza, Modena, Venezia. In tutte queste città vi era per tal guisa una doppia registrazione di atti dello Stato Civile.

Secondo il Cantù i primi registri dello Stato Civile, col mezzo dei quali si potesse dimostrare con certezza assoluta, ad ogni momenti, l'età degli individui, il giorno della loro morte, i matrimoni e le filiazioni, sarebbero istituito a Siena nel XIV secolo. Nel 1560 Emanuele Filiberto in Piemonte imponeva la formazione dei registri delle nascite ai segretari dei giudizi, non che ai parroci, prescrivendo venissero confrontati ogni mese i libri di questi e di quelli.

Erano conati dell'autorità civile. L'autorità ecclesiastica, forte dei decreti del Concilio di Trento che ai soli parroci riservava la registrazione delle nascite e dei matrimoni, e della decretale di Sisto V che aggiunse l'obbligo ai parroci della registrazione anche dei morti, si ribellava alla invasione, alla inframmettenza dell'autorità civile.

E per tal modo si continuò sino alla rivoluzione francese.

L'assemblea legislativa ha tagliato corto, senza mezzi termini. Con suo decreto del 20 Settembre 1792 sottraeva, per gli effetti civili, alla autorità ecclesiastica i registri dello Stato Civile, affidandoli esclusivamente ad Ufficiali Municipali. Il decreto dell'assemblea legislativa, man mano che l'aquila Napoleonica estendeva i suoi domini, venne applicato in gran parte d'Europa e in tutta l'Italia fu il decreto imperante pendente la dominazione francese.

Caduto l'impero Napoleonico, cadde anche in Italia l'osservanza del decreto. Due Stati soltanto ebbero il lodevole coraggio di rifiutarsi a ritornare ai parroci la tenuta dei registri dello Stato Civile, e furono il Regno delle Due Sicilie, e il Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, i quali mantennero le disposizioni del Titolo II Libro I del Codice Civile Napoleonico relative alla tenuta dei registri degli atti dello Stato Civile presso i Municipi.

Nel Ducato di Modena si adottò come temperamento un sistema misto, e si prescrisse: «col primo Gennaio 1815 sono aboliti in tutte le comunità gli attuali uffici del registro di nascita, morti e matrimoni; ma a cominciare dal 5 Febbraio 1815, il giorno quinto d'ogni mese ciascun parroco dovrà rimettere al proprio podestà o sindaco tre separati fogli in cui saran registrati gli atti di nascita, morte e matrimonio succeduti nella sua parrocchia nell'antecedente mese». E così si dava ai parroci, mantenendo ai sindaci. Questo stato di cose durò sino alla unificazione legislativa che andò in vigore col 1° Gennaio 1866. Il Codice Civile Italiano nel Titolo XII del Libro I ripristinò il sistema del Codice Napoleonico «gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel Comune in cui tali atti accadono» fu scritto nell'art. 350 del Cod. Civ.

Italiano, soggiungendosi nell'art. 363 che tali atti avrebbero fatto prova sino a querela di falso di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza, mentre le dichiarazioni dei comparenti avrebbero solo fatto fede sino a prova contraria, e nessuno valore avrebbero le indicazioni estranee all'atto.

Il Codice Civile doveva dare, a dette in effetto, tutte quelle disposizioni che erano essenziali a che gli atti dello Stato Civile fossero rivestiti di tutte quelle formalità necessarie a dar vita legale e inoppugnabile ad atti emanati da un pubblico ufficiale. Ma ciò non bastava; la designazione degli Ufficiali dello Stato Civile, le loro attribuzioni, la vigilanza cui dovevano assoggettarsi per il miglior andamento di servizio tanto importante, le modalità di composizione degli atti, della loro vidimazione, trasmissione ad altri uffici, del modo con cui si doveva procedere per la loro rettificazione, non poteva trovar posto nel Codice Civile, anzi male si sarebbero conciliate con i dettati di un Codice di diritto.

Da qui la pubblicazione del decreto legislativo sull'ordinamento dello Stato Civile del 15 Novembre 1865.

Sarebbe vano di contestare che questa legge (dacché ha vero carattere di legge, anziché di semplice regolamento) non sia suscettibile di modificazioni che rendano più semplice e spedito il servizio dello Stato Civile.

Tuttavia molto si è fatto dal 1865 in poi per aggiungere, correggere, e togliere quanto giovava, o nuoceva alla speditezza di tal servizio. Provvida essenzialmente fu la legge 14 Giugno 1874 che ha prescritto ai Comuni di tenere gli atti dello Stato Civile in registri stampati con modelli che furono poi stabiliti con Decreto speciale.

Io non verrò qui indicando, dacché il tema che tratto nol consente, quali innovazioni si potrebbero introdurre per migliorare il servizio dello Stato Civile. Ciò che ha d'uopo essenzialmente d'essere modificato è il sistema per accertare lo Stato Civile dei cittadini che hanno residenza all'estero, pur non avendo perduta mai la cittadinanza italiana.

Di questi cittadini non si dovrebbe mai perdere traccia. O si uniscono in matrimonio, o abbiano figli, o muoiano, il Comune di loro origine deve avere presso di sé la storia della loro vita. E non è difficile ottenere questo scopo: occorre maggiore concorso nell'opera dei Consoli; occorrono accordi più semplici con tutte le nazioni, e specialmente con quelle ove più intensa si fa l'emigrazione italiana, e occorre finalmente che a questi accordi, a questi trattati *si dia piena ed intera esecuzione*. Ciò è trascritto sempre in capo ad ogni trattato internazionale, ma viceversa poi la osservanza riesce ognora imperfetta, perché poco si cura dei Consolati questo servizio. Si ha la più evidente prova di ciò nel ritardo con cui vengono comunicate nei bollettini ufficiali del Regno le notizie delle morti all'estero dei nostri connazionali.

Noi assistiamo pure, e continuamente, al fatto di cittadini italiani che si sono recati in America e dei quali non è possibile mai l'avere notizie.

(segue a pag. 20)...

....(segue da pag. 19)

....(segue da pag. 19) Eppure la necessità di conoscerne anche la temporanea residenza è impellente sia per il Governo che per la famiglia, che per i cittadini stessi che si sono recati all'estero. Se ai Consoli venissero dati ordini più severi, se gli emigranti e gli agenti d'emigrazione venissero con sagge disposizioni obbligati sotto la comminatoria di sanzioni penali a somministrare notizie periodiche sugli emigrati, il mezzo di seguire ovunque il cittadino italiano non mancherebbe. A ciò dovrebbe seriamente pensare il Governo. Uno studio accurato che al Ministero degli Esteri venisse fatto per raggiungere questo scopo, tornerebbe proficuo e utile assai, e per gli emigranti, e per le loro famiglie.

Con questo voto, il cui adempimento ritengo della massima importanza, e che costituisce una lacuna nella nostra legislazione, comechè la legge consolare, e il regolamento per la sua esecuzione, pubblicati e attuati sino dal 1866, più non rispondono ai cresciuti bisogni della nostra popolazione e al continuo e rapido espandersi della stessa nelle varie regioni del mondo, io chiudo questi brevi cenni storici legislativi, augurandomi di trovar modo e tempo per interloquire in materia più speciale, quando il Periodico che il Lombardini va pubblicando me ne porgerà occasione.

Torino 7 Agosto 1901

E.DE Giulj
Consigliere di Cassazione

- (1) Ordinamento dello Stato Civile
- (2) Gli atti dello Stato Civile
- (3) Enciclopedia giuridica italiana – Atti dello Stato Civile – Milano 1897 – Società Editrice Libreria
- (4) Società Editrice Sonzogno – E.De Giulj – Atti dello Stato Civile – Milano 1899
- (5) Storia del diritto privato – Vol. III pag. 254-255

Se la separazione è sempre esistita, per quanto fosse più intesa come colpa di uno dei coniugi, nel 1901 si parla già di divorzio, e sembra di capire che le discussioni fossero piuttosto accese. La Rivista non esprime un giudizio ma raccoglie le opinioni di entrambe le parti: *i favorevoli ed i contrari all'istituto del divorzio*.

L'istituto del divorzio non può essere distruzione del vincolo coniugale, ma per il contrario è un'affermazione altissima dell'indissolubilità, poiché nel mentre lascia saldissimo il vincolo coniugale, quando questo si mantiene nello stato di equilibrio, ne implica lo scioglimento, solo quando l'organismo sociale per esso viene a soffrire turbamento e disordine, e quando col fatto, esso vincolo è già distrutto. Certo non sarebbe compatibile con l'attuale momento storico ciò che era in uso presso gli antichi Ebrei, i quali permettevano al marito di espellere, con un libello di ripudio in mano, la sposa, sol perchè questa, sfruttata per lunga serie di anni, più a suoi occhi non trovava grazia!

Se è vero che il matrimonio è frutto di una libera unione, appare logico che, quando i due contraenti sono scissi da invincibile mancanza di coesione, la volontà di entrambi si ribella ad un anormale stato di cose, e quindi più non può mantenersi in vita ciò che, in realtà, è distrutto. Per tanto un rimedio bisogna che lo stato appor- ti, e questo rimedio non dev'essere, come ma- lauguratamente si è sempre fatto, compressione a qualunque costo, ma libertà che permetta a dei membri della società di compiere senz'altro ciò che costituisce il loro dovere e la loro funzione nella società. Per tale ragione viene anche a crol- lare dalle sue fondamenta quell' ibrido istituto di diritto familiare ch'è la separazione di abitato e di talamo, perchè non serve ad altro se non ad isterilire organismi da cui la società ha il diritto di ripetere ausilio con la diretta contribuzione al suo svolgimento, e non dissoluzione, come accade quando s'ha spinta a percorrere senz'altro la tri- ste via del perversimento. E questa via, per me, è aperta, nel momento presente della vita sociale, dalla immatura indissolubilità del matrimonio, non mitigata dall'istituto della separazione personale.

Campobasso.

LUIGI MANFREDI

Ma chi saranno quei che del divorzio approfitteranno? non gli onesti, non quelli che avranno riflettuto prima di contrarre matrimonio, non insomma i ben pensati: ma i disonesti, gli irriflessivi e tutti quei che fanno consistere il matrimonio non più in là della semplice *coniunctio maris et feminae*, e che non reputano che esso abbia una finalità ben più alta e più nobile.

Non ho detto in queste righe cose nuove, nè cose di elevato intendere: ho espresso semplicemente il mio pensiero in questo momento in cui fautori di riforme inconsulte vorrebbero modificare l'ordinamento della famiglia, altissimo problema.

Dott. FILIPPO CONCINI.

Dott. FILIPPO CONCONI.

PARTE III.

Atti Ufficiali

REGOLAMENTO

*per la formazione e tenuta del registro
di popolazione in ogni comune del
regno approvato con regio decreto
21 settembre 1901 n. 445.*

C'APITOLO I.

Formazione e contenuto del registro

Art. 1 — In ogni Comune del Regno deve essere tenuto un registro della popolazione stabile, in conformità dei modelli annessi a questo regolamento.

Art. 2. — Fanno parte della popolazione stabile tutti gli individui che hanno dimora abituale nel comune, cioè passano in esso tutta o la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni specificate nel primo e secondo comma dell'articolo 12, nell'articolo 13, nel secondo comma dell'articolo 15 e nell'articolo 17.

Si ritiene che abbiano dimora abituale nel comune, oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche coloro che vi abitano da un anno almeno, senza notevoli interruzioni.

MODELLO A

FOGLIO DI CASA

Comune di Circondario di

Frazione di

Via (Piazza o Casale) . . . N° civico

Cognome e nome del proprietario del fabbricato

Elenco dei numeri d'ordine dei fogli di famiglia

Avvertenza — Quando la casa abbia parecchie scale ciascuna delle quali dia accesso ad appartamenti differenti, nella prima facciata si iscriveranno i numeri d'ordine dei fogli delle famiglie che occupano gli appartamenti ai quali si accede per la scala A, o prima, o destra, ecc.; nella seconda facciata quelli della scala B o seconda, o sinistra, e così di seguito. Quando una delle facciate sia già interamente riempita, si inseriranno nel presente foglio uno o più intercalari tracciati nello stesso modo, ripetendo, in testa ad ogni facciata dell'intercalare, la indicazione della rispondente scala.

NUMERI D'ORDINE
dei fogli di famiglia distribuiti secondo i

[illegible]

* Prima d'iscrivere i numeri d'ordine dei fogli di famiglia, si segneranno nelle singole caselle del prospetto tutti i piani abitabili nei quali è divisa la casa, procedendo ordinatamente dal piano sotterraneo o dal terreno fino alle soffite. Quando il numero dei piani sia tale che non vi sia spazio sufficiente per comprenderli tutti nella stessa facciata, si supplirà con l'aggiunta di appositi intercalari.

Modello B

Numero d'ordine progressivo

FOGLIO DI FAMIGLIA

intestato a (Vedi art. 21, secondo comma)

SITUAZIONE del giorno del mese di
anno

N. d'ordine	COGNOME, NOME e PATERNITÀ	RELAZIONE DI PARENTELA o di convivenza col capo di famiglia
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Cambiamenti di abitazione nell' interno del Comune

N. d'ordine	DENOMINAZIONE della via, piazza o casale	N. civ.	Piano	DATA del giorno in cui fu occupata l'abitazione
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Il foglio di famiglia fu eliminato addì

a) per morte di tutti i membri della famiglia.

b) per emigrazione della famiglia nel Comune di Provincia di o all'estero: Stato

c) per completa dissoluzione dell' famiglia, i membri della quale passarono a convivere con altre famiglie, i cui fogli sono intestati a dimorante in via n. . . . e a dimorante in via n. . . . e portano i numeri progressivi ; ovvero ne costituirono delle nuove, i cui fogli sono intestati a dimorante in via n. . . . e a dimorante in via n. . . . ed hanno ricevuto i numeri progressivi

Variazioni avvenute nella famiglia dopo la formazione del foglio

(Retro del Modello B)

[illegible]

MODELLO C

SCHEDA INDIVIDUALE

Numero d'ordine del foglio di famiglia in cui
l'individuo è segnato

Cognome e nome; paternità e maternità

sessò

nato nell' anno mese

luogo di nascita: comune provincia

(pei nati all'estero) stato

celibe (o nubile)

conjugato con addì

vedovo di addì

passato a nuove nozze con addì

professione e condizione

inscritto nel registro addì . . . ; proveniente dal comu-

ne di . . . provincia . . . o dall'estero: stato . . .

Eliminato dal registro addi

a) per emigrazione nel comune di

provincia di o all'estero, nello stato

b) per morte causata da

b) per morte causata dall'infarto miocardico

Abitazioni successivamente occupate nel comune

Numero d'ordine	VIA, PIAZZA o CASALE	Numero civico
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Avvertenza — Ai termini dell'articolo 11 del regolamento è fatta facoltà ai comuni di richiedere in questa scheda individuale altre notizie, come ad esempio: la *cittadinanza*; la *data e l'esito della vaccinazione e della rivaccinazione*; la *data del prosiegimento dall'obbligo dell'istruzione elementare*; l'*esito della leva*; l'*inserzione nelle liste elettorali politiche ed amministrative* e simili.

SOPPRESSIONE DI STATO ⁽¹⁾

Uno dei delitti che di sovente si consuma, e forse senza la coscienza di andare incontro al codice penale, è quello previsto dall'art. 362 del codice stesso: *soppressione di stato*.

Lo si consuma dal *volgo*, come mezzo a sottrarsi al più santo degli obblighi, ad un obbligo nato coll'uomo stesso; all'obbligo di allevare, mantenere ed educare la prole; lo si consuma dalla gente del *ceto alto* come mezzo a coprire errori commessi o pria del matrimonio ovvero in circostanze speciali. In un caso o nell'altro, chi, questo delitto consuma, mostra di avere un cuore meno sensibile di quello degli animali stessi, di non avere l'educazione necessaria per vivere fra un popolo civile.

"Moralità vuole che questo delitto scompaia; e se mi piccassi di scrivere su giornali educativi aprirei una rubrica nella quale combatterei con tutto il cuore e con tutte le mie forze l'errore. Ma sulle colonne d'un giornale amministrativo io non posso trattare l'argomento che sotto l'aspetto delle conseguenze che esso genera, e presentare il mezzo di riparare legalmente a sì imperdonabile delitto:

« Chiunque, dice l'art. 362, depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli o in « altro luogo di beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato, è punito colla reclusione da tre mesi a cinque anni, e sino a « otto anni se il colpevole sia un ascendente ».

L'uomo ha diritto che il suo stato civile sia accertato; in questo diritto consiste l'oggettività giuridica del delitto in esame.

Ci sono poi tanti grandi e piccoli interventi, curiosità ed aneddoti; ad esempio chi ancora conosce il «*delitto di soppressione di stato*»?

Era contemplato nell'allora art. 362 del Codice Penale, ovvero vietava di abbandonare figli legittimi «*occultandone lo stato*». In pratica era lecito (e piuttosto normale) abbandonare un figlio naturale, mentre era «*un delitto che sovente si consuma*» l'abbandono del figlio di una coppia regolarmente sposata.

Che dire invece dei dubbi su come registrare i «*nati mostri*»? (peraltro, al di là del linguaggio, la registrazione di due gemelli siamesi può suscitare un momento di perplessità anche oggi)⁽²⁾.

Altre questioni sono invece state superate dal tempo e dall'evoluzione normativa: oggi sorridiamo davanti ai dubbi sulla *potestà della madre*, al fatto che *solo il primo nome ha valore*, così come i giovani ufficiali dello stato civile non concepiscono che un dirigente dell'ufficio non possa in nessun caso *celebrare un matrimonio*, o trovano assurdo il *censimento dei muli e dei cavalli*,

che all'epoca avevano invece una grande importanza sia industriale che strategica.

Capo Ufficio di Stato Civile — Delega a celebrare i matrimoni — Inammissibilità.

Domando se io nella mia qualità di capo ufficio di stato civile e che non sono segretario, posso, come elettore, essere delegato alla celebrazione dei matrimoni.

La delega completa per le funzioni di ufficiale di stato civile è ammessa solo per i consiglieri comunali. Agli elettori si ricorre solo per gli uffici distaccati nelle frazioni lontane, quando non ci sia un consigliere comunale nella località.

Nel caso proposto la delega non è quindi consentita.

Richiesta di pubblicazioni — Può esser fatta dalla madre in mancanza del padre defunto

Prego vivamente cotesta Onorevole Direzione volermi cortesemente informare se la dizione dell'articolo 73 del Codice Civile debba interpretarsi restrittivamente, ovvero se la madre, — in mancanza del padre perché defunto —, sprovvista di mandato speciale, in dello Stato Civile le pubblicazioni matrimoniali del figlio maggiorenne.

A nostro avviso per analogia anche colla nuova legge che in tema di consenso a matrimonio parla di « genitore esercente la patria potestà » e considerando che « tutore » può essere anche la madre naturale, come risulta dal formulario ufficiale, può ammettersi la richiesta fatta dalla madre del figlio minore ove il padre sia morto. Non crediamo la cosa giustificata pel figlio maggiorenne. Ma la questione rimane dubbia.

SULLE DICHIARAZIONI DEI NATI-MOSTRI

Sebbene molto raramente, pure non mancano dei casi che si presentano all'Ufficiale di stato civile dei nati-mostri; ed in allora come dovrà procedere?

Ci faremo ad esprimere la nostra modestissima opinione sul riguardo, senza pretese di sorta, all'unico scopo di potere essere utili a qualche collega che esordisce nella non facile vita amministrativa e, senz'altro, entriamo in argomento.

Diciamo, quindi, che verun nome è stato così diversamente interpretato, quanto quello della *mostruosità* ovvero *mostro*.

Censimento dei cavalli e muli. Secondo il censimento ultimo dei cavalli e muli esistenti nel regno avevamo al dicembre 1900 741.739 cavalli e 327.276 muli. Sul totale della rivista praticata nel 1889, vi è un aumento di 38.060 capi.

Toni imposti ai neonati — Allo stato della legislazione solo il primo nome ha valore.

Un ufficiale dello Stato Civile mi faceva presente che esiste una disposizione della Procura del Re in una data provincia, che vieta all'Ufficiale dello Stato Civile d'imporre più di un nome ad un neonato.

Può darsi che un Procuratore del Re abbia emanato una norma del genere perchè essa non è che l'applicazione dell'art. 374 c. c. L'imposizione di più nomi non è ammessa dalla legge ed è solo tollerata in pratica, ritenendosi che il primo nome soltanto ha valore ufficiale e che gli altri sono considerati come « indicazioni estranee all'atto » (art. 363 c. c.) e quindi sono privi di valore.

2) Quando nel 2011 scrissi che la «registrazione di due gemelli siamesi può suscitare un momento di perplessità», era solo un esercizio del pensiero. In questi dieci anni tuttavia mi è capitato di essere contattato da un ospedale e seguire quindi un caso reale: due gemelli sono nati attaccati per la spalla. Solo epidermide, quindi fortunatamente non è stato un problema separarli, ma la normale formula dell'atto ha dovuto essere modificata, dato che sono stati estratti con parto cesareo ed erano affiancati, per cui è stato impossibile stabilire chi fosse il primo e chi il secondo nato. Gli atti riportano quindi che Tizio «è nato nello stesso momento» di Caio e viceversa.

I primi anni della Rivista rappresentano un'epoca nella quale *dall'Italia si emigrava* in cerca di fortuna, e certo il nostro Paese non era meta ambita di tanti disperati in cerca di futuro.

Emigrazione al Brasile. — È sempre sospesa l'emigrazione gratuita al Brasile. Non possono recarsi in quello Stato se non coloro che paghino il viaggio con danaro proprio.

Qualora questi emigranti siano diretti agli Stati del sud Brasile, cioè Paraná Santa Caterina, Rio Grande del Sud, al loro sbarco in Santos devono essere provvisti del denaro necessario per soggiornare in quel porto fino alla partenza di un piroscafo per la destinazione definitiva. È necessario, inoltre, che siano provvisti del prezzo di passaggio per l'ulteriore viaggio marittimo, che è, per ogni posto:

- per Paraná, di reis 25,000, circa lire 35;
- per Santa Caterina, di reis 35,000, circa lire 45;
- per Rio Grande, di reis 60,000, circa lire 75.

Pagano posto intero anche i minorenni, fino all'età di un anno.

Emigrazione nell'Argentina. — Il Console d'Italia a Buenos Aires dà le seguenti informazioni: Si sperava che, composto il dissidio col Cile, si sarebbe manifestato nella Repubblica un risveglio economico e commerciale. Sta il fatto invece, che la situazione si mantiene pressoché immutata da quella che era alla fine dell'anno scorso e al principio del corrente.

Non si possono per ora consigliare i nostri operai, braccianti, giornalieri, manovali, e meno ancora i commessi, ragionieri e professionisti in generale, ad emigrare nell'Argentina.

Emigrazione nel Transvaal e nell'Africa del Sud. — Notizie pervenute recentemente dal R. Console d'Italia a Pretoria e dall'Emigrants' Information Office di Londra, confermano che la legge marziale e le misure restrittive vigenti all'epoca della guerra perdurano immutate.

Ogni persona che intenda di recarsi nell'Africa del Sud, deve provvedersi di un certificato, rilasciato dal Console inglese del porto d'imbarco, dal quale risulti che essa possiede almeno 100 lire sterline (2500 franchi), o è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

È inoltre da avvertire che il certificato di cui sopra abilita solo a sbarcare nel Sud Africa, ma non garantisce la facoltà di inoltrarsi nell'interno del paese. Coloro che desiderino di penetrare nel Transvaal od altri paesi dell'Africa inglese, devono procurarsi altro permesso al porto di sbarco. Attualmente, per ordine del Lord Alto Commissario della Colonia del Capo, il numero degli italiani che possono entrare nel Transvaal è limitato a otto individui al mese.

Le autorità governative e comunali e i Comitati per l'emigrazione sono pregati di informare di queste condizioni i cittadini italiani che intendessero recarsi nell'Africa del Sud.

Dichiarazione di residenza degli Italiani in Tunisia. — Il R. Console Generale in Tunisi informa che giungono colà numerosi nostri connazionali sprovvisti di carte personali o che hanno solamente il passaporto per l'interno.

Occorre portare a conoscenza di coloro che intendessero emigrare in Tunisia come, in forza del decreto beylicale del 13 Aprile 1898, essi devono, sotto pena di multe in caso di trasgressione, pare, entro cinque giorni dal loro arrivo, una dichiarazione di residenza, depositando presso l'autorità del luogo un documento che faccia prova della loro identità personale.

I documenti che vengono accettati per tale scopo sono: il certificato di nascita, il certificato penale, il foglio di congedo militare il passaporto per l'estero. Non sono valevoli i passaporti per l'interno.

Le persone coniugate devono inoltre depositare l'atto di matrimonio. Per i minorenni l'obbligo della dichiarazione comincia dal giorno in cui prendono ad esercitare una professione o un mestiere.

Emigrazione in Germania. — La R. Ambasciata italiana a Berlino comunica che il Governo prussiano, nell'intento di prendere provvedimenti per limitare possibilmente gli effetti della disoccupazione, ha fatta una indagine per mezzo dei governatori delle provincie relative all'offerta di mano d'opera. Da essa è risultato che nell'agosto di quest'anno, per ogni cento posti disponibili nelle fabbriche tedesche, si presentarono 160 operai; la quale proporzione è notevolmente superiore a quella che si era verificata nello stesso mese dell'anno scorso. Ciò prova quanto l'offerta della mano d'opera sia presentemente esuberante nella Germania. E si hanno fondati motivi di credere che questo stato di cose si verrà tra breve aggravando.

Poiché nel gran numero dei disoccupati dell'anno scorso in Germania erano compresi molti italiani, si fa preghiera ai signori Prefetti e Sottoprefetti ed ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione di sconsigliare i nostri operai da recarsi in Germania se non abbiano affidamento sicuro di trovare lavoro.

Come si sposa negli Stati Uniti. — Nella quarta pagina del *Progresso Italo-Americano* di New-York, fittissima d'ogni specie di réclames troviamo questo curiosissimo avviso che trascriviamo testualmente:

« Pasquale Patti, banchiere del N.º 240 Elizabeth St., New York City e Notaio pubblico autorizzato dello Stato di New-York fino dal 1894, per comodità della sua numerosa clientela e dei connazionali, celebra matrimoni civili sia nel proprio ufficio che al domicilio degli sposi, ed a cura del medesimo verranno legalmente registrati al Municipio della Città. »

Donde risulta che senza tante noie di carte bollate, di testimonianze, di cerimonie, di perdite di tempo nelle aule municipali, si può sposare nello Stato di New-York al proprio domicilio, o magari in casa d'un notaio banchiere, il quale, per qualche dollaro s'incarica poi di far registrare legalmente il connubio al Municipio della città, senz'altra seccatura. Ah! tutto è pratico e sbrigativo nel paese dei miliardi, fin quello di prender moglie.

Immigrazione operata nell'Eritrea. — Circa l'immigrazione di operai nell'Eritrea con recente ordinanza del Governo di quella Colonia viene prescritto che gli operai colà recatisi sfornti di contratto regolare di lavoro, non potranno essere autorizzati allo sbarco se, oltre al fondo di L. 250 per eventuali spese di rimpatrio, non dimostrino di avere i mezzi di sussistenza per il periodo di ricerca di lavoro.

A tale effetto la polizia locale, richiederà normalmente da ciascun operaio la scorta minima di una cinquantina di lire.

Sin dalla nascita della Rivista, il fondatore della Rivista, aveva un ambizioso progetto: fondare un'associazione di categoria per gli operatori addetti allo stato civile ed anagrafe. L'idea continuerà a frullare nella testa di Lombardini per anni. *Nelle giornate del 29 e 30 ottobre 1911 Lombardini organizza a Forlì il 1° Congresso nazionale* dove per la prima volta viene alla ribalta l'Associazione Nazionale dei Funzionari di Stato Civile che otterrà l'ambito onore di rappresentare l'Italia a livello internazionale.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA QUINDICINALE

di dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica

N. 15 -- 1911.

FORLÌ - 1° di Agosto

ANNO XI.



IL 1.° CONGRESSO DEGLI UFFICIALI ED IMPIEGATI dello STATO CIVILE

AI FUNZIONARI DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE DEL REGNO

Dieci anni di studi e di critica della Rivista, hanno ribadito ed illustrato la necessità di una revisione dell'attuale ordinamento dello Stato Civile e di alcune disposizioni del codice attinenti a questo istituto, che sta a fondamento della persona e della famiglia.

Vani furono i tentativi per richiamare l'attenzione del legislatore e degli organi competenti su tale necessità, malgrado che i richiami talvolta partissero da fonti più autorevoli della nostra e venissero consacrati dalle relazioni della Commissione di statistica giudiziaria. A tal fine, l'opportunità di un congresso degli Ufficiali e di Impiegati di Stato Civile fu varie volte affacciata, senza però trovare quel largo assenso indispensabile alla sua riuscita.

Ora però una più matura coscienza dei bisogni dello Stato Civile sembra abbia riconosciuto la necessità di tale congresso al duplice intento di propugnare l'opera riformatrice invocata e di provvedere a quegli speciali interessi di classe, che non pos-

sono e non potrebbero trovare adeguata tutela nella organizzazione della classe dei funzionari e degli Enti locali. Il Congresso coinciderebbe col decimo anniversario di vita della Rivista, il quale in tal modo verrebbe, per gentile pensiero dei proponenti, solennizzato.

Il congresso avrà luogo in Forlì in giorno da destinarsi del prossimo ottobre.

Ad esso sono invitati tutti gli Ufficiali ed impiegati dello Stato Civile, ai quali sarà rivolto speciale invito, che recherà l'ordine del giorno dei lavori e le istruzioni relative al congresso.

Intanto, tutti coloro che credano aderire o parteciparvi o desiderano inviare proposte, farsi relatori di temi ecc. si dirigano sollecitamente al Comitato Esecutivo del I. Congresso degli Ufficiali ed Impiegati dello Stato Civile, Forlì.

Per le spese del Congresso, viene aperta una sottoscrizione volontaria negli uffici di Stato Civile; mentre gli aderenti e i partecipanti, dovranno soddisfare una quota minima di lire Una.

Con speciale pubblicazione si darà conto del Congresso e delle spese per esso sostenute.

Non spendiamo parole per incitare gli impiegati di Stato Civile a compiere il loro dovere — che tale riteniamo sia concorrere a questa prima affermazione della classe con intenti civili e di progresso.

S. L.

A Silvio Lombardini
che animato da fede e tenacia
con la sua Rivista « Lo Stato Civile Italiano »
da lui fondata e diretta con ammirevole abnegazione
e con alto e illuminato intelletto
pose in onore gli studi sul grande istituto giuridico sociale
dello Stato Civile
fu di stimolo alle riforme reclamate dall'esperienza e dai tempi nuovi
elevò i funzionari dello Stato Civile
a una più ampia e sicura visione dei loro doveri e dei loro diritti
Nella solennità del X anniversario della fondazione della Rivista
e del I Congresso Nazionale degli Ufficiali ed Impiegati dello S. C.
svoltosi nella patriottica Città di Forlì
il 29 e 30 Ottobre 1911
Amici e ammiratori plaudono
Auspicando
che tant'opera consegua il meritato trionfo

Nonostante ai tempi non fossero facili i contatti (anche se allora le poste funzionavano) ed i viaggi fossero impegnativi, ci fu una grande e calorosa partecipazione, ed i 320 iscritti furono, per l'epoca, un risultato di tutto rispetto. L'idea di associazione era però un po' diversa da quella di oggi: doveva essere in parte un'associazione sul modello attuale, in parte sindacato ed in parte società di mutuo soccor-

so. Quest'impostazione suscitò sospetti e contrasti, per cui l'idea non esplose. Venne riproposta in seguito, ma il regime fascista non vedeva di buon occhio tutte le associazioni non sotto il suo diretto controllo, per cui di nuovo si attesero tempi migliori, dato che le *rassicurazioni presentate* evidentemente non ottennero ascolto.

Dunque, niente *scissione* o *controallare*, niente *opera criminosa*, che possa giustificare l'allarme dato alle stampe. La nostra non è che una riforma necessaria nell'inquadramento delle forze combattive della grande Associazione degli impiegati; non è che la costituzione di un corpo speciale che ha mansioni speciali da adempiere per la sua salvezza e per il disimpegno dell'esercito restante, il quale può sempre contare sulle forze vive della sua nuova unità, come questa può fare sicuro affidamento su di lui negli ardui cimenti in cui s'imponesse la necessità della coesione dei singoli aggruppamenti.

Progetto di Statuto per l'Associazione Nazionale degli Impiegati di Stato Civile del Regno.

1. Si costituisce una società fra gli Impiegati di Stato Civile dei comuni italiani, sotto il titolo di "Associazione Nazionale degli Impiegati di Stato Civile del Regno", aderente all'Associazione Nazionale dei Segretari ed Impiegati Comunali.

2. All'associazione possono iscriversi tutti gli Impiegati di Stato Civile e dei rami di servizio ad esso attinenti.

3. Essa si divide in sezioni provinciali, che però non potranno costituirsi con un numero d'associati inferiori ai dieci; in questo caso i singoli impiegati potranno iscriversi direttamente alla sezione provinciale più prossima.

4. L'associazione è diretta ed amministrata da un Comitato centrale.

5. Le sezioni provinciali saranno rappresentate da un consiglio composto di un presidente e quattro membri. Esse non potranno, per iniziativa propria, adottare provvedimenti ed emettere deliberazioni, ma dovranno, in ogni caso, corrispondere col Comitato Centrale, al quale spetta l'alta ed esclusiva rappresentanza e amministrazione sociale.

6. Le sedi dell'Associazione Nazionale e delle sezioni provinciali non sono fisse, ma determinate dalla residenza del Presidente del Comitato Centrale e del Presidente di sezione.

7. Per le modalità di votazione alle cariche sociali, dovrà provvedersi opportunamente non appena l'associazione sarà dichiarata costituita.

8. Le adesioni dovranno indirizzarsi al Signor Silvio Lombardini Forlì, accompagnate dalla tassa d'iscrizione di lire una.

La quota annuale d'associazione sarà di lire tre e l'obbligazione vincolante per due anni, si riterrà continuativa se non interverrà la dimissione scritta del socio almeno due mesi prima della scadenza del biennio.

9. L'associazione ha scopo essenziale di:

a) Promuovere quelle riforme che possano tornare a vantaggio del servizio di Stato Civile.

b) Curare il miglioramento morale ed economico della classe in generale e dei propri iscritti in particolare;

c) Tutelare i diritti e gli interessi collettivi e individuali dei soci, provvedendo alla loro assistenza, protezione e difesa;

d) Assistere quei soci che nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche fossero indebitamente colpiti nell'onore, nei loro diritti ed interessi;

e) Comporre, su richiesta, le questioni e divergenze che potessero sorgere fra soci e fra questi e le amministrazioni civiche, assumendone, ove sia il caso, il patrocinio davanti le autorità amministrative e giudiziarie;

f) Interessarsi per il collocamento dei soci che, senza loro colpa, si trovassero privi d'impiego;

10. La qualità di socio si perde:

a) Da coloro che rinunciano all'associazione;

b) Col cessare della qualità d'impiegato;

c) Da coloro che sono in mora di pagamento dei contributi da oltre un anno, previa diffida personale di tre mesi.

11. Le cancellazioni dall'elenco dei soci sono devolute alle sezioni, che ne informeranno sempre però il Comitato Centrale, detentore della nota generale degli iscritti all'associazione.

12. Apposite norme stabiliranno non appena costituita la Società, le modalità dei pagamenti delle quote e l'impianto di apposita contabilità.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA QUINDICINALE

di dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica

N. 13.

FORLÌ - 1° di Luglio 1915

ANNO XV.



Il matrimonio per procura durante lo stato di guerra.

Col R. D. 24 giugno 1915, n. 903, che abbiamo pubblicato nel precedente fascicolo a pag. 191, il Governo ha proseguito l'attuazione pratica di una serie di provvedimenti atti a regolarizzare la posizione giuridica di molte famiglie, ammettendo la celebrazione per procura anche di quell'atto che unico fino ad oggi richiedeva l'intervento personale dei contraenti e cioè il matrimonio civile. Attendiamo, a commentare le nuove disposizioni, che siano emanate le necessarie Istruzioni ministeriali che possano eliminare alcuni dubbi subito sorti, come quello della validità del matrimonio per procura celebrato dal mandatario dopo la morte del mandante, e come l'altro per la legittimazione di prole all'atto del matrimonio. Ad ogni modo fino a che non vengano proposti modelli ufficiali crediamo di far cosa grata ed utile ai nostri lettori, consigliando due formule. una per l'atto di procura e una per l'atto di matrimonio, che, modificate a seconda delle circostanze, risponderanno a tutte le esigenze della legge.

A maggior chiarimento, è opportuno ricordare che l'articolo 2 del R. D. 23 maggio 1915 n. 718 così dispone:

« Oltre quanto è disposto negli articoli 791 e seguenti cod. civ. e nel § 15 del R. D. 2 luglio 1903 n. 341 per i servizi di commissariato in tempo di guerra, combinato con la legge 9 aprile 1855, ogni ufficiale durante la guerra può in caso di urgenza e a tutti gli effetti di legge autenticare le firme di militari e di altre persone addette al servizio dell'esercito o della armata navale che

si trovino sotto il suo comando, e può del pari redigere procure nell'interesse delle suddette persone o riceverne dichiarazioni.

« Qualsiasi atto redatto nel modo anzidetto è esente da bollo e dalla tassa di legalizzazione e non è soggetto a registrazione in termine fisso ».

Quindi gli atti di procura andranno esenti da spesa.

Mentre peraltro esprimiamo per queste disposizioni il nostro vivo compiacimento, non possiamo tacere l'augurio che non tardi ancora di molto quel provvedimento, che egualmente si impone, con cui sia reso lecito ai militari richiamati di contrarre matrimonio senza l'assenso dell'autorità militare, come è stato disposto per gli ufficiali. E' proprio questione di umanità.

Formula per la celebrazione del matrimonio per procura.

L'anno millenovecentoquindici, addì . . . di . . . a ore . . . meridiane . . . e minuti . . . nella Casa comunale di . . . aperta al pubblico.

Avanti di me . . . Ufficiale dello Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi:

1° . . . di anni . . . residente in . . . mandatario di . . . di anni . . . nato in . . . residente in . . . (*) figlio di . . . residente in . . . e di . . . residente in . . . ; 2° . . . di anni . . . nata in . . . residente in . . . figlia di . . . residente in . . . e della . . . residente in . . . i quali mi hanno richiesto di procedere alla celebrazione del matrimonio fra il mandante e la sposa; a questo effetto mi hanno presentato i documenti sottodescritti; e dall'esame di questi, non che di quelli già prodotti all'atto della richiesta delle pubblicazioni, i quali tutti, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, risultandomi nulla ostare alla celebrazione del matrimonio, ho letto al mandante dello sposo ed alla sposa gli articoli centotrenta, centotrentuno e centotrentadue del Codice civile, e quindi ho domandato al mandatario dello sposo se il suo mandante intende di prendere in moglie la qui presente . . . , ed a questa se intende di prendere in marito il signor . . . , ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sottoindicati, ho pronunciato in nome della legge che il signor . . . e la signora . . . sono uniti in matrimonio.

A quest'atto sono stati presenti: . . . di anni . . . e . . . di anni . . . , entrambi residenti in questo Comune.

I documenti presentati sono il certificato delle pubblicazioni . . . e il mandato speciale ricevuto nel dì . . . dall'ufficiale del R. Esercito signor . . . ai sensi del R. Decreto 24 Giugno 1915 n. 903 in . . .

Letto il presente atto a tutti gli intervenuti, lo hanno questi con me sottoscritto. (Seguono le firme).

(*) Aggiungere a seconda dei casi: « Militare in servizio durante la guerra » oppure « borghese al seguito dell'esercito (o della armata) durante la guerra ».

Il 1914 trascorre tranquillo senza che sulla Rivista venga dato rilievo ai venti di guerra che pur dovevano soffiare in Europa.

I problemi demografici legati agli eventi bellici si iniziano a sentire nel 1915, con la necessità di un'amnistia per recuperare soldati da mandare al fronte e di procedure più snelle per i matrimoni dei militari.

Amnistia ai renitenti e omessi di leva ed ai denunziati disertori o mancanti per inobbedienza alla chiamata alle armi — (R. D. 20 maggio 1915 n. 673).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa amnistia:

a) a coloro che incorsero nel reato di omissione nelle liste di leva delle classi del 1895 e precedenti se appartenenti alla leva di terra; delle classi del 1894 e precedenti se appartenenti alla leva di mare;

Nel corso di questi anni tanti interventi sono necessari: dalla regolamentazione della *posta per i prigionieri di guerra*, alle regole per la *trascrizione degli atti* di quanti «caduti sul campo dell'onore». Inoltre molti interventi del legislatore sono dedicati a *regolamentare benefici e pensioni di guerra*, con l'obiettivo di risarcire chi era stato menomato dalla guerra, gli orfani, i familiari dei caduti, evitando che qualcuno ne approfittasse indebitamente. Problemi per il *riconoscimento dei figli*, il cui padre non aveva fatto a tempo a contrarre matrimonio prima di partire per il fronte, dal quale non è più tornato.

VARIETA'

Corrispondenza con i prigionieri di guerra.

Sono state di questi giorni pubblicate le norme per i rapporti con i prigionieri di guerra.

Le domande d'informazioni concernenti i prigionieri di guerra italiani in Austria debbono essere rivolte unicamente alla Commissione dei prigionieri di guerra (Piazza di Montecitorio, n. 115 - Roma) alla quale, per mandato ufficiale conferitole dal R. Governo, spetta procurare le richieste notizie. Le famiglie interessate potranno rivolgersi direttamente a tale Commissione, ovvero ai Comitati regionali e sotto Comitati della Croce Rossa, che trasmetteranno le domande alla suddetta Commissione, la quale gode la franchigia postale sia nell'interno del Regno sia per l'estero.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha stabilito che questo ufficio abbia funzioni di ufficio postale e che transitino per esso tutte le corrispondenze dei prigionieri di guerra (italiani e austriaci) e delle loro famiglie, donde spesso si desumono notizie utilissime per identificazioni e controllo.

Atti di morte — Decessi di militari — Trascrizioni.

Con recente circolare prefettizia viene raccomandato agli uffici municipali di subito trascrivere sui registri di stato civile le partecipazioni di morte dei caduti sul campo dell'onore che saranno inviate dalle autorità militari.

Tali partecipazioni che per stile e forma assumono la fisionomia di avvisi o notizie di cui al n. 2 dell'articolo 105 del R. D. 15 novembre 1865 n. 2602, devono essere trascritte nella parte II, serie B o nella parte II, serie C P.

In quest'ultimo caso quale l'adottanda formula?

Ciò che l'ufficiale di stato civile deve *trascrivere* nei suoi registri, non è la «partecipazione di morte», ma la «copia degli atti di morte», desunta dagli appositi registri che sono tenuti dai Corpi dei militari in campagna.

Questi atti pervengono con invito a trascriverli, dal Ministero della Guerra e talora direttamente dai Corpi.

Le partecipazioni di morte non hanno nulla a che vedere cogli atti di morte ed hanno il solo scopo di informare le famiglie, e porle in grado di ottenere la liquidazione eventuale della pensione.

Gli atti di morte vanno naturalmente copiati per intero nella Parte II Serie C.

Invece, nella Parte II Serie B vanno ricevuti gli atti di morte dei militari che *muoiono nel territorio del Comune* anche in Ospedali militari, agendo in questo caso come se si trattasse della morte di borghesi in periodo di pace, in base alla relazione di morte del sanitario, all'accertamento del necroscopo, ed alla comunicazione della Direzione dello Spedale.

Art. 1.

La legittimazione per decreto reale di figli dei militari deceduti in guerra, chiesta in base alla procura per contrarre matrimonio, nel caso in cui il matrimonio non si potè effettuare per la sopravvenuta morte del mandante, produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre, se pur essa ne abbia chiesta la legittimazione.

Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti, occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

Le domande e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro e con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle famiglie degli ufficiali prigionieri di guerra, o dispersi, sarà corrisposta dall'amministrazione militare, mensilmente, a titolo di anticipazione, fino al ritorno degli ufficiali medesimi dalla prigionia, o fino all'accertamento della loro morte o al rilascio della dichiarazione di irreperibilità — a norma dell'art. 2 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103 — una somma corrispondente alla metà dello stipendio netto, cessando contemporaneamente di avere effetto le delegazioni di pagamento eventualmente fatte dai detti ufficiali.

Per il mese in cui avviene la prigionia o la dispersione sarà corrisposta alla famiglia soltanto la metà della somma corrispondente all'importo dello stipendio per i giorni compresi tra quello della prigionia o della dispersione e la fine del mese.

E che dire di quegli *impiegati richiamati in guerra* che pure si perdono lo stipendio o si vedono annullare il concorso? Le *annotazioni sugli atti* sono specifiche per la guerra. Particolarmente toccante una lunga elencazione di tutte le menomazioni che potevano essersi verificate, con conseguente *calcolo della pensione privilegiata*.

Impiegati comunali — Richiamo in servizio militare — Periodo anteriore al D. L. 31 agosto 1915, n. 1420 — Diritto allo stipendio.

Per il periodo anteriore al D. L. 31 agosto 1915 n. 1420, gli impiegati comunali richiamati sotto le armi non hanno diritto al pagamento dello stipendio per i primi due mesi dal richiamo se tale diritto non sia espressamente loro riconosciuto con precisa disposizione del regolamento organico.

Cons. Stato, Sez. Int., 3 aprile 1916, n. 964 — Comune di Castelleuoco.

Impiegati comunali — Consorzi — Sospensione.

Il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1915 provvedendo alla sospensione dei concorsi non ancora esauriti alla sua data intese solamente negare effetto a quei concorsi che alla data medesima non si erano ancora chiusi con la decorrenza del termine utile stabilito per partecipare.

Cons. Stato, Sez. Int., 6 marzo 1916, n. 632 — Comune di Arezzo.

Annotazioni a margine degli atti di nascita degli orfani di guerra.

La formula ministeriale dell'annotazione è la seguente e sarà eseguita dopo riportazione il « Visto si approva » del Procuratore del Re.

**Il genitore è morto per la guerra nazionale come da comunicazione del Ministero della Guerra in data N.
. li 191**

L'UFFICIALE DELEGATO

Dell'avvenuta annotazione se ne darà avviso al Ministero della Guerra con la seguente nota:

*Il sottoscritto Ufficiale di Stato Civile dichiara di avere eseguita l'annotazione prescritta dall'art. 3 del Decreto Luogotenenziale 6 Agosto 1916, n. 968, in margine all'atto di nascita di
iscritto al N. Parte.
Serie dell'anno
conforme alla richiesta del Ministero della Guerra N. in data*

L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Annotazioni a margine degli atti di nascita dei morti per la guerra nazionale.

Diamo la formula di questa annotazione che può essere a nostro avviso redatta come appresso:

Morto per la Guerra Nazionale li come da partecipazione del Ministero della Guerra (o della Marina) in data inserita nel volume degli allegati al presente registro.

Li

L'Ufficiale di S. C.

Tabella delle categorie d' infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Prima categoria.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi, insieme.
2. La perdita di tre arti, o quella totale delle due mani e di un piede, insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
5. Le alterazioni delle facoltà mentali, permanenti, insanabili e gravi al punto da rendere l'individuo totalmente incapace a qualsiasi lavoro proficuo, o pericoloso a sè od agli altri.
6. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
7. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).
8. La perdita di due arti superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
9. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta al solo conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
10. La perdita di un arto superiore, e di uno inferiore, non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita totale di una mano e dei due piedi.
12. La perdita totale di una mano e di un piede.
13. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
16. La perdita totale di ambo i piedi.
17. Tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, permanenti e gravi al punto da determinare un'assoluta incapacità a proficuo lavoro.

Per razionare eccezionalmente generi di largo consumo. (1)

La istituzione della tessera presuppone il contingentamento del genere tesserato, rappresenta la sistemazione definitiva e l'organizzazione normale del razionamento. Non può quindi applicarsi ai generi che improvvisamente — per ragioni di varia indole — difettano.

Ora, in un periodo eccezionale di vita sociale, una saggia amministrazione deve provvedere anche per i casi imprevedibili, deve organizzare e rendere normale anche lo straordinario e l'anormale, quando si tratti di assicurare ad ogni cittadino una parte di generi di largo consumo.

Finora le amministrazioni comunali nei casi di mancanza di generi, specialmente annonari, o ricorrevano alla fissazione dei quantitativi per ogni vendita, oppure imponevano agli esercenti di vendere soltanto contro presentazione di speciale buono rilasciato dal Municipio.

Il primo metodo, il più diffuso, oltre facilitare gli accaparramenti a danno dei meno provvisti di mezzi, mancando di qualunque serio controllo, inasprisce le popolazioni, facilmente portate a dar corpo alle dicerie di abusi e di ingiustizie. Il secondo sistema invece presenta lo svantaggio di costringere il pubblico a provvedersi del buono — con una conseguente perdita di tempo — e di gravare di notevole lavoro gli uffici incaricati del rilascio dei buoni.

Non occorre dimostrare la necessità di un metodo più agile e più sicuro che disciplini in modo soddisfacente la distribuzione, anche saltuaria, dei generi di generale consumo.

Crediamo di aver risolto l'arduo problema con l'aggiunta alla solita tessera di un foglietto composto di 24 buoni, ciascuno dei quali contraddistinto con una lettera dell'alfabeto.

Si tratta di un foglietto di tagliandi per generi non precisati, di tagliandi che potranno servire per il petrolio, come per il caffè o per il sale, per il sapone come — eventualmente — per generi di vestiario o per le scarpe.

Quando l'ufficio approvvigionamenti avverte la deficienza di un determinato genere, quando ha notizia dell'arrivo di merce di cui la popolazione difetta, immediatamente prov-

(1) Dal Manuale degli Amministratori comunali e provinciali.

vede all'accertamento della giacenza esistente presso i grossisti e presso i rivenditori. Contemporaneamente all'improvviso accertamento, con ordinanza del Sindaco, la vendita è sospesa per brevissimo tempo.

Poche ore dopo, finito il censimento ed il calcolo dei quantitativi da assegnarsi secondo i casi a ciascuna famiglia od a ciascun cittadino, un'ordinanza del Sindaco stabilisce che quel determinato genere non sarà venduto se non contro ritiro del tagliando contraddistinto da una determinata lettera dell'alfabeto. La stessa ordinanza fissa la razione ed il prezzo (1).

I tagliandi servono dunque per i generi più diversi nei casi più disparati, dacché appena il razionamento di un genere diviene normale, occorre provvedere con speciale tessera, allo scopo di lasciare il maggior numero di tagliandi per i casi imprevedibili.

Questa organizzazione del caso straordinario ed eccezionale (che dà ottima prova nel Comune di Codogno) merita di essere generalizzata, sia perché evita le inutili resse davanti ai negozi quando un genere lungamente atteso è posto in vendita, sia perché dà la sicurezza di una equa ripartizione tra tutti i comunisti anche dei generi non strettamente necessari, sia infine perché non aggrava di lavoro straordinario gli uffici preposti all'approvvigionamento, perché il necessario controllo delle giacenze e delle disponibilità non differisce da quello dei generi normalmente razionati.

Codogno Febbraio 1918.

Prof. avv. T. BOGIANCKINO.

(1) Modello di ordinanza sindacale:

« Contro ritiro del buono rosa contraddistinto con la lettera H saranno venduti per ogni razione. Gr. 100 formaggio al prezzo di L. 0.50 per razione »

E vietata la vendita a prezzo superiore a quello indicato o senza ritiro dei buoni, che gli esercenti dovranno presentare per il controllo all'ufficio approvvigionamenti non appena esaurita la disponibilità.

Agli effetti delle contravvenzioni, solo dopo la consegna dei buoni all'ufficio Municipale sarà legale il rifiuto di vendita.

Quando si tratta di generi da razionarsi per famiglia invece che per persona (es. il petrolio) l'ordinanza sindacale stabilisce che non si deve tener conto del numero di razioni indicato nel buono. Il tagliando è valido fino a che per lo stesso genere non sia assegnato altro tagliando.

Il sistema è poi risultato utilissimo per la limitazione dei prezzi. Il pubblico, sapendo che un prezzo maggiore sarebbe un illegale profitto, si rifiuta di pagare più di quanto deve, poiché il buono costituisce quasi un titolo di credito per il consumatore, il quale ha la sicurezza che la propria razione deve esistere presso un esercente.

Il razionamento così regolato riguarda tanto i generi forniti agli esercenti dal comune, come i generi acquistati direttamente dall'esercente ed accertati dall'autorità comunale.

(nota dell'autore)

Matrimonio — Moglie — Obbligo di seguire il marito anche all'estero.

La moglie ha l'obbligo di seguire il marito, anche quando egli voglia fissare la sua residenza all'estero.

Corte app. PALERMO, 5 novembre 1917 — Presid. RICCONO — Estens. MISTRETTA.

Omissis.

La Corte: Osserva che in prima sede venne alla Canzonieri contrastato il diritto agli alimenti per più motivi, tra cui precipui ed espressi: a) che dedita abbandonava la casa coniugale senza lasciar traccia di sé e per fini non leciti; b) che, invitata a seguire il marito in America vi si rifiutava. Tale contrasto si riproduce in appello, nel quale si formulano i fatti che dovrebbero suffragare la duplice eccezione.

Ora, stando alle norme vigenti, è obbligo matrimoniale la coabitazione dei coniugi nella residenza che sceglie il marito ed è obbligo alla moglie d'accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare tale dimora (art. 130, 131 cod. civ.). Questa disposizione non ammette restrizione, poiché, se esigenze di famiglia e di lavoro richiedano che il marito risieda in estero territorio, la moglie non si può rifiutare, senza giusta causa, ad accompagnarlo e con lui dimorarvi. Lo Scaccia è un contadino, che per trovare lavoro e migliore fortuna emigrò in America, perciò vi si è recato per necessità e per migliorare le risorse economiche della sua famiglia, non per capriccio, né per divertimento. La moglie ch'è della sua condizione, non adduce speciali motivi per giustificare il rifiuto, se dato a seguirlo all'estero, quindi, allo stato, non resta vulnerato il principio che la moglie deve seguire il marito dovunque egli crede di fissare la sua residenza, salvi giusti motivi, finora manifestati, né provati.

L'art. 131, come l'art. 114 del codice francese, da cui fu riprodotto, non ammette restrizione che per casi eccezionali di umanità o di moralità.

Il marito ha l'obbligo di somministrare gli alimenti, però tale obbligo cessa quando la moglie, allontanandosi senza giusta causa dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi (art. 133 d. c. f.) dacché all'obbligo del sostentamento è correlativo l'obbligo della convivenza, sicché il coniuge che manca arbitrariamente al dovere della convivenza perde il diritto agli alimenti.

Ond'è che i primi giudici furono troppo correvi ad ammettere le domande della Canzonieri senza che maggiori luce probatoria fosse hinc inde apprestata perché assodate fossero le circostanze di fatto su cui poggiare le conseguenze di diritto circa l'abbandono e gli elementi. Di vero mentre la moglie accusa il marito che andatosene in America, l'abbia costituito altra famiglia e siasi sottratto alle sue ricerche per ripudiarla e negarle gli alimenti, egli sostiene ch'essa si sarebbe allontanata misteriosamente per mesi parecchi dalla casa coniugale, portando via anche i fornelli della cucina, senza lasciar traccia di sé, nonostante le ricerche fattene anche in America.

Adunque, un pò di luce è necessaria dall'una parte e dall'altra. E poiché lo Scaccia e per esso il suo procuratore generale in Italia ha chiesto di provare gli estremi delle sue eccezioni, in quattro articoli di prova, è giusto che a tale prova lo si ammetta, salvo alla moglie dello Scaccia di provare il contrario come di legge.

Per tali motivi: etc.

Matrimonio — Verginità della sposa — Errore — Nullità inammissibile — Separazione personale — Esperimento di conciliazione — Condizione per la procedibilità.

L'errore intorno allo stato di verginità della sposa non è motivo di nullità del matrimonio. (1)

Per la procedibilità del giudizio di separazione personale è assolutamente necessario il previo esperimento di conciliazione dinanzi al presidente del Tribunale. (2)

Ratto consensuale — Termine per la querela — Precedente convivenza e precedenti rapporti carnali.

Ancorché risulti che l'imputato di ratto consensuale, prima di sottrarre la minore alla casa paterna, sia vissuto in questa, ed abbia avuto rapporti carnali con la giovinetta, sia pure col consenso dei genitori di lei, il reato prende sempre vita nel giorno della sottrazione, e quindi da tal giorno soltanto decorre il termine di un anno utile per la proposizione della querela.

Cassaz. ROMA, 8 giugno 1915 — Relat. MICALI — Ricorr. Buioni.

Dopo la guerra si rende necessario il razionamento dei generi alimentari ed il conseguente tesseramento.

Comunque gli eventi bellici non eliminano totalmente altre questioni demografiche, anche se alcune considerazioni hanno oggi un sapore un po' retrò.

La Rivista è sempre rimasta fedele al suo ruolo, portando a conoscenza degli operatori le innovazioni legislative e dando spazio al dibattito sull'interpretazione o sulla necessità di modifiche, ma non si è mai pronunciata né a favore né contro la guerra. Anche l'intervento di un ministro del Regno, che con il linguaggio di allora saluta la vittoria, è solo l'occasione per tornare a chiedere una riforma dello Stato Civile, tema caro al fondatore e già più volte affrontato in passato. Già allora lo Stato Civile risultava essere una materia complessa e spesso i «*modesti funzionari degli uffici*» erano in difficoltà, per cui si chiedeva l'introduzione di una «*patente di segretario*», ossia di una qualifica specifica per potere svolgere questo ruolo delicato.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA QUINDICINALE

di dottrina e legislazione, giurisprudenza e pratica

N. 21-22 — 1918

FORLÌ - 1^a e 2^a di Novembre

ANNO XVIII

W L'ITALIA

Questo grido, con cui sereni e con ferma fede salutammo la guerra in cui la Patria nostra si immerse per redimersi i figli e farsi più grande; questo grido che fu segnale e simbolo dei più puri eroismi; questo grido oggi, liberi tutti, nella libera Italia, lanciamo ai monti ed al mare, baciando esultanti il tricolore glorioso, che si agita al vento della vittoria e del trionfo d'Italia.

Esultiamo. Sia festa pei morti santi e immortali, frementi nei tumuli, vendicati colla grande vendetta; sia festa pei prodi cui piena si è concessa la vittoria con pieno e immacolato splendore; sia festa al popolo delle officine e dei campi sudati, cui fu preghiera di trionfo la lacrima, fu arma d'offesa il pane dimezzato, fu la vita un sacrificio di tutto; a questo nostro calunniato popolo d'Italia, così ricco di così grandi virtù.

Benedetta quest'ora in cui può regnare sovrana l'Idea, mentre si riconsacrano Diritto e Giustizia, e l'Umanità si riconcilia coi principi immortali della vita.

Gloria all'Italia! Viva l'Italia!

E sia la nuova Italia dell'antica migliore e più saggia. Lo esige il sangue dei Morti, il sacrificio di una generazione di vivi.

Alle opere di pace in ogni campo dell'attività nazionale, vadano oggi tutte le nostre energie, con bontà, con animo concorde con intelletto e fede nella grande anima nazionale ricompresa nella sua compiuta unità.

* *

In tanta esultanza noi non possiamo nè dobbiamo dimenticare i modesti funzionari degli uffici di Stato Civile, per cui questa Rivista vuole continuare ad essere guida e conforto nel quotidiano lavoro. Ad essi, agli umili artefici, che la guerra sovracaricò di un lavoro logorante per corrispondere alle giuste esigenze della popolazione immersa nel dolore, oppressa dai sacrifici; ad essi, veri cooperatori della resistenza nazionale, per la quale oggi quanto si fece non fu invano compiuto, vada il nostro omaggio. E

questo nostro caloroso omaggio non possiamo dissociare da un fervido augurio: l'augurio che il Governo con atto di doveroso riconoscimento dell'opera loro, rilasci a tutti i meritevoli un attestato di benemerita ed istituisca il diploma di segretario dello Stato Civile, previo ad esame cui dovranno essere ammessi anche tutti gli impiegati con congruo numero di anni di servizio, indipendentemente dai titoli di studio.

S. E. il ministro Orlando già promise il rilascio del titolo di benemerita e invitò i Prefetti a segnalare i nomi di tutti quei funzionari comunali che se ne resero meritevoli, come avemmo ad annunziare a pag. 36 del corr. anno. L'istituzione del diploma di segretario dello Stato Civile è stata invocata da troppo lungo tempo, e il Congresso degli ufficiali ed impiegati dello Stato Civile la propugnò con un ordine del giorno, mentre di recente si fece interprete dei desideri della classe con argomentazioni, e parole giustissime l'impiegato di Stato Civile Toschi Ermilio coll'articolo pubblicato a pag. 169 della Rivista dell'anno decorso.

L'istituzione del diploma si connette poi a tutto quel problema della riforma dell'Ordinamento dello Stato Civile, che il dopo guerra non può e non deve dimenticare. Valga l'augurio che a ciò si accinga il Ministro, cui nel giorno della vittoria inviammo il telegramma che segue:

Sua Eccellenza Ministro Sacchi
ROMA

Molti anni di apostolato per la riforma dell'ordinamento dello Stato Civile, studiata ed illustrata da valorosi collaboratori mia Rivista, e dal magnifico memoriale Giunta Municipale Mantova redatto dal Bellini nel 1909, invocata dal Congresso Nazionale Ufficiali, Impiegati Stato Civile qui tenutosi nel 1911, non erano riusciti ad intaccare l'arretrata coscienza dei bisogni del grande istituto. Auguro che la guerra vittoriosa abbia creata una coscienza nuova e che Vostra Eccellenza leghi suo illustre nome alla riforma che invocasi degna della nuova Italia.

Silvio Lombardini

Dopo la Grande guerra continuano le problematiche legate alle *pensioni ed agli indennizzi di guerra*, testimoniati da tante situazioni concrete spesso difficili da inquadrare alla luce della normativa generale allora vigente. L'Italia si trova a fronteggiare una pesante inflazione, come testimoniato dall'aumento del prezzo dell'abbonamento alla Rivista, che dalle 9 lire del 1901 passa alle 18 lire del 1920 ed alle 25 del 1924. Sorgono inoltre problematiche relative all'armonizzazione della normativa dei territori annessi, ad esempio il *riconoscimento o meno di divorzi* pronunciati secondo la legislazione previgente.

Matrimonio — Divorzio — Competenza — Sentenza di divorzio — Matrimonio celebrato in Italia — Esecutività sentenza pronunciata a Fiume.

Per pronunciare la esecutività di una sentenza straniera di divorzio è competente la Corte di appello nella cui giurisdizione fu celebrato il matrimonio, e deve quindi esserne annotato lo scioglimento nei registri dello stato civile.

Non essendo contrario l'istituto del divorzio alle leggi proibitive del Regno, né a quelle riguardanti l'ordine pubblico ed il buon costume, può essere resa esecutiva in Italia una sentenza straniera, che pronuncia il divorzio fra persone che abbandonarono la cittadinanza italiana per assumere quella di uno Stato, in cui è ammesso il divorzio.

Corte app. PARMA, 14 marzo 1922 — Pres. COPPOLA — Estens. BARAZZONI — Pubbl. MIN. PEPI — Vecchi v. Casalini.

Matrimonio — Divorzio pronunciato a Trieste — Esecuzione nel Regno — Giudizio di delibazione.

I provvedimenti in materia di divorzio dati dalle autorità giudiziarie di Trieste dopo l'armistizio, ma prima dell'entrata in vigore del trattato di pace con l'Austria, non possono essere eseguiti nel regno senza il previo giudizio di delibazione. Perciò, nel caso di matrimonio contratto nel regno da persone, che avevano originariamente la cittadinanza italiana, fino a che non sarà provveduto al giudizio di delibazione, non può essere eseguita la trascrizione ed annotazione della sentenza di divorzio pronunciata a Trieste nei registri dello stato civile del regno (1).

Corte app. GENOVA, 29 ottobre 1920 — Presid. GALLOTTI — Estens. MARTORELLI — Calderoni c. Pubblico Ministero e Uff. S. C. Genova.

N. 1009

Pensioni di guerra — Figlio d'ignoti — Tenentario dell'esposto fin dall'infanzia morto in guerra — Diritto a pensione.

Un soldato che sino da bambino fu ritirato da un Istituto degli Esposti, allevato e tenuto sino al giorno della sua chiamata alle armi da una persona che lo teneva come proprio figlio, essendo morto in guerra, avrebbe il tenentario diritto alla pensione a termini dell'art. 18 D. L. 27 ottobre 1918, n. 1726?

A noi non sembra dubbio il diritto alla pensione da parte del tenentario, sempreché, beninteso, ricorrano tutte le condizioni prescritte dall'articolo 18 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e cioè:

- a) manchino entrambi i genitori, la moglie ed i figli del militare;
- b) la pensione non spetti a fratelli o sorelle nubili minorenni;
- c) si sia verificata a danno del richiedente una apprezzabile diminuzione dei necessari mezzi di sussistenza;
- d) il richiedente sia quinquagenario o incapace al lavoro;
- e) sia dimostrato con atto giudiziale di notorietà che il militare fu raccolto, allevato e tenuto come figlio sino al giorno della chiamata alle armi.

Riprendono anche le questioni più ordinarie legate ai Servizi Demografici: la ripartizione delle spese per la tenuta di questo nuovo e parzialmente sconosciuto «registro di popolazione», i dubbi sull'effettiva dimora, l'insistenza per la *riforma dello Stato Civile*.

Registro di popolazione — La iscrizione è data dalla residenza di fatto.

*Tizio, impiegato comunale in servizio nel Comune di A***, ha fatto domanda, a norma dell'art. 14 del regolamento 21 settembre 1901, n. 495, di essere compreso in quel registro di popolazione stabile. Il Comune di B***, precedente residenza, ha immediatamente eseguita la chiesta cancellazione, ma nel contempo ha pure cancellata dal registro di popolazione stabile la moglie del detto impiegato ed i figli minori, ritenendo che la residenza legale della moglie e dei figli non possa essere differente da quella del rispettivo marito e padre. Ma avendo però di fatto la moglie ed i figli la dimora nel Comune di B***, si è conservata la loro iscrizione soltanto nel registro di popolazione mutabile, per residenza da ritenersi precaria perché diversa da quella del capo famiglia.*

*Il Sindaco di A*** ha respinto la iscrizione nel registro di popolazione stabile degli individui colà di fatto non dimoranti e quello di B*** li ha cancellati, in modo che non si trovano iscritti in alcun registro di popolazione stabile.*

*Si domanda se il Comune di B***, eseguendo la cancellazione dal registro di popolazione stabile della famiglia dell'impiegato, benché non richiesta, ha agito in conformità delle disposizioni di legge e delle norme consuetudinarie.*



Un problema di attualità

La patente di Segretario di Stato Civile.

Sempre lieti di aiutare e incoraggiare tutto quanto può condurre al conseguimento del fine che da anni perseguiamo a vantaggio della schiera folta e veramente benemerita dei «funzionari dello stato civile», pubblichiamo volentieri la lettera affettuosamente spontanea che il collega Luminasi ci invia da Medicina.

Egregio Signor Direttore,

Ho sempre seguito col più vivo interesse la nobile campagna che Ella, nell'ottima sua Rivista «Lo Stato Civile Italiano» sostiene in favore dei funzionari degli Uffici di Stato Civile.

Io che appartengo a tale innumere schiera di modesti funzionari, dai quali non una lamentela uscì per l'immense lavoro prodotto dalla guerra, preoccupati soltanto di corri-

spondere alle giuste esigenze della popolazione, le faccio vivo plauso per avere reiteratamente e autorevolmente propugnata la concessione dell'attestato di benemerita e l'istituzione del diploma di Segretario dello Stato Civile a chi per lungo servizio prestato, per condotta ineccepibile, e, beninteso, in seguito ad esame superato, se ne renda degno.

Tale attestato ambito sarà l'unico premio al patriottismo dimostrato dai funzionari in ogni evenienza e specialmente durante i procellosi avvenimenti di questi ultimi anni, che oltre alle principali materie enumerate dal collega Toschi nel fascicolo 15-16 1917 di codesta Rivista, hanno, anche in Comuni di notevole importanza, concentrato nell'Ufficio dello Stato Civile - e talvolta addossato ad una sola persona - il disbrigo di delicate e difficoltose pratiche inerenti alle pensioni privilegiate di guerra, sussidi governativi, orfani di guerra, esoneri e licenze agricole, profughi, ecc.

Coll'augurio che l'autorità e la competenza della sua persona valgano a far vincere una giusta causa, la ringrazio anche a nome di altri colleghi della Provincia di Bologna e me lo professo

Medicina, 5 Gennaio 1919.

Dev.mo
PRIMO LUMINASI.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA QUINDICINALE
di dottrina e legislazione = giurisprudenza e pratica

N. 1-2 — 1922

FORLÌ - 1^a e 2^a di Gennaio

ANNO XXII

Agitiamoci per la riforma dell'Ordinamento dello Stato Civile

A suo tempo demmo notizia dell'azione svolta dal nostro Direttore presso il Ministero della giustizia per interessarlo a concretare la riforma dell'ordinamento dello Stato Civile più volte promessa dai ministri che si sono succeduti al governo. Egli conferì allora col Segretario particolare di S. E., con i Capi divisione del ministero specialmente col distintissimo e valoroso funzionario di Grazia e Giustizia, l'illustre Comm. Azzolini, Direttore Generale, rimanendo con l'impressione che qualche passo avanti si fosse fatto sulla buona via. Infatti lo stesso Ministro S. E. Fera dichiarava in una sua circolare-appello a tutti gli Ufficiali di Stato Civile del Regno dopo la vittoria e il ritorno all'attività normale della Nazione, che il ministero stava studiando per condurre a buon termine le riforme vagheggiate. Tuttavia è passato oltre un anno da allora, che si aggiunge ai vent'anni durante i quali instancabilmente abbiamo invocato la riforma; e ne sono passati dieci dal solenne congresso nazionale degli Ufficiali di Stato Civile tenutosi in Forlì nel 1911.

El'ulteriore e insofferente ritardo è stato avvertito da molti funzionari dello Stato Civile i quali, a ribadire le nostre invocazioni ventennali, per solennizzare il ventunesimo anniversario della fondazione della nostra Rivista, hanno rivolto nuove e vibrante richieste a S. E. il Ministro perchè, troncati gli indugi sia chiuso il periodo dello studio e dell'elaborazione, e si presenti al Parlamento il progetto di legge per la riforma dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Abbiamo ricevuto molte comunicazioni in proposito per la cortese sollecitudine di molti Ufficiali ed Impiegati dello Stato Civile e delle più significative vogliamo darne atto.

Il Capo Ufficio di Stato Civile di Medicina scrive: « A solennizzare il 22° anno di vita gloriosa della Rivista il Sindaco di questo Comune ha diretto a S. E. la seguente lettera riproducendo un sintomatico-telegramma che il vostro direttore dirigeva all'allora ministro On. Sacchi ».



L'emerito Segretario Comunale SILVIO LOMBARDINI
l'apostolo della riforma dello Stato Civile

« Molti anni di apostolato per la riforma dell'ordinamento dello Stato Civile, studiato ed illustrato da calorosi collaboratori mia Rivista, e dal magnifico memoriale Giunta Municipale Mantova redatto Bellini nel 1909, invocata dal Congresso Nazionale Ufficiali, impiegati Stato Civile qui tenutosi nel 1911, non erano riusciti ad intaccare l'arretrata coscienza dei bisogni del grande Istituto. »

« Auguro che la guerra Vittoriosa abbia creata una coscienza nuova e che Vostra Eccellenza teghi suo illustre Nome alla riforma che invocasi degna della nuova Italia ». »

Lombardini.

Mai come ora è opportuno il riferimento al suddetto telegramma, cui io ho voluto accennare appunto perchè mi lusingo che la tanto auspicata riforma sia studiata e condotta a termine senza ulteriore indugio, nell'interesse di uno dei più importanti e delicati servizi pubblici. »

Il gentilissimo Segretario Capo del Comune di Borgomanero ci comunica la lettera che il Sindaco ha pure diretto a S. E. il Ministro:

« Da anni ed anni la benemerita classe degli impiegati comunali, assecondata e sorretta dall'autorevole Rivista « Lo Stato Civile Italiano » invoca opportune e urgenti modificazioni all'attuale antiquato dispendioso e complicato sistema di tenuta dei registri dello Stato Civile; ma sempre infruttuosamente. »

Non dimentichiamoci che i *titoli nobiliari* furono aboliti solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, per cui all'epoca bisognava prestare attenzione al complesso formalismo.

Già all'epoca la *questione del bollo* non era né facile né accettata.

Fobia della carta bollata

I colleghi sanno per esperienza quanta pazienza occorra per far comprendere l'applicazione della tassa di bollo, per cui si ha una vera fobia, tanto che ogni volta che si richiede per qualsiasi atto la competente carta da bollo è una vera ribellione, e si escogita ogni mezzo per poter impiegare la carta senza bollo.

La maggior fobia si esplica poi, ed ogni artificio si crede lecito per carpire il certificato di miseria onde esimersi della spesa di bollo quando si tratta dei documenti per la celebrazione del matrimonio.

Allora tutti, salvo poche eccezioni, sono nullatenenti, spirano miseria. Il giorno del matrimonio la scena cambia. Cortei, abiti di seta con la coda tenuta da paggi, lauti banchetti ecc. ecc.

Non dico che nel fausto o infausto — secondo i gusti — giorno dell'imeneo, tanto per indorare la pillola del nodo matrimoniale, non si debba nel miglior modo festeggiarlo. Ma se si spende allegramente e con larghezza per le nozze, si deve avere il debito ritegno nel pitoccare l'esonero di una relativamente lieve spesa. E', per me, questione di dignità, di amor proprio, di orgoglio, di dirittura morale. Chi ha un semplice zinzino di tali sentimenti, che distinguono l'uomo dalle bestie, allorché deve conciliare il fasto della pompa matrimoniale con l'annotamento nelle pubblicazioni di essere state fatte in carta semplice per miseria degli sposi.

Quindi non è fiscalismo, ma mezzo di educazione morale il sopprimere l'eccessiva larghezza nel dare modo di frodare la legge sul bollo.

Appunti di legislazione nobiliare ed araldica

L'Italia può considerarsi quasi per eccellenza la terra della nobiltà. Giacché da noi non soltanto si ebbe, a somiglianza della Germania, della Francia e della Spagna la *nobiltà feudale* e la *nobiltà onoraria* (titolatura cioè creata per diplomi di privilegi), ma le eredità dell'antico patriziato romano influirono moltissimo a perpetuare o a creare la speciale casta dei nobili, specie col sistema che si ebbe nei secoli di mezzo di avere nelle città corpi consiliari che davano il diritto alla nobiltà a coloro che vi facevano parte, diritto trasmissibile anche ai propri discendenti.

Si ebbero così un gran numero di famiglie nobili.

In un trattatello di ignoto autore, che mi è di grande utilità nel compilare queste note, trovo le seguenti giuste e sennate parole, che mi piace di riportare:

« Gli abusi dei titoli, che la trascuratezza dei vari governi italiani, sorti o rinnovatisi dopo la caduta del regno napoleonico (1814) lasciò pullulare nella media e bassa Italia particolarmente, e che da quell'epoca cominciarono a radicarsi, quando si credettero più lecite pretese nobiliari che avevano perduto l'utile vero dei privilegi, costrinse il nostro governo a regolare mediante l'istituzione di appropriati organismi, questa insigne parte del diritto e decoro familiare; la quale nonostante la vantata democrazia dei tempi, è tenuta in ben maggiore pregio che non si ardisca di confessare, ed è spesso un mezzo proficuo di reali vantaggi ».

E pertanto credo praticamente utili questi appunti, specie ad uso degli uffici di stato civile che sono una di quelle autorità cui è

concesso il diritto del sindacato sulla legalità dell'uso dei titoli nobiliari, e a cui molto spesso gli interessati ricorrono per l'espletamento delle pratiche prescritte per avere il diritto di tale uso.

L'art. 79 del nostro Statuto stabilì: « I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi ». L'art. 125 del regolamento sull'ordinamento dello stato civile, rese obbligatoria la trascrizione e l'annotazione in margine dell'atto di nascita, dei decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

A disciplinare la materia, si ebbero varie disposizioni di legge.

Il R. D. 10 ottobre 1869 n. 5318 istituì la **Consulta Araldica** in materia di titoli gentilizi ed altre onorificenze; e poi si ebbero il R. D. 11 dicembre 1887 n. 5138, il R. D. 8 gennaio 1890, quello del 7 aprile 1889, del 15 giugno 1889, del 19 febb. 1891 relativi alle norme regolamentari sulla Consulta stessa, ed infine il R. D. 2 luglio 1896 n. 313 che stabilì il nuovo ordinamento per la Consulta Araldica e il R. D. 5 luglio 1896 n. 314 approvante il regolamento di essa.

Ma ciò malgrado, e malgrado la disposizione del codice penale che sancisce pene per chi abusivamente ed illegalmente si arroga titoli non spettantigli, si ebbe a riscontrare un tale invadente e persistente abuso di titoli nobiliari, che il governo sentì la necessità di emanare varie circolari le quali chiarissero meglio la già abbastanza disciplinata materia.

Infatti con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 23 agosto 1870 fu disposto che nessuna domanda accennante a qualche titolo gentilizio venisse ammessa, per dispensa da impedimenti matrimoniali, per cambiamento od aggiunta di cognome o nome, per legittimazione di parte, per nomina di Notai ecc., senza che sia contemporaneamente giustificata.

Il *Prontuario dei documenti amministrativi e di stato civile* che devono o possono essere rilasciati in carta libera, è stato raccolto in un opuscolo di facile e comoda consultazione, per uso degli uffici di Stato Civile, anagrafe, leva, passaporti e pensioni di guerra.

Le numerose richieste già inviateci ci inducono a provvedere senz'altro all'invio a tutti i nostri abbonati di detto opuscolo accompagnando con la relativa fattura che ci verrà liquidata all'atto del pagamento dell'associazione della Rivista.

Intanto iniziano alcune svolte epocali, con il *concordato fra Stato e Chiesa*, la *politica di espansione demografica*, fino ad arrivare alle *legge razziali*. Quale sia l'orientamento religioso o politico della Redazione e dei collaboratori, la Rivista non può ignorare questi passi, ed iniziano gli articoli per spiegare e commentare le nuove norme.



Disposizioni e Istruzioni per l'applicazione della legge sul matrimonio religioso

I.

Testo dell'art. 34 del Concordato stipulato l'11 Febbraio 1929 fra la Santa Sede e il Regno d'Italia.

Lo Stato italiano, volendo ridonare all'Istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.

Le pubblicazioni del matrimonio come sopra, saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale.

Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei Tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.

I provvedimenti e le sentenze relative quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alle competenze del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti.

I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte d'Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in Camera di Consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell'atto di matrimonio.

Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA QUINDICINALE

di dottrina e legislazione = giurisprudenza e pratica

N. 11-12 — 1928 — ANNO VI

FORLÌ, 1^a 2^a Giugno

ANNO XXVIII



Appunti demografici

Tutti i grandi uomini, i fondatori di Stati, i creatori di storia, hanno quasi per una spirituale affinità, affrontato e cercato di risolvere certi problemi, antichi ed essenziali quanto la origine e la vita stessa dell'uomo: Giulio Cesare, Augusto, Napoleone, Mussolini, tutti, s'occupano vivamente del *problema della popolazione* che è essenzialmente *problema di potenza* per le Nazioni.

Oggi il Fascismo, per mezzo del suo Duce, mira attivamente alla soluzione vitale problema; e le ragioni della sua attualità e importanza, e i vantaggi di una forte politica demografica e i danni gravissimi derivanti dalla trascuratezza o omissione del problema, si possono vedere nel famoso Discorso dell'Assunzione, pronunciata da Mussolini alla Camera dei deputati (il 26 Maggio 1927 - Anno V).

«Affermo che dato non fondamentale ma pregiudiziale alla potenza politica e quindi economica e morale delle Nazioni, è la loro potenza demografica. Parliamo chiaro: che cosa sono 40 milioni d'italiani, di fronte a 90 milioni di tedeschi, e a 200 milioni di slavi? Volgiamoci ad occidente: che cosa sono 40 milioni di italiani di fronte a 40 milioni di francesi, più i 90 milioni di abitanti delle Colonie, o di fronte ai 46 milioni d'inglesi, più i 450 milioni che stanno nelle colonie? L'Italia per contare qualche cosa deve affacciarsi sulla soglia della seconda metà di questo secolo, con una popolazione non inferiore ai 60 milioni d'abitanti.

Voi direte: come vivranno nel territorio? Lo stesso ragionamento molto probabilmente si faceva nel 1815, quando in Italia vivevano soltanto 16 milioni di italiani. Forse anche allora si credeva impossibile che nell'istesso territorio avessero potuto trovare con un

livello di vita infinitamente superiore, alloggio e nutrimento i 40 milioni d'italiani di oggi».

La storia ci ammonisce che «il destino delle Nazioni è legato alla loro potenza demografica» e che una Nazione si afferma nel mondo quando la sua volontà d'indipendenza e di dominio è sostenuta da una forte, sana, numerosa popolazione. «Quando è che la Francia domina il mondo? Quando poche famiglie di baroni normanni erano così numerose che bastavano a comporre un esercito.... Ed anche quando accanto ai 40 o 45 milioni di francesi non c'erano che pochi milioni di tedeschi, pochi milioni d'italiani, pochi milioni di spagnoli. Se vogliamo intendere qualche cosa di quello che è successo negli ultimi 50 anni di storia europea, dobbiamo pensare che la Francia, dal '70 ad oggi, è aumentata di 2 milioni di abitanti, la Germania di 24, l'Italia di 16».

Al contrario se una Nazione è povera di abitanti, se la mortalità è in aumento, e la nuzialità e la natalità in diminuzione, essa va incontro alla rovina e alla schiavitù. Rousseau ha lasciato scritto che «per uno Stato non esiste povertà peggiore della povertà di uomini», e Mussolini ha detto: «Se si diminuisce non si fa l'impero, si diventa una colonia» e «tutte le Nazioni e tutti gli imperi hanno sentito il morso della loro decadenza, quando hanno visto diminuire il numero delle loro nascite». Ecco la decadenza: pullulano le unioni illegittime che sono offesa ai principi divini e alle leggi umane, castigo immeritato a tanta prole innocente, causa principale del disordine e della disgregazione famigliare prima e nazionale poi. Si rallentano e si rinnegano i vincoli famigliari e religiosi: è la rovina generale; mentre alle frontiere i popoli più sani e più saldi si apprestano a trarre profitto da tanta decadenza altrui. Così è finito l'Impero Romano.

Nel 1929 e negli anni seguenti sono veramente tantissimi gli interventi per spiegare e commentare il Concordato, che costituiva, per lo Stato Civile, una vera rivoluzione, dato che a svolgere le funzioni di Ufficiale era un ministro di culto, normalmente preposto ad altre funzioni. Questa situazione non fu subito ben compresa da ambo le parti. Nel 1930 un articolo titola «*Il ministro di culto ufficiale dello stato civile?*» con un punto interrogativo che dimostra l'incertezza interpretativa, così come i parroci ebbero molte difficoltà nel comprendere che i matrimoni dovevano essere celebrati tenendo anche conto degli impedimenti civili e non soltanto religiosi. Non possiamo soffermarci troppo su quest'unico tema, ma osserviamo che non ci si era neppure dimenticati di altre religioni, che venivano definite *culti tollerati*.

IL MATRIMONIO RELIGIOSO DEI NON CATTOLICI

I nostri lettori hanno trovato raccolti nel fascicolo del luglio u. s. tutti i documenti ufficiali su le innovazioni recate al nostro regime matrimoniale. Poco o nulla nella loro esperienza avranno trovato nelle pubblicazioni dei giornali soliti, intese a illustrare e volgarizzare questa riforma. Per essa già non mancano manuali o più o meno completi e buone monografie parziali, forse premature, ma tutto può essere utile contributo se davvero, come è stato detto, la nuova legislazione addirittura richieda dalla dottrina e dalla giurisprudenza una ricostruzione dell'istituto matrimoniale!

A così alto compito non presumiamo di partecipare e come è costante intendi-

mento di questa. *Rivista* ci limitiamo a concorre nel chiarire possibili dubbi nella pratica quotidiana.

E' stato detto che mercè la nuova legislazione abbiamo tre tipi di matrimonio: il civile, il cattolico e quello per gli altri culti ammessi nello Stato. Tripartizione fatta considerando le sole forme per la celebrazione e che potrebbe essere aumentata distinguendo fra i cattolici il matrimonio degli Italo-greci nelle loro parrocchie della Sicilia e del continente, come per gli altri culti principalmente distinguendo fra ebrei e protestanti nelle loro suddivisioni. Tutti eguagliati negli effetti civili, ma sostanzialmente vedremo che i tipi di matrimonio giuridicamente differenti sono soltanto due: il civile e il cattolico.

Ma con la Restaurazione tutti gli Stati italiani richiamarono in vigore le antiche leggi e così per il matrimonio la disciplina secondo il Concilio di Trento. Tranne gli Stati Pontifici e la Toscana, tutti gli altri Stati più o meno sollecitamente ebbero però codici civili con i quali riconobbero come regola generale che il matrimonio si celebrava tra cattolici secondo regole e con le solennità della Chiesa cattolica, e riconobbero altresì la giurisdizione ecclesiastica sulla validità del matrimonio. Tuttavia con detti Codici lo Stato non rinunciò a stabilire le condizioni per contrarre matrimonio, a regolare le eventuali opposizioni, ad accertare infine l'avvenuta celebrazione e con essa, ove occorreva, la legittimazione dei figli nati fuori del matrimonio.

Per coloro che professassero *culti tollerati* era riconosciuto il matrimonio celebrato giusta i rispettivi loro culti non senza qualche speciale disposizione o riserva. Per tutti fu dunque obbligatorio un matrimonio religioso: atei o agnostici erano ignorati e se liberi pensatori sospettati dal Buon governo.

Nulla di simile per il matrimonio da celebrare innanzi a ministro di altro culto ammesso nello Stato, onde questo matrimonio rimane in tutto regolato dalla legge civile e subordinato all'autorità civile. Le norme per esso date si riassumono tutte ed esclusivamente intorno alle modalità per la celebrazione (legge 24 giugno 1929, n. 1159, art. 7 e seg.) onde per essa giustamente si riconosce che «una specie di *delegazione*» è fatta di volta in volta dall'ufficiale dello Stato civile al ministro del culto» (circ. minist. 18 luglio 1929, n. 2223).

La singolarità di questa *delegazione* è che essa avviene *ope legis* con la *autorizzazione* scritta che, a seguito della dispensa o delle pubblicazioni matrimoniali senza opposizioni o dopo eliminate, l'Ufficiale dello Stato civile, osservate le norme del codice civile (art. 8) non può negare e, oltre al consueto certificato delle seguite pubblicazioni (cod. civ. art. 79; ord. st. civ., art. 87, 89), deve rilasciare per la celebrazione del matrimonio con la specificata designazione del ministro celebrante (art. 8).

Sottratta all'Ufficiale dello Stato civile a celebrazione di tutti questi matrimoni, acquistano maggiore importanza, per la osservanza della legge civile, le formalità preliminari, che gli rimangono affidate e quelle conseguenti a tale celebrazione per i suoi effetti.

Rilasciata la autorizzazione (art. 8), non è data, ma dovrebbe essere conferita, facoltà all'Ufficiale dello Stato civile di revocarla, imperocché non ha più facoltà di sospendere la celebrazione del matrimonio per successiva notizia di impedimento o notificazione di opposizione (confr. ord. st. civ., art. 91, 92). Indubbiamente dovrà sempre informare il Procuratore del Re sebbene non consti che gli sia dato di prendere alcun provvedimento tranne l'impugnazione per nullità. Per ciò insistiamo sulla opportunità della menzione di tutti questi matrimoni religiosi nell'atto di pubblicazione estendendo la notificazione delle opposizioni al ministro del culto celebrante (confr. ord. st. civ., art. 92 cap.) con l'obbligo di sospendere per essa la celebrazione.

Per la celebrazione dei matrimoni religiosi non cattolici è richiamata la osservanza dell'art. 95 cod. civ., circa la dichiarazione della volontà degli sposi (art. 9), ma non è detto che debba avvenire pubblicamente e forse la pubblicità è rappresentata dalla presenza di due testimoni idonei (art. 9).

Questa idoneità riteniamo quale è voluta dagli art. 94, 351 del codice civile, e sarà giudicata dal celebrante. Esso dovrà dare lettura agli sposi dei noti tre articoli del codice civile (art. 9).

Alcune questioni sono oggi abbondantemente superate, altre ci appaiono totalmente incomprensibili. Ad esempio il *servizio pupillare*, che oggi non sappiamo neppure cos'è, ma ci spiega come il magistrato ordinario «intervenga impartendo consigli e fungendo da guida», dando un'idea di magistratura forse un po' diversa da quella che abbiamo oggi. Oppure la *gestione degli stranieri*, «questione che se non è nuova è assai rara».

E se il *divorzio* ancora non era entrato nel nostro ordinamento, le *separazioni* non erano propriamente marginali.

Pronunzia di divorzio in Italia tra cittadini stranieri

Con una recente sentenza (24 gennaio-5 febbraio 1929 in causa Guillot c. Gordon Carr) (1) la Corte di Appello di Genova ha risolto negativamente la questione se sia ammissibile un'azione di divorzio davanti i Tribunali italiani, anche trattandosi di cittadini stranieri residenti in Italia, la cui legge nazionale ammetta il divorzio ed i cui Stati rispettivi abbiano aderito alla Convenzione dell'Aia.

La questione se non assolutamente nuova è certo assai rara, e merita di essere esaminata, tanto più che trattasi di materia interessante per i riferimenti all'ordine pubblico interno ed internazionale in tema di principi riflettenti lo scioglimento del matrimonio.

Divorzio — Improprietà della azione di divorzio fra stranieri di fronte ai giudici italiani.

Il magistrato italiano non può accogliere l'istanza di scioglimento di matrimonio da parte di due stranieri la cui legge nazionale ammette il divorzio, essendo tale legge in contrasto con una norma del nostro Codice Civile riguardante l'ordine pubblico ed il buon costume.

Corte d'App. di Genova Sez. Prima, Est. Pr. Pres. Civiletti 24 Gennaio 1929 (VII) — Guillot c. Gordon Carr.

SERVIZIO PUPILLARE. — Si sono registrate 3864 nuove tutele, che, unitamente alle altre tuttora aperte, formano un complesso di 37.213. Il servizio pupillare, in quanto fu possibile, ebbe andamento normale, nonostante gli innumerevoli incombeni del complicato sistema. Un concetto però sicuro non potrebbe desumersi dai dati statistici, dappoiché le svariatissime prestazioni del magistrato d'ordinario non lasciarono in ufficio traccia alcuna; come quando esso intervenne nelle più importanti contingenze della vita dei pupilli, e della gestione patrimoniale, impartendo consigli, e servendo di guida; comunque sia, posso affermare che pronte, e spesso efficaci, furono le sue provvidenze, come quella più frequente di assicurare agli illegittimi gli alimenti da parte dei genitori naturali. Fu anche validamente coadiuvato, fra molti altri istituti, dall'Opera nazionale di assistenza della maternità e dell'infanzia, che però non si estende oltre i tre anni di età del bambino; dal Comitato provinciale di difesa dei minorenni; dall'ufficio municipale di Trieste per la protezione dell'infanzia; e

dalle Commissioni di vigilanza per gli orfani di guerra, senza distinzione di origine; ma troppo inferiore al bisogno fu il numero dei posti di collocamento presso questi o altri istituti. — Però l'accentramento nel giudice delle funzioni tutelari, oltre a un'opprimente continua ressa di persone al suo ufficio per il rilevantissimo numero di minorenni, su cui avrebbe dovuto tenere gli occhi vigili, recò un cumulo di affari così gravoso, da non poter essere sostenuto colle sole sue forze.

D'altronde non sempre i tutori dal canto loro fecero tutto quanto era in loro potere nell'interesse di quegli infelici, per difetto più che d'idoneità, dello spirito di sacrificio, per cui ritennero l'ufficio come un onere molesto, o una semplice formalità, senza poi curarsi a sufficienza dei piccoli derelitti a loro affidati, e perfino talvolta disinteressandosene affatto. Quando però l'importante servizio sarà regolato dalle norme più semplici e più pratiche di prossima attuazione, si otterranno certo più soddisfacenti risultati.

SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI

ANNI	ISTANZE DI SEPARAZIONE								ESITO DELLE ISTANZE												MOTIVI												CONIUGI											
	presentate ai Tribunali nel corso dell'anno								consensuali												per quali venne accordata la separazione:												che ottennero sentenza di separazione											
																																	i coniugi erano											
																																	Durata della convivenza fino all'istanza di separazione											
																																	anni											
	Dati																																											
pendenti dagli anni precedenti								consensuali												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
presente ai Tribunali nel corso dell'anno								contenzioso												Adulterio												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per mutuo consenso								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
in via contenziosa								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
solamente dal marito								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
salvamente dalla moglie								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
in via contenziosa								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione o riconvenzione								esaurite												Volontario abbandonando da parte												Eccessi, sevizi, minacce, inieunerie gravi, ecc., da parte												
per separazione																																												

Nel 1930 il *Registro di popolazione* non è ancora stato bene compreso e diffuso, e si rende necessario un intervento legislativo di aggiustamento; resta comunque l'impianto precedente, con schede individuali, di famiglia e di casa. Senza addentrarci in una normativa superata, rileviamo la curiosità di una previsione normativa specifica per i *bambini dati a balia*. All'epoca gli Ufficiali dello Stato Civile rischiavano sanzioni pecuniarie, anche se i *problemi e gli errori* non mancavano neppure allora.



Approvazione del regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione 2 dicembre 1929, n. 2132. (Gazz. Uff. n. 303 del 30 dicembre 1929 - VIII).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, 8 e 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, serie 24, sul secondo censimento della popolazione;

Visto l'art. 152, n. 5, della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regi decreti 4 febbraio 1915, n. 148, e 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

È approvato l'unico regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascuna Comune del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Art. 10.

I bambini collocati a balia da privati sono iscritti nel registro del Comune ove dimorano le famiglie dei bambini stessi.

Gli esposti collocati a balia da un ospizio sono, a cura di esso, iscritti nel registro del Comune in cui l'ospizio ha sede e nel foglio di famiglia di questo, fino a che viene corrisposto un salario alla balia.

Posteriormente, se l'esposto rimane presso la famiglia nella quale era stato collocato, questa lo deve fare inscrivere nel proprio foglio. Se l'esposto viene riconsegnato all'ospizio, rimane iscritto nel foglio dell'Istituto, sino a che non raggiunga la maggiore età, o formi famiglia a sé, o sino a che non sia riconosciuto, adottato o affidato a qualche famiglia, nel qual caso va a formare parte della famiglia che lo riconosce, adotta o riceve.

Due coniugi che non risultano tali.

Ecco come due coniugi residenti a Torino hanno appreso di essere perfettamente liberi ed in grado magari di convolare rispettivamente a nuove nozze.

Venti anni fa i due si sposarono al Consolato italiano di Smirne dove entrambi risiedevano. Il Consolato italiano non si curava poi di notificare al Ministero degli Esteri ed al Municipio di Torino l'avvenuto matrimonio che naturalmente rimase legalmente ignorato anche quando i due coniugi vennero a stabilirsi nella nostra città. Nel frattempo nacque un figlio.

I due coniugi avrebbero continuato a passare presso il nostro Municipio l'uno per celibe e l'altra per nubile, se in questi giorni, alla signora, dovendo recarsi all'estero, non fosse stato necessario un atto di attestazione maritale. Naturalmente questo atto è venuto a mancare, ma ha posto in un grave imbarazzo le autorità ed i due coniugi perché questi dell'avvenuto matrimonio non hanno potuto presentare che un foglietto in carta semplice, comprovante di avere pagato le necessarie spese di Cancelleria presso il R. Consolato di Smirne.

Non è stato possibile fare altre ricerche perché, come è noto, durante e dopo la guerra Smirne fu devastata ed incendiata parecchie volte e quindi anche tutte le carte e i documenti originali del nostro Consolato andarono distrutti.

Per ristabilire le condizioni di marito e moglie dei due interessati, occorrerà ora una pronuncia del Tribunale, che naturalmente, non sarà breve, né esente da spese, qualora i due coniugi non preferiscano celebrare nuovamente le loro nozze.

Atti di nascita di gemelli - Omessa indicazione di chi nacque primo - Contravvenzione.

Ho omesso di indicare negli atti di nascita di due gemelli quale sia il primo e quale il secondo nato. Nel testo degli atti risulta «Gemello con l'altro cui concerne l'atto seguente, e viceversa».

Mi dica se e come posso difendermi, tenendo presente che al Presidente del Tribunale ho già scritto la seguente lettera:

«Il formulario dello Stato Civile prescrive che in caso di nascita gemella si debba assumere e riportare anche la dichiarazione del primo e del secondo nato dalla parte attestante.

Ciò è d'ordine generale ed è giusto perché lo si deve far risultare specie nelle nascite simultanee.

Quando invece una nascita da un'altra è distanziata da mezz'ora di differenza, la dichiarazione di primo o di secondo nato la si rileva dagli atti medesimi e per quanto possa contestarsi la mancanza di modalità prescritte dal formulario, resterà sempre primo nato il Fruscio Romeo, perché venuto alla luce il 26 Settembre 1928 alle ore 4,30 e secondo nato Fruscio Guilietta perché nata lo stesso giorno ma alle ore 5.

Al sottoscritto è sembrato pertanto superfluo e quindi inutile ricevere tale dichiarazione da farsi risultare a verbale, ed inutile pertanto dichiarare di averlo fatto appositamente».

Le considerazioni esposte possono essere le sole atte a giustificare una assoluzione. Peraltro il pericolo della multa resta sempre, perché osservando le norme del codice, chi sia in possesso di un solo atto da esso trae la notizia se si tratta di primo nato o no, mentre, seguendo il sistema biasimato dal R. Procuratore, per conoscere chi sia nato primo occorre essere in possesso di tutti e due gli atti di nascita.

L'idea di un'Associazione Internazionale degli Ufficiali dello Stato Civile non è nuova, ed all'epoca era probabilmente rivoluzionaria, dato che ancora oggi non c'è un gran senso di appartenenza, in generale, ad una categoria europea.

PER UNA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI UFFICIALI DELLO STATO CIVILE (1)

— NOTA —

Trovandomi a Genova appresi dal Cav. Bianchi, il valente Capo Ufficio di Stato Civile di quella città, che pel prossimo settembre è stato indetto a Lugano il secondo Convegno del Comitato direttivo dell'Associazione internazionale degli Ufficiali di Stato Civile degli Stati già aderenti all'Associazione costituitasi in Berna nel convegno svoltosi dal 28 al 30 ottobre 1926 per iniziativa della Federazione Germanica dei funzionari di S. C.

Tale iniziativa e la susseguente attività mi erano perfettamente ignote e mi sorprese che dagli iniziatori non fosse stata portata a nostra conoscenza sia perché la nostra Rivista, di vita ormai trentennale, ha al suo attivo l'iniziativa e l'organizzazione di tre Congressi Nazionali, la Istituzione dell'Ass. Naz. degli Ufficiali di Stato Civile, la trattazione di questioni riferentisi a problemi internazionali la pubblicazione di talune disposizioni fondamentali riguardanti il servizio dello S. C. all'estero (Rel. Dott. Succi al Congr. 1928) e la pubblicazione «Lo Stato Civile nei diversi stati del mondo».

Su indicazione del Cav. Bianchi mi indirizzai al Sig. Gaspare Tognola Primo Cancelliere del Consolato Svizzero a Genova il quale gentilmente mi spiegò la ragione dell'assenza dell'Italia al primo Convegno: gli iniziatori si erano rivolti al Consolato Italiano di Berna interessandolo all'uopo, ma questi non credette di prendere in considerazione l'iniziativa giudicando insufficiente il tempo per preparare un'adeguata rappresentanza Nazionale al convegno.

Dando ampia lode all'iniziativa tedesca che realizza un nostro antico desiderio ed un voto già solennemente espresso in occasione del III° Congresso Nazionale di Salsomaggiore dal Commissario Cav. Col. Stroppa, pubblichiamo a scopo illustrativo alcuni atti del 1° convegno Internazionale e una nota del Presidente della Federazione Tedesca degli Ufficiali di Stato Civile, augurandoci che la nostra Associazione possa accogliere l'invito, già rivolto dal Dott. Ulrico Stampa di Berna, per l'invio al Convegno di una rappresentanza italiana.

L'associazione Internazionale degli ufficiali dello stato civile ha bisogno della vostra cooperazione e vi prega di volergliela concedere.

Ragguagli intorno alle tendenze e allo scopo di questa Associazione vi sono forniti dalla lettura dei suoi statuti.

L'associazione internazionale nostra intende dare il suo contributo alla creazione di una comunione giuridica tra i popoli civili.

L'unione di tutte le Autorità e dei funzionari del servizio dello stato civile e di analoghe istituzioni degli Stati che possiedono un ordinato servizio di stato civile sarà certo un fatto che darà incremento a questa comunione giuridica.

Il Congresso di Berna che ha fondato l'«Associazione internazionale degli ufficiali dello stato civile» ha risolto di istituire in ogni Stato che ha aderito ad essa un Ufficio ragguagli che ad ogni membro dell'Associazione darà informazioni intorno a tutte le questioni di diritto vigente, contribuendo così ad agevolare i rapporti tra autorità ed ufficiali incaricati della vigilanza sullo stato civile, della tenuta dei registri dello stato civile e della celebrazione dei matrimoni.

Con ciò deve essere abbreviata la pesante procedura del passaggio delle pratiche attraverso tante singole istanze, e alle persone che in paese estero sono soggette alla legge del proprio Stato d'origine sarà facilitato: la celebrazione del matrimonio, il rilascio degli atti di stato civile e il riconoscimento dei relativi documenti senza scapito dell'esattezza.

I ragguagli dati da questi uffici saranno raccolti in Pubblicazioni che usciranno regolarmente e che saranno accessibili a tutti. Per questo mezzo tutti gli interessati possederanno le leggi tutte che hanno importanza per essi, le ordinanze, le sentenze dei tribunali ecc. per quanto concerne il diritto sul matrimonio, sulla filiazione, sui rapporti di famiglia e di cittadinanza dei singoli Stati. Tutti i ragguagli e tutti i pareri impartiti da questi uffici, per i membri dell'Associazione saranno gratuiti.

Si diventa membro dell'Associazione annunciandosi all'Ufficio indicato come appresso.

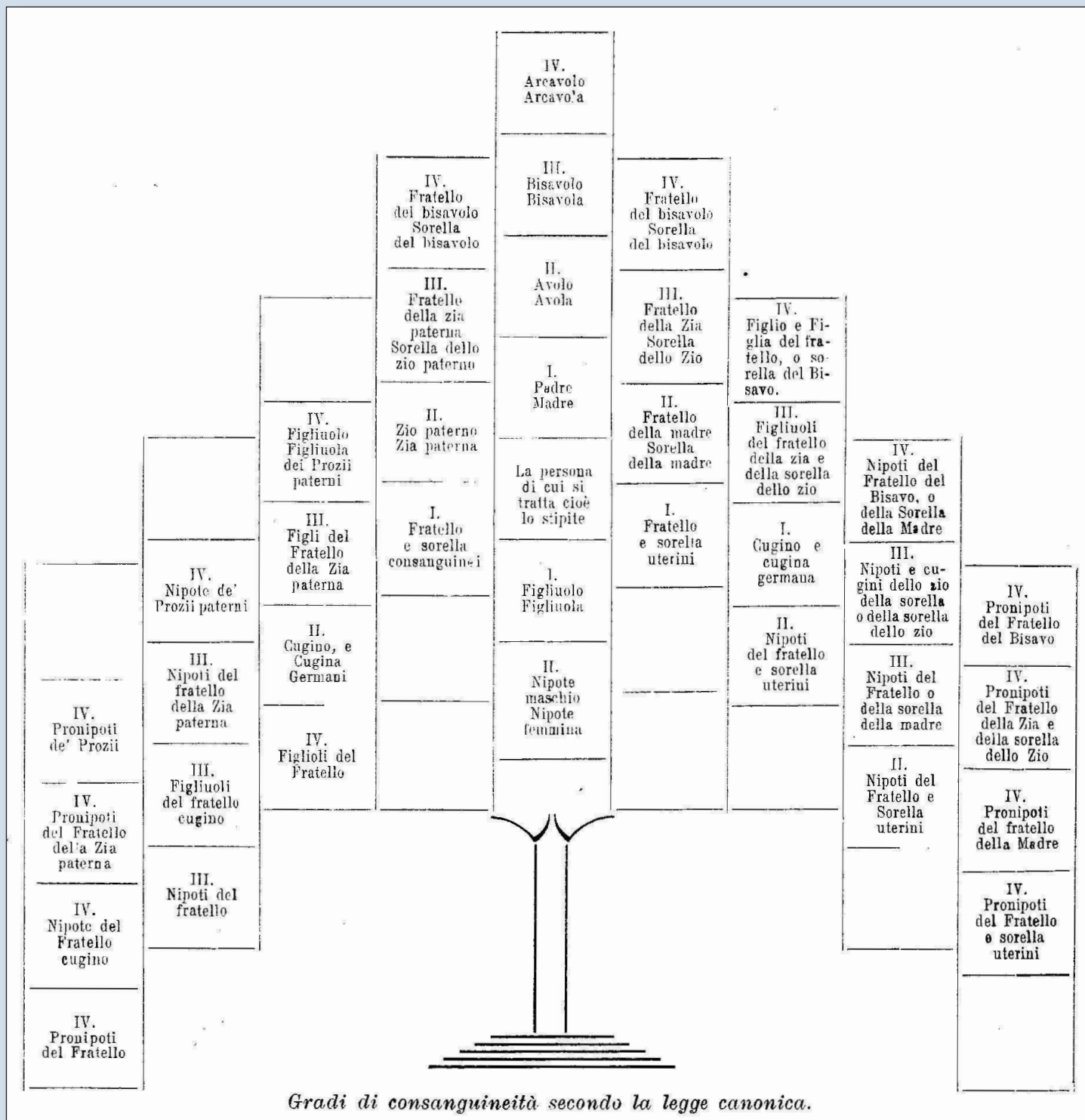
Sono ammessi quali membri tutti gli ufficiali dello stato civile, i funzionari, le autorità e le associazioni di persone private indicate nell'articolo 2 degli Statuti.

L'importo del contributo annuo è stato fissato: per singoli membri in 4 franchi svizzeri; per le corporazioni pubbliche e le autorità in 10 franchi svizzeri; per le associazioni private in 50 franchi svizzeri.

Ad ulteriore chiarimento degli scopi dell'Associazione e della continuazione del comune lavoro serviranno i regolari congressi. Il prossimo congresso sarà tenuto a Parigi nella primavera del 1929. (Venne poi rinviato al Settembre 1929 con sede a Locarno).

Assicuratevi la possibilità di collaborare attivamente ai lavori di questo congresso su cui abbiamo l'onore di attirare la vostra attenzione, diventando membro dell'Associazione.

Ancora tutto sommato attuale questo *albero dei gradi di consanguineità* secondo la legge canonica.



Inizia poi la preparazione al censimento generale della popolazione del 1931, continuano le discussioni attorno al matrimonio religioso; nonostante il nazionalismo che imperava in quegli anni, la Rivista, anche sulla base di circolari ed informazioni da parte del Ministero degli esteri, dedica comunque diversi articoli a *legislazioni straniere*.

Il matrimonio fra cognati nella legislazione europea

In Italia il matrimonio fra cognati è proibito e solo per gravi motivi il Re può accordare la dispensa da questo impedimento.

Tale impedimento è pure sancito dalle legislazioni dei maggiori stati d'Europa. Ma non mancano anche i paesi nei quali il matrimonio fra cognati si può celebrare liberamente.

Pubblichiamo qui di seguito l'elenco dei principali stati con brevi cenni sulle norme da essi stabilite in proposito:

Francia. — Il matrimonio fra cognati è proibito se l'unione che ha originato questo legame di parentela è disciolta per divorzio. Il Presidente della Repubblica può per motivi speciali accordare la dispensa.

Svizzera. — Il matrimonio fra cognati non è proibito anche se il precedente matrimonio è stato sciolto per divorzio.

Austria. — Il matrimonio fra cognati è proibito. In casi speciali si può chiedere la dispensa all'Autorità politica di seconda istanza.

Ungheria. — Non vi è alcuna interdizione per il matrimonio fra cognati, anche se il precedente matrimonio è stato sciolto per divorzio.

Belgio. — Il matrimonio è proibito se l'unione che ha creato questo legame di parentela è stata disciolta per divorzio; è permesso se lo scioglimento del precedente matrimonio è avvenuto per la morte dell'altro coniuge.

Lussemburgo. — Il matrimonio è proibito: può essere autorizzato dal Gran Duca per motivi gravi.

Paesi Bassi. — Il matrimonio è proibito: può essere accordata dispensa dal governo per gravi motivi.

Liechtenstein. — Il matrimonio è proibito: può essere accordata dispensa per gravi motivi dal governo.

Inghilterra (con la Scozia e l'Irlanda). — Il matrimonio è proibito. È fatta eccezione per quello fra un uomo e la sorella della sua moglie defunta.

Cecoslovacchia. — Nelle regioni già appartenenti all'Austria il matrimonio fra cognati è proibito, salvo dispensa come per l'Austria. Nelle regioni già appartenenti all'Ungheria non vi è interdizione.

Polonia. — Nell'antica Polonia russa il matrimonio è proibito: l'autorità ecclesiastica può accordare dispense ai cattolici romani. Negli altri territori già appartenenti alla Russia è applicabile l'antico diritto ecclesiastico russo delle Chiese interessate.

Le regioni già appartenenti all'Austria e all'Ungheria sono regolate dai loro rispettivi antichi diritti.

Spagna. — Il matrimonio è proibito: v'è la possibilità di dispensa dal Governo per casi speciali.

Grecia. — La chiesa ortodossa greca interdice questi matrimoni.

Rumania. — Il matrimonio è proibito: il Re può accordare dispense per gravi motivi.

Bulgaria. — La Chiesa ortodossa-bulgara proibisce questi matrimoni: lo stesso la chiesa cattolica-romana. Quest'ultima tuttavia può accordare la dispensa.

REGNO DI JUGOSLAVIA. Legge 21 settembre 1928 sulla cittadinanza.

LEGISLAZIONE STRANIERA

CITTADINANZA EGIZIANA. Estratto dalla legge 25 febbraio 1929, n. 19. (Bollettino del Regio Ministero degli Affari Esteri, Agosto 1929, n. 8. - VII.

LEGISLAZIONE RUSSA sul matrimonio, la famiglia e la tutela.

Il nostro codice civile, e quindi l'ordinamento dello stato civile, trae ispirazione dal Codice napoleonico, che, a sua volta, raccoglie tradizioni del diritto romano e dei principi dell'illuminismo. Il fatto che la *Francia* abbia riorganizzato e semplificato il proprio ordinamento è quindi particolarmente significativo e fornisce buone argomentazioni per perorare la causa dell'ammodernamento anche del sistema italiano.

La semplificazione dello Stato Civile in Francia dal 1919 al 1930.

L'Istituto Intermediario Internazionale che ha sede a La Haye (Olanda) ha domandato al Dott. Edoardo Lévy, Segretario della Commissione Senatoriale di legislazione a Parigi, di riassumere per il suo bollettino in qualche pagina i progressi dello stato civile in Francia dopo il 1919.

Riproduciamo questo riassunto che dimostra quali coraggiose innovazioni siano state introdotte nella legislazione francese, dovute in gran parte alla influenza della apposita Commissione legislativa dello stato civile.

A quanto pare il *problema dell'iscrizione anagrafica* si pone da sempre; un convegno precedente era stata l'occasione per chiedere alcuni interventi normativi, ma la recente riforma non è stata ritenuta sufficiente. La Rivista ripropone allora le problematiche, molte delle quali sono poi state effettivamente recepite nei successivi regolamenti o superate dal mutare della società. Torniamo ad osservare che la Rivista è sempre stata fedele alle norme ed alle Istituzioni, ma senza timore di sottolineare carenze, contraddizioni, anomalie o richiedere interventi ritenuti necessari.

Cominciano in questi anni molti interventi in materia demografica, in accordo col principio fascista «numero è potere».

Se l'amore e la solidarietà sociale sono i presupposti della civile convivenza e condizioni sicure di progresso, i rapporti di famiglia, riflettenti la vita stessa del popolo, rappresentano un'esigenza che sovrasta ogni altra. Il nostro popolo, partecipe di tutte le attività politiche, al quale il *Duce* rivolge direttamente la sua parola, aderisce ormai all'importanza del problema, auspicando con immutato sentimento di fede la *vittoria demografica*, come seppe concorrere alla *vittoria imperiale*.

Istituzione di una "medaglia d'onore", per le famiglie numerose.

LEGGE 22 maggio 1939, n. 917. Gazz. Uff. n. 156 del 6 luglio 1939.

Art. 1. — E' istituita una «medaglia d'onore» a favore delle madri di famiglie numerose.

S'intendono per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi.

I figli caduti in guerra o per la Causa nazionale si considerano viventi.

L'anagrafe della Popolazione

Per un voto dimenticato

Nel Secondo Congresso Nazionale degli Ufficiali e Impiegati dello Stato Civile del Regno tenutosi nel 28-29 Ottobre del 1924 in Vercelli, nella circostanza della Mostra delle Attività Municipalì, fra gli altri interessanti argomenti posti all'ordine del giorno, vi fu quello trattato dal Dott. Rag. Arturo Lupidi, valoroso Funzionario del Comune di Padova, sul funzionamento dell'Anagrafe.

Dopo una esauriente relazione in merito, il Congresso fece una ampia discussione dalla quale emerse nettamente la diversità dei criteri da adottarsi per la riforma del regolamento fra i rappresentanti dei grandi Comuni e quelli dei Comuni minori, fra quelli che hanno un notevole movimento di emigrazione e di immigrazione sia nell'interno che all'estero, e quelli invece di popolazione prevalentemente stabile; emerse altresì la poca praticità dell'ordinamento anagrafico in base a disposizioni uniformi e quindi inapplicabili, in relazione alla loro varietà per popolazione e condizioni diverse, di carattere demografico, dai Comuni rurali a quelli industriali.

Da questa animata discussione risultò una piena adesione del Congresso al seguente ordine del giorno proposto dal Relatore.

Il Congresso

Udita la relazione in merito al funzionamento dell'anagrafe

fa voti

che in una riforma da apportare al Regolamento Anagrafico approvato con R. D. 21 Settembre 1901, N. 445 siano emanate disposizioni dirette a stabilire:

- 1° Criteri oggettivi e di fatto in base ai quali, presunta l'intenzione di trasferire la residenza, debba rendersi obbligatoria l'iscrizione nel registro della popolazione stabile del Comune;
- 2° Che gli impiegati siano iscritti nel Comune di effettiva dimora, e che l'iscrizione nel registro di popolazione di cui all'articolo 15 del Regolamento sia estesa a tutti i militari in S. A. P.;
- 3° Che gli esposti siano mantenuti fino alla maggiore età nel foglio di famiglia dell'Istituto che esercita la tutela sui medesimi, gli studenti in quello della famiglia di origine solo fino a quando da questa dipendano economicamente; che i domestici siano mantenuti nel foglio delle proprie famiglie se nel Comune risiedono e considerati facenti parte della popolazione fluttuante se provengono da altro Comune;

4° Che sia abbandonata la tenuta del registro della popolazione mutabile;

5° Che il ricevimento delle dichiarazioni di stato civile non possa aver luogo se non previo riscontro dei dati iscritti nel registro di popolazione.

6° Che tutte le denunce e notificazioni previste dal Regolamento anagrafico comprese quelle relative ai cambi di abitazione, siano effettuate a cura e sotto la responsabilità del Capo famiglia e dell'interessato;

7° Che siano esplicitamente ammesse le cancellazioni di ufficio, anche quando non sia possibile accertare in quale località si sia trasferito l'interessato;

8° Che gli emigrati all'estero siano ad ogni effetto mantenuti nel registro della popolazione stabile, con l'indicazione del luogo di dimora, e siano date disposizioni per regolare il funzionamento dell'anagrafe in Colonia;

9° Che siano elevate le penalità e coordinata la procedura per l'accertamento e la cancellazione delle contravvenzioni anagrafiche, aggiungendo il divieto del rilascio di documenti a chi non sia in regola con le denunce anagrafiche;

10° Che il regolamento, limitandosi a dare le indicazioni delle notizie da iscriversi nel registro di popolazione, lasci ai pratici ed agli studiosi di preparare i moduli più adatti per regolare il funzionamento del servizio anche in relazione alle diverse necessità dei vari Comuni di importanza differente.

Riproducendo integralmente i voti espressi non possiamo a meno di rilevare come di essi non sia stato troppo spesso tenuto il debito conto nella compilazione del nuovo regolamento.

Ne risulta così all'atto pratico che l'Istituto centrale di Statistica si trova sovente nella necessità di intervenire per autorizzare deroghe alle disposizioni del Regolamento stesso, sobbarcandosi ad un notevole lavoro e determinando un intralcio in molti Comuni del Regno pregiudizievole al servizio.

Sull'importante questione ci permettiamo quindi richiamare l'attenzione del competente Ministero perchè con disposizioni di massima o con istruzioni per l'esecuzione del Regolamento possano correggersi certe anomalie, e soprattutto sia accolto il voto di cui al N. 10 dell'Ordine del giorno, determinando all'occorrenza una classifica dei Comuni in relazione alla loro importanza demografica e condizioni di vita, per la registrazione dei singoli dati.

Vengono pubblicati ogni quindici giorni *dati statistici* aggiornati, cominciano gli *interventi contro il celibato*, si *italianizzano nomi e cognomi*, cresce l'attenzione ai *dati demografici di altri Stati*, si regola e controlla l'uso della *bandiera nazionale*.

Gli aumenti della imposta sui celibi

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto-legge contenente alcune modifiche all'assetto ed all'attuale misura dell'imposta sui celibi.

Il provvedimento mira a fronteggiare l'onere finanziario derivante allo Stato dalla corrispondenza dei premi di nuzialità e di natalità che, suggeriti da quelle alte finalità che il Regime persegue nel settore demografico, ha incontrato i più larghi consensi.

Le modificazioni apportate stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 1936, lo spostamento dei tre scaglioni di età stabiliti per le quote fisse che attualmente sono così fissate: da 25 ai 35 anni, dai 35 ai 50 anni e dai 50 ai 65 anni. Considerando che il periodo più favorevole a contrarre matrimonio è quello che va dai 30 ai 55 anni, si modificano nel seguente modo gli scaglioni: 1) dai 25 ai 39 anni; 2) dai 30 ai 55 anni; 3) dai 55 ai 65 anni.

In connessione ai nuovi scaglioni vengono lievemente modificate le aliquote corrispondenti a ciascuno di essi, mediante leggeri inasprimenti di L. 10 per il 1° ed il 3° e di L. 5 per il 2°.

A partire dal 1° gennaio la quota fissa dell'imposta personale progressiva sui celibi viene pertanto così applicata: L. 115 annue per i celibi fra i 25 ed i 39 anni compiuti; L. 155 per i celibi fra i 30 ed i 55 anni; L. 85 per i celibi fra i 55 ed i 65 anni.

Il provvedimento stabilisce, infine l'elevamento della misura della quota integrativa che sarà portata dall'attuale percentuale del 75 per cento ad una somma pari all'intero ammontare della imposta completamente applicata o applicabile sul reddito complessivo del contribuente.

Norme riguardanti la foggia e l'uso della Bandiera Nazionale. Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 ottobre 1931, ai Prefetti.

Si è rilevato che non sempre vengono osservate con la dovuta scrupolosità le norme che disciplinano la foggia e l'esposizione della bandiera nazionale.

Tali norme, contenute nella legge 24 dicembre 1925, n. 2264, sono state già ampiamente illustrate con le circolari di questa Presidenza in data 14 giugno 1928 e 18 febbraio 1931, n. 1496 e 11215.

È stato, inoltre, notato che la bandiera nazionale viene sovente lasciata esposta anche nelle ore notturne, mentre è consuetudine che sia ammainata e ritirata al tramonto. E tale consuetudine è da osservarsi anche nei casi eccezionali in cui è autorizzata la esposizione della bandiera per più giorni consecutivi. In tali occasioni, la bandiera va ritirata ugualmente al tramonto per essere nuovamente esposta nelle prime ore del mattino del giorno successivo.

Si richiama, tuttavia nuovamente la particolare attenzione sull'articolo primo della Legge suaccennata, per il quale l'uso della corona reale sullo stemma, nelle bandiere è limitato alle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, alle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi.

La bandiera nazionale da usarsi dai privati, deve sempre avere lo stemma reale (e ciò non è sempre osservato), ma in essa lo stemma non deve essere sormontato della Corona Reale. È poi, in modo assoluto da impedirsi che lo stemma sia gravato o sostituito con altri simboli.

È anche da impedire la esposizione di bandiere con stemma capovolto, stinte, macchiate, o comunque, in stato non confacente con l'alto significato del sacro simbolo della Patria.

Si prega, pertanto, d'impartire le opportune disposizioni perché le richiamate norme vigenti in materia nonché le consuetudini suaccennate, siano rigorosamente osservate.

Il Sottosegretario di Stato: GIUNTA

I divorzi in Europa

L'Istituto matrimoniale, al quale tanta cura dedica il Governo Fascista perché pietra angolare dello Stato, ha subito nelle Nazioni democratiche della vecchia Europa i più fieri colpi ad opera del divorzio.

Le tristi conseguenze del decadimento della compagine famigliare non hanno tardato a farsi sentire sia nel campo morale come in quello demografico a tutto danno di centinaia di migliaia di bimbi e giovinetti e delle stesse Nazioni che permettono il divorzio.

L'Agenzia d'Italia riferisce che secondo le ultime statistiche disponibili riguardanti 22 Paesi europei, con circa 270 milioni di abitanti, esclusa la Russia, nel passato quinquennio 1930-1934, il numero dei matrimoni disciolti con regolare sentenza di divorzio ha raggiunto la cospicua cifra di 605 mila, equivalenti ad una media di oltre 120 mila divorzi all'anno. Nè qui è tutto: che le stesse statistiche segnalano da un anno all'altro una netta tendenza all'aumento, il cui ritmo può valutarsi sulla base dei divorzi accordati negli anni estremi del periodo ricordato: 115 mila nel 1930, contro circa 135 mila nel 1934.

Tenuto conto della rispettiva popolazione, il non ambito primario è tenuto dall'Austria e dalla Lettonia, dove i divorzi raggiungono annualmente enormi proporzioni: oltre 90 divorzi ogni 100 mila abitanti. Poi vengono, con percentuali di poco inferiori, la Germania e l'Estonia la Svizzera e la Città libera di Danzica; l'Ungheria. Tra gli altri grandi Paesi europei, La Francia tiene il posto di mezzo, con una proporzione di quasi 50 divorzi su 100 mila abitanti, mentre l'Inghilterra occupa l'ultimo posto con circa 10 divorzi sempre su 100 mila abitanti.

Fortunatamente, soggiunge l'Agenzia d'Italia, in questo elenco non v'ha luogo per il nostro Paese, tra i pochissimi d'Europa non contaminati da una macchia che in altri tempi parve l'ultimo segno del progresso civile.

L'accrescimento naturale della popolazione mondiale.

Intorno al 1935 l'accrescimento naturale (eccedenza delle nascite sulle morti) annuo della popolazione mondiale può stimarsi a circa 20,4 milioni, pari a 9,9 per 1000 abitanti. Esso era precisamente di:

2,7 milioni (6,9 ‰) in Europa (esclusa l'Unione Sovietica).
3,2 milioni (19,0 ‰) nell'Unione Sovietica.
10,0 » (9,2 ‰) in Asia (esclusa Russia Asiat.).
1,2 » (8,3 ‰) in Africa.
1,6 » (11,5 ‰) nell'America Anglosassone.
1,6 » (12,5 ‰) nell'America Latina.
0,073 » (7,2 ‰) nell'Oceania.

L'accrescimento naturale per il complesso della Europa, Unione Sovietica, America anglosassone e latina, Oceania, abitate esclusivamente o in grande prevalenza da europei e da loro discendenti, è di quasi 9,2 milioni, pari al 45 ‰ di quello mondiale.

Il resto, circa 11,2 milioni (55 ‰), spetta ai due continenti (Asia e Africa), in cui gli europei ed i loro discendenti formano una frazione del tutto irrilevante o quasi.

Per il primo gruppo, il saggio di accrescimento naturale è però sensibilmente maggiore (11 ‰) che per il secondo (1 ‰).

Se questo rapporto dovesse durare nel futuro, l'importanza della popolazione del primo gruppo dovrebbe aumentare sensibilmente a scapito di quella del secondo, qualora i movimenti migratori non attenuassero detto squilibrio. Nel primo gruppo però diminuirebbe notevolmente l'importanza dell'Europa (esclusa l'Unione Sovietica) il cui saggio di accrescimento naturale (6,9 ‰) è meno della metà di quello (14,6 ‰) della rimanente popolazione del medesimo gruppo.

Cognomi di famiglia — Restituzione in forma italiana — Poteri del Prefetto — Limiti — Onere della prova.

Il R. D. Legge 10 gennaio 1926, n. 17, rappresenta un provvedimento di eccezione diretto a riparare all'opera di germanizzazione e di slavizzazione condotta dal Governo Austriaco fra le popolazioni italiane delle terre ora riunite alla madre patria: epperò esso non è suscettibile di applicazione estensiva.

In base a tale decreto, il Prefetto non può ordinare il cambiamento dei cognomi stranieri se non nei casi in cui si tratti di restituire i medesimi alla loro primitiva forma e grafia italiana, sul qual proposito la prova dell'antica origine dei detti cognomi deve essere data dall'Amministrazione. Decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 1932; est. Ferraris - Paulovich c. Prefetto di Trieste.

Lasciando da parte le considerazioni sulle motivazioni per questo interesse, è forse questo il periodo nel quale *gli Ufficiali d'anagrafe e stato civile* sono stati oggetto della maggiore attenzione da parte del legislatore e delle autorità. La Rivista continua a dare spazio alle voci di tutti, come «*palestra aperta*», curando di differenziare ciò che è normativa dalle discussioni accademiche, a volte anche prendendo le distanze da opinioni non pienamente condivise, ma comunque pubblicate e rispettate.



IL REGISTRO ANAGRAFICO

I passati governi non attribuivano sovrachia importanza al registro di popolazione ed alle rilevazioni statistiche demografiche.

Chiara dimostrazione dell'incuria è il fatto che nel 1891 il censimento generale della popolazione non ha avuto luogo per ragioni di... economia.

I Comuni, incoraggiati in certo qual modo dal Governo Centrale, a loro volta trascuravano questo importante servizio. Fino all'avvento del Fascismo al Potere, e cioè a distanza di 50 anni da quando la legge del 20-6-1871, N. 297 dichiarava obbligatoria la tenuta del registro di popolazione, il registro stesso era tenuto in modo frammentario, non solo, ma certi Comuni neppure si erano curati di farne un primo regolare impianto.

Il Governo Nazionale Fascista, invece, non indugiò a dare disposizioni affinché l'importante ramo dell'attività comunale non fosse ulteriormente trascurato.

Volentieri pubblichiamo questo articolo, perchè si riferisce ad un argomento dei più interessanti del diritto matrimoniale. Esso è tale che va studiato, come rileva l'A., non solo dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista dell'igiene sociale, ossia dell'eugenetica, per usare un vocabolo moderno.

Ma la gravità e l'importanza stessa del tema, esclude la possibilità di svolgerlo, sia pure sommarariamente, in un breve articolo. Dobbiamo pertanto sinceramente riconoscere che le conclusioni dell'A., seppure degne del massimo rilievo, sono un po' troppo recise, non suffragate forse da tutte quelle argomentazioni che varrebbero a sostenerle. D'altra parte non possiamo nasconderci che molto in contrario vi sarebbe da dire.

Lasciamo quindi all'A. la responsabilità delle sue affermazioni del resto ispirate ad un alto e giusto concetto della funzione sociale del matrimonio e della famiglia.

Quindi, o ammettere che l'ufficiale dello Stato Civile possa rilasciare il certificato, non solo in base alle risultanze positive o negative dei propri registri, ma anche facendo egli stesso il giudizio sull'effettiva sussistenza della qualità di cittadino nella persona, che gli richiede il certificato, — (e parrebbe ciò logico, quando si pensi che è proprio lui che come incaricato della tenuta dei registri di cittadinanza deve conoscere a menadito la legge sulla cittadinanza stessa, e si ricordi, a questo proposito, che, fino a poco fa, gli Ufficiali dello Stato Civile solevano, per lo più, rilasciare il certificato con la nota formula: «è cittadino perchè figlio di padre cittadino») —, o ammettere che egli non possa rilasciare che le sole attestazioni di ciò che *positivamente* dai propri registri risulta e abbandonare, in tutti gli altri casi, la competenza al rilascio di detto certificato al Podestà, da farsi sulle risultanze dell'anagrafe, delle liste, della pubblica notorietà e dei registri stessi dello Stato civile, ma allora si vede chiaro, come sopra ho detto, che, a prescindere sempre dalle sole note positive contenute nei registri dello stato civile, tutto il resto finisce per essere rimesso alla mercè delle dichiarazioni, (esatte o no poco importa), degli stessi interessati, emesse in sede di censimento o di dichiarazione di residenza, o ad un giudizio generico del Podestà stesso per pubblica notorietà o per informazioni, sulla conoscenza che egli stesso deve avere, anche in tale veste e qualità, della legge sulla cittadinanza.

Con ciò però si sposta la competenza specifica e rimane ancora da dimandarsi se, in fatto di cittadinanza e di applicazione ed interpretazione della relativa legge, tale competenza non sia bene che resti esclusivamente, *in questo caso*, all'Ufficiale dello Stato Civile soltanto, che è per legge l'incaricato naturale della tenuta dei relativi registri.

In linea di fatto, lo so che si grida all'assurdo, chiamando ancora l'Ufficiale dello Stato Civile a certificare cose, di cui non ha base nei propri registri, ed è per questo che, *praticamente*, accedo ben volentieri alla tesi sostenuta da codesta On. Rivista.

In linea teorica e giuridica però mi vo dimandando ancora con quale effettiva base e con quale razionale fondamento, *fino a che permane la mancanza di regolari registri di cittadini, formati da organi legalmente competenti*, possa sostenersi la competenza o la incompetenza prevalente dell'una o dell'altra autorità (Ufficiale dello stato civile e Podestà) al rilascio dei relativi certificati, e parmi quindi che, *indipendentemente dalle disposizioni, di cui al R. D. L. 28 dicembre 1919 N. 2560, le quali se hanno innovato nella materia, non hanno peraltro risolto questa questione*, la tesi giuridica della validità legale sia del certificato rilasciato, per via diretta dal primo, sia di quello rilasciato, per via indiretta dal secondo, debba tutt'altro che scartarsi o porsi in non cale, specialmente per le conseguenze pratiche di una ingiusta ed illegale esclusione da concorsi per pretesa invalidità di detto certificato, in quanto rilasciato da autorità, che si *presume soltanto* incompetente, e ciò, per lo meno, fino a quando, per la conoscenza sempre più diffusa della circolare ministeriale citata, gli uffici non abbiano tutti, senza distinzione, adottata la nuova pratica.

Mi creda coi più distinti saluti,

dev.mo

Dott. ETTORE GALLI

Forlì, li 25 Novembre - XI

Pubblichiamo ben volentieri le osservazioni del nostro gentile collaboratore.

Al riguardo dobbiamo premettere che la Rivista è una palestra aperta a tutti gli studiosi ed ai sostenitori di tutte le tesi, e che la Direzione non interviene di regola per approvare o disapprovare l'una tesi teorica piuttosto che l'altra, tutte rispettandole.

Una sola cosa la Direzione cura, e cioè di distinguere nettamente e far distinguere ai lettori ciò che è «discussione» da ciò

Diversi provvedimenti riguardano anche l'*italianizzazione delle colonie*, a volte definite «*territori redenti*».

Curioso osservare come si desiderava che la donna non lavorasse ma «*tornasse al focolare*», salvo poi, durante la guerra, usare abbondante manodopera femminile nell'industria, anche bellica, per sostituire gli uomini al fronte.

Sempre attuale sotto tutti i regimi ed in tutte le epoche, e sempre inascoltato dai politici, che siano regnanti o parlamentari, l'invito ad anticipare i pensionamenti per *dare spazio ai giovani*.

Territori redenti — Atto di matrimonio redatto dal parroco prima del 31 dicembre 1923 — Sua validità agli effetti civili.

E' stato richiesto al Comune di Ala copia dell'atto di matrimonio di M. A. e detto Comune ebbe a trasmettere certificato di matrimonio del suddetto firmato dal Parroco di Ronchi di Ala e vistato dal Podestà di Ala.

Il Sig. M. A. ha contratto matrimonio religioso il 4 Ottobre 1920 e dal certificato di matrimonio risulta che venne legittimato il figlio Ivo nato il 22 febbraio 1919. Detto figlio non venne denunciato all'Ufficio dello Stato Civile.

Prego volermi comunicare se l'atto di matrimonio fatto dal Parroco di quel Comune il 4-10-1920, come pure la denuncia di nascita fatta al Parroco, abbia valore legale ed in base a quale disposizione di legge.

In caso contrario prego suggerire i provvedimenti per regolarizzare la posizione dei succitati.

Nei territori redenti hanno continuato ad aver valore le leggi austriache, fino al 31 dicembre 1923, in base al R. D. 24 settembre 1923, n. 2013. Quindi gli atti parrocchiali erano i soli aventi forza di legge, essendo stati istituiti gli uffici di Stato Civile col 1.º gennaio 1924.

Istituzione del servizio della leva militare nelle Colonie italiane. Regio Decreto 11 maggio 1931, n. 686. (Gazz. Uff. 19 giugno 1931 (IX) N. 140.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 della legge 26 giugno 1927, n. 1013:
Ritenuto necessario dettare norme per l'istituzione del servizio della leva nelle Colonie;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la guerra e con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Colonie italiane della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia è istituito il servizio della leva per tutti coloro che sono soggetti alla leva, ai termini delle leggi vigenti sul reclutamento del Regio esercito.

Pel ritorno della donna al focolare.

Il *Popolo d'Italia* dell'11 marzo, riporta un interessante articolo di un industriale francese, il signor Lecleroq di Roubaix, nel quale viene spezzata una lancia pel ritorno della donna al focolare, dato che il lavoro salariato delle donne costituisce una delle cause di disgregazione della famiglia.

Limitando tale lavoro si ridurrebbe la disoccupazione maschile mentre la donna tornerebbe alla casa e ai figli. Per stimolare tale ritorno, il Lecleroq propone che i sussidi famigliari vengano concessi in due misure diverse: la misura legale attuale quando padre e madre lavorano, escludendo, in questo caso l'assegno al primo figlio, e una misura speciale a partire dal primo figlio quando la madre non lavora ma è attendente a casa. Col ritorno della madre al focolare domestico si ricostituirebbe la famiglia vera; con premi concessi dallo Stato quando la madre è a casa si viene a stimolare la natalità. Naturalmente, osserva l'autore, occorre anche tutta un'opera morale di educazione spirituale.

Largo ai giovani e respiro ai vecchi.

Da qualche tempo si va insistendo sulla necessità di far largo, negli impieghi pubblici e privati, alle forze giovani che, in massa pletorica e col plasma spirituale della dinamica e fattiva azione fascista, premono, di diritto, alle porte delle amministrazioni e, a sostegno della tesi, non si trova di meglio che domandare agli enti pubblici e privati di licenziare i dipendenti che abbiano superato i limiti di età o quelli di servizio.

Così impostata la campagna a favore dei giovani, pare a noi che pecchi di praticità e che trascuri un motivo dominante. In tempi di rinnovamenti sociali come quello attuale, che portano nello scibile amministrativo la foga e il tormento di un lavoro in grande aumento, nuovo, rapido, estenuante anche perchè fatto con la passione di giovare al cammino frettoloso della Patria ridestata, imporre ad un vecchio impiegato, sia pure fisicamente in gamba e tecnicamente valoroso, di abbandonare il posto a sessantacinque anni di età o dopo quaranta di servizio è come sfondare una porta spalancata.

Quando gli orari erano ridotti e il ritmo della burocrazia procedeva di pari passo con la stasi della nazione e con la sonnolenza e la pedanteria dei governi e degli enti, la tensione cerebrale e nervosa dei dipendenti impiegati non era tale da consumare eccessivamente la loro vitalità, e i limiti dei sessantacinque anni di età e dei quaranta di servizio non potevano considerarsi eccessivi anche perchè conveniva dar tempo agli enti di previdenza di fare le ossa; ma se è legge di natura che ogni sforzo dev'essere adeguato ad un dato limite di resistenza, il maggior attrito imposto dalla vita impiegatizia attuale deve, di necessità, avere un termine di sopportazione inferiore a quello fissato tanti anni addietro. Ecco perchè l'impiegato di oggi, giunto al traguardo del sessantacinquesimo anno di età ha talmente il respiro affannoso che si strimerà fortunato di non essere caduto per via e di poter chiedere il meritissimo collocamento a riposo senza attendere imposizione alcuna. E allora addio beneficio ai giovani ripromessoci dall'ordine di sfratto agli anziani degli impiegati.

Nel 1938 arrivano le *leggi razziali*. Abbiamo detto più volte che la Rivista è sempre stata fedele alla sua missione di far conoscere le normative, anche se non pienamente condivise, ma quando è troppo è troppo! A questo tema viene dedicato il minimo spazio possibile, e non vengono praticamente pubblicati articoli di commento, limitandosi a riportare la normativa necessaria allo svolgimento del lavoro ed a rispondere ai quesiti che gli operatori ponevano sull'argomento.

Leggi razziali — Procedura all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio, per la loro osservanza.

Essendo già andato in vigore il R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1728 circa i provvedimenti per la difesa della razza italiana e mancando a tutt'oggi tassative disposizioni in materia, gradirei conoscere il Vostro autorevole giudizio per quanto riguarda gli atti di stato civile, più precisamente come devo contenermi nel ricevere richieste di pubblicazione di matrimonio e quali altri documenti occorrono a corredo della relativa pratica, specie in riguardo all'art. 5 di detta legge.

Per quanto io mi sia già rivolto per informazioni del caso, alle superiori autorità, nessuna notizia precisa mi è pervenuta.

Purtroppo in un campo così dubbio e delicato sono ancora da emanarsi le necessarie istruzioni e in questo primo periodo tutto è lasciato al prudente arbitrio dell'ufficiale di stato civile. Quando saranno trascorsi i tre mesi e saranno state effettuate le annotazioni marginali nei rispettivi atti di nascita la cosa diverrà naturalmente semplice. Per momento sembra sufficiente richiedere l'atto di battesimo dei nubendi quando non vi siano dubbi fondati. In tale ipotesi potranno anche richiedersi gli atti di battesimo dei genitori.

Questa posizione doveva essere piuttosto condivisa dalla maggior parte degli operatori dei servizi demografici, che cercavano tutte le scuse per non applicare le leggi razziali, come testimoniato da questo intervento del Prefetto di Padova, che richiamava al rispetto dell'essenza della norma:

Accertamenti sulla razza — Richieste di pubblicazioni di matrimonio — Documenti da richiedersi.

In attesa che vengano emanate le norme necessarie per l'attuazione del decreto 17 novembre 1938, n. 1728, relativo ai provvedimenti per la difesa della razza italiana, per assicurarmi della retta interpretazione degli art. 1, 5 e 9 di detto decreto, vi prego di vagliare le disposizioni da me impartite a quest'Ufficio di Stato Civile in merito ai documenti da richiedere in occasione di pubblicazioni di matrimonio, perché possano essere effettuati gli accertamenti disposti dall'art. 5 del precitato Regio decreto.

1) Richiesta del certificato di cittadinanza ai nubendi residenti almeno da un anno in questa città, da rilasciarsi dal Comune di precedente residenza;

2) Estratto dell'atto di nascita, nel quale, a norma dell'art. 9 e 19 dovrebbe esservi annotazione di appartenenza alla razza ebraica. Se tale annotazione non si riscontrasse, l'interessato sarà ritenuto come appartenente a razza non ebraica;

3) Certificato di appartenenza alla razza ariana da rilasciarsi dal Comune di origine.

In caso di matrimoni celebrati da parroci secondo l'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847, ai parroci sarà richiesta dichiarazione di appartenenza dei coniugi alla razza ariana ed alla cittadinanza italiana.

Vi prego di darmi il vostro autorevole benestare o di suggerirmi le opportune modifiche alla documentazione richiesta, nel caso riteniate che sia insufficiente o superflua, per garantire l'osservanza del R. D. L. di cui all'oggetto.

Confermiamo quanto già scritto in precedenza. Fino a che non saranno trascorsi i tre mesi di mora concessi dalla legge, da nessun atto pubblico potrà dedursi con sicurezza l'appartenenza di una persona alla razza ebraica, se ciò dal documento non risulti già espressamente. Giudichiamo sufficiente la richiesta dei certificati di cittadinanza, e dei certificati del battesimo subito seguito alla nascita di ciascuno degli sposi. I Parroci non hanno obbligo di rilasciare dichiarazioni di razza, e la mancanza di annotazioni nell'atto di nascita non dà alcuna garanzia.

Cittadino italiano e residente all'estero — Deve essere considerato italiano agli effetti della recente legge sulla difesa della razza.

Il figlio di cittadini italiani nato e residente negli Stati Uniti d'America venuto in Italia, munito di passaporto americano per contrarre matrimonio e poscia rimpatriare subito con la moglie, deve essere considerato ancora cittadino italiano, tenendo presente gli ultimi provvedimenti emanati dal nostro Governo per la difesa della razza italiana?

Si ritiene utile far presente che l'interessato è nato il 1909 in Pensilvania e l'atto di nascita è stato qui trascritto il 1911. La parte ha dichiarato inoltre che non si è presentato mai al R. Consolo italiano del luogo di residenza per regolarizzare i suoi obblighi di leva, nè ha fatto mai rinuncia alla cittadinanza italiana.

Da quanto si desume dal quesito, il quale è incompleto negli elementi di fatto, sembra che il nubendo sia stato ritenuto dagli S. U. cittadino americano per il fatto di essere ivi nato. Non si accenna, invero, per nulla a domanda di acquisto di cittadinanza americana fatta dal nubendo stesso o dai suoi genitori durante la sua minore età. Saremmo perciò nel caso di cui all'art. 7 della legge sulla cittadinanza e quindi agli effetti del matrimonio esso nubendo dovrebbe essere considerato come «italiano». Ma è certo che il matrimonio richiede la regolarizzazione della posizione agli effetti della leva. Quindi deve essere informato della cosa il Distretto Militare per le decisioni di sua competenza. Infatti il Tizio figurerà senza dubbio sulle liste di leva, data la trascrizione del suo atto di nascita.

«Ai Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia di Padova. In ordine alle denunce di appartenenza alla razza ebraica previste e prescritte dagli art. 9 e 19 del R.D.L. 17.11.1938 XVII, n. 1728, convertito in legge 5.1.1939 XVIII, n. 274, si è avuta l'occasione di rilevare che alcuni Uffici di Stato Civile rifiutano l'accettazione di denunce di razza perché presentate tardivamente, cioè scaduti i termini fissati con l'art. 19 anzidetto. È evidente che tale rifiuto oltre ad essere ingiustificato, va a tutto danno del servizio di accertamento delle singole posizioni razziali, non potendo essere apportate le necessarie annotazioni sugli atti di Stato civile e di popolazione dei denunciati. Si ripete poi che tale rifiuto è ingiustificato perché il capoverso dell'art. 19, stabilendo una sanzione penale per coloro «che non adempiono all'obbligo entro il termine prescritto», non ha certamente voluto escludere che a detto obbligo possa essere ottemperato anche decorso tale termine. Soltanto in tal caso, come negli altri previsti dallo stesso art. 19, gli Uffici dello Stato Civile provvederanno a promuovere a carico degli inadempienti, o degli adempienti tardivi o in modo inesatto o incompleto, l'applicazione delle sanzioni penali comminate dalla legge; semprché naturalmente nei casi suesposti, non sia evidente la buona fede degli interessati o la forza maggiore che abbia loro impedito di ottemperare tempestivamente e nei modi voluti dalla legge.

Il Prefetto: CIMORONI».

Provvedimenti per la difesa della razza italiana

Il R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, « recante provvedimenti per la difesa della razza » nel suo art. 5 impone all'Ufficiale di stato civile che è richiesto di pubblicazioni di matrimonio, l'obbligo di accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di cittadinanza dei richiedenti.

Non vi è dubbio che l'Ufficiale di stato civile possa trovarsi in difficoltà per fare gli opportuni accertamenti, senza poi contare che una tale procedura, verrebbe a causare grave perdita di tempo a quei nubendi che per ovvie loro ragioni hanno bisogno di creare il loro nido coniugale nel minor tempo possibile.

A chiarimento di tali norme il competente Ministero ebbe ad emanare istruzioni, riportate nella Prefettura n. 21 Div. Gab. del 3 gennaio 1939, le quali nel far obbligo all'Ufficiale di stato civile, — raccolti gli elementi indispensabili di giudizio per stabilire se ricorra l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della predetta legge, — di prospettare nel caso in cui vi abbia dubbi circa l'appartenenza di una persona ad una determinata razza, il caso al Ministero dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e Razza) trasmettendo ogni utile documento prodotto dalle parti.

Ma anche in questo caso gli Ufficiali di stato civile vengono a trovarsi in non gravi difficoltà, perchè nessuna disposizione domanda ad essi la facoltà di dispensare i nubendi dalla presentazione dei documenti probatori, perchè non è detto se a corredo di ogni fascicolo debbano essere allegati i documenti al fine di stabilire la razza dei nubendi e dei loro discendenti (in questo caso non vi sarebbero più dubbi), perchè non è detto se per accertamenti si intendono quelli analoghi a cui l'Ufficiale di stato civile è tenuto in caso di dispensa della presentazione dei neonati.

Io sono d'avviso che il legislatore, in attesa della pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del predetto R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, abbia inteso che l'accertamento imposto all'Ufficiale di stato civile, obbligatoriamente, dall'art. 5 del R. D. suddetto, deve essere compiuto nel modo più opportuno a seconda dei casi e in maniera non dissimile da quanto è previsto dall'art. 55 dell'Ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865, n. 2602 e ultimo comma dell'art. 371 del Codice civile.

Se così si può interpretare, l'Ufficiale di stato civile pur restando investito della responsabilità prevista dal precitato R. D. L., si trova nella possibilità di dar corso con celerità alle richieste di pubblicazioni di matrimonio, sicuro anche di non violare le disposizioni in materia.

In tal caso però si rende indispensabile che di tali accertamenti ne sia fatta menzione esplicita negli atti di richiesta di pubblicazioni di matrimonio e negli atti di matrimonio. Al riguardo propongo le seguenti formule, persuaso che otterranno il benessere anche dall'Autorità superiore:

Per le richieste di pubblicazioni di matrimonio e in calce alla descrizione degli altri documenti:

« Gli sposi sono stati dispensati dal presentarmi i documenti attestanti la loro razza in quanto da accertamenti da me fatti risulta che i medesimi non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 1 e 2 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 ».

Per gli atti di matrimonio, sempre in calce alla descrizione degli altri documenti:

« Accertato che i medesimi non si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, come risulta dall'atto di richiesta delle pubblicazioni ».

Difesa della razza - Qualità di ariano - Come può risultare dall'atto di nascita.

E' consentito il rilascio di estratti dall'atto di nascita in cui si faccia menzione della qualità di ariano?

Gli « estratti dagli atti dello stato civile » debbono limitarsi a riprodurre le parti essenziali dell'atto senza alcun completamento arbitrario. La legge distingue le « annotazioni marginali » in due gruppi: annotazioni che modificano l'atto, e annotazioni che completano l'atto.

Appartengono al primo gruppo: le adozioni, i riconoscimenti, le legittimazioni, i cambiamenti di cognome e norme, le correzioni di errori, e simili.

Appartengono al secondo gruppo: le concessioni di titoli nobiliari, le annotazioni di celebrato matrimonio, le annotazioni di pertinenza alla razza ebraica.

In base alla legge regolatrice del rilascio degli « estratti », delle annotazioni del primo gruppo non si deve far menzione, in quanto il documento va rilasciato nella forma modificata in conformità del contenuto delle annotazioni stesse.

Invece, deve nell'estratto farsi menzione dell'esistenza delle annotazioni che lo completano, e se non ce ne sono dovrà dichiararsi che esse non esistono.

Da queste regole chiare e precise si deduce che nei riguardi dell'arianesimo l'Ufficiale di stato civile deve comportarsi come per lo stato libero.

E nella stessa guisa che negli « estratti di nascita » avverte che « non esistono annotazioni relative a matrimonio celebrato » così dovrà avvertire che « non esistono annotazioni relative ad appartenenza alla razza ebraica ».

Ma come la mancanza di annotazioni di matrimonio non costituisce prova assoluta della « libertà di stato », così la mancanza di annotazioni razziali, non costituisce prova assoluta di arianesimo.

L'Ufficiale di stato civile, concludendo, farà il suo dovere se enuncerà la circostanza negativa; ma non potrà mai dichiarare nell'estratto che dall'atto risulta che Tizio è di stato libero o Tizio è di razza ariana.

I certificati positivi su quest'ultimo punto sono riservati alla competenza dei RR. Prefetti.

Denuncia degli appartenenti alla razza ebraica MODALITÀ

Il R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante « provvedimenti per la difesa della razza italiana », stabilisce, agli articoli 9 e 19, l'obbligo della denuncia all'Ufficiale dello stato civile, da parte di tutti coloro che si trovano in uno dei quattro casi di cui all'art. 8 dello stesso R. D. L., agli effetti di una corrispondente annotazione nei registri dello stato civile col conseguente riporto di analoga annotazione nei documenti anagrafici.

Tutta l'efficienza del provvedimento legislativo emanato dal Regime riposa, evidentemente, sulla esatta ed integrale applicazione di tale disposizione in quanto la prova dell'appartenenza o meno alla razza ebraica dipenderà tutta dalla esistenza o dalla mancanza delle annotazioni prescritte dall'art. 9 sugli estratti e sui certificati di stato civile e di anagrafe.

Poichè il termine delle denunce sopra ricordate è di 90 giorni dalla entrata in vigore del R. D. L. (4 dicembre 1938) esso viene a scadere il 3 marzo p. v.

Nessuna disposizione circa le modalità di ricevimento di tali importantissime denunce è stata impartita agli Ufficiali di stato civile ed anche la diffusa circolare del Ministero Interno 22 dicembre 1938, n. 9270, (riportata sul Bol-

lettino Giudiziario n. 3 del 1939 e comunicata a gennaio inoltrato dalle Regie Prefetture agli Uffici comunali) mentre ripete l'obbligo dell'Ufficiale di stato civile di annotare a margine di « ogni atto di stato civile » l'appartenenza dei denunziati alla razza ebraica, accenna, in merito alle denunce, ad un « processo verbale » senza ulteriori indicazioni.

Questo Ufficio comunale — stante la ristrettezza del tempo — ritenne avvertire il Procuratore del Re, ai sensi dell'art. 13 Ordinamento dello stato civile, che — salvo contrarie disposizioni che non sono giunte — avrebbe ricevute le denunce di cui trattasi con singoli processi verbali sui registri di stato civile in corso come si pratica per qualunque atto che debba dar luogo ad annotazioni marginali su altri atti esistenti (art. 54, 54 e 96 Ordinamento stato civile).

E, di fatto, poichè le annotazioni debbono poi trovar luogo principalmente sugli atti di nascita degli interessati — e sussidiariamente anche su quelli di matrimonio — ha adottato il sistema di stendere i processi verbali di denuncia nella serie in bianco della parte seconda degli atti di nascita in corso; ed anzi, per maggior comodità e chiarezza, poichè la serie B non sarebbe stata sufficiente ed avrebbe certamente necessitato di un supplemento, ha senza altro istituito un volume degli atti di nascita, parte seconda con la serie B-bis, riservata esclusivamente alle denunce degli appartenenti alla razza ebraica che risultano, così, tutte raccolte di seguito e non frammiste ad altri atti.

Riporto, qui in calce, il modello dei processi verbali delle denunce che tiene conto dei vari casi (allegato a).

Precedentemente, l'Ufficio, ha richiamato l'attenzione degli interessati con un manifesto nel quale è stato tenuto debito conto anche delle precisazioni contenute nella citata circolare del Ministero Interno (allegato b).

Si è poi istituito apposito schedario di tutti gli appartenenti alla razza ebraica residenti nel Comune all'atto della prima applicazione del provvedimento, da tenersi, poi in corrente con l'aggiunta delle nascite e delle immigrazioni successive (allegato c).

Le annotazioni sugli atti di stato civile (nascite e matrimoni) anche per coloro che essendo residenti nel Comune sono nati altrove, si fanno col procedimento ordinario segnato dall'articolo 140 Ordinamento, pel tramite della Regia Procura competente.

Negli allegati d) ed e) sono riportati i modelli delle annotazioni per gli atti di stato civile come per i cartellini d'indice ed i fogli di famiglia del Registro di popolazione.

Siena

Il Segretario Capo dei Servizi Demografici
Cav. Guglielmo Bianchini

ALLEGATO A.

L'anno millenovecentotrentanove (XVII) e questo di _____ del mese di _____
ad ore _____ nel Palazzo Comunale. Avanti di me _____ Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di _____ è comparso _____ figl di _____
e della _____ nat in _____ addi _____ residente in _____
questo Comune (se del caso) coniugat in _____ il dì _____ con _____
(ovvero) celibe, il quale, ai sensi degli articoli 9 e 19 del R. Decreto Legge 17 Novembre 1938 XVII N. 1728,
mi ha dichiarato che essendo nato da
a) genitori entrambi ebrei
ovvero - b) da padre o madre ebreo e da padre o madre di nazionalità _____
ovvero - c) da madre ebrea essendo ignoto il padre
ovvero - d) da padre o madre ebreo e professando la religione ebraica - o non appartenendo ad alcuna
religione - o risultando iscritto alla comunità israelitica di _____ ecc. (a seconda dei casi -
vedi manifesto) è (caso a) od è considerato, (casi b, c, d) ai sensi dell'articolo 8 lett. (a, b, c, d) del R. De-
creto Legge sopraindicato, di razza ebraica.
(Se del caso) Mi ha inoltre dichiarato che i propri figli minori
_____ nat in _____ il dì _____
_____ nat in _____ il dì _____ ecc.

essendo nati da lui medesimo e da sua moglie _____ pure di razza (o considerata
di razza) ebraica (o di nazionalità _____) sono - o sono considerati - ai sensi del citato articolo 8
lett. (a, b, c, d) dello stesso R. Decreto Legge, di razza ebraica.

Questa (o queste) dichiarazioni sono state ricevute alla presenza di _____
e di _____ testimoni idonei, entrambi residenti in questo Comune. Ho quindi
disposto per l'esecuzione delle annotazioni a margine degli atti di nascita dei suddetti (e di quello di ma-
trimonio di _____) uniformandomi così al disposto dell'articolo 9 del R. Decreto
Legge sopracitato in relazione all'articolo 140 del R. Decreto sull'ordinamento dello Stato Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO B.

Denuncia degli appartenenti alla razza ebraica

Il Podestà

Visto il R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, entrato in vigore il 4 dicembre u. s.;

Viste le norme provvisorie di esecuzione emanate dal Ministero dell'Interno e comunicate dalla R. Prefettura;

Ritenuta l'opportunità di richiamare pubblicamente l'attenzione degli interessati sulle disposizioni contenute negli articoli 9 e 19 del citato R. D. L. che stabiliscono l'obbligo per gli appartenenti alla razza ebraica di farne denuncia all'Ufficio di stato civile e sulle gravi penalità comminate per l'inosservanza di tale obbligo legale;

Rammenta

che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del R. D. L. sopraindicato e cioè entro il giorno 3 marzo p. v., tutti coloro che sono, o debbono

venire considerati di razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del citato R. D. L. e delle conseguenti norme ministeriali, sono obbligati a farne denuncia all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Tale denuncia deve essere fatta personalmente da tutti coloro che, trovandosi nelle condizioni volute, siano maggiori dei 21 anni di età. Per i minori od incapaci, però, l'obbligo della denuncia spetta a chi abbia di essi la legale rappresentanza. Inoltre, il capo-famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della denuncia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.

Ai sensi delle disposizioni citate:

a) è di razza ebraica colui che discende da genitori entrambi ebraici, qualunque sia la religione professata; in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l'origine razziale;

b) è sempre considerato di razza ebraica il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera anche se questi avesse, eventualmente, conseguita, per concessione o per ma-

trimonio, la cittadinanza italiana. Anche in questo caso si prescinde dalla religione professata;

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre ebrea qualora sia ignoto il padre;

d) è considerato di razza ebraica colui che discende da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo ebreo, se professi la religione ebraica, o risulti iscritto a una comunità israelitica, ovvero abbia fatte manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo debbesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.

Colui che discende da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa dall'ebraica; se, invece, alla data 1° ottobre 1938-XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.

Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dei casi sopra elencati e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposte dagli interessati, con esposto scritto ed eventualmente documentato, alla R. Prefettura che ne riferirà al Ministero dell'Interno a termini dell'art. 26 del Decreto legge.

Le eventuali speciali benemeritenze di cui all'art. 14 del Decreto legge citato, non dispensano dall'obbligo della denuncia ma potranno essere riconosciute discrezionalmente dal Ministero dell'Interno, sulla documentata istanza degli interessati, previa istruttoria intesa ad accertare che non sussistono motivi di demerito.

Gli interessati potranno, successivamente, richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministero dell'Interno nei registri di stato civile e di popolazione accanto all'indicazione della razza.

Coloro che essendovi obbligati, non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al presente manifesto entro il termine prescritto o forniscano dati inesatti od incompleti, sono puniti, ai sensi dell'art. 19 del R. D. L. più volte ricordato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.

ALLEGATO C.

Appartenenti alla razza ebraica

residenti nel Comune all'atto della dichiarazione o successivamente nati o immigrati

di

e della

nato in il dì

(atto N. p.) di sesso

...l... quale trovassi nel caso di cui l'art. 8 lettera ...

del R. D. Legge 17 Novembre 1938-XVII N. 1728.

Documenti probatori

Dichiarazione di cui art. 9 e 19 R. D. L. suddetto:

Vedi Registro Nati anno 193... N. parte Serie

Atto di nascita - Comune di

Anno 19 ... N. parte Serie

Immigrazione da anno 19... N.

Avvertenze

Il presente cartellino viene formato:

a) all'atto della dichiarazione di cui art. 9 e 19 R. D. Legge 17 Novembre 1938-XVII N. 1728.

b) alla formazione di un atto di nascita di infante ebreo o considerato tale, ai sensi art. 8 R. D. L. suindicato.

c) alla immigrazione di persone segnalate quali appartenenti alla razza ebraica.

ALLEGATO D.

Si prende nota che il di contro appartiene alla razza ebraica per l'Articolo 8 lettera del R. D. L. 17 Novembre 1938 n. 1728 come da dichiarazione di cui all'Articolo 9 successivo (Registro nascite di anno 19... N. Parte Serie

Il

L'Ufficiale Delegato

ALLEGATO E.

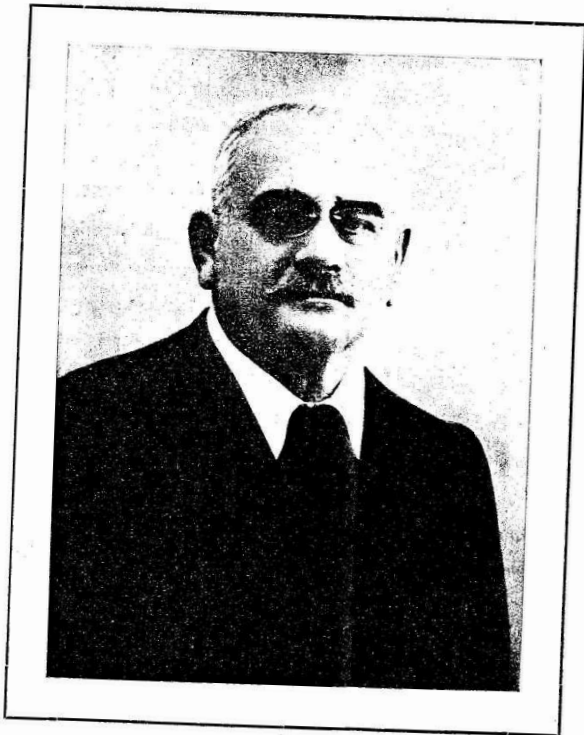
RAZZA EBRAICA - Art. 8 lett. R. D. L. 17 Nov. 1938 N. 1728 (vedi nascite A. 19... N. Parte Serie Immigrati A. 19... N.

Infine, anche per il rispetto e l'ammirazione che gli dobbiamo, non possiamo non riportare il *necrologio per la morte del Fondatore Silvio Lombardini*. Mi sembra questo il momento migliore per riportare un aneddoto: quando, in tempi relativamente recenti, la Società editrice si è data un'organizzazione moderna, è stato riscontrato che solo la metà degli abbonamenti era effettivamente pagata. I problemi di bilancio nella Pubblica Amministrazione non sono nuovi, ed il Fondatore aveva sempre detto che, trattandosi di uno strumento utile per lavoro, era importante far arrivare la *Rivista* a chi la leggeva ed utilizzava; se poi non era in grado di pagarla, pazienza. Non credo serva altro per descrivere la statura morale della persona e la passione per questo nostro lavoro.

LO STATO CIVILE ITALIANO
RIVISTA QUINDICINALE
di dottrina e legislazione - giurisprudenza e pratica

N. 45 — ANNO XXXV FORLÌ, 15 Aprile - 15 Maggio 1935 ANNO XIII

Una volta ancora il Destino, nel suo inesorabile corso, ha tolta all'Italia una nobile figura di Patriota, di Studioso, di Animatore, di Cittadino integerrimo.



SILVIO LOMBARDINI, improvvisamente, serenamente, si è spento al mattino dell'otto Maggio, nella sua casa, in Forlì. Lo hanno pianto i Familiari in un dolore che non trova conforto. Hanno in lacrime resi gli estremi onori alla Salma tutti coloro, schiera infinita, che Egli aveva beneficiati.

La seconda guerra mondiale fu un evento devastante per il mondo intero, ma di poco impatto sui Servizi Demografici: molti impiegati erano al fronte, governanti e popolazione erano presi da altri problemi, anche perché, per la prima volta nella storia, i bombardamenti aerei hanno distribuito il fronte sull'intera nazione e non solamente sui territori contesi. Ancora prima di aprire la raccolta, si nota che il volume del 1942 è più sottile degli altri, e scorrendo gli articoli è evidente una stagnazione, con pochi articoli significativi ed ancor meno novità.

Alimenti - Spese per vestire di lusso - Confermità alle condizioni sociali del marito - Debiti contratti dalla moglie - Responsabilità del marito.

Il Marito ha l'obbligo di corrispondere alla moglie le spese per il vestiario compreso quello di pregio e di lusso se tali spese siano tollerabili e consone alla condizione sociale e patrimoniale di lui, ancorchè la moglie sia fornita di propri beni e redditi personali, art. 132 c. c.

Conseguentemente egli risponde direttamente verso i terzi degli obblighi contratti dalla moglie per forniture d'abiti che, per quanto rilevanti, non eccedano la sua condizione sociale e patrimoniale quale appare dal tenore di vita.

Corte d'Appello di Torino, 30 maggio 1939 (Pres. Peretti-Griva P.; est. Bozzi - Arieu c. Nomis c. Busani).

Omissis. — Nella società familiare è riconosciuta al marito posizione preminente ed autorità di capo quale determinata dall'art. 131 c. c., non modificato dalla legge 17 luglio 1919 n. 1176, che abolisce l'autorizzazione maritale, ma che non immuta alla potestà del marito, e la moglie che gli è consorte viene posta dalla legge in condizione giuridicamente, moralmente e socialmente inferiore, tanto che essa ne segue la condizione civile e ne assume il cognome (articolo 131 c. c.) e la cittadinanza (art. 10 legge 10 giugno 1912 n. 555), ne prende il domicilio (art. 18 c. c.) ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda di fissare la sua residenza (art. 131 c. c.). In relazione ai suoi maggiori diritti, il marito è sottoposto a maggiori doveri, e fra questi, oltre gli obblighi della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza, che sono alla moglie comuni (art. 130 c. c.) egli ha quelli particolari di dare a quest'ultima la sua protezione *propter imbecillitatem sexus*, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della sua vita in proporzione delle sue sostanze (art. 132 c. c.).

L'obbligo di corrispondere gli alimenti alla moglie, nel concetto dei quali viene compreso il vestiario (art. 846 c. c.), non è per il marito correlativo alla condizione di bisogno della moglie, siccome accade per le analoghe prestazioni alimentari dovute fra gli altri parenti, a sensi degli articoli 142 e 143 c. c., ma è, invece, inerente alla sua condizione familiare, quale *manus* di questa, ed è sussistente in ogni caso, non solo per spese necessarie od utili entro limiti moderati, a seconda delle ragionevoli esigenze della moglie, ma pure per spese cospicue e voluttuarie, quali sarebbero i vestire di pregio e di lusso, se queste siano tollerabili e consone alla sua condizione sociale e patrimoniale. Sussiste poi per il marito, l'obbligo in discorso, qualsiasi propria capacità economica possa avere la moglie e nonostante qualsivoglia sua possibilità di provvedere a sé stessa, anche se essa

sia fornita di propri beni e di redditi personali, nel senso già ritenuto da questa corte nella pronuncia 14 gennaio 1935 (Scannavino c. Bechis), ché, anzi, l'obbligo di provvedere i vestire permane negli eredi del marito pur dopo la sua morte, durante l'anno di lutto, sia pure che la moglie non versi in bisogno e che sia eventualmente stata altrimenti beneficiata dal coniuge, affinché essa non ne pianga la perdita a sue spese (*lugere non debet maritum expensis suis*).

Ora, se non è disciplinata dalle leggi, come in talune legislazioni straniere, è tuttavia generale nel costume la prassi familiare, sorta per esigenze di vita, secondo la quale il marito, in esplicazione del suo potere amministrativo della famiglia, concede autorizzazione alla moglie, quanto meno per tacito mandato, di provvedere, essa medesima, direttamente verso i terzi alle spese per il governo della casa o per l'azienda domestica, dalle cibarie ai vestiti, per modo che i terzi che trattano con la moglie, ristrettivamente alle spese familiari, intendono di trattare non altrimenti col marito del quale questa è considerata *longa manus*.

Vi sono, beninteso, dei limiti all'esercizio di questo potere di rappresentanza del marito da parte della moglie ed alla responsabilità che, per fatto di questa, il marito contrae verso i terzi in ordine alle spese domestiche ed il più evidente è quello che, nei rapporti tra la moglie ed i fornitori, sia serbata la buona fede e non si colluda fra di essi ai danni del coniuge.

Inoltre può intervenire contro l'esercizio da parte della moglie di alcuna sua rappresentanza la contraria volontà del marito resa questa nota ai terzi o espressamente od in modo pur tacito, ma certo.

Infine, perchè il marito rimanga obbligato verso i terzi, occorre che gli obblighi contratti dalla moglie, per quanto rilevanti, non eccedano, come fu detto, la sua condizione sociale e patrimoniale, quale appare ai terzi dall'esterno tenore della sua vita familiare poichè, in questo caso, sarebbero posto in essere da parte della moglie un abuso di mandato che, per essere noto al creditore, non obbligherebbe il mandante (art. 1742 c. c.).

Nella specie, non può essere disconosciuto il diritto del Busani di essere soddisfatto dal conte N. di P., e, per esso, dai suoi eredi beneficiati, del prezzo dei vestire provvisti alla moglie e, per ordine della moglie, anche alla figlia, minore di età, per quanto in misura senza dubbio elevata, dato che non risultava alcuna sproporzione fra il costo di questi e l'apparente condizione patrimoniale e sociale del marito quale era, fra l'altro, manifesta per la nobile casata alla quale egli apparteneva, per la sua residenza in villa sontuosa di Torino, di proprietà comune con il coniuge, e, in genere, dal suo signorile tenore di vita, il che tutto non è contestato.

Aggiungasi che il conte N. di P. conviveva con la moglie e con la figlia stessa e che perciò veniva a notizia dei loro abbigliamenti e ne approvava, quanto meno tacitamente, gli acquisti e, per tal modo, si impegnava al pagamento (*omissis*).

Nel 1943 la pubblicazione venne invece interrotta col numero di maggio – giugno.

Le truppe germaniche confiscarono infatti la tipografia per poter pubblicare un giornale in lingua tedesca, destinato alle truppe al fronte. Per amore della verità, bisogna comunque riconoscere che gli occupanti furono disponibili ad organizzare delle turnazioni, in modo da permettere l'uscita della Rivista. Il problema era però la carta, che all'epoca scarseggiava, infatti non si riuscì a reperirne a sufficienza per entrambe le pubblicazioni, per cui si dovette aspettare il 1948 per poter riprendere il lavoro. Con la ripresa nel dopoguerra la Rivista può anche parlare apertamente di «crudeltà» di certe norme, la cui «pratica applicazione è stata causa non ultima del conflitto mondiale». Teniamo inoltre presente che, fra la fine del conflitto e l'abrogazione di determinate norme, passa inevitabilmente un certo tempo, non fosse altro che per la necessità del nuovo Stato di dotarsi di una Costituzione e di un'organizzazione parlamentare.

Durante gli anni della guerra continuano le questioni già viste in precedenza: applicazione delle leggi razziali, cittadinanza di minoranze, oltre alle problematiche che accompagnano da sempre anagrafe e Stato Civile, qualche curiosità, come l'obbligo di pagare alla moglie vestiti di lusso, se la condizione sociale lo consente, pur essendo la moglie «in condizione giuridicamente, moralmente e socialmente inferiore».

Atti pubblici - Atto di nascita - Alterazioni materiali - Sussistenza di reato - Intento di ristabilire la verità della dichiarazione - Irrilevanza.

L'atto di nascita, firmato dall'ufficiale di stato civile, è un atto perfetto in ogni sua parte, e, se anche il suo contenuto non rispecchia la verità dei fatti che siano stati attestati al pubblico ufficiale per l'errore in cui costui sia caduto, costituisce un atto genuino e come tale non può subire alterazioni materiali neppure dirette a ristabilire la verità della dichiarazione per il che deve essere rettificato con la procedura all'uopo stabilita.

(Sentenza della Corte di Cassazione, 6 novembre 1939; rel. Serena Monghini; ric. Piscitelli).

Atto di pubblicazione di matrimonio - Mancanza dell'atto di richiesta - Sanzione applicabile.

La formazione da parte dell'ufficiale di stato civile dell'atto di pubblicazione di matrimonio senza l'esistenza del relativo atto di richiesta non costituisce il reato di falso ideologico di cui all'art. 479 cod. pen., ma la trasgressione di cui all'art. 125 cod. civ. (ora 133 del primo libro stesso codice).

(Sentenza della Corte di Cassazione, 22 novembre 1939; rel. Costa; P. M. c. Di Stasio).

Difesa della razza - Uso della parola italiana anziché ariana - Pel momento non è consigliabile.
Nati-morti - Formalità pel ricevimento degli atti di nascita e di morte.

Il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante «Provvedimenti per la difesa della razza italiana» prescrive l'annotazione positiva di appartenenza alla razza ebraica sugli atti di stato civile.

Nei riguardi delle richieste di pubblicazioni e delle trascrizioni dei matrimoni, al fine di concretare gli accertamenti esperiti in merito alla non appartenenza dei nubendi alla razza ebraica, gli atti sono stati completati con la seguente dicitura in calce: «Gli sposi sono di razza e cittadinanza italiana come da loro dichiarazione confermata dai testi ed avvalorata dagli accertamenti d'ufficio».

Il termine di «italiana» in luogo di quello di «ariana» usato nella indicazione della razza, è sembrato, in mancanza di norme precise al riguardo, più consono allo scopo, anche perché su varie riviste vien posta in evidenza l'azione politica del Regime Fascista tendente a valorizzare la razza italiana, come la stessa intestazione del provvedimento (difesa della razza italiana) ci dà un primo elemento indicativo.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA MENSILE
di dottrina e legislazione - giurisprudenza e pratica

N. 5-6 — ANNO XLIII

BOLOGNA, Maggio-Giugno 1943

ANNO XXI



Il matrimonio dei girovagi

Pregasi voler dare quei chiarimenti che riterrete del caso sul fatto che espongo:

In questo Comune ha fissato le tende un circo equestre e mi si sono presentati all'Ufficio per unirsi in matrimonio, due giovani che da tempo convivono assieme e la donna è in istato interessante.

Hanno esibito le loro copie di atto di nascita, ed i certificati di stato libero e di cittadinanza; ma non sono in grado di provare la loro residenza.

Ho scritto a diversi Comuni da loro indicatimi e tutti mi hanno risposto negativamente.

Vorrebbero fissare la loro residenza in questo Comune; ma il funzionario addetto si è opposto perchè manca la cancellazione del Comune di provenienza.

Come si può procedere alla richiesta della pubblicazione di matrimonio senza conoscere la residenza dei nubendi ove la pubblicazione dovrà essere fatta? (art. 92 c. c.).

Come possono provare la residenza questi giovani se dalla loro nascita non ne hanno mai avuto? (si è scritto anche al Comune di nascita). Pregasi voler dare cortese ed urgente evasione trattandosi di caso nuovo ed imprevisto.

L'ipotesi naturalmente non è nuova, e il problema è già stato studiato anche per il passato in quanto i così detti «vagantes» sono sempre esistiti. Ma le soluzioni successivamente proposte fanno riferimento alle legislazioni dei singoli tempi e non possono pertanto costituire una norma tradizionale sicura.

Il rimedio per molto tempo è stato semplice. Una iscrizione d'ufficio in anagrafe con provenienza dal comune di nascita, o dall'ultimo comune che conservava traccia

dei nubendi e tutto era a posto. Non bisogna infatti dimenticare che in precedenza erano ammesse le «cancellazioni d'ufficio» dopo i censimenti, e in conseguenza le ricerche venivano a troncarsi senza possibilità di ripresa.

Ma una volta intervenuto il nuovo regolamento anagrafico la faccenda si è complicata. Oggi nessuno può essere cancellato dal registro di popolazione se non è iscritto in altro Comune; e nessuno può essere iscritto se non in seguito a cancellazione dal Comune di precedente iscrizione.

Pertanto è divenuta necessaria una vera «via crucis», per ricostruire la «carriera» diciamo così degli interessati. Per fortuna la nuova legislazione ha offerto però notevoli aiuti - Anzitutto la «carta di identità». Oggi, specialmente i girovagi, hanno necessità di questo documento, ed il Comune che lo rilasciò può servire come punto di partenza delle ricerche. In secondo luogo i censimenti. Le dichiarazioni fatte nel foglio di famiglia dell'ultimo e del penultimo censimento possono dare delle indicazioni precise, e generalmente gli interessati ricordano sempre i Comuni dove furono censiti.

In terzo luogo il contenuto dell'atto di nascita. O nel documento il padre figura residente nello stesso Comune di nascita, o la residenza è dichiarata altrove. Nell'un caso o nell'altro deve essersi fatto luogo alla formazione di una scheda anagrafica e in questa scheda anagrafica dovranno trovarsi le annotazioni relative a successive emigrazioni.

In tal guisa, procedendosi di passo in passo, si arriverà a stabilire il luogo dove la persona venne eventualmente «cancellata d'ufficio», o dove essa «figura ancora iscritta». Quindi a questo punto, potrà farsi senza difficoltà la iscrizione necessaria per la richiesta di pubblicazioni.

Al di là della questione razziale, il problema della *manca*za dei regolamenti attuativi era già sentito a quell'epoca, così come anche allora non mancavano colleghi che interpretavano le norme in modo fantasioso.

- 1) Figlio di ignoti adottato - Cognome.
- 2) Revoca della cittadinanza italiana al marito per appartenenza alla razza ebraica - Cittadinanza della moglie straniera.

1) Il figlio d'ignoti, che viene adottato prende il cognome dall'adottante e perde il proprio, ed anche se venga riconosciuto posteriormente all'adozione, nei certificati di nascita si indica il solo cognome della persona che l'adotta. Ciò si deduce dall'art. 186 del R. D. 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.

Domando: Poiché questa disposizione si applica anche a coloro che furono adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta, se l'adottato ha, prima dell'adozione, contratto matrimonio ed avuto figli, denunziati col cognome da ignoti, come potrà rilasciarsi un certificato di nascita od un estratto in riassunto ai figli, quando venga annotata l'adozione del padre in margine all'atto di nascita dei medesimi?

Seconda questione:

Uno straniero acquista la cittadinanza italiana per Decreto Reale, che si comunica per legge alla moglie; ma allo sposo, che è di razza ebraica, viene revocata la cittadinanza italiana, per effetto della legge sulla difesa della razza. Se lo sposo non può riacquistare la cittadinanza d'origine, la moglie, seco lui con-

vente, di origine straniera, quale cittadinanza potrà avere?

Sarà o no applicabile alla medesima l'art. 11 della legge 13 giugno 1912, n. 2602?

1) La risposta al quesito è data dall'art. 102 del R. D. 24 aprile 1939-XVII, n. 640. Esso stabilisce che la norma dell'art. 297 Codice civile non ha efficacia retroattiva, ma si limita nel passato alle sole adozioni « di cui era in corso il procedimento al momento della entrata in vigore del nuovo Codice ».

2) Non è possibile dare una risposta perché tutto dipende dalla legislazione, in materia di cittadinanza, dello stato a cui apparteneva la donna all'atto del matrimonio.

Nel caso particolare poi non riteniamo applicabile l'art. 11 della legge sulla cittadinanza, perché, a prescindere da ogni altra considerazione, il marito non è divenuto « straniero » ma « apolide ». Quindi riteniamo preferibilmente applicabile l'art. 10 primo comma ove nulla disponga per caso specifico la legislazione dello Stato cui la donna apparteneva.

Sono i soliti inconvenienti della legislazione attuale che si limita ad emanare le leggi e dimentica il più importante per la pratica, e cioè... i regolamenti, quantunque questi vengano sempre... promessi!

MINISTERO DELL'INTERNO (Dir. Gen. Servizi di Guerra) Circ. n. 3152 del 16-2-1943.

Comunicazioni di perdite di guerra.

Taluni Uffici Provinciali Notizie chiedono istruzioni circa il trattamento da fare ai telegrammi del Ministero della Guerra, relativi alle perdite di guerra, che risultino eventualmente inesatti per errata destinazione (nominativi sconosciuti all'anagrafe del Comune a cui è diretta la partecipazione).

Si fa all'uopo presente che il Ministero della Guerra provvede, come di sua competenza, sulla scorta delle informazioni delle Autorità militari dipendenti, a rettificare tali comunicazioni, con successivi telegrammi diretti alle giuste destinazioni.

Comunque i telegrammi che risultino errati dovranno ritenersi semplicemente annullati, e saranno accantonati agli effetti di una eventuale revisione generale degli schedari delle perdite di guerra, da effettuarsi a suo tempo.

Militari alle armi - Le pubblicazioni non si fanno dove i militari sono in forza al proprio Corpo.

Richiesto di procedere alle pubblicazioni di matrimonio di un militare qui in distaccamento ho motivato il rifiuto nel modo seguente:

« Si restituisce l'accluso atto di richiesta di matrimonio senza provvedimento poiché, trattandosi di militare in distaccamento si ritiene non debbano essere applicate, anche in proporzioni estensive, le prescrizioni dell'art. 41 del Codice civile.

« D'altra parte, il secondo comma dell'art. 12 del vigente regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione stabilisce chiaramente e, senza dubbi, il luogo in cui conserva la propria residenza legale militare alle armi, ragione per cui, nel caso in esame, la tesi contenuta nel foglio di codesto Ufficio potrebbe essere sostenuta qualora si trattasse di un civile qualsiasi che avesse abitualmente qui dimorato temporaneamente ».

Ad evitare il ripetersi di simili illegali pretese da parte di altri Uffici comunali, richiamo sul caso l'attenzione di codesta Spett. Rivista in quanto sarebbe assurdo, ritengo, il dover far procedere alle pubblicazioni di matrimonio nei diversi comuni territoriali ed extra territoriali nei quali trovansi i militari alle armi che intendono contrarre matrimonio.

Ciò sarebbe in evidente contrasto con la precisa dizione dell'art. 92 del vigente C. C.

La tesi sostenuta è precisamente legittima. Non ci mancherebbe altro che dovessero farsi le pubblicazioni in tutti i Comuni dove occasionalmente si trovano militari richiamati!

Si ha la residenza della persona dove è iscritta nel registro della popolazione, e la iscrizione ha per presupposto la volontarietà della scelta del luogo di dimora, ciò che non avviene per i militari alle armi che fanno parte della popolazione come numero complessivo, ma non sono iscritti nel registro nominativamente.

Il Comune ignora ufficialmente la presenza del militare nel suo territorio.

MINISTERO DELL'INTERNO

(Direz. Generale Servizi di Guerra) Circolare n. 4533,342-1 del 20 marzo 1943.

Nuove direttive per lo sfollamento.

1) Lo sfollamento deve essere limitato alle famiglie che, a seguito di offese belliche, siano rimaste senza tetto e sempre quando non sussista la possibilità di ricoverarle in altri locali disponibili della stessa località incursionata, dando in queste sistemazioni la precedenza alle persone che abbiano obblighi di lavoro attinente alla produzione bellica.

2) Può essere consentito l'allontanamento delle persone che dispongono dei mezzi necessari per trasferirsi e sistemarsi altrove.

3) Nella forma che sarà ritenuta più adatta, dovrà procurarsi di suscitare nell'animo del popolo l'orgoglio di sentirsi custode e difensore delle proprie case, delle proprie aziende, delle proprie città, avvicinandolo sempre più, in un comune alto sentimento di civismo e di sacrificio, ai combattenti che tutto offrono e tutto sopportano per i supremi ideali della Patria in armi.

4) Al fine di rendere questa azione di propaganda e di persuasione aderente alla realtà dei fatti e, soprattutto, per dare alle popolazioni la sensazione precisa dell'interessamento tangibile e della premurosa sollecitudine da parte degli organi responsabili nell'affrontare ed attenuare, nei limiti del possibile, le conseguenze derivanti da offese belliche ai centri urbani, è indispensabile ed urgente adottare una serie di concrete provvidenze e, particolarmente:

a) intensificare l'organizzazione dei ricoveri pubblici, privati ed industriali per assicurare — con il rafforzamento di quelli esistenti e con la costruzione di nuove opere — la maggiore possibile protezione alle popolazioni contro le offese aeree.

Sarà cura del Ministero di potenziare le forniture dei materiali vari occorrenti, compresa quella dei carburanti e di dare l'assistenza necessaria per l'afflusso della mano d'opera in

Ove sia ritenuto assolutamente necessario, e sentiti i Prefetti competenti, potrà essere consentito, eccezionalmente, di trasferire in altre località gli uffici pubblici aventi sede nelle città danneggiate da incursione aerea nemica.

Parimenti è consentito, per misure precauzionali, il trasferimento nell'ambito della stessa Regione degli uffici pubblici aventi giurisdizione regionale;

f) predisporre l'organizzazione di forni di fortuna e la costituzione di scorte di viveri in varie località in modo da assicurare i servizi alimentari più essenziali;

g) continuare l'assistenza ai minori stimolando le famiglie ad allontanarli dai centri più soggetti ad offese belliche.

Com'è noto, a seguito di accordi intervenuti, l'esodo e il ricovero nelle Colonie della G.I.L. dei bambini appartenenti a famiglie bisognose sarà regolato dai Comandi Federali della G.I.L., in piena collaborazione con i Prefetti interessati.

quelle provincie nelle quali dovesse diffettare; b) procedere alla requisizione degli appartamenti sfitti per destinarli alle famiglie rimaste, eventualmente, senza tetto a seguito di bombardamenti aerei;

c) stimolare e facilitare l'esodo volontario dei vecchi, degli ammalati e delle donne inabili al lavoro procurando di sistemarli nell'ambiente della propria provincia ed, eventualmente, in quelle viciniori, mediante l'utilizzazione di alberghi, ville e di ogni altro adatto locale di uso collettivo;

d) predisporre il trasferimento degli ospedali, nel caso che vengano gravemente colpiti, preaccettando e requisendo alberghi, ville ed altri edifici pubblici e privati;

e) preordinare lo spostamento in altre zone della stessa città degli uffici pubblici in guisa che il loro funzionamento non abbia a subire interruzioni di sorta.

«Si riprende il lavoro». Alcune leggi appaiono superate, ma sono ancora in vigore.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA MENSILE

di dottrina e legislazione - giurisprudenza e pratica

N. 1 - Anno XLIV

BOLOGNA, 1 Gennaio 1948



Riprendendo il lavoro

Lo «Stato Civile Italiano», dopo «circa quattro anni di sosta, dovuta agli eventi bellici ed alle difficoltà di ogni natura del dopo-guerra, riprende le pubblicazioni e, come suo primo dovere, adempie quello di ringraziare tutti coloro che da ogni parte d'Italia hanno amorevolmente sollecitato e auspicato questa nostra ripresa.

Ai vecchi amici e collaboratori della «Rivista», molti dei quali purtroppo non troveremo più al loro posto di lavoro, il nostro fraterno e cordiale saluto con la speranza di potere riprendere con essi una lunga consuetudine di attività e di studio.

Senza presunzione da parte nostra, ma unicamente per la considerazione che abbiamo dell'opera svolta in passato e dei non lievi compiti che ci attendono, pensiamo alla risorsa attività della nostra «Rivista» come ad un modesto contributo a quell'opera di ricostruzione che da ogni parte si invoca che, a nostro avviso, va intesa non soltanto come «ricostruzione materiale», ma anche come ricostruzione spirituale. Diremo anzi di più: non si può ricostruire materialmente senza che prima di tutto il popolo italiano si «ricostruisca spiritualmente», occorre cioè che ciascuno senta individualmente la necessità di dedicarsi al suo lavoro, di perfezionare la sua cultura, di muoversi nell'ambito delle leggi democratiche, di contribuire in una parola a quel progresso della vita civile e amministrativa che fu già nel passato, e deve tornare ad essere nell'avvenire,

un potente fermento di vita e di civiltà per la nostra patria.

La nostra Rivista, nata e vissuta nell'età aurea della vita comunale, scelse la sua atticità anche durante il ventennio fascista e troppo spesso ebbe a denunciare nelle sue pagine errori e lacune gravissime nelle leggi successivamente emanate. Troppo spesso ebbe a farsi eco delle difficoltà pratiche affrontate dai colleghi per l'insipienza centrale: ma non una volta la sua parola fu ascoltata, non un errore venne corretto. Fu ventura se la sua voce importuna fu tollerata.

Oggi la Rivista riprende le pubblicazioni con lo stesso spirito di indipendenza, pronta ad esercitare la sua critica, e ne dà nel presente numero un saggio, nella fiducia che la sua voce e quella dei funzionari che nell'esercizio quotidiano delle loro mansioni rilevano lacune e manchevolezze della legge, non debba rimanere senza eco presso le superiori gerarchie ministeriali.

Ora come sempre essa apre le sue colonne a tutti i lettori, a tutti i colleghi, siano essi alle prime armi, o siano veterani della vita amministrativa. Le pagine della Rivista devono tornare ad essere il banco di prova delle idee, la fonte a cui l'autorità centrale potrà attingere per «tastare il polso», a questa grande ammalata che è oggi la nostra burocrazia municipale.

La Rivista sarà altresì lieta di mettere ancora il proprio consiglio di redazione a disposizione degli amici per la soluzione personale o pubblica di tutti i quesiti che la casistica può sollevare.

In questa nostra opera, in questo nostro compito siamo certi di trovare solidali nel darci appoggio i vecchi e nuovi amici, i vecchi ed i nuovi lettori.

La cittadinanza dei meticcì

L'argomento non è più di attualità dopo che le vicende della guerra e del dopo guerra sono passate sopra quel complesso di norme la cui crudeltà nel campo teorico e nel campo della pratica applicazione è stata causa non ultima del conflitto mondiale.

I meticcì possono tornare a vivere tranquillamente senza essere considerati dei paria o dei tollerati della umanità. Ma il problema viene a interessare la Rivista ed i nostri lettori sotto un altro profilo. Il Governo, infatti, tenuto presente che i meticcì in data 13 Maggio 1940 avevano avuto l'onore non certo sollecitato e desiderato, di una legge tutta per loro, ha ritenuto opportuno o meglio necessario di emanare un particolare Decreto Legislativo che eliminasse dalla circolazione le norme vessatorie del 1940. Senonchè non si è limitato alla abrogazione pura e semplice della legge precedente, ma ha voluto aggiungerci del nuovo.

Così è venuto fuori un piccolo mostri-cattolo legislativo pubblicato col pomposo nome di Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 Agosto 1947 n. 1906.

E la cosa è da considerarsi spiacevole perchè è un indice. Indice che la democrazia è soltanto apparente, ma che sostanzialmente le cose continuano come sotto il regime fascista. La stessa facoltà in un gruppo di poche persone di emanare leggi vincolative per 40 milioni di cittadini, e la stessa disattenzione, per non usare parole più forti, nella compilazione delle norme.

E la Rivista quindi ed i suoi collaboratori debbono riprendere un compito ben diverso da quello che sarebbe auspicabile. Sarebbe auspicabile che di fronte a leggi tecnicamente perfette, la Rivista intervenisse per illustrarne il contenuto, spiegarne i moventi, e avviare i lettori a superare eventuali difficoltà di interpretazione e applicazione.

Invece la Rivista ed i suoi redattori si trovano costretti a continuare la funzione di critici, denunciando errori, lamentando lacune, e protestando per l'imbarazzo in cui si pongono tutti coloro che alla esecuzione delle nuove norme sono chiamati o interessati.

E questo è male.

È male soprattutto spirituale, perché genera in colui che deve obbedire la disistima in colui che comanda. E dalla disistima sorgono conseguenze accessorie la cui entità non si può valutare.

Premesso tutto questo, e nella fiducia che in seguito, tornando a vivere la Camera e il Senato non si ripetano simili inconvenienti, e non si parli più di decreti-legge, veniamo ad esaminare i 3 articoli di legge oggetto delle nostre osservazioni.

Per bene afferrare la situazione, occorre chiarire i precedenti:

Nel 1927 Mussolini, per cattivarsi la benevolenza dei musulmani della Libia emanò un complesso di norme a favore della Libia per elevarla quasi dal rango di colonia, a quello di un organismo pressoché autonomo. Fra le altre disposizioni, raccolte nella legge 26 Giugno 1927 n. 1013, fu istituita la "cittadinanza italiana libica", in contrapposizione alla "cittadinanza italiana metropolitana", e fu reso possibile anche l'acquisto da parte dei cittadini libici, della cittadinanza metropolitana, colle norme procedurali in uso per la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri.

Condizione fondamentale per l'attribuzione della cittadinanza libica era - l'esser figlio di padre cittadino libico, o non conoscendosi il padre, di madre cittadina libica. Erano anche presunti cittadini libici, i figli di ignoti trovati in Libia.

La donna maritandosi ad un cittadino libico, acquistava la cittadinanza libica.

Qualcosa di analogo fu fatto nel 1936 per l'Africa Orientale dopo la conquista dell'impero. E il R. D. L. 1 Giugno 1936 n. 1019 sostituendo la parola - *suddito* - all'altra - *cittadino libico* - in realtà estese alle nuove regioni lo Statuto della Libia colle leggere varianti nel campo della cittadinanza del R. D. L. 3 Dicembre 1934 n. 2012.

Nella 2ª legge, però nei confronti dei - figli di ignoti - fu introdotto un concetto nuovo per *cercar di giovare* all'individuo tutte le volte che vi fosse motivo per supporre che esso fosse figlio in realtà di cittadini.

Così nacque l'art. 30 del R. D. L. citato del 1935 così concepito:

- Il nato nel territorio dell'Africa Orientale italiana da genitori ignoti, quando i caratteri somatici ed altri eventuali indizi

facciano fondatamente ritenere che *entrambi i genitori* siano di razza bianca è dichiarato cittadino italiano.

- La cittadinanza gli è attribuita con provvedimento del giudice competente, il quale dispone con ordinanza motivata la iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nel registro di stato civile colle stesse forme prescritte per la rettifica degli atti di stato civile.

- Il provvedimento del giudice può essere adottato sia a domanda che d'ufficio.

- L'ufficiale di s. c. a cui venga denunciata la nascita di un figlio d'ignoti in modo da lasciar sorgere il dubbio che il nato si trovi nelle condizioni contemplate dal 1º comma del presente articolo, deve informare del fatto l'autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti di competenza.

È tipico peraltro rilevare che l'ipotesi presa in considerazione dal legislatore era soltanto quella di un nato da due persone di razza bianca, e non di un meticcio.

Non si fa infatti cenno dei - meticci - né nelle leggi del 1927 e del 1934, né nella legge del 1936.

I - meticci - seguono semplicemente la sorte del padre, così come nella legislazione italiana, la cittadinanza italiana del padre, prevale su quella straniera della madre.

In tal guisa il - meticcio - figlio di padre italiano noto, era cittadino, ed il meticcio figlio di padre *libico* o *suddito*, era alla sua volta *libico* o *suddito*.

La legislazione razziale intervenne a cambiare profondamente la situazione, con 3 successivi provvedimenti:

il 1º) costituito dalla legge fondamentale del 17 Novembre 1938 n. 1728 colla quale fu proibito il matrimonio fra cittadini italiani ariani e persone appartenenti a razza diversa.

il 2º) costituito dal R. D. L. 9 Gennaio 1939 n. 70 col quale furono esclusi i - *cittadini libici* - dalla possibilità di conseguire la - cittadinanza italiana vera e propria - e fu creata una - *cittadinanza italiana speciale* - per i cittadini libici in possesso di speciali benemeritenze, che era notevolmente diversa dalla prima.

il 3º) costituito dalla legge 13 Maggio 1940 n. 822.

Detta legge introdusse varie novità in odio ai non italiani puri;

a) furono designati come *nativi*, sia i Libici con cittadinanza speciale, sia i Libici con cittadinanza libica, sia i sudditi dell'A. O. I.

b) furono designati come meticci i figli di un genitore *cittadino* e di un genitore *nativo*.

Non ostante il divieto della ricerca della paternità fu stabilito che doveva considerarsi *meticcio* il figlio di ignoti, nato in qualunque parte del territorio dello Stato, quando le caratteristiche somatiche ed altri elementi potessero fare fondatamente ritenere che uno dei genitori fosse nativo.

Il provvedimento quindi che prima esisteva solo a tutela della razza bianca per i nati nell'A. O. I., veniva capovolto a danno del *presupposto* figlio di un genitore nativo, anche se nato nel Regno.

Bontà del legislatore, fu ammessa anche la indagine sulla presunta maternità di razza bianca nel caso di madre ignota e di padre nativo. Ma il risultato era sempre la dichiarazione di *meticcio*, e quindi il rimedio era peggiore del male.

Al *meticcio* veniva impedito di acquistare la cittadinanza italiana.

Era vietato il riconoscimento del *meticcio* per parte del genitore cittadino.

Era vietata l'adozione e l'affiliazione di meticci per parte di cittadini.

Era vietato al genitore cittadino di provvedere al mantenimento e alla educazione del figlio *meticcio*.

Era proibita l'istruzione a favore dei *meticci* sia nelle scuole pubbliche che in speciali scuole private.

Lo *straniero* che avesse contratto matrimonio con un nativo o lo avesse adottato o riconosciuto o legittimato doveva abbandonare insieme col nativo il territorio dell'Africa Italiana.

Tutti questi provvedimenti erano semplicemente iniqui perché contrastavano coi più elementari principi di umanità e non avevano neppure la giustificazione puramente coreografica accampata per gli appartenenti o presunti appartenenti alla razza ebraica, che essi costituissero un pericolo nel campo politico.

Giustamente quindi, sebbene le vicende belliche abbiano nel momento attuale esclusa l'Italia dalla amministrazione dei territori dell'Africa, il Governo è intervenuto per ricondurre di fronte alla nostra legislazione

questa categoria di persone su un piede di parità cogli altri abitanti del globo per quanto ha riferimento ai diritti essenziali di ogni individuo in una società civile.

Ed il provvedimento è stato appunto adottato il 3 Agosto 1947.

Vediamo però con precisione che cosa è stato detto e fatto.

L'art. 1° è così concepito:

- La legge 13 Maggio 1940 n. 822 recante norme relative ai meticcii è abrogata, e, per quanto non è diversamente regolato dal presente Decreto, sono richiamate in vigore nei riguardi dei meticcii le disposizioni del Codice civile, del R. D. L. 3 Dicembre 1934 n. 2012 convertito nella legge 11 Aprile 1935 n. 625, e del R. D. L. 1° Giugno 1936 n. 1019 convertito nella legge 11 Gennaio 1937 n. 285.

Sulla prima parte dell'articolo nulla è da obiettare. E sarebbe stato desiderabile che null'altro fosse stato detto. Perché, neppure a farlo apposta sia il R. D. L. 3 Dicembre 1934 n. 2812 che il R. D. L. 1° Giugno 1936 n. 1019, nè fanno parola dei meticcii, nè portano disposizioni che ad essi *in modo particolare* si applichino.

Quindi una volta abrogata la legge del 1940 automaticamente i meticcii sarebbero stati di nuovo regolati dalle norme di carattere generale, senza bisogno di ulteriori specificazioni.

Sarebbe invece stato opportuno chiarire se il richiamo al R. D. L. 3 Dicembre 1934 n. 2012 si intendeva fatto per il suo testo integrale o per il testo modificato il 9 Gennaio 1939 col R. D. L. n. 70. Infatti fra le numerose leggi espressamente revocate col R. D. L. 20 Gennaio 1944 n. 25 non figura menzionato il Decreto del 1939. Ed è quindi dubbio se allo stato attuale della legislazione debba considerarsi ancora esistente la - cittadinanza italiana speciale - per i libici, ovvero possano essi di nuovo ottenere la cittadinanza italiana vera e propria completa come precedentemente avveniva.

All'art. 1° surriportato fa seguito il testo dell'art. 2 del seguente tenore:

- Il nato fuori di matrimonio nei territori dell'Africa italiana, è cittadino italiano quando sia legittimato o riconosciuto nei modi di legge, da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

Le istanze sono presentate alla Corte d'Appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

Alla Corte d'Appello di Roma è demandata la competenza per le istanze di coloro che abbiano la residenza fuori del territorio dello Stato.

Il disposto di questo articolo tende evidentemente a riallacciarsi all'ultima parte della legge del 1940 (art. 10) che in linea di eccezione stabiliva:

- Ai meticcii che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato dodici anni di età, può essere attribuita la cittadinanza italiana con ordinanza motivata del Presidente della Corte d'Appello della circoscrizione nella quale risiedono, quando posseggano una educazione italiana e un grado di istruzione pari a quello degli alunni delle terze classi elementari per nazionali, e sempre che abbiano mantenuto buona condotta civile.

Ma un esame delle due norme convince subito di quanto sia illogica la prima in confronto della seconda.

Colla legge del 1940 la cittadinanza italiana per meticcii non costituiva un *diritto* ma era una *concessione* subordinata al possesso di determinati requisiti.

La legge del 1947, parte invece da una premessa assiomatica. Il legittimato o riconosciuto da un cittadino italiano è *italiano*. Che significato ha quindi *una istanza*, e che funzione discrezionale esercita la Corte d'Appello?

Ma c'è di più.

Perché si possa parlare di *meticcio* ove siano noti i genitori in seguito a riconoscimento o legittimazione, occorre che uno di essi sia nativo e l'altro cittadino.

Ma se il padre è cittadino, una volta abrogata la norma del 1940, il figlio è cittadino *ope legis* perché la legge del 1942 non tollera eccezioni e perché le leggi del 1927 e 1936 concernono solo - i figli di padre nativo -.

Resterebbe quindi soltanto l'ipotesi del figlio di nativo e di donna cittadina.

Sarebbe quindi stato opportuno che il testo di legge si fosse limitato a considerare questa particolare ipotesi e avesse stabilito che in deroga alla norma generale delle leggi del 1927 e del 1936 il meticcio riconosciuto da madre cittadina avrebbe

potuta chiedere e ottenere il conferimento della cittadinanza italiana con istanza presentata alla Corte d'Appello competente per territorio.

Ma indipendentemente da questo un'altra considerazione si presenta ovvia. - L'articolo di legge in oggetto non si limita a parlare di *figlio riconosciuto* ma fa anche l'ipotesi di - figlio legittimato.

E allora sorge ovvia l'obiezione. Se c'è legittimazione, c'è matrimonio fra i genitori. E se c'è matrimonio una delle due: o il padre è cittadino e allora la Corte d'Appello può dormire i suoi sonni tranquilli di fronte a un figlio divenuto legittimo di padre cittadino, al quale nessuno può contestare la cittadinanza italiana perché la donna nativa che sposa un cittadino diviene per legge cittadina italiana.

Sì, invece, il padre è nativo, la madre cittadina che lo sposa perde la cittadinanza italiana e il disposto di legge perde ipso jure la sua applicabilità.

Rimarrebbe la lontanissima ipotesi di una legittimazione per Decreto del Capo dello Stato del figlio naturale riconosciuto di un nativo, chiesta ed ottenuta dalla madre cittadina.

E per questa lontana ipotesi valeva proprio la pena di creare un così ingiustificato e contraddittorio articolo di legge?

Con questo abbiamo espressa la nostra critica obbiettiva sull'art. 2 del D. L.

Leggiamo ora il terzo ed ultimo articolo 3.

Art. 3. - Il nato nei territori dell'Africa italiana o nel territorio metropolitano dello Stato da genitori o genitore ignoti, quando per qualsiasi motivo si possa fondatamente ritenere che uno dei genitori sia cittadino italiano e l'altro nativo dell'Africa italiana, od assimilato, è dichiarato cittadino italiano purché non sia poligamo.

La dichiarazione di cittadinanza è effettuata con sentenza del Tribunale competente il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nei registri dello stato civile colle stesse forme prescritte per la rettifica degli atti di stato civile.

Il provvedimento del Tribunale è adottato:

a) su domanda dell'interessato quando questi sia maggiore degli anni 21.

b) su domanda di chiunque abbia cura di lui e vi abbia interesse, se minore degli anni 21.

Il tribunale competente è il Tribunale nella cui giurisdizione il richiedente ha la propria residenza. - Il Tribunale di Roma è competente oltre che per le istanze dei residenti nella circoscrizione di Roma, anche per quelle dei residenti fuori del territorio dello Stato.

La prima distinzione da fare nel commento di questo articolo concerne il fatto che si prospettano due ipotesi: che il figlio di ignoti o di ignoto sia nato in Italia - e che sia nato nell'Africa italiana.

Diciamo subito che la prima ipotesi costituisce un assurdo giuridico e pratico.

È canone fondamentale che è vietata la ricerca della paternità.

È altresì canone fondamentale che il figlio di ignoti nato nel Regno fino a che rimane figlio di ignoti, è cittadino italiano.

Cosa quindi è venuto in mente all'attuale legislatore di disturbare un onesto cittadino italiano o chi per esso per fare delle illazioni arbitrarie sulla sua razza, e per giungere poi come risultato al punto di partenza? Non è poi forse noto ai cultori delle scienze antropologiche che certe caratteristiche razziali possono manifestarsi anche a distanza di 2 o 3 generazioni? E che quindi anche questo elemento di giudizio è fallace?

Era giustificato pienamente il provvedimento da adottarsi con forme analoghe a quelle dell'art. 3 surriportato, contemplato dall'art. 30 della legge del 1936, in quanto tendeva a non privare dello stato di cittadino colui che per essere di razza bianca non poteva considerarsi figlio di nativi pure non conoscendosene i genitori, ancorché nato in Africa.

Ma qua siamo, invece, nel caso opposto. Qua l'interessato è nato in Italia e nessuno gli può contestare quei diritti che gli vengono pienamente riconosciuti dalla legge del 1912 la quale non fa distinzioni.

Dobbiamo pertanto considerare inspiegabile il testo della legge sotto questo profilo.

Esaminiamolo però con riferimento a persone figli di ignoti nate nel territorio dell'Africa italiana, anziché in Italia.

Anche qui occorre una osservazione preliminare per un'altra frase sibillina del

legislatore il quale parla di - figlio di genitori o genitore ignoti -. Sulla qualità di - figlio di ignoti - non può sorgere discussione. Ma che dire del caso del - figlio di genitore ignoto -? Se un solo genitore è ignoto, è evidente che il secondo genitore è noto, e per essere legalmente noto deve averlo riconosciuto o deve la filiazione risultare da sentenza del giudice.

Allora una delle due: o il genitore noto è nativo, o è cittadino italiano. E nella ipotesi che sia cittadino italiano è evidente che anche in tale caso non c'è bisogno di richiedere al Tribunale di dichiarare uno stato di cittadinanza spettante *ex lege*.

La legge quindi deve per essere effettivamente aderente alle situazioni delicate che essa tende a risolvere, limitarsi ad essere applicata in due soli casi:

a) del figlio di ignoti nato nell'Africa italiana;

b) del figlio di padre nativo o madre nativa, nato nell'Africa italiana e del quale è sconosciuto il secondo genitore.

Ma anche di fronte ad un - figlio di ignoti - che per le sue caratteristiche dà adito a ritenersi figlio di genitore bianco e quindi cittadino, come si può affermare che l'altro genitore era nativo? C'è evidentemente contrasto in termini. E allora tant'era estendere a tutti i nati nell'Africa italiana semplicemente il disposto dell'art. 30 della legge del 1936, e lasciar tranquilli i meticci.

Circoscritto quindi il possibile campo effettivo della nuova legge al figlio di - nativo - riconosciuto dal - nativo - e nato nell'Africa italiana, riteniamo che nello stato attuale della situazione politica internazionale, sia un pò inverosimile che un interessato si muova dall'Africa e venga a Roma soltanto per la soddisfazione di potere con tutte le immaginabili difficoltà pratiche avere una dichiarazione di italianità.

Tuttavia tutto è possibile - si può obiettare -.

Ma concludiamo: valeva proprio la pena che il legislatore facesse quello che ha fatto?

E soprattutto in questa forma?

Dott. CORRADO SOCCI

I fascicoli del 1948 e del 1949 sono caratterizzati da molti articoli sulla *filiazione e la legittimazione*.

Immaginiamo siano dovuti al fatto che fra politiche di protezione della razza, guerre e politiche coloniali, leggi palesemente obsolete non ancora sostituite da normative più idonee, il problema degli orfani di guerra e di figli legittimi o illegittimi fosse abbastanza sentito nell'immediato dopoguerra.



Figlio adulterino disconosciuto dal padre — Assegnazione al medesimo del cognome della madre — Parere della magistratura.

La guerra, tra tante vicende tragiche, ha riservato la triste, dolorosa sorpresa per alcuni reduci di constatare la nascita di figli durante la loro lunga assenza. Pertanto, azione di disconoscimento e relativo provvedimento del Tribunale di giurisdizione, con conseguenti proposte di annotazione a margine atto nascita del singolo disconosciuto. Ora, siccome nelle sentenze non si fa cenno sul cognome che il disconosciuto dovrà prendere si è sempre dato il cognome della madre.

Però sorge un dubbio in merito: è che il bambino risulterebbe adulterino, ma d'altra parte è mai possibile sopprimere lo stato della madre, sia anche de jure?

La questione è stata da più parti prospettata e non è ancora stata ufficialmente risolta, perché la prassi preesistente al 1939 non può essere invocata essendo intervenute radicali innovazioni in questo campo dopo l'approvazione del nuovo Codice civile.

Sembra prevalga il concetto del resto già in uso in qualche altra nazione, come la Svizzera, di mantenere il cognome della madre che ufficialmente da una sentenza risulta esser madre del bambino, senza che da questi derivi lo stato di « figlio naturale riconosciuto » nei confronti della madre stessa.

Il nuovo Formulario infatti non fa parola di cambiamenti di cognome, limitandosi a far menzione del disconoscimento avvenuto.

E' evidente che in tal guisa, una volta morto il marito della adultera il bambino senza bisogno di nuovi atti, divenga di diritto « figlio riconosciuto » a ogni altro effetto della adultera medesima.

Ad ogni modo non sarà male interpellare sull'argomento il Procuratore della Repubblica anche per ottenere il parere della magistratura, e la Rivista gradirà conoscere la risposta ottenuta per renderla di pubblica ragione ove ne appaia l'utilità per i colleghi.

Reduci combattenti impiegati fuori ruolo — Applicazione del decreto 5 febbraio 1948 per l'ammissione in ruolo — Titolo di studio prescritto.

Siamo due impiegati, reduci, combattenti, che da oltre tre anni prestiamo servizio presso l'Amministrazione comunale di C. in qualità di Applicati di Segreteria, con la qualifica di « ottimi ».

Essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto dalla legge, si desidera conoscere se anche gli impiegati degli Enti Locali possono avvalersi delle nuove disposizioni emanate recentemente dal Consiglio dei Ministri, che testualmente dicono: « Per l'inquadramento nei ruoli speciali del Gruppo C si può prescindere dal possesso del titolo di studio ».

Le norme da applicare sono quelle dell'art. 3 del Decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, che dispone:

« ... i posti di ruolo attualmente disponibili, e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del D.L.L. 18 gennaio 1945 n. 48 si renderanno disponibili entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, sono conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di età per la ammissione, al personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia compiuto almeno 4 anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad esse analoghe, e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi ».

L'anzianità di servizio è ridotta ad un anno per i mutilati e invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, sempreché abbiano i suddetti requisiti.

Non è ammessa quindi alcuna deroga nei riguardi del titolo di studio.

Ma non esiste alcuna disposizione di legge che fissi il titolo di studio necessario per ricoprire il posto di « Applicato nel Comune di C. ». Il titolo di studio dovrà essere specificato dal Comune di C. nel proprio regolamento organico, all'atto della approvazione della nuova pianta organica.

Infatti non basta aver prestato servizio come fuori ruolo per entrare in ruolo, occorre altresì che ci siano « i posti vacanti di ruolo ».

La questione va quindi esaminata e risolta da contestata Amm.ne comunale che è arbitra di agire come ritiene meglio nel pubblico interesse.

Figlia di cittadino jugoslavo che intende assumere la cittadinanza italiana — Sua residenza in Italia — Eventuale applicazione dell'art. 3 n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Questo Comune, in pari coll'abbonamento, prega codesta Spett. Rivista di volergli risolvere il seguente quesito: *Hocevar Irma* di Giovanni e di Carbonetti Dora è nata a Trieste il 13 agosto 1919, da padre jugoslavo e da madre italiana (diventata jugoslava per matrimonio). La *Hocevar Irma* è stata iscritta in questa Anagrafe, proveniente da Trieste, in data 10 agosto 1935 (di fatto è dal 1928 che risiede in questo Comune).

Desiderando ella acquistare la cittadinanza italiana, si prega codesta Rivista di volerle indicare la via più breve a tale scopo.

In tema di cittadinanza non si possono emettere giudizi su fatti accennati per sommi capi. Occorre pertanto conoscere se effettivamente il padre rimase cittadino jugoslavo anche dopo l'annessione di Trieste, e se continuò ad abitare a Trieste e comunque nei confini del Regno.

Occorre altresì conoscere se la *Hocevar* dal canto suo ha vissuto in Jugoslavia o ha vissuto in Italia.

Se infatti essa ha dimorato in Italia dal 1929 al 1940, il 14 agosto 1941, anche se era jugoslava, è divenuta cittadina italiana di diritto per l'art. 3, n. 3, della legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555.

Dal luogo poi di residenza abituale al 10 giugno 1940 dipende la necessità eventuale di opzione per la cittadinanza italiana, nei confronti o della cittadinanza jugoslava o di quella dello Stato Libero di Trieste, agli effetti del trattato di pace.

Come si vede le cose sono così complicate che una risposta esauriente allo stato delle cose non può darsi.

Interessante il dibattito che si apre nell'immediato dopoguerra sull'identificazione del capo famiglia. Anche se dovremo aspettare il 1975 per una riforma completa del diritto di famiglia, subito dopo la guerra appare evidente a molti che l'attribuzione del titolo di *capofamiglia* nel registro anagrafico non riguarda scontatamente l'uomo più anziano.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA MENSILE

di dottrina e legislazione - giurisprudenza e pratica

N. 1 — Anno XLV

BOLOGNA, 1 Gennaio 1949



L'Ordinamento Anagrafico

In questo periodo di fervida attività nazionale al commendevole intento di assistere chi soffre, il registro di popolazione ha assunto una importanza capitale per l'esplicazione delle molteplici provvidenze interessanti la beneficenza, il lavoro, l'anonima e vari aspetti della vita sociale.

In quasi vent'anni di esistenza il regolamento anagrafico del 2 Dicembre 1929 appare insufficiente alle esigenze attuali; occorre apportarvi quelle varianti ed aggiunte che dalla pratica quotidiana degli Uffici municipali si sono rivelate indispensabili.

Circa due anni or sono l'Istituto Centrale di Statistica aveva predisposto un progetto di nuovo regolamento anagrafico che non è ancora venuto alla luce.

La costituzione delle famiglie è basilare per conseguire diritti e provvidenze adottate allo scopo di eliminare od alleviare i mali che affliggono la società odierna e di regolare la giustizia distributiva.

Gli Uffici di Anagrafe pressati da continue svariate domande riflettenti la costituzione familiare si adattano ad applicare regole dettate dal buon senso individuale senza seguire una direttiva uniforme per un eguale trattamento alla generalità dei cittadini.

Come devono regolarsi i Comuni in proposito?

Ho già detto in altra occasione come sia arcinoto che la grande maggioranza dei cittadini *tenda* ad adattare la propria costituzione familiare al proprio tornaconto senza preoccupazione di una irregolare situazione anagrafica.

Per quanto siano intuitive le caratteristiche del capo-famiglia sarebbe assai utile una precisazione in proposito, quale traccia da seguire in casi svariati che giornalmente si prospettano.

Le istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica agli Uffici del Censimento generale della popolazione 21 Aprile 1936 dicono:

«Per quanto riguarda la qualifica di capo-famiglia non è sempre facile precisare per ogni famiglia la persona che deve essere così designata, la molteplicità e varietà dei casi non permettendo di dare una norma sicura e comune per tutti: deve perciò lasciare ai censiti la maggiore libertà di apprezzamento. S'intende normalmente per capo-famiglia la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia e come tale è considerata, sia per vincoli di sangue, sia per altre ragioni».

Le istruzioni su espresse sono anacronistiche oggi in cui il titolo di capo-famiglia matura il diritto a determinati vantaggi.

Non essendo possibile lasciare all'arbitrio dei cittadini il conferimento di un tale titolo occorrono chiarimenti e norme ben precise nella casistica generale per porre gli uffici esecutivi in condizione di seguire nella fattispecie una lineare condotta.

Regole ben specificate occorrono altresì sulle unioni e scissioni di famiglie per l'uniforme trattamento nei vari casi che si presentano spesso alla determinazione degli Uffici.

Nel progetto accennato di nuovo regolamento anagrafico era proposto che un membro adulto celibe coabitante con la famiglia paterna o di origine, qualora abbia un'economia separata da essa costituisce, su richiesta, una famiglia a sé stante.

Ma una persona od una stessa famiglia conviventi con altri famigliari nella stessa abitazione usando lo stesso desco e la stessa cucina non possono ritenersi che un assieme costituente un solo nucleo familiare a prescindere dall'economia separata che è ben difficile controllare.

Altrimenti ogni richiesta di scissione familiare sarebbe da accogliersi, senza discussione anche per le persone o famiglie coabitanti insieme, sia pure per mancanza di alloggi, e che hanno tutte le caratteristiche di unità familiare.

I Comuni sentono la mancanza di una disciplina sullo ordinamento anagrafico non soltanto per i casi esposti e confidano in un sollecito, sapiente rinnovamento e ampliamento delle vigenti disposizioni regolamentari.

LINO GENTA

Capo Divisione Servizi Demografici di Ferrara

P. S.

Avevo appena inviato lo scritto sull'«Ordinamento anagrafico» quando mi è pervenuto il N. 12 di codesta Rivista con la nota di commento del collega Francescantonio Calarco ai lavori di studio per la nuova regolamentazione anagrafica da cui ho appreso quanto sarà disposto dall'articolo 5° del futuro regolamento sulla qualifica di capo-famiglia e cioè: «agli effetti anagrafici il capo famiglia è chi rappresenta i componenti della famiglia, salvo la facoltà dell'Ufficiale di Anagrafe di richiederlo espressamente».

In tal modo si lascia totalmente all'arbitrio dei famigliari l'indicazione del proprio capo senza alcuna prova allo stato di fatto e poiché come ho ripetutamente osservato ciascuno si regola secondo il proprio tornaconto, la designazione di capo-famiglia sarà applicata a chi in un determinato momento ne abbia interesse, salvo a continuamente variarla a seconda possa giovare all'uno od all'altro membro familiare, una vera rotazione. E se ne vedranno delle belle! Minorenni con genitori validi e fratelli di maggiore età, mogli di mariti validi, studenti con genitori, ecc. saranno dichiarati capi-famiglia in contrasto con le realtà e per conseguire quei benefici riservati a colui che realmente sia capo della propria famiglia - una vera truffa all'americana.

E non è nemmeno giusto come propone il collega Calarco che tutto dipenda dal carico del mantenimento familiare.

Il concetto di capo-famiglia contiene anche un fondo morale e dovrebbe tenersi conto altresì dell'età, della autorità e dei vincoli del sangue.

Ripeto che la qualità per essere ritenuto capo-famiglia dovrebbe essere bene definita e circoscritta ed il titolo conferito dall'Ufficiale di Anagrafe, con diritto di ricorso contro il conferimento, da parte degli interessati.

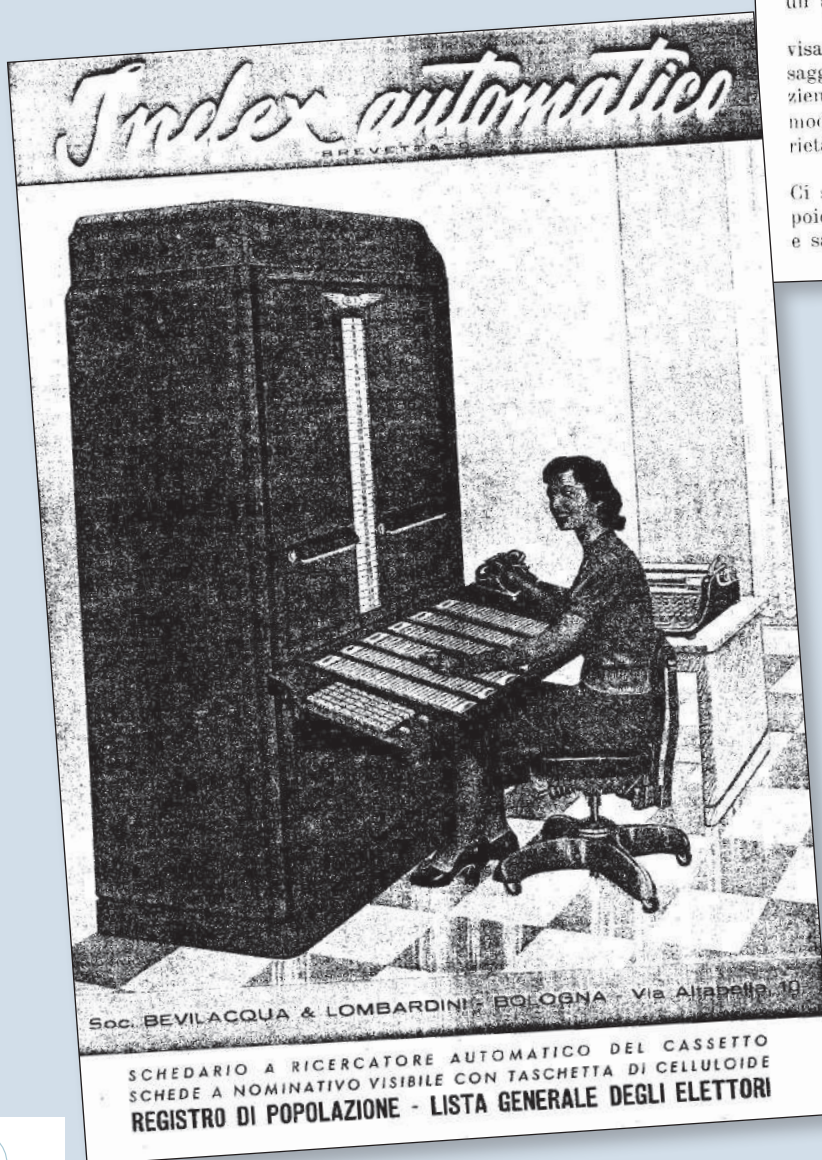
Altrimenti gli Uffici di Anagrafe saranno molestati da richieste infinite e contraddittorie e l'ordine sugli stati famigliari continuamente manomesso.

L. G.

Pochi anni di conflitto hanno mutato profondamente la cultura degli italiani, un popolo che prima della guerra era prevalentemente contadino e generalmente provinciale, e che si è trovato sorvolato da macchine volanti, attraversato da carri armati, jeep e motorette, nonché chiamato ad un impegno industriale per sostenere lo sforzo bellico. Questa «chiamata alle macchine» che ha accompagnato la classica chiamata alle armi ha riguardato soprattutto le donne, dato che gli uomini erano impegnati al fronte, ed ha portato ad una nuova visione della società e ad un nuovo ruolo per la donna, cambiando inevitabilmente anche la visione della famiglia.

Inoltre sembra che questa figura di capofamiglia dia diritto a dei vantaggi economici, immaginiamo legati alle pensioni di guerra, per cui vengono chieste delle regole chiare che permettano agli ufficiali d'anagrafe di operare correttamente. Qualcuno coglie gli aspetti umoristici della situazione e scrive qualche *battuta sugli stati di famiglia* (chissà se era un antenato dell'amico Gianni Pizzo, che oggi accompagna la competenza con uno stile altrettanto efficace e pungente).

Questa mutazione è rappresentata forse più efficacemente da una pubblicità che da tanti articoli: qui vediamo la pubblicità del moderno archivio meccanico, di fronte al quale non è più rappresentato un «mezzemaniche» con i baffoni, bensì una *sorridente signorina*.



9. Scienza nucleare

Tollerato da sociologi ed esteti, un ben visibile cartiglio notifici che, nel mestiere, la «nostra» è una «famiglia» semplicemente «logistica», nata a ore 0 d'un 21 d'Aprile(!), e poi aggiornatasi solamente per eventi naturali e connubi e parziali sloggiamenti.

Il funzionario nei riguardi di essa «fa l'oste»; desidera cioè e merita una maggiore discrezione negli interpellanti, i quali l'incalzano invece di domande sempre più indelicate.

Ogni tanto, ad esempio, è solo per salvare gli equivoci arricchendone la nomenclatura, affiora il «NUCLEO». Il quale allo stato implume è già certificato dal normale stato di famiglia (coniugi - figli minori) ma quando mette panni e penne (figli maggiori - genitori - cognati - fratelli - altre più lontane e complicate relazioni) è richiesto di certificazione quasi solo per nascondere difetti e difettosi interessi.

Esiste il nucleo?

Esiste, ma non visibile al microscopio anagrafico.

Soluzioni semiserie che si propongono:

1) Affidare ai funzionari anagrafici il compito mattutino di rifare tutti i letti della città, e riferire.

2) Delegare alla certificazione le uniche persone competenti in materia (e spesso fin troppo): Le domestiche, coadiuvate da un servizio ispettivo ai conti della spesa.

3) Situare altro cartiglio con cui s'avvisa che il Sindaco (memoria di Pico saggezza di Salomone occhi d'Argo pazienza di Giobbe) potrà, quando potrà, più modestamente attestare per semplice notorietà, e poscia non essere creduto da alcuno.

4) Affrontare il problema tecnicamente. Ci si proverà alla disperata un'altra volta, poichè la scienza deve procedere per gradi, e sarà unitamente al problema che segue.

1°) I registri anagrafici non sono pubblici come quelli di Stato Civile — 2°) L'atto di assenso al matrimonio di minori può oggi essere dato con scrittura privata autenticata dal Sindaco.

Sarei a pregarla di voler, cortesemente, rispondere a quanto segue:

1) Il registro anagrafico è pubblico come quello dello Stato Civile?

2) Può il Sindaco ricevere, separatamente, dall'atto delle pubblicazioni, come il Notaio, atti di assenso al matrimonio di minori quando il padre non compare personalmente all'atto, e da valere per richiesta in altri Comuni?

Un commento alla Legge Comunale e Provinciale, che non riesco a rintracciare, è per l'affermativa.

1) No. Il Registro di anagrafe ha carattere interno, e le notizie che si desumono da esso sono rese note a mezzo di attestazione solo alla persona cui le notizie si riferiscono o ad altre che dimostrino la necessità, per giustificati motivi, di richiederle, e di possedere le attestazioni stesse.

Esso ha quindi il trattamento degli atti di archivio.

2) Nessuna legge dà la facoltà al Sindaco di sostituire ad ogni effetto al Notaio per ricevere fuori dei casi contemplati dalla legge, atti di assenso di genitori per matrimonio dei minori. E' ovvio peraltro che nessuna legge vieta al Sindaco di ricevere dichiarazioni del genere. Tutto sta nel fatto che esse non faranno la fede ed avranno il valore giuridico dell'atto notarile che è atto pubblico.

Ma se questo è vero, è altresì vero che il nuovo Codice civile all'art. 90 innova la prassi preesistente nel senso di ammettere che l'atto di assenso sia dato anche con scrittura privata autenticata.

Ora la facoltà del Sindaco di autenticare una firma è oggi invece riconosciuta, e la autenticazione che porti la firma del Sindaco, anziché del Notaio, ha lo stesso valore di quella fatta dal Notaio.

In conseguenza i genitori potranno stendere la loro dichiarazione di assenso e firmarla.

Il Sindaco si limiterà ad autenticare la loro firma, senza però entrare in merito al contenuto dell'atto.

In tal senso forse si saranno espressi quei commentatori a cui si fa riferimento nel quesito.

Sul piano di un' Europa unita

Creazione di un Centro Statistico Europeo

Le conoscenze attuali sull'intera struttura e sulla dinamica demografica, economica, sociale e sanitaria dei singoli Stati che costituiscono l'Europa, sono estremamente modeste e assolutamente insufficienti per servire di base a piani organici di costruzione di una Europa unita.

È evidente che per disciplinare le manifestazioni vitali europee sarà indispensabile possedere quelle conoscenze senza riferimento a confini statali.

Se si possono con facilità avere cifre statistiche sui singoli stati, non si riesce a mettere insieme pochi dati fondamentali comparabili e sincroni, di carattere economico e sociale, interessanti anche limitatamente l'insieme di tre o quattro dei ventisette Stati che costituivano l'Europa ante-guerra.

Le conoscenze sulla composizione sociale e professionale della popolazione europea sono povere e frammentarie.

Continuano naturalmente tutte le discussioni attorno alle tematiche fondamentali della rivista: adozione, matrimoni, cittadinanze, iscrizioni anagrafiche. Alcuni aspetti sono mutati, nel tempo, ad esempio il fatto che le notizie anagrafiche non venissero rilasciate «a chiunque ne faccia richiesta», come avviene oggi, ma solo all'interessato oppure a chi dimostri un interesse legittimo (e pensare che all'epoca ancora non si parlava di privacy...)

Si comincia anche a parlare di *Europa unita*, e la Rivista comincia a dedicare un po' d'attenzione a questa importante tematica, anche se solo in anni recenti il diritto dell'Unione ha richiamato l'attenzione dei Servizi Demografici.

Non esistono due Stati che abbiano classificazioni comparabili sulle professioni e sull'attività economica.

Così dicasi per le conoscenze sull'attrezzatura, sulla produzione e sulla capacità produttiva delle industrie.

Una visione europea, sia pure in via approssimativa - è impossibile avere per le grandi classi di figure agricole -.

Le statistiche sulla occupazione e sulla disoccupazione - sui consumi per classi sociali, sui salari effettivi - sui redditi, sono praticamente inutilizzabili.

Non è, pertanto, possibile tracciare un quadro attendibile sulle condizioni di vita e di lavoro di oltre 250 milioni di europei occidentali, mentre esso è indispensabile per un programma tendente ad accorciare le distanze sociali, ed elevare il tenore di vita e la cultura delle grandi masse lavoratrici.

Le stesse lacune si riscontrano nel campo demografico - ove non è possibile conoscere l'appartenenza etnica ed i movimenti migratori.

Ciò premesso, non si vuole sostenere che per creare un' Europa unita sia necessario attendere le rilevazioni statistiche. Ciò è assurdo!

Le costruzioni di strade, ferrovie, fognature, bonifiche, le costruzioni edilizie e di impianti idroelettrici, le ricerche scientifiche, le difese del patrimonio forestale, si compiono anche senza l'ausilio delle Statistiche. Ma le Statistiche cominciano a diventare utili e indispensabili quando si devono tracciare programmi intesi a fissare i limiti e la natura delle industrializzazioni e della ruralizzazione dei vari Stati; quando è necessario contingentare la fabbricazione e la distribuzione di migliaia di prodotti, quando si intendono operare riforme della proprietà fondiaria e della economia agricola; quando si devono predisporre piani concreti di lavoro basati sulla capacità di acquisto delle masse.

L'ausilio delle Statistiche è necessario per impostare ed orientare le soluzioni dei problemi sopracennati.

Non solo, ma saranno più necessarie, quando si dovranno misurare periodicamente gli effetti economici e sociali dei provvedimenti attuati per la ricostruzione

della nuova Europa.

Ciò premesso si ritiene necessario disporre:

1°) Di attendibili statistiche europee ricche di analisi approfondite e soprattutto comparabili, in tutti i campi della vita europea e precisamente di statistiche che si eseguiscano a distanze periodiche (quinquennali o decennali) come i censimenti demografici, agricoli, industriali, commerciali, professionali e sociali e di statistiche dinamiche annuali e mensili.

2°) Di creare ed organizzare un Centro Statistico Europeo che permetta di raggiungere tempestivamente gli scopi di cui al punto 1°).

Centro Statistico Europeo - che, quale organo della comunità europea, predisponga ed attui nel tempo i piani per le rilevazioni statistiche europee -.

Non è il caso di discutere sulla struttura e sull'ordinamento interno di questo nuovo organismo, ma per raggiungere gli scopi prefissi esso non dovrà limitarsi a dare dei pareri ed emettere disposizioni, a formulare voti e raccomandazioni, a trattare teorie metodologiche. Il Centro dovrà essere organo realizzante al cento per cento, dovrà lavorare e far lavorare all'unisono, tutti gli Uffici Statistici europei, altrimenti percorrerebbe la stessa sterile e falsa strada degli ex uffici ginevrini, e di altri Enti internazionali che sino ad oggi hanno ottenuto risultati pratici addirittura irrilevanti.

Il Centro dovrebbe preparare in collaborazione con tutti gli Stati dell'Europa unita, i piani delle rilevazioni statistiche che dovrebbero essere attuate contemporaneamente, con unità di criteri, uniformità di questionari, di domande, di modi di esecuzione e di elaborazione, il tutto sotto la sorveglianza del Centro.

Solo così operando sarà possibile ottenere risultati concreti ed entrare in possesso di dati statistici attendibili riconosciuti ed accettati da tutti gli Stati, in modo da non dare più luogo a diversità di opinioni e di interpretazioni.

Come attività iniziale il Centro non potrà che svolgere una attività limitata allo studio delle rilevazioni statistiche più urgenti e al rinnovamento e potenziamento dei vari organismi statistici nazionali.

L'idea di un'associazione (qualcuno propone la parola «lega») degli Ufficiali dello Stato Civile ritorna in voga.

LO STATO CIVILE ITALIANO

RIVISTA MENSILE

di dottrina e legislazione - giurisprudenza e pratica

N. 12 — Anno XLVI

BOLOGNA, Dicembre 1950



In tema di « Lega Nazionale dei funzionari di Stato Civile ed Anagrafe »

Abbiamo letto con vivo interesse la Bozza di Statuto per lo « Studio dei vari Comuni d'Italia » elaborato dall'appassionato studioso in materia *Giuseppe Bellona* di Palermo. Ci uniamo al plauso della *Rivista* per il suddetto Funzionario, che ha saputo realizzare nella ridente Sicilia, il 1° Congresso Regionale e ci auguriamo che da quell'esempio, sorgano altre iniziative nella penisola. Ci sia permesso, però, di fare alcuni rilievi alla suddetta bozza di regolamento e per questo non se ne offenda il Sig. Bellona. La Direzione della Rivista e lo stesso Sig. Bellona, recorderanno lo scambio di corrispondenza privata polemizzando, sullo stesso argomento. Oggi non è il caso di fare allo stesso modo e ribadire gli stessi concetti in forma privata, ma di renderli di pubblica ragione.

- Il Sig. *Bellona*, ha una particolare inclinazione per la parola « LEGA ». A nostro avviso suonerebbe meglio « UNIONE NAZIONALE DEI FUNZIONARI DI STATO CIVILE ed ANAGRAFE » -.

Sono troppe oggi in Italia le « leghe » (leghe comunali e provinciali di coloni, braccianti ecc.) e quindi al nostro caso, la parola UNIONE, sarebbe più propria.

Se la nostra Rivista « Lo Stato Civile Italiano » diventasse l'organo Ufficiale di una lega, perderebbe quella caratteristica che sempre ha avuto ed ha di essere se-

guita e letta da *tutti*. Se fosse invece organo ufficiale di una Unione Nazionale, sarebbe già un po' diverso.

L'art. 18 poi del suo Regolamento, esclude quasi da ogni attività i Comuni medi e piccoli con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti e quindi per questi Funzionari, niente partecipazione ai congressi Provinciali, Regionali e Nazionali.

Ripeto quello che ho detto l'altra volta: i comuni medi e piccoli sono i più in Italia e sono quelli che maggiormente hanno bisogno di far sentire la loro voce e più hanno bisogno di suggerimenti ecc.. Mi lusinga il fatto, di avermi dato ragione in proposito anche il chiarissimo e dotto Prof. *Vernizzi*.

Sì, è indispensabile una Unione Nazionale; è indispensabile fare dei congressi, è indispensabile prepararsi corsi di perfezionamento, è indispensabile una vera unione di uomini di alta e media cultura in modo che chi più sa, sia di aiuto a chi meno sa; indispensabile soprattutto che queste nostre Unioni, questi nostri congressi, questi nostri corsi di perfezionamento, trovino l'appoggio e l'approvazione dei competenti Ministeri, perchè il nostro servizio e il nostro compito, ha un interesse nazionale. Tutto questo è necessario fare e che tutti diano la loro adesione alla nostra Rivista, perchè tutto sia portato in pratica attuazione, ma per carità, se la proposta del Sig. Bellona per costituire « Leghe » e per escludere i Funzionari dei piccoli e medi Comuni, fosse attuata, si avrebbe una rovinosa scissione con gravi ripercussioni sul nostro delicato compito.

Che ne pensate, colleghi dei piccoli e medi Comuni?

SALVATORE PELLICIONI
Ufficiale Delegato di Verghereto (Forlì)

Parecchi quesiti riguardano la ricostruzione degli atti distrutti dagli eventi bellici, ma la guerra sembra essere velocemente dimenticata e per lo più si guarda al futuro, anche se alcuni strascichi non mancano, ad esempio i campi profughi o la questione della *restituzione dei beni sottratti* agli ebrei, e, di conseguenza, del *riconoscimento della cittadinanza* e dello *status*.

**Cittadinanza — Apolidia — Prova per presunzioni —
Ebrei — Azioni di reintegrazione — Non spetta a
ebrei non cittadini italiani.**

L'apolidia di una parte ai fini di accertare la legittimazione di un non cittadino a chiedere la tutela giurisdizionale italiana, può dal giudice essere accertata con tutti i mezzi a sua disposizione e pertanto in base a giudizi e presunzioni.

Il principio iura novit curia, in base al quale il giudice ha il potere ed il dovere di dare al rapporto dedotto in giudizio la definizione giuridicamente più appropriata, non si estende fino a dare al giudice stesso il potere e il dovere di sostituire d'ufficio una azione diversa a quella espressamente e personalmente proposta dall'attore.

Costituisce violazione del diritto di proporre domande nuove il convertire, in sede di precisazione delle conclusioni avanti al giudice istruttore in domanda di declaratoria di simulazione ordinaria del negozio di reintegrazione, nei dedotti in giudizio una azione di reintegrazione nei propri diritti espressamente e formalmente proposta come tale a sensi degli articoli 14 (stato di pericolo) del D. L. 20 gennaio 1944, n. 26, 4 (simulazione speciale) e 19 (recessione per lesione) del D. L. 12 aprile 1945, n. 222, a favore degli ebrei colpiti da provvedimenti razziali.

La reintegrazione nei loro diritti degli ebrei colpiti dalle leggi razziali italiane, in quanto attiene al loro patrimonio, mediante le azioni previste dalle norme surrichiamate, non può essere come tali essi non furono cittadini italiani poichè essi non furono soggetti alle restrizioni patrimoniali sancite in materia a carico dei soli ebrei cittadini.

**Estradizione - Apolide residente nei campi raccolta
profughi (I.r.o.) situati in Italia - Equiparabilità
ai cittadini italiani agli effetti della legge penale.**

Competenze a deliberare in ordine alla richiesta di estradizione è la sezione istruttoria non già del luogo in cui l'estradando si trovi al momento dell'arresto provvisorio, sibbene del luogo, nel quale egli si trovi al momento in cui perviene la richiesta di estradizione, anche se ivi sia stato tratto dalle autorità di polizia a seguito dell'arresto provvisorio poscia revocato.

Gli apolidi, residenti nei campi raccolta profughi dell'I.r.o. situati in Italia, vanno considerati come residenti nel territorio italiano e quindi equiparati ai cittadini italiani agli effetti della applicabilità della legge penale e conseguentemente della loro estraditabilità.

Nel 1953 perdura la norma che impedisce di *attribuire ai neonati nomi stranieri*, anche se verrà abrogata pochi anni più tardi.

**Imposizione di nomi stranieri ai neonati — Non è
consentito proporre la rettifica d'ufficio di tali nomi — Art. 165 e 166 Ordinamento.**

Il sottoscritto ha riscontrato, in una verifica fatta ai registri di nascita di questi ultimi quattro anni, che vi risultano registrati neonati ai quali sono stati dati nomi stranieri come: Katia, Wladimiro e Walter in contrasto con quanto disposto dall'art. 72 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Poichè, ad evitare questi fatti incresciosi imputabili a distrazioni di chi era addetto a tale delicato servizio, è intendimento del sottoscritto di proporre la rettifica d'Ufficio di tali nomi stranieri, gradirebbe l'illuminato parere di codesta spett. Rivista sulla procedura da seguire per sanare tale increscioso quanto illegale stato di cose.

Le rettifiche d'ufficio oltre che nella ipotesi dell'art. 165 essere promosse nei soli casi specificati dall'art. 166 Ordinamento.

E tale articolo poichè fa riferimento anche all'art. 72 Ord. esclude evidentemente la possibilità di un intervento di ufficio quando si tratta soltanto di eliminare nomi stranieri.

D'altronde è difficile stabilire se Walter o Wladimiro ormai entrati nell'uso comune come Ines possano ancora considerarsi stranieri.

Le cose resteranno quindi come sono. Il Pretore se crederà farà rilievo ed eventualmente ci potrà essere una contravvenzione. Ma poi basta!

Inoltre si inizia a vedere l'evoluzione tecnologica della società: cominciano articoli sui primi incidenti stradali, sulla meccanizzazione dell'anagrafe, sull'uso della macchina da scrivere per la redazione degli atti. Tutte questioni allora modernissime, oggi completamente superate dai calcolatori.



Morto in seguito ad incidente automobilistico - Parere della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna circa la pertinenza della denuncia di morte

La questione è molto dibattuta. E in genere è risolta nel senso che se l'intervento della Autorità giudiziaria precede il decesso e si esauriscono gli accertamenti sulle responsabilità prima che la morte avvenga, ci si debba riportare al momento del decesso alle norme conseguite. Se, invece, l'intervento della Autorità giudiziaria continua dopo la morte e sia redatto un verbale e inter venga un formale nulla osta al seppellimento, sembra non si possa prescindere nello stendere l'atto di morte dalla osservanza dell'art. 144 Ord. Il fatto che dopo l'infortunio il Tizio sia stato ricoverato allo Ospedale in luogo di esser portato nella sua abitazione, non altera il lato giuridico della questione, e come non si sarebbe potuta ricevere in Parte I Serie A una denuncia di morte da parte di due familiari essendo intervenuto il giudice, così non poteva riceverla la denuncia per parte dell'Ospedale. L'ordinamento non distingue fra morte seguita immediatamente alla azione violenta e morte per la stessa azione avvenuta in un secondo tempo. Sarà pertanto interessante conoscere l'arviso del Ministero se vorrà pronunciarsi. Ma S. ha torto marciare nel suo atteggiarsi a giudice e rifiutare la trascrizione. La trascrizione doveva essere effettuata senza discutere. Competenti ad effettuare il rilievo eventuale erano soltanto il Pretore e il Procuratore di Stato. E forse per questo contegno illegittimo di quel funzionario di fronte al fatto compiuto, mancando un reato la Procura ha deciso così.

LE NOSTRE STRENNE DI CAPODANNO

Gino Sarti

Siamo lontani dal giorno in cui gli uffici comunali corrisponderanno a mezzo di telescrivi e i documenti importantissimi verranno archiviati sotto forma di films microscopici in un lido locale a struttura metallica.

Quel giorno, io penso, per ogni individuo che nasce sarà costituita una piccola scheda in materiale a prova di bomba sulla quale con speciali accorgimenti chimico-meccanici verranno man mano annotate tutte le notizie indispensabili all'uomo destinato a vivere in società che forse si ridurranno ad una matricola e a centinaia di simboli di vaccinazioni subite. Ebbene quel giorno i mastodontici registri di stato civile di carta pergamena, che con il passare degli anni assume un colore gialliccio e un particolare fetore, caratteristica delle cellule animali sfuggite al processo antiputrefattivo, spariranno e con essi i goffi atteggiamenti dei poveri impiegati scarsamente dotati per quanto riguarda gli atti superiori, diuturnamente alle prese col pennino scricchiolante corroso dall'inesorabile inchiostro tannico - ferreo e gli spigoli puntuti delle copertine in cartone e tela che imperversano senza cerimonia contro il petto e il ventre spesso abbondante dei solerti sedentari! Ma purtroppo quel giorno radioso si perde nella notte dei tempi futuri ed eccoci noi sulla breccia, oggi come ieri. Qualcosa è cambiato a dire il vero dal 1866 e i Colleghi di quei tempi invidierebbero i nostri modelli stampati con cura, però ritengo che se il resto dell'umana attività avesse progredito allo stesso modo oggi non dovremmo certo preoccuparci delle armi termo-nucleari e tanto meno conosceremmo le risorse degli antibiotici! Così quando le prime avvisaglie dell'anno che sta per finire appaiono nelle vetrine dei negozi o sotto forma di manifesti che annunciano il veglione di S. Silvestro, notevoli preoccupazioni comprimono fortemente il morale degli impiegati dello stato civile poichè il nuovo anno porterà quale primizia la noiosa compilazione degli indici, come stabilisce espressamente l'art. 33 del R. D. 9-7-1939, n. 1238.

Se poi il vegliardo che simbolicamente si brucia nelle piazze lascia il posto ad un pargolletto le cui cifre terminano con il sei ecco entrare in lizza l'art. 34 della stessa legge che decupla il lavoro ordinario stabilendo la formazione dell'indice decennale. Poichè l'anno che abbiamo recentemente iniziato è uno di quelli sarà bene ordinare a tempo debito qualche dozzina di mezze maniche che i gomiti dovranno a

lungo scivolare sulle stagionate scrivanie!

Forse il problema apparirà di scarsa importanza agli Uffici dei grossi Comuni sufficientemente dotati di personale ma per i piccoli Comuni nei quali l'Ufficiale di stato civile delegato è gravato da innumerevoli mansioni e servizi e gli adempimenti periodici nelle varie branche, sempre più numerosi, lo sottopongono ad un costante sforzo, la scritturazione dell'indice annuale nei singoli registri allo scadere di ogni anno e quella dell'indice decennale allo scadere di ogni decennio rappresenta qualcosa di veramente serio e impegnativo.

Un buon sistema da altri suggerito è quello di redigere appositi cartellini con le notizie essenziali in occasione della stesura di ogni atto di stato civile. Detti cartellini opportunamente disposti in ordine alfabetico alla fine dell'anno serviranno in modo egregio alla bisogna e una volta riposti in archivio risulterebbero preziosi allo scadere del decennio. Comunque, anche con questo sistema rimane sempre la noiosa interminabile trascrizione, sugli indici. Se invece ogni registro di stato civile fosse corredato da una rubrica incorporata naturalmente nel registro stesso sulla quale l'impiegato provvede in occasione della stesura dell'atto a riportare le necessarie indicazioni per il ritrovamento il lavoro finale verrebbe così evitato. In maniera analoga dovrebbero essere istituite le rubriche decennali. Con questo procedimento non soltanto si eliminerebbe l'immense lavoro periodico ma si avrebbe il non trascurabile vantaggio di possedere costantemente aggiornato l'indice annuale e, quel che conta, l'indice decennale. Di contro i nominativi non risulterebbero disposti in ordine alfabetico ristretto con conseguente difficoltà al ritrovamento ma ritengo che qualche frazione di minuto primo in più necessaria in questo caso al compilatore sarebbe largamente compensata dalla totale eliminazione delle fatiche finali. Inoltre la disposizione in rubrica, specie per le nascite, renderebbe più agevole e razionale la cancellazione e aggiunta di nominativi in seguito a rettifiche, riconoscimenti, adozioni, ecc.

Se quanto è esposto non risulta ozioso faccio voti perchè il mio suggerimento possa trovare consenso presso altri Colleghi anche se alla fine il tutto debba inesorabilmente frantumarsi come debole onda sulle fredde, massicce scogliere della Superiore Autorità.

Vergato (Bologna). GINO SARTI

LA MECCANIZZAZIONE DELLA ANAGRAFE

Poichè il progresso fa i suoi passi da gigante anche in uffici celebri per lo spirito di conservazione, e per il culto della polvere, è un fatto che la meccanizzazione dei servizi anagrafici ed elettorali, e la sostituzione degli ingombranti vecchi scaffali e delle schede di cartone, con mobili nuovi igienici, metallici, e viventi in piccolissimo spazio va estendendosi in grandissimo numero di Comuni.

I Colleghi saranno quindi grati al Rag. Alberto Ostillo che dirige i servizi demografici della Città di Taranto che marcia alla avanguardia nel nostro campo, per una monografia, che volentieri pubblichiamo, e nella quale spiega il funzionamento dei nuovi impianti, risolve tutte le difficoltà, e pone in grado qualunque ufficio di qualunque altro Comune, di adeguarsi al progresso senza tema di sbagliare.

I suggerimenti del Collega debbono poi essere considerati giusti al 100/100, perchè i nuovi impianti di Taranto sono in funzione da quasi un anno, e nessuna variante delle Circolari diramate nel Maggio 1959, si è riscontrata a tutt'oggi necessaria od opportuna.

NUOVO IMPIANTO ANAGRAFICO E RELATIVA MECCANIZZAZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

A tutti gli Uffici e servizi dipendenti

e, per conoscenza: Loro sedi

Ill.mo Sig. Sindaco

Ill.mo Sig. Segretario Generale

Sede

Ultimato l'approntamento del nuovo impianto anagrafico e relativa meccanizzazione si rende, ora, necessario organizzare il servizio nella fase funzionale.

Si premette che il nuovo impianto anagrafico meccanizzato è costituito da:

- 1) lo Schedario dell'anagrafe della popolazione residente (schedario cartografico);
- 2) il Targhetario;
- 3) il Centro di coordinamento;
- 4) il Centro meccanografico;
- 5) il Servizio di certificazione meccanizzato;
- 6) i Servizi vari.

Senato della Repubblica

Interrogazione (con risposta scritta)
Al Ministro di Grazia e Giustizia

Premesso:

1) che con la legge 14-4-1957, n. 251 è stata consentita la redazione a macchina di tutti gli atti pubblici per i quali le leggi fino allora vigenti prevedevano la scritturazione a mano;

2) che da più parti si è autorevolmente manifestato il convincimento che la predetta legge si possa estendere agli atti dello Stato Civile (vedi Rivista «Lo Stato Civile Italiano» del maggio 1957), il Convegno Nazionale sui servizi demografici del giugno 1964;

3) che da parte di diverse Procure della Repubblica è stato manifestato un orientamento pienamente favorevole per la adozione della scritturazione a macchina per i predetti atti (pur impartendo precise direttive per la migliore tenuta del Registro

di Stato Civile perchè nessun foglio possa smarrirsi);

per sapere se non ritiene opportuno e necessario riesaminare la Circolare n. 1/50 FG 2810-1966 del 27-10-1966, inviata dal Ministero di Grazia e Giustizia alle Procure della Repubblica, con la quale si risponde negativamente al quesito di numerosi Procuratori circa la possibilità di estendere l'uso della macchina da scrivere agli atti dello Stato Civile, in considerazione del fatto che, essendo gli atti pubblici in questione formati su fogli rilegati nei registri vidimati dal Pretore già prima di essere posti in uso, ai sensi del R.D. 9-7-1939, n. 1238, non si potrebbe dare materiale applicazione alla citata legge n. 251 se non (con la modifica) mediante norma di legge, del sistema vigente, e si esprime nel contempo avviso contrario, a tale modifica, a causa degli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine.

Notiamo che gli operatori chiedono il permesso per poter generare gli atti con la macchina da scrivere. Questo permesso arriverà nel novembre 1967, col Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia⁽¹⁾, ma molti Comuni lo recepiranno solo qualche anno più tardi, continuando a scrivere a mano su modelli prestampati.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1967.
Scrittura a macchina degli atti dello stato civile.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15 dell'ordinamento dello stato civile, approvato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238;
Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che determina le modalità tecniche per la redazione a macchina degli atti pubblici;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1958, e successive modifiche, concernente l'approvazione dei moduli per i registri dello stato civile e delle formule per gli atti dello stato civile;

Vista la relazione al presente decreto;

Ritenuta l'opportunità di rendere attuabile la scritturazione a macchina degli atti dello stato civile e attesa conseguentemente la necessità di modificare il sistema di tenuta dei registri nei quali gli atti stessi sono iscritti;

Decreta:

Art. 1.

E' ammessa la scrittura a macchina degli atti dello stato civile, con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, di quelle di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1957, n. 251, nonché delle norme di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, per quanto concerne le caratteristiche dei nastri dattilografici.

Art. 2.

Entrambi gli originali degli atti possono essere scritti con unica battuta, purché anche per il secondo originale siano adoperati sistemi che assicurino scritture nitide ed uniformi che devono permanere leggibili fino all'evidente abrasione della carta, anche dopo che questa sia stata sottoposta alle varie prove, eseguite sul lo stesso campione, elencate nella tabella A annessa al già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Qualora per la battuta del secondo originale degli atti venga adoperata carta carbone, questa deve riportare sul verso l'indicazione del nome e della località della ditta produttrice, nonché la specificazione che sono assicurate scritture indelebili, ai sensi del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

I fogli sciolti destinati alla scritturazione a macchina degli atti, prima di essere posti in uso sono vidimati dal pretore del mandamento, il quale, nell'apposita pagina che costituirà il frontespizio del registro, indica di quanti fogli sarà composto.

Per tale vidimazione si osservano le modalità ed i termini previsti dall'art. 20 dell'ordinamento dello stato civile.

Art. 4.

I fogli sui quali vengono dattiloscritti gli atti devono, al termine di ciascun giorno, essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria.

La formazione definitiva del registro deve avvenire non appena utilizzati tutti i relativi fogli e, se i fogli non sono stati tutti utilizzati, alla fine di ogni anno.

Art. 5.

In occasione della verifica da compiere nel mese di gennaio di ogni anno, a norma dell'art. 179 dell'ordinamento dello stato civile, il pretore accerta la regolarità della formazione dei registri anche per quanto concerne la rispondenza del numero dei fogli con quello indicato nel frontespizio.

Art. 6.

Gli ufficiali dello stato civile che intendano adottare il sistema della stesura a macchina degli atti devono essere a tale fine autorizzati con decreto del competente procuratore della Repubblica.

Art. 7.

Nulla è innovato in ordine al decreto ministeriale 7 luglio 1958 quanto alle caratteristiche dei fogli sui quali vengono iscritti gli atti dello stato civile, nonché in ordine al tipo di carta prescritto dalle norme in vigore, salvi gli adattamenti necessari del bordo dei fogli per consentirne la rilegatura provvisoria di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1967

Il Ministro: REALE

1) DMCG 18 novembre 1967, in G.U. n. 261 del 22 novembre 1967.

Mentre è del 1954 il primo riferimento che ho trovato sull'*inseminazione artificiale umana*:

Sulla illegittimità dei figli nati per inseminazione artificiale a tipo non nuziale

Negli Stati Uniti d'America, sempre all'avanguardia per ritrovati di buono e di meno buon gusto, sta assumendo largo sviluppo il fenomeno della fecondazione artificiale: circa 10 mila donne si sarebbero prestate a tale... operazione!

Non abbiamo timore di dichiarare che questa forma di procreazione scientifica è contro natura e ripugna al nostro buon senso di latini. Sentiamo il bisogno di trattare l'argomento non per tentare di stroncare il fenomeno che qui da noi fortunatamente non è attuale, ma per porre in guardia l'opinione pubblica da questa enormità, attraverso una sommaria esposizione dei motivi di ordine etico e pratico.

Anzitutto la fecondazione artificiale urta con i principi cattolici, in base ai quali, è fine del matrimonio la procreazione dei figli. Così il giureconsulto Modestino che afferma essere il matrimonio: « Coniunctio viri et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio ». Ed è attraverso la congiunzione carnale di due esseri « et erunt duo in carne una », secondo la immortale espressione scolpita nella Genesi, che deve essere perpetuata la specie umana. « Matrimonii finis primarius est procreatio et educatio proles, secundarius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae ».

Quale valore morale assumerebbe il negozio giuridico bilaterale più che solenne di diritto familiare se, per inidoneità fisica dell'uomo o per congenita malformazione dell'organo genitale muliebre, si dovesse ricorrere alla disgustosa ed immorale pratica della fecondazione meccanica?

L'essere nato da questa fecondazione extraconiugale con seme dato da un donatore sconosciuto, è bensì il figlio della donna ed innegabilmente ha tutto l'amore della madre che lo ha partorito, ma non così può dirsi del padre che non l'ha procreato, tanto più che, con il seme spermatico, prelevato da un donatore fisicamente sano e scientificamente conservato, possono essere fecondate più donne.

Questa avvilente forma di procreazione, pone troppo al livello delle bestie l'uomo, che a differenza di esse è stato dotato di una anima. E se per la fecondazione artificiale degli animali, vengono istituite delle speciali cartelle segnaletiche delle caratteristiche dei genitori e dei figli, per lo studio zootecnico negli incroci di razza e per l'eugenetica animale, nella fecondazione artificiale umana, invece, il donatore deve rimanere sconosciuto alla donna per ovvie ragioni, così come la donna deve ignorare l'identità del donatore.

Ed allora, ne consegue la triste possibilità che un uomo ed una donna consanguinei, cioè nati dalla fecondazione dello stesso padre donatore sconosciuto, ignorando la loro consanguineità, possano unirsi in matrimonio; trattasi di fratello e sorella cioè di figli aventi in comune lo stesso padre e di diversa madre. Siamo in pieno incesto!

Nè migliori sono le prospettive se ci si inoltra nella questione guardandola sotto un punto di vista prettamente giuridico.

Sono da considerarsi illegittimi i figli nati dalla fecondazione artificiale con seme non nuziale?

Siamo per l'affermativa, e riteniamo adulterino l'individuo nato da inseminazione artificiale, anche se il marito della donna, in tal modo fecondata, ha dato il suo consenso. Invero, se per figli adulterini la legge intende tutti i figli nati da unioni extraconiugali, anche quelli nati dalla fecondazione artificiale con seme non nuziale sono adulterini, essendo figli di padre che non è il marito della donna che li ha partoriti; adulterinità « sui generis » se vogliamo, ma sempre adulterinità.

Ma v'è di più: non potrebbe forse il donatore padre, celibe, che ha concepito il figlio, a distanza di tempo reclamare la paternità naturale sul figlio da lui concepito con donna non coniugata, o facendo promuovere dal marito della donna da lui inseminata il disconoscimento della paternità, o promuovendo egli stesso (sciogliendo la riserva di rimanere incognito donatore, con dati sulle circostanze di tempo e luogo della nascita), l'azione? Il nato, divenuto maggiorenne, non potrebbe reclamare lo stato di figlio naturale, essendo venuto a conoscenza dell'origine della sua nascita? E, qualora la Direzione della clinica ostetrica ove è nato, non volesse mettere a sua disposizione le risultanze d'ufficio riguardanti la di lui nascita, non potrebbe forse sperimentare, contro l'Istituto ove è stato dalla donna partorito, « l'actio ad exhibendum » per obbligarlo « jure imperi » a produrre in giudizio tutti gli elementi per iniziare l'azione di ricerca della paternità vera? I figli legittimi del padre e della madre, nati in costanza di matrimonio, quando vi era da parte del padre piena « potentia », non potrebbero intentare azione contro il fratello e contro la sorella nati adulterini, dallo stesso padre, consenziente al concepimento artificiale con seme non nuziale, dichiarati legittimi?

Appare evidente dunque quale sconvolgimento si creerebbe se, per avventura, la pratica della fecondazione artificiale prendesse piede anche in Italia; non esiteremmo a dichiarare che tutto il sistema legislativo in materia crollerebbe, a parte il fatto che tutta la nostra concezione etica della vita, andrebbe a farsi benedire.

Non sarebbe sintomo di civiltà e di progresso, bensì vittoria dell'oscurantismo e del peggiore materialismo.

Senigallia, li febbraio 1954.

ANTONIO SIMONEITI
Ufficiale delegato

In questi anni la Rivista si apre al mondo, presentando una bella panoramica sulla situazione dello Stato civile in molti Paesi, anche esotici. Come autore, devo riconoscere un grosso sforzo di ricerca perché anche oggi, nonostante Internet, non sarebbe facile raccogliere tutte queste informazioni.

Significative le diatribe che si impennano attorno al retaggio di una norma fascista del 1939⁽²⁾ contro l'urbanesimo: per evitare la migrazione verso grandi città e mantenere il carattere rurale del Paese erano state stabilite limitazioni al movimento delle persone. Negli anni '60 la tendenza era esattamente opposta, con le grandi fabbriche del Nord che attiravano migliaia di famiglie, ma alcuni amministratori si appellavano a quella norma, non ancora abrogata, per cercare di limitare il flusso. Con queste premesse, si può forse meglio comprendere il significato dell'art. 16 della Costituzione, che oggi i giovani ritengono scontato: *«ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale»*.

D'altra parte in altri Paesi questa libertà è una conquista ancora più recente, come si evince da un titolo di giornale del novembre 2010.

STATO CIVILE ALL'ESTERO

1. Repubblica Federale di Germania	p. 7
2. Regno del Belgio	p. 8
3. Regno di Olanda (Paesi Bassi)	p. 9
4. Austria	p. 42
5. Repubblica del Portogallo	p. 42
6. Regno di Norvegia	p. 44
7. Repubblica Cecoslovacca	p. 62
8. Repubblica di Polonia	p. 63
9. Repubblica d'Egitto	p. 85
10. Repubblica Turca	p. 87
11. Regno d'Olanda	p. 88
12. Repubblica del Cile	p. 117
13. Regno di Grecia	p. 117
14. Repubblica di Liberia	p. 118
15. Stati Uniti d'America	p. 146
16. Irlanda	p. 148
17. Repubblica Federativa Popolare Jugoslava	p. 185
18. Repubblica del Brasile	p. 186
19. Repubblica di Bulgaria	p. 187
20. Repubblica del Messico	p. 220
21. Repubblica di Siria	p. 221
22. Granducato di Lussemburgo	p. 272
23. Regno di Danimarca	p. 273
24. Confederazione Svizzera	p. 310
25. Regno di Svezia	p. 312
26. Repubblica francese	p. 314
27. Repubblica di San Marino	p. 353
28. Unione delle Repubbliche Sovietiche	p. 355
29. Repubblica di Spagna	p. 357
30. Regno di Gran Bretagna	p. 386
31. Australia	p. 387
32. Repubblica del Guatemala	p. 389

REGISTRO DI POPOLAZIONE
ED URBANESIMO

Giovanni Bello

Come è noto, la legge 6 luglio 1939, n. 1092, concernente provvedimenti contro l'urbanesimo, all'art. 1 dice: «Nessuno può trasferire la propria residenza in Comuni del Regno capoluoghi di Provincia o in altri Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, o in Comuni di notevole importanza industriale, anche con popolazione inferiore, se non dimostri di esservi obbligato dalla carica, dall'impiego, dalla professione o di essersi assicurata una proficua occupazione stabile nel Comune di immigrazione o di essere stato indotto da altri giustificati motivi, sempre che siano assicurati preventivamente adeguati mezzi di sussistenza. Il Ministro per le corporazioni, i Comuni d'importanza industriale agli effetti della presente legge».

Ci sembra che la legge di cui sopra dovrebbe intendersi tacitamente abrogata sin dall'entrata in vigore della Costituzione, promulgata dall'Assemblea Costituente, nella seduta del 22 dicembre 1947 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 del 27-12-1947.

Infatti l'art. 16 della Carta Costituzionale sancisce: «Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo ogni obbligo di legge».

Invece molti Comuni e prevalentemente quelli dell'Italia settentrionale, giocando sul vigente Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di Popolazione, approvato con R. D. 2-12-1929, n. 2132, sostengono l'opposta tesi e cioè che la legge in questione del 6-7-1939 fu emanata non per limitare ai cittadini la libertà di circolare e di trasferirsi da una località all'altra della Nazione, ma soltanto per

impedire l'eccessivo affollamento di alcune città, particolarmente industriali dove tendono a spostarsi coloro i quali, privi di lavoro, ritengono di trovare facile occupazione.

Ne consegue che le richieste di iscrizione nelle anagrafi dei Comuni protetti dalla menzionata legge contro l'urbanesimo, da parte di operai e braccianti disoccupati — quasi sempre con numerose famiglie a carico, privi di mezzi per soddisfare i più elementari bisogni di vita ed affannosamente in cerca di un onesto lavoro per procacciarsi un tozzo di pane e che a volte, dopo tante peripezie riescono a farsi ingaggiare, sia pure provvisoriamente — vengono recisamente respinte con grave disillusione di tali lavoratori e con sensibili ripercussioni nel campo economico - sociale.

Un tale stato di cose è assolutamente pregiudizievole alla sicurezza del lavoro e quindi intollerabile: secondo quei Comuni il collocamento dei lavoratori è subordinato alla residenza cioè alla materiale ed effettiva iscrizione nel Registro di popolazione.

In conclusione la questione dovrebbe essere risolta al lume della Costituzione della Repubblica Italiana, che rappresenta il documento fondamentale del nuovo ordinamento giuridico della nostra Nazione, attraverso una logica e pratica interpretazione.

Ogni altra considerazione potrebbe essere superflua, per sostenere la nostra tesi, nel senso di ritenere abrogata e superata la legge 6-7-1939, n° 1.092 per effetto della specifica norma sancita nella Carta Costituzionale e cioè: l'inviolabilità del diritto del cittadino di fissare la propria residenza ovunque egli creda nel proprio interesse, diritto che, quando investe la compagine familiare e l'esistenza, si tramuta in imprescindibile e sacrosanto dovere, e cioè in una naturale, imperiosa esigenza al disopra di ogni legge umana che è tale soltanto se è equanime, obiettiva, giusta e se sa creare generale benessere ed un clima di vita pacifica e tranquilla.

GIOVANNI BELLO

Capo Ufficio Anagrafe del Comune
di Mola di Bari (Bari)

12 Settembre 2010

ESTERO - LE NOTIZIE MAI LETTE IN ITALIA

Italia Oggi

Adesso possono andare dove vogliono nel loro immenso paese. E trovare lavoro dove c'è offerta

I russi sono finalmente liberi

Gli ostacoli al movimento risalgono all'epoca di Stalin

2) L. n. 1092 del 6 luglio 1939.

La data del 1987 come fine del capitolo è alquanto arbitraria, dovuta solamente al fatto che nel prossimo brano inizieremo con l'AIRE e quindi con la parte moderna ed ancora attuale delle grandi riforme dei Servizi Demografici (in realtà l'AIRE esisteva già prima, tanto che nel 1978 una circolare ricordava di inserire l'indirizzo completo sulle schede, ma fu solo nell'88 che assunse una forma moderna e organizzata). Naturalmente un'epoca non si chiude con una data specifica. Neppure il fascismo, la cui sconfitta politica e militare può ricondursi a date certe, ha cessato di esistere negli effetti normativi e culturali il 25 aprile 1945.

Un esempio è in questo articolo del *novembre 1980*, relativo alla *gestione delle annotazioni razziali*, i cui effetti continuano a farsi sentire, anche perché da un lato non è legittimo certificare l'appartenenza alla razza, stante l'indicazione di considerare come non apposte tutte queste annotazioni, dall'altro sono a volte gli stessi interessati a richiederle:

Le annotazioni razziali: un drammatico reperto archeologico - Problemi per l'ufficiale dello stato civile

PELLEGRINO MARIO

(*Lo Stato Civile Italiano - Novembre 1980 - Estratto*)

Nelle due annotazioni marginali, alla cui analisi ho dovuto dedicarmi in seguito al verificarsi di alcuni casi concreti, si riverberano sinistralmente eventi lontani, che forse sono ancora vivi solo nella memoria di chi ne fu personalmente coinvolto.

Oggetto di questo studio, dunque, è un particolare adempimento di stato civile riferito ai cittadini ebrei, che trascende il mero fatto burocratico per assumere il significato di sintesi esegetica di tormentate vicende storiche, di cui, in qualche parte del mondo, si hanno ancora anacronistiche e preoccupanti reviviscenze.

Insomma, la diversa fede, la diversa cultura e – se proprio si vuole – talune peculiarità somatiche e comportamentali, le prime di carattere etnico e le seconde derivate dai precedenti condizionamenti sociali, non avevano alcuna rilevanza nell'opinione degli italiani, il cui spirito di tolleranza verso genti diverse è retaggio della loro storia di navigatori e di mercanti, di conquistatori e di conquistati.

Improvvisamente, nel 1937, si stravolge la favorevole situazione che perdurava da quasi un secolo. Il riavvicinamento dell'Italia alla Germania, dove già dal 1933 era in atto una forsennata persecuzione antiebraica (1) determina l'adesione del governo fascista al movimento antisemita promosso da Hitler. Si scatena una campagna diffamatoria a carico degli ebrei che – d'un tratto – vengono additati come colpevoli di tutte le più basse macchinazioni a danno della «razza ariana». Ai tradizionali argomenti contro il «popolo decida», si affiancano più pesanti accuse contro il giudaismo liberalmassonico, avido di ricchezze e di potere. Si passa rapidamente dal piano teorico delle «precisazioni e delle invettive a quello delle restrizioni legali».

Il D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 stabilisce le seguenti limitazioni:

- 1) divieto di matrimonio fra cittadini di razza ariana ed appartenenti ad altre razze, ossia in concreto alla razza ebraica, anche se passati al Cattolicesimo (art. 1). Ne consegue l'obbligo, per l'ufficiale dello stato civile richiesto di pubblicazioni di matrimonio, di accertare la razza dei nubendi (art. 5); ne deriva altresì la non trascrivibilità nei registri di stato civile dei matrimoni misti celebrati in forma canonica e trascrivibili secondo le norme concordatarie (art. 6);
- 2) esclusione dal servizio militare in pace ed in guerra (art. 10);
- 3) esclusione da tutti gli uffici pubblici e dai pubblici impieghi presso le Amministrazioni civili e militari dello Stato, delle Amministrazioni delle Provincie e dei Comuni, delle istituzioni di assistenza e beneficenza e di tutti gli enti statali e parastatali in genere; imprese private di assicurazione;
- 4) divieto di esercizio dell'ufficio di tutore e curatore di minori o incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- 5) possibilità di perdita della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che il padre impartisca ad essi un'educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali;
- 6) divieto di proprietà o gestione a qualsiasi titolo di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione e di aziende impieganti più di 100 persone;
- 7) divieto di proprietà immobiliare quanto ai terreni per un estimo superiore a L. 5.000 (art. 10/D), quanto ai fabbricati per un imponibile superiore a L. 20.000 (art. 10/E);
- 8) divieto di tenere alle proprie dipendenze come domestici cittadini italiani di razza ariana.

In quanto a chi deve essere considerato di razza ebraica, il Decreto attribuisce tale qualifica a:

- a) chi è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
- b) chi è nato da genitori entrambi ebrei, anche se professanti religione non ebraica;
- c) chi è nato da madre ebrea e da padre ignoto;
- d) chi è nato da matrimonio misto fra persone entrambe italiane di cui una di razza ebraica, e che non risulta appartenente a religione diversa da quella ebraica alla data del 1 ottobre 1938 (art. 8).

Tutte le norme ispirate a principi razziali, vengono abrogate e dichiarate prive di efficacia giuridica *ex tunc* e si dispone, con il D.L. 20 gennaio 1944 n. 25 che: "I cittadini italiani che l'art. 8 del D.L. 17 novembre 1938 dichiarava essere di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento di diritti civili eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri".

In seguito, tutti gli appartenenti alle amministrazioni civili e militari dello Stato e degli enti parastatali che fossero stati licenziati per motivi politici e razziali vengono richiamati in servizio. Viene anche riconosciuto l'esercizio delle libere professioni, compresa quella di notaio.

Particolare importanza, nel quadro delle norme riparatrici, rivestono le disposizioni volte alla reintegrazione patrimoniale dei cittadini già considerati di razza ebraica.

Le vicissitudini degli ebrei, con il ripristino della normalità, comportarono per lo stato civile una notevole somma di adempimenti, fra cui:

- la trascrizione dei matrimoni celebrati in forma canonica già dichiarati intrascrivibili per l'impedimento della razza ai sensi dell'art. 6 dell'abrogato D.L. 7 novembre 1938, n. 1728;

- la rettificazione, disposta con D.L.L. 14 ottobre 1944, n. 306 degli atti di stato civile redatti in maniera non conforme al vero e relativi a persone colpite da leggi razziali, i cui falsi furono commessi per sottrarsi o sottrarre altri alla persecuzione razziale e di cui viene dichiarata la non punibilità;

- le procedure di cui all'art. 2 del succitato decreto luogotenenziale volte al ripristino del cognome da parte di coloro che l'avevano mutato per motivi razziali, con effetti sugli atti relativi al coniuge ed ai discendenti.

L'immane tragedia degli ebrei si compendia nella concisa espressione grafica che figura a margine dei loro atti di nascita formati anteriormente all'entrata in vigore del D.L.L. 20 gennaio 1944, n. 25, con le annotazioni relative alla dichiarazione di appartenenza alla razza ebraica:

"Si dà atto, agli effetti dell'art. 9 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 che il controscritto appartiene alla razza ebraica" ed in quella eventuale del provvedimento di discriminazione: "Il di contro è stato discriminato con Decreto Ministero Interni in data 14 marzo 1940, n. 1815".

In merito a tali indicazioni, l'art. 3 del citato decreto luogotenenziale, abrogativo, dell'art. 187 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, stabilisce

che:

"Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione, sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti o copie di atti dello stato civile, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo che per espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o in seguito a specifica autorizzazione del procuratore della Repubblica su domanda dell'interessato.

Ormai sono trascorsi ben 36 anni da quando si conclusero le sinistre vicende di quella gente. Eppure, sebbene in qualche modo siano stati liquidati i danni patrimoniali e reintegrate le legittime proprietà forzatamente alienate, a tutt'oggi si sta ancora cercando di ristabilire, nei limiti del possibile, le posizioni professionali sconvolte e frammentate dalle leggi antiebraiche e di regolare le non poche situazioni abnormi generate dalle medesime.

In ordine a particolari benefici, quali la ricostruzione di carriera, si rivolgono sovente agli uffici dello stato civile cittadini ebrei i quali, muniti della prescritta autorizzazione del Procuratore della Repubblica, chiedono il rilascio di estratti di nascita sui quali risulti la menzione dell'appartenenza alla razza ebraica. E qui, le vicissitudini di un popolo concretizzano un delicato problema di legittimità certificatoria. Il problema prende corpo quando si riscontra che sull'atto, oltre alla menzione della razza, compare anche quella del provvedimento di discriminazione.

Riassumo quindi una casistica molto episodica ma tale da indurre al riesame di una questione che sembrava di tutto riposo, giovandomi di un emblematico caso concreto.

Orbene: si presenta al mio ufficio una Signora ebrea, la quale, munita della prescritta autorizzazione, richiede il solito estratto corredato della menzione della razza. Riscontrato che sull'atto figurava altresì l'annotazione relativa al provvedimento di discriminazione, venni assalito da un dubbio circa l'opportunità di riferire, in sede di estratto, una o entrambe le notizie, salomonicamente, optai per il rilascio della copia integrale in forza dell'autorizzazione già prodotta.

Questa soluzione, sebbene accettata senza obiezioni in casi consimili, provocò la netta ripulsa dell'interessata, che mi informò senza infingimenti delle sue esigenze: ottenere una certificazione dalla quale risultasse (evidentemente aveva difficoltà di dimostrarlo altrimenti) che in quel nefasto periodo era stata identificata e quindi perseguitata quale ebrea. La stessa riteneva però pregiudizievole al buon esito di una pratica che aveva in corso presso la Corte dei Conti, il fatto che sulla certificazione risultasse anche il successivo provvedimento di discriminazione.

Appare chiaro, alla luce dell'exkursus storicogiuridico con cui ho esordito, che agli ebrei non discriminati, avendo subito in pieno le conseguenze dell'aberrante politica razziale, competevano misure riparatorie di maggiore portata rispetto agli ebrei discriminati, che di tale politica avevano potuto scongiurare gli effetti più deleteri. D'altra parte, una volta raggiunta la certezza del regolare rilascio della certificazione, non competeva a me accertare quale uso intendesse fare l'interessata, se proprio od improprio, se legittimo o fraudolento, tanto più che a carico di chi trae in inganno un'amministrazione al fine di lucrarne indebiti benefici, vengono irrogate le sanzioni previste dal codice penale.

Se gli anni 50 e 60 sono stati gli anni del boom economico, della nuova libertà, delle grandi migrazioni interne, dell'innovazione tecnica, gli anni 70 ed 80 sono stati gli anni delle rivendicazioni sociali e sindacali, anni di piombo, anni di ripensamento della struttura sociale, di una prima consapevolezza ecologica, del tutto estranea alla cultura del primo '900. Molti dei principi costituzionali devono ancora dispiegare i loro effetti, pensiamo ad esempio al principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 che troverà applicazione nella legge sul diritto di famiglia solamente nel 1975, con la legge n. 151. Questa legge modifica anche l'età del matrimonio, senza però tenere conto degli accordi con la Santa Sede, per cui si apre un vuoto legislativo che impegna la dottrina in molti dibattiti.

La legge 8 marzo 1975, n. 39 e i suoi riflessi sullo stato civile - Raffronti con il nuovo diritto di famiglia in via di approvazione

ARENA SALVATORE

Accordo italo-argentino in materia di cittadinanza

SALVO FRANCESCO

Ancora a proposito della vexata quaestio del cognome della donna coniugata

COSCIA ANTONIO

Nuovo diritto di famiglia - Matrimonio concordatario - Dispensa dall'impedimento dell'età - Competente l'Autorità ecclesiastica prima della l. 19 maggio 1975 n. 151, non si vede come possa esserlo attualmente, senza un modifica del Concordato - Osservazioni

LO STATO CIVILE ITALIANO

L'età matrimoniale

CERRUTI MARIO

Sommario: 1) Premessa. 2) L'età per contrarre matrimonio civile: (a) precedenti legislativi; b) l'età matrimoniale secondo il nuovo diritto di famiglia; c) ammissione dei minori al matrimonio. 3) L'età per contrarre matrimonio canonico: (a) norme generali; b) contrasto con l'ordinamento italiano).

3. L'età per contrarre matrimonio canonico.

a) Norme generali.

Come è noto, il vigente codice di diritto canonico considera valido il matrimonio contratto dall'uomo che ha compiuto i 16 anni e dalla donna che ne ha compiuti 14 (can. 1067). Secondo l'antico diritto della Chiesa, invece, era stata adottata la condizione del raggiungimento della pubertà, (14 anni per l'uomo e 12 per la donna) stabilita nel diritto giustiniano (22): anzi, nei casi in cui i minori di detta età potevano dimostrare una precoce maturità di corpo e di mente essi potevano essere eccezionalmente ammessi al matrimonio (*malitia supplet aetatem*).

Successivamente, e cioè con il nuovo codice, la legislazione canonica aumentava di due anni i detti limiti di età ed ammetteva la dispensa non più per la sola capacità fisica ma soltanto se entrambi gli sposi avessero dato prova di possedere il grado di maturità intellettuale necessario per assumere le responsabilità e gli obblighi matrimoniali.

Va peraltro ricordato che con il can. 1067 la Chiesa ha espresso scarso favore per i matrimoni precoci ed ha raccomandato di tenere presenti le esigenze e le condizioni particolari ad ogni singola popolazione: i pastori di anime curino di tenere lontani dal matrimonio i giovani che non abbiano raggiunto l'età richiesta dai costumi locali per la sua celebrazione.

In ordine al matrimonio dei minorenni (per il can. 88 sono i giovani che non hanno compiuto i ventuno anni di età) lo stesso diritto canonico non richiede – come condizione di validità – l'assenso dei genitori, pur dando mandato al parroco di farne normalmente richiesta.

In mancanza dell'assenso dei genitori spetta all'ordinario, debitamente informato dal parroco, di concedere o meno la dispensa.

b) Contrasto con l'ordinamento italiano.

Conformemente alle previsioni di larga parte della dottrina, l'innalzamento del limite di età per contrarre matrimonio, operato dal nuovo diritto di famiglia italiano, ha determinato un'immediata situazione di contrasto con le norme di diritto canonico che tuttora ammettono al matrimonio l'uomo di 16 anni e la donna di 14. In tal modo è venuta a verificarsi una disparità di trattamento tra i cittadini italiani che contraggono matrimonio civile e quelli che contraggono invece il matrimonio concordatario.

Si sono subito levate le voci della dottrina per porre o dirimere dubbi sulla costituzionalità della nuova posizione dei nubendi secondo il diritto canonico, ed a fare le spese delle polemiche sorte sono, come già in altre occasioni, gli Ufficiali dello stato civile che si trovano a dover dare pratica attuazione alle norme in questione.

È stato esattamente rilevato (23) che non è soltanto il problema dell'*aetas nubilis* ora clamorosamente alla ribalta, che provoca disparità di trattamento tra gli "utenti" delle due forme di matrimonio, ma è tutta la disciplina matrimoniale ad essere interessata: come esempi lo stesso Autore cita la possibilità di dispensa – in diritto canonico – per i matrimoni tra affini nel primo grado della linea retta (patrigno figliastri), negata, invece, dal diritto civile, e la celebrazione del matrimonio concordatario di minori anche senza l'assenso dei genitori, quando esso era previsto dal nostro codice civile.

Nel 1970 arriva la legge n. 898 che consente il divorzio; la vivace discussione fra favorevoli e contrari sfocerà nel referendum del 1974, che vedrà alle urne il 90% degli aventi diritto, 60 su 100 favorevoli al divorzio. Altro grande tema etico di quegli anni fu la questione dell'aborto, che portò alla legge n. 194 del 1978, frutto di compromessi, tanto che nel 1981 si proporranno contemporaneamente due referendum: uno per abolire la norma, l'altro per renderla meno restrittiva. Entrambi si concluderanno con la vittoria del no, anche se solo l'11% risulterà favorevole ad una maggiore liberalizzazione contro un 32% che vorrebbe l'abrogazione, e la legge resterà in vigore.

Iniziano le discussioni attorno ai figli naturali, ancora non equiparati ai legittimi, iniziano le possibilità di cambio di sesso e di procreazione assistita, con tutte le questioni annesse per gli uffici di anagrafe e stato civile.

Del riconoscimento e della legittimazione dei figli adulterini dopo l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana

LAZZARINO GARIBALDI

Diverse leggi legate al problema del terrorismo impattano sul lavoro dei demografici, pensiamo ad esempio alla Legge 191/78 che impone la segnalazione di cessione del fabbricato, gestione che in moltissimi Comuni è stata a carico dell'anagrafe. Sempre del 1978 l'adozione del libretto internazionale di famiglia, concordata a livello internazionale quattro anni prima.

Sull'istituzione in Italia di un libretto di famiglia internazionale

DI PAOLA GIUSEPPE

Siamo comunque in anni moderni, non così lontani dalla cultura del nostro tempo, anche se alcuni orientamenti sono mutati nel tempo. Ad esempio in questo quesito del gennaio del 1980, viene consigliato di rifiutare un atto con nome maschile attribuito ad una femmina, mentre oggi diremmo che, informato il genitore, si deve comunque procedere alla redazione, salvo le comunicazioni dovute alla Procura della Repubblica.

Curiosa la discussione che riguarda la possibilità di inserire in anagrafe il gruppo sanguigno, che i nuovi sistemi diagnostici hanno reso disponibile facilmente. Sempre ricorrenti i problemi dell'anagrafe, mentre è nuova la possibilità di cambiare sesso.

Imposizione di un nome maschile ad una creatura di sesso femminile - Rifiuto dell'ufficiale dello stato civile - Motivazioni

LO STATO CIVILE ITALIANO

Il segno di rhesus in anagrafe e stato civile

PELLEGRINO MARIO

La denuncia del cambiamento di abitazione e l'esigenza di una più rigorosa normativa

LUCARELLI ERMINIO

**Stato civile - Transessualismo - Carattere -
Trattamento medico-chirurgico - Cambiamento
del nome - Domanda separata - Necessità -
Esclusione**

ATTO

Sono anche gli anni nei quali l'idea di un'associazione trova alla fine compimento. Pur non essendoci ancora Internet e cellulari, che oggi favoriscono lo scambio di idee ed informazioni, ed anche grazie allo spazio informativo che concede la Rivista, all'epoca unica nel settore, nasce l'ANUSCA, un'associazione che a partire da un nucleo di pochi appassionati, crescerà negli anni e contribuirà alla formazione di tantissimi operatori del settore.

Una lodevole iniziativa per la creazione di una Associazione Regionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe.

Siamo lieti di ospitare l'appello che il dinamico e valente Ufficiale di stato civile del Comune di Castel S. Pietro, Sig. Paride Gullini, lancia ai suoi Colleghi della Regione Emilia-Romagna per gettare le basi di una loro Associazione a carattere regionale. Lo « Stato Civile Italiano » assicura fin d'ora tutto il suo appoggio a questa lodevole iniziativa, confidando che all'esemplare spirito di colleganza al quale si è ispirato l'amico Gullini, corrisponda una prova di altrettanta buona volontà realizzatrice da parte dei suoi Colleghi della Regione.

Le difficoltà che emergono giornalmente nell'applicazione delle leggi e regolamenti riguardanti l'Anagrafe e lo Stato Civile sono ormai ben note a tutti i Colleghi, specie a quelli dei piccoli e medi Comuni.

D'altra parte si ha più volte l'impressione che gli uffici che hanno il compito di interpretare ed applicare tali disposizioni non sempre siano tenuti nella dovuta considerazione e le varie figure amministrative addette ai servizi non sempre trovino la corretta collocazione negli inquadramenti economici del personale nei vari Enti.

È a malincuore che si deve spesso constatare come la professionalità di tali figure sia a volte mortificata.

D'altra parte la mancanza di periodici contatti (seminari, convegni, ecc.) almeno a livello provinciale o regionale, impediscono quel processo di libero scambio delle esperienze in grado poi di fare elevare i servizi resi ai cittadini delle varie realtà locali.

È in questo contesto che viene da più parti sentita l'esigenza di avere una Associazione degli Ufficiali d'Anagrafe e Stato Civile.

Non si vuole in questa sede procedere alla elencazione dei problemi che potrebbero essere presi in considerazione e probabilmente risolti dalla Associazione.

Numerosi contatti di lavoro con colleghi di Comuni limitrofi mi hanno dato la conferma che l'iniziativa meritava di essere portata avanti.

Per fare ciò si rende indispensabile verificare, tramite la Ns. Rivista dello Stato Civile, se l'iniziativa possa avere l'adesione di un consistente numero di Comuni.

È pertanto in questa visione che si invitano i colleghi dei Comuni ad esprimere il loro parere in merito.

In caso affermativo si gradisce l'adesione indirizzando a:

PARIDE GULLINI - Ufficiale di stato civile del Comune di Castel S. Pietro Terme (Bologna)

FAC SIMILE

Il sottoscritto ... nato a ... il ... in servizio presso il Comune di ... in qualità di ... vede

favorevolmente la costituzione di una Associazione degli Ufficiali d'anagrafe e di stato civile alla quale può essere interessato a dare la sua adesione in relazione allo Statuto che sarà redatto.

In fede.

Li ...

Si invitano i Colleghi a portare il proprio contributo nel dibattito che si vuole aprire, utilizzando la Ns. Rivista.

PARIDE GULLINI

A TUTTI GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE DEI COMUNI ITALIANI - LORO SEDI

Caro Collega,

come forse avrai avuto occasione di leggere, sul n. 1/1980 della Rivista « Lo Stato Civile Italiano » pubblicavo un appello rivolto a tutti gli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato Civile per la costituzione di una Associazione Nazionale della Categoria.

Scopo dell'iniziativa era quello di sensibilizzare gli operatori del settore nonché l'opinione pubblica sulla delicata materia e sul modo di rendere più agevole il compito degli addetti ai vari Servizi con una loro seria preparazione e nel pari tempo con una loro giusta collocazione economica.

La proposta, nata in sordina, ha trovato tanti ed unanimi consensi, un po' da tutte le parti d'Italia, per cui ho ritenuto opportuno insistere nell'iniziativa che mi ha portato ad avere contatti con Colleghi anche di altre Provincie con i quali si è proceduto alla stesura di una bozza di Statuto da utilizzare come base di discussione per la costituenda Associazione.

Allo scopo di discutere la bozza e di stilare un programma di seminari di aggiornamento si è ritenuto opportuno indire una **Assemblea presso il Salone dei Congressi delle Terme di Castel San Pietro per Sabato 22.11.1980.**

Al termine dell'Assemblea si procederà alla costituzione dell'Associazione con atto notarile ed alla nomina delle cariche sociali.

In considerazione dell'importanza dell'iniziativa confido in una Tua fattiva presenza pregandoTi di estendere l'invito ad altri Colleghi di Comuni vicini. Credo superfluo ricordarti che una folta partecipazione a questo primo Convegno servirà da spinta indispensabile per gli scopi che si prefigge la futura Associazione.

Cordiali saluti.

PARIDE GULLINI

PROGRAMMA DEI LAVORI

Sabato 22 novembre 1980

- ore 9,30 - Saluto agli intervenuti;
- ore 10,00 - Illustrazione della bozza di Statuto;
- ore 10,15 - Discussione;
- ore 12,30 - Sospensione dei lavori;
- ore 13,00 - Colazione presso il Ristorante delle Terme;
- ore 15,00 - Ripresa dei lavori;
- ore 16,30 - Costituzione dell'Associazione e nomina delle cariche sociali.

Fac-simile della scheda informativa:

Alla Segreteria del Convegno
degli Ufficiali d'Anagrafe e di Stato Civile
presso il Comune di Castel San Pietro Terme (Bologna)

Il sottoscritto ... Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile del Comune di ... dà la sua adesione alla Assemblea Nazionale che si terrà a Castel San Pietro Terme il 22 novembre 1980 e si impegna a versare la somma di Lire 12.000 (dodicimila) comprensiva della tassa di partecipazione e della spesa per la colazione di mezzogiorno.

Li...

Siamo così arrivati ai giorni nostri, che segnano anche una data importante per la Rivista, in quanto la direzione, sino a quel momento sempre affidata alla famiglia Lombardini, passa nelle capaci mani dell'Avv. Salvatore Arena, già collaboratore e vice-direttore.

L'avvocato Arena guiderà la testata fino al 2008, non solo seguendo per vent'anni la vivace evoluzione normativa, ma interpretandone gli aspetti più complessi ed incerti, e facendosi portavoce di domande, istanze, auspici che tutti gli operatori rivolgono nel corso di questi importanti passaggi.

Un congedo e un augurio

Nel quadro delle ristrutturazioni programmate dall'Editore a partire dal gennaio 1988, si inserisce una nota di particolare rilievo per i suoi risvolti che non esitiamo a definire di estrazione sentimentale: intendiamo riferirci al fatto che il Dott. Aldo Lombardini, Direttore « istituzionale » della nostra Rivista, ha palesato l'irrevocabile decisione di lasciare l'incarico al traguardo degli ottantotto anni.

Alle insistenze di quanti lo conoscono e sono a lui legati da saldo, antichissimo affetto, il Dott. Lombardini ha risposto con la garbata, commossa conferma del suo maturato proposito.

Se è vero che ottantotto anni possono essere obiettivamente molti, è altrettanto vero che la vivacità spirituale e la lucida vena espositiva del Dott. Lombardini costituivano e costituiscono un'invidiabile rivincita all'inesorabile determinismo delle risultanze desumibili dallo ... stato civile. A tal proposito, del Dott. Lombardini ci è tanto gradito ricordare gli interventi personali di questi ultimi anni agli importanti Convegni nazionali o locali di Cervia, di Conversano, di Genova per sottolineare il fervore dell'eloquio e le pertinenti perorazioni di fondo con cui il nostro « Dott. Aldo » affrontava le nuove realtà operative e ribadiva l'impegno della « Rivista » da lui diretta, ad instaurare un sempre più stretto e proficuo legame con i componenti dell'immensa famiglia degli addetti ai servizi demografici.

Ci conforta il pensiero o meglio la certezza che queste note non costituiscono un commiato, perchè il Dott. Aldo Lombardini ci ha promesso di non farci mancare la sua presenza e con essa l'ausilio dell'esperienza da lui acquisita nel corso di tanti decenni.

La Direzione della Rivista « Lo Stato Civile Italiano » passa, dal gennaio di quest'anno, all'Avv. Salvatore Arena, già Vice Direttore ed ora al timone della nostra antichissima pubblicazione per un impegno tanto più coinvolgente ove si consideri che a brevi scadenze « Lo Stato Civile Italiano » si propone dei traguardi conformi alla volontà di fornire agli Abbonati-Lettori un insostituibile strumento divulgativo aggiornato con le moderne esigenze, puntualmente disponibile ad aderire alle necessità del momento.

Per attingere risultati del genere, non difetta l'elemento di base e cioè l'attiva presenza di un Consiglio di Redazione che ai nomi prestigiosi dell'Avv. Secondino, del Dott. Lucarelli e del Dott. Leone, viene ora ad aggiungere quelli del Dott. Otello Vercelli e del Dott. Carlo Achilli, vale a dire di due studiosi delle difficili materie oggetto dei contenuti della Rivista.

E del pari non mancano, come elementi di base preziosi ed autorevoli, le collaborazioni esterne firmate da Magistrati, da Docenti, da Funzionari ed Operatori che qui vogliamo ricordare con vivo senso di ammirazione e di gratitudine.

Proseguendo nel solco profondo tracciato dal Dott. Aldo Lombardini in mezzo secolo di impegno, l'attività del nuovo Direttore, Avv. Arena, potrà raggiungere le finalità che l'Editore si è prefisso dopo aver ormai superato ed assegnato all'archivio delle vicende passate un difficile momento.

Con l'auspicio caldo e cordiale di un'esistenza lunga e felice per il Dott. Aldo Lombardini, salutiamo il nuovo Direttore Avv. Salvatore Arena — di cui ben conosciamo il temperamento e il sistema di vita — augurandogli di tutto cuore « buon lavoro »!

L'EDITORE

Su questi anni non ci soffermiamo molto, perché molti di noi li hanno seguiti in prima persona, ed anche i più giovani si trovano a dover conoscere ed applicare la normativa vigente.

Anno 1998: prende forma l'*AIRE*, con tutto il lavoro che ha comportato e le successive conseguenze sul voto degli italiani all'estero.

Anno 1989: arriva il nuovo *Regolamento Anagrafico*, che oggi applichiamo, ma che comincia a dare segni di vecchiaia, tanto che si sta parlando di un nuovo testo.

Anno 1990: la *legge 241 sul procedimento amministrativo* ha rappresentato una rivoluzione nei rapporti fra PA e cittadino, che non è più un soggetto passivo che "porge rispettosa domanda" e poi attende indefinitamente una risposta dalla PA, ma diventa soggetto attivo, titolare di diritti definiti e di possibilità di partecipazione.

Ulteriori note esplicative concernenti la gestione dei dati dei cittadini italiani residenti all'estero nelle fasi preliminari successive ed in gestione ordinaria

CIRCOLARE

Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989

CIRCOLARE

Le recenti leggi di riforma degli enti locali (legge 142/1990) e del procedimento amministrativo (legge 241/1990): loro possibili riflessi sulle attività previste dall'area demografica

VERCELLI OTELLO

L'apolidia nel quadro normativo della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza

BERLOCO DONATO

Una parziale disamina della legge 31 maggio 1995, n. 218 contenente la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

ARENA SALVATORE

Autenticazione di firma e controlli: una lettura ragionata del D.P.R. 445/2000

GIOVANNI PIZZO

L'Amministrazione pubblica digitale

Le novità introdotte dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

COSIMO DAMIANO ZACÀ

Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa ad un anno dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 445/2000 (*)

GABRIELE CASONI

Prefazione. — Capitolo I. - Autenticazione di sottoscrizioni e dichiarazioni sostitutive. - 1.1 Un po' di storia. - 1.2 Ambito di applicazione. - 1.3 Soggetti competenti all'autenticazione di sottoscrizioni. - 1.4 Atti e documenti con sottoscrizione autenticabile: dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ed istanze. - 1.5 Atti rivolti alla pubblica amministrazione con divieto di autenticazione della sottoscrizione. - 1.6 Sottoscrizioni non autenticabili da parte di funzionari della pubblica amministrazione. - 1.7 Modalità di autenticazione. - 1.8 Sottoscrizioni di istanze e dichiarazioni in alcuni casi particolari. - 1.9 Assenza di responsabilità del pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione. - 1.10 Autenticazione di sottoscrizioni a domicilio. - 1.11 Altre note. — Capitolo II. - Autenticazione di copie e legalizzazioni di fotografie. - 2.1 Autenticazioni di copie. - 2.2 Legalizzazioni di fotografie. — Capitolo III. - Accertamenti d'ufficio ed esibizione spontanea di documenti. - 3.1 Accertamento d'ufficio. - 3.2 Esibizione spontanea di documenti.

Il riconoscimento di figli naturali nel nuovo regolamento di stato civile alla luce delle indicazioni della circolare MIACEL n. 2/2001 del 26 marzo 2001

MARIA LAURA ALLASIA

La legge sulla Privacy rappresenta poi un'altra pietra miliare.

Continuano, e continueranno sempre, tutti i *quesiti su questioni concrete e particolari*, incluso il caso di una sposa deceduta durante la celebrazione, lasciando l'atto a metà, una delle tante situazioni curiose che costituiscono il sale del nostro lavoro.

A partire dagli anni novanta iniziano *immigrazioni massicce da Paesi stranieri*, che costringono le anagrafi e gli uffici dello Stato Civile a confrontarsi con problematiche nuove e variegate, che forse sono state la vera rivoluzione per gli operatori dei Servizi Demografici, molti dei quali hanno dovuto rispolverare nozioni che pensavano di non dovere applicare mai nella vita professionale. Inutile citare in questa sede tutta la corposa normativa, a volte neppure ben armonizzata, che ha accompagnato questi flussi migratori ed ha richiesto continui ritocchi e variazioni, per adeguarsi alle indicazioni dell'Europa da una parte ed alle mutate condizioni geopolitiche dall'altra. La Rivista dedica, in circa trent'anni, oltre 500 articoli a queste tematiche.

Interventi giurisprudenziali in materia di immigrazione

Guido MANESE

Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri -
Rilascio carta d'identità

NOTA

Sulla iscrizione anagrafica degli extracomunitari
alla luce della circolare del Ministero dell'Interno
n. 13 del 26 marzo 1991 - Richiesta respinta dal
Comune e ricorso accolto dal Prefetto

LUCARELLI ERMINIO

Matrimonio concordatario - Decesso di uno degli sposi prima della sottoscrizione dell'atto - Trasmissione all'ufficiale dello stato civile dell'atto senza la sottoscrizione - Art. 15 della legge n. 847/1929 - Chi può ricorrere contro il rifiuto

LO STATO CIVILE ITALIANO

Il sottoscritto ufficiale di stato civile delegato, in regola con l'abbonamento, chiede parere in merito al rifiuto opposto da questo ufficio alla richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio canonico concordatario mancante della firma di uno dei contraenti.

Si precisa che, nel caso in questione, la sposa è stata colta da male e successivamente deceduta prima della lettura degli articoli del codice civile e prima di apporre la propria firma sugli atti, ma dopo aver manifestato la volontà di contrarre matrimonio pronunciando le formule di rito.

Il parroco ha inviato l'atto incompleto che è stato respinto in quanto ritenuto mancante di un requisito formale indispensabile.

Si chiede quindi se la procedura adottata possa ritenersi corretta e quali soggetti possano eventualmente ricorrere in tribunale.

Non può esservi dubbio che codesto Comune, di fronte ad un atto pubblico non sottoscritto, (tale è infatti l'atto di matrimonio concordatario non recante le firme di entrambi gli sposi) abbia opposto un legittimo rifiuto alla trascrizione a' sensi dell'art. 15 della legge n. 847/1929.

Contro detto rifiuto è possibile ricorrere al tribunale che provvede in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

A parer nostro, contro il rifiuto può ricorrere senz'altro l'altro coniuge, ma trattandosi di una „trascrizione“ sembrerebbe anche opportuno far riferimento con qualche riserva all'art. 30 dell'ordinamento dello stato civile per il quale essendo disposto che la trascrizione degli atti può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse, anche l'opposizione al rifiuto potrebbe essere presentata dai medesimi soggetti.

Le riserve sono date dal fatto che nel caso segnalato da codesto ufficio, ci troviamo in materia di matrimonio concordatario e dobbiamo tener conto della circostanza che la trascrizione di detto matrimonio nei registri comunali ha natura „costitutiva“ e non soltanto „certificativa“ come succede per tutte le altre trascrizioni di atti dello stato civile. Ed inoltre di non secondaria importanza sembra il fatto che la disciplina del rifiuto della trascrizione (art. 15 legge 847/1929) è la stessa di quella prevista dagli artt. 98 e 112 c.c.

Non parliamo poi della *rivoluzione tecnologica*, con l'introduzione di e-mail, posta certificata, firma digitale, albo pretorio on-line, carta d'identità elettronica (sì, qualcuno l'ha vista!) e tante altre meraviglie.

Codice amministrazione digitale
(D.Lgs. n. 82/2005 coordinato
con le modifiche introdotte
dal D.Lgs. n. 159/2006):
«andamento lento»
di un percorso in salita

Alfonso Ermanno MATARAZZO

L'Amministrazione pubblica digitale

Le novità introdotte dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

COSIMO DAMIANO ZACÀ

Oggi sono il nostro pane quotidiano, anche nel senso che con gli stipendi che abbiamo è sempre più difficile procurare il companatico, e per leggere gli articoli non è più necessario andare a rovistare negli archivi, è sufficiente collegarsi al sito dell'Editore per potere leggere e scaricare tutto quanto ci occorre. Magari non su un arcaico PC, ma su un modernissimo tablet!

**Il Nuovo Trattato
dell'Unione Europea**

Cosimo Damiano ZACÀ

**Prerogativa degli Stati
sulla determinazione
del nome vs. diritto
di circolazione**

Alfonso Ermanno MATARAZZO

**Le problematiche legate
alla responsabilità civile
della P.A. correlate
all'autocertificazione**

**Iscrizione anagrafica dei
comunitari non lavoratori:
risorse personali
e derivanti da fonte lecita**

Michele IUS

Romano MINARDI

**Il diritto di soggiorno dei
cittadini dell'Unione e dei
loro familiari tra direttiva
comunitaria, norme di
attuazione, chiarimenti
ministeriali e perplessità
della dottrina (*)**

Rober PANOZZO

**Potestà interventive
del Sindaco in tema
di residenza**

Antonio COSCIA

**L'allontanamento dal territorio
nazionale del cittadino UE:
le modifiche introdotte dal D.Lgs.
n. 32/2008 al D.Lgs. n. 30/07**

Otello VERCELLI

**Pubblica amministrazione
e lavoro flessibile**

Alfonso Ermanno MATARAZZO

**Concessione della
cittadinanza italiana -
Trascrizione atto di
nascita alla luce
della Circolare
dell'8 aprile 2008 del
Ministero dell'Interno**

Donato BERLOCO

**Diritto al rispetto della
vita privata e familiare
nel procedimento
d'adozione per la CEDU
Il caso Todorova c. Italia**

Michele IUS (*)

**Donna straniera
coniugata con cittadino
italiano in vigenza
della legge n. 555/1912**

Donato BERLOCO

«PEC», «NO-PEC»

Rosita Corsello
Giornalista - Genova

**Il diritto di famiglia islamico
e le sue implicazioni
sullo Stato Civile italiano**

Diego GIORIO (*)

**Le linee guida per la pubblica
amministrazione digitale:
rilevanza delle medesime
anche per i servizi
demografici dei Comuni**
A proposito della Direttiva del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
del 18 novembre 2005
(«G.U.» n. 16 del 20 gennaio 2006)

Otello Vercelli
Giudice di pace presso il Tribunale di Alessandria e Funzionario Dirigente
del SS.DD. del Comune di Alessandria a.r.

**Presentazione della quinta
edizione-rifacimento del
«Quesitario Massimario
di stato civile»**

Salvatore Arena
Direttore onorario della «Rivista» - Avvocato in Genova

**Modifica dell'art. 116 c.c.
ad opera della legge
n. 94/2009, in rapporto
alla normativa comunitaria
sulla libera circolazione**

Michele Ius
Avvocato in Pordenone - Treviso

**La produzione
di un documento
di regolarità del soggiorno
ai fini matrimoniali ex art. 116 del
codice civile: profili di illegittimità
costituzionale in un decreto
del Tribunale di Ragusa**

Gabriele Casoni
Direttore della «Rivista»

**Lo schedario della
popolazione temporanea
dopo ... l'Unione Europea**

Giovanni Pizzo
Dirigente del Comune di Pieve di Sacco (PD)
«Quando si entra in gioco, è il gioco che muove noi.
E' la perversa inerzia delle cose». (Frua Tuzy, La morte segue i magi)

**Sul matrimonio
in Italia dei cittadini
comunitari secondo il nuovo
testo dell'art. 116 cod. civ.**

Paolo Morozzo Della Rocca
Ordinario di diritto privato nell'Università degli studi di Urbino

**Le persone
senza fissa dimora
del 'pacchetto sicurezza'**

Giovanni Pizzo
Delegato del Comune di Pieve di Sacco (PD)

di a sistema della città. Storia di un barbone entente a
(Mario De Nicolis, Mursili)

**Nuove norme
in materia di leva militare**

Enrico Maggiora
Già Dirigente del Comune di Torino
Autore di numerose pubblicazioni di diritto degli Enti locali

**Per il matrimonio
di stranieri extra UE
non occorre più il permesso
di soggiorno dal 28 luglio 2011
Dichiarazione di incostituzionalità
dell'art. 116, 1° comma, del c.c.**

Donato Berloco
Vice Direttore della «Rivista»
Già Dirigente dei Servizi Demografici di Altamura (BA)

Sespe

Periodica Editrice Periodici Editi Itasci
 Via Lega Cappa, 105 - 40051 Montebelluno (Bo) Tel. 0574/1103 Fax. 051/478500
 Telex 320000 Sespe I - Telex 320000 Sespe I

Manuale per chi pubblica
92 MODULO
SCOPRI
INCONTRO
SOLO SU
INFORMATICA
INTERNET
FORUMS

Segnalibro

Il portale di Sespe - orientatori tra i siti d'interesse - per la pubblicazione e l'aggiornamento

Libri acquistabili dai quotidiani **Formazione e consulenza** **Editoria** **Società e Politiche** **in Europa**

Seminari e Congressi

"gli incontri con il Direttore"
Avv. Salvatore Arena

"Dibattito pratico degli aspetti innovativi e delle semplificazioni del Nuovo Ordinamento dello Studio"
 Genova 15 giugno 2001

Presentazione
Programma
Scheda d'iscrizione

Programma
Scheda d'iscrizione

Che si legge?

Che si guarda?

Che si stampa?

Un po' di storia... informatica II

courtesy of the IEEE Computer Society

1.774 simboli ammessi alla prossima competizione elettorale dal Ministero dell'Interno

Naviga giuridiche in rete - www.notariato.giuridico.it - diritto internazionale ed europeo

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano
Scienze dei demoi censuologici

MONITORAGGIO ONLINE

Stato Civile Italiano

Archivio

Statistiche

Archivio Italiano

Monografie

Espresso - Pisa

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "matrimonio"

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Consulenza F Archivio de "Lo Stato Civile Italiano"

Lo Stato Civile Italiano

Il nuovo corso "Lo Stato Civile Italiano"

Il nuovo Codice di interpretazione dei documenti della pubblica amministrazione

Considerazioni di tempo e processi: versale di massima delle pubblicazioni di "

NEWS

Convegno e De-fauno

Da il 2° al 3° ottobre, nella prestigiosa sala del Castel del Duca di Naxos, avrà luogo il 5° "Convegno Nazionale "De-fauno".

Magiori dettagli:

Lo Stato Civile Italiano accreditato

Con nota del 4 aprile u.s., a Firma del Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, on. LEONARDO DOMENICI, è pervenuta al:

Magiori dettagli:

LINK ESTERNI

NORME ON LINE

ATTI LEGISLATIVI

INFORMAZIONI

NOTIZIATIVA

UNIVERSITA'

SITI DI INTERESSE

SERVIZI ESTERNI

PARTNERS

Associazione Nazionale Dirigenti del Ministero della Sanità

JWPS S.r.l.

Soluzioni software per i servizi alla P.A.

per i servizi informativi

SEPEL Editrice
via Largo Castelli, 15
40061 - Montebelluna (Bo)
tel. 053 7811133

PRESENTAZIONE AZIENDA

La Società **SEPEL (Società Editrice Periodici Editi Locali)** nasce nel 1980 per continuare l'attività editoriale della Società Editrice e Letteraria "Similata" della signorina Signora Lamberini, che con risultato lusinghieroso, aveva provveduto in necessità e disposizione degli onorevoli del Senato Democratico all'acquisto e alla gestione, lasciando a pubblicare la rivista "Lo Stato Civile Italiano" riformulando l'attività.

Questa pubblicazione, edita informalmente fin ad oggi, salvo un breve periodo durante il quale, per errore, ha ricevuto, sempre un anno fa, un "Decreto" ministeriale, attraverso il quale oltre 5000 addetti, la Signoraghi magistrato degli operatori fanno del settore.

Da sei anni la Società **SEPEL Editrice** pubblica anche la rivista **Punto.exe** (Informatica, Comunicazione e Formazione nella Pubblica Amministrazione) consapevole della grande importanza che questi argomenti rivestono, nell'ambito della modernizzazione delle Amministrazioni Comunali.

La Società **SEPEL Editrice** inoltre specializza nella pubblicazione di una collana di studi e ricerche, che ha intitolato "Lo Stato Civile Italiano", prendendosi **stato civile, anagrafe e servizi elettorali**.

LOG IN

NOI UTENTE

PASSWORD

login

ABBONAMENTI

Lo Stato Civile Italiano

Punto.exe

Punto.exe NEWSLETTER
Inserisci e-mail

iscritti

LO STATO CIVILE ITALIANO

COLLABORA CON NOI

Rivista dei Servizi Demografici

Rivista specializzata per studiosi della demografia, per professionisti della pianificazione censuaria allo stato civile, all'anagrafe e al servizio elettorale, studiosi del diritto di famiglia, magistrato e notai, pareri e cure specialistiche, uffici di consulenza, centri di servizi e consulenti familiari, biblioteche, comitati.

Punto.exe

Rivista di Informatica, Comunicazione e Formazione nella Pubblica Amministrazione.

Parlo con te il bi-mensile che Segel Editrice pubblica e a disposizione di chi crede all'Amministrazione Pubblica innovativa e moderna.

Punto.exe è la collana di Informatica, tecnologia, organizzazione, legislazione, comunicazione, formazione, strategie dell'informatica.

QUESTO DEL MESE

E' pervenuta al Comune scrivente - una nota da parte dell'Archivio Comprendente Acquisizione Ssp, con la quale si richiede l'elenco nominativo dei cittadini iscritti in questa Anagrafe della Popolazione Residente e dei cittadini deceduti e trasferiti nell'ultimo triennio "1996-1997", - per poter espletare al meglio il servizio di fatturazione e bollettamento".

Poiché si nutrono ragionevoli dubbi in merito alla possibilità di evadere positivamente la richiesta, alla luce della normativa vigente in materia, con particolare riferimento ai 2° e 4° comma 3 Rgs 1964/1990 (2002) - 2° Art. 34 DPR 223/1989 - 3° Art. 1 DPR 229/1993, si

SE Società Editrice

[HOME](#)
[CHI SIAMO](#)
[PUBBLICAZIONI](#)
[CONTATTI](#)

LA RIVISTA

- Informazioni
- Archivio
- Ultimo numero
- Articolo del mese

QUESTI

- Informazioni
- Archivio questo
- Questo del mese

INFORMAZIONI

- Informazioni
- Archivio
- Ultima edizione

COLLABORA CON NOI

- Informazioni

ABBONAMENTI

- Informazioni
- Ti tuo abbonamento

LOGGHI

- Nome in line
- Siti istituzionali
- Informazioni
- Università
- Siti d'interesse
- Servizi estesi

Passando a 2.0

[25/02/2008] Prorogato il 25 febbraio il termine per la compilazione dei modelli informativi di vigilanza anagrafica [L.66/01]

[07/02/2008] **Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 20/2008 con cui vengono convocati i Comizi in vista delle prossime elezioni [E-Leggi]**

Edizione Febbraio 2008
Anno CIV N.2
In questo numero
Abbonamento a Lo Stato Civile Italiano
Rivista dei Servizi Demografici.

"LO STATO CIVILE ITALIANO" è la più antica pubblicazione specializzata nel Settore dei Servizi Demografici e del Diritto di Famiglia e delle Persone.

COMUNICAZIONI AGLI ABBONATI A LO STATO CIVILE ITALIANO

PER POTER USFRUIRE PIENAMENTE DI TUTTI I SERVIZI OFFERTI E PER RICEVERE LA NEWSLETTER QUINDICINALE RICORDA DI FORNICIARE DI AGGIORNARE IL TUO INDIRIZZO E-LMAIL

PUOI FARLO: Aggiornando il tuo Profilo nella sezione "Il tuo abbonamento" Oppure Inviando una richiesta scritta a **Sevi** (vedi fax al numero 02.8785559, oppure via mail a sevi@sevitest.it) Indicando l'indirizzo e-mail dove recapitare le comunicazioni riservate agli abbonati.

IN EVIDENZA QUESTO MESE

Segnalazioni

Le confessioni religiose che hanno stipulato accordi con lo Stato Istruzioni e modulistica per richieste di cittadinanza Riferimenti utili per contattare il Garante per la protezione dei dati personali

PUBBLICAZIONI RECENTI

Manuale teorico-critico in materia demografica
di Donato Berlico
Pubblicato Ottobre 2007
ORDINA ON LINE

[illegible]

SEI Sepel Editrice

LO STATO CIVILE ITALIANO
 BOOKS

[Home](#)
[Chi Siamo](#)
[Editoria](#)
[Catalogo](#)
[Servizi](#)
[Pubblicità](#)

[Abbonamenti](#)
[LOGIN Area Privata](#)

Revisore
Donato Berloco
L'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi
La disciplina del cognome attribuibile al cittadino straniero divenuto italiano

In Agenda
Marzo 2014

Nota Civile	Argomenti	Circolari	Documentazione Amministrativa	Pubblica Amministrazione	Area Militare e Servizi Civile	Pubblica Mortaria	Pensionati	Documenti d'Identità
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---	--	--	-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

In ricordo di Salvatore Arena
 Con predecezione commemorativa Vi ricordiamo che il giorno 9 marzo 2014, ci ha lasciati, a 92 anni, l'Avvocato Salvatore Arena, Direttore della Pubblica Amministrazione per oltre vent'anni, persona che più importanti studi in materia di Stato Civile e scienze giuridiche.
 L'impegno per la giustizia, una tenace trasmissionarietà brillante ed acuta, ed una personalità forte ed appassionata, lo hanno reso un personaggio commemorato ed amato da tutti e non solo uno stimolo epico in materia.

Pubbliciamo con piacere il sentito ricordo di Donato Berloco, Suo allievo ed amico di lunga data.

In ricordo di Salvatore Arena - di Donato Berloco

Pubblicazione 15/03/2014
 Consiglio di Stato, in assenza di formale provvedimento di allegato della nota, quanto non è ancora provvedimento. Fonte: Consiglio di Stato, sentenza 21 febbraio 2014, 13495/2008

Pubblicazione 15/03/2014
 Lunghe le tracce della parentela. Fonte: diritto.

Pubblicazione 15/03/2014
 Il riconoscimento del figlio nato davanti al notaio...

Applicazioni

 trasparenze
 Pubblica Amministrazione e servizi al cittadino

 Cemo

HOME | CHI SIAMO | INFORMAZIONI | PUBBLICITÀ | CONTATTI | SERVIZI SVOLTI | AREA RISERVATA | [Login](#)

Basta cliccare qui:

TUTTO QUELLO CHE DEVI
SAPERE ORA LO SAÌ.

Master in **e-learning** per l'apprendimento dei compiti,
funzioni e responsabilità dell'ufficiale elettorale

CHI SIAMO
COSA FACCIAMO
SCELTA L'AMMINISTRATORE

AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

ANAGRAFIE

DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

SISTEMI DI
SCELTA E PULIZIA

ELITRONIC

LEGGI MULTIMEDIE E
SERVIZIO CIVILE

POLIZIA
MONTANA

REGISTRO DI CITTADINANZA

STATO CIVILE

ULTIMI ARTICOLI

In Agenda

**Semplificazione dei requisiti per la presentazione di
alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea:
Regolamento (UE) 2016/191**

Maria Teresa Meneghetti - 15 settembre 2020

Per rendere efficace la sua circolazione nel settore merce dei documenti pubblici e della relativa copia autentica e per fornire una più agevole circolazione dei relativi provvedimenti di tali documenti, l'Unione Europea ha adottato insieme a una direttiva, del 14 settembre 2016, il regolamento (UE) 2016/1911 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2016, con la quale si realizza il Regolamento (UE) n. 1026/2012. Il testo in vigore è composto da 17 Considerando, 27 articoli ed 11 allegati concerni ai seguenti contenuti (dall'art.1):

Leggi tutte

Settembre 2020

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Lo Stato Civile Italiano
Riforma Dispositivo Agili/Agile/Agile

L'annullamento d'ufficio dei provvedimenti anagrafici

Quando scrissi la prima edizione a tutto avrei pensato tranne che gli anni successivi avrebbero visto più trasformazioni che forse in tutto il secolo precedente.

Con una sempre più rapida evoluzione del comune sentire — che peraltro comune non è più — ed una conseguente rapida evoluzione normativa, con le necessità di una popolazione sempre più mobile e sempre più multietnica, con le spinte che vengono dall'Europa e le potenzialità di una rivoluzione tecnologica anche troppo rimandata, questi ultimi dieci anni hanno visto tantissime innovazioni, che hanno cambiato (o avrebbero dovuto cambiare) il modo non solo di lavorare, ma di approcciarsi al lavoro. Non tutti riescono ad adeguarsi velocemente, anche complici un turn-over troppo rimandato e le tante incombenze d'ufficio, che lasciano poco tempo per fermarsi, riflettere, tentare strade nuove. Proviamo comunque a ripercorrere i punti salienti di questi 10 anni, prima di guardare alle innovazioni che verranno.

L'anagrafe in tempo reale, del 2012, ha sovvertito i paradigmi consolidati del diritto amministrativo, *de facto* antepponendo il provvedimento finale all'istruttoria. Certo, se il cittadino ha mentito si va a ripristinare la situazione precedente e si presenta un'inutile segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, ma intanto ha avuto la carta d'identità (che in formato elettronico si potrebbe anche inibire, ma nessuna norma ha implementato questa possibilità), ed i certificati di suo interesse.

La residenza in tempo reale: un approccio di normalità amministrativa per le prassi anagrafiche

GIOVANNI PIZZO

Uno.. due.. tre e oplà... la carta d'identità elettronica diventa realtà!

ANTONIA DE LUCA

La Carta d'Identità Elettronica (CIE) varca i confini nazionali - Cosa cambia per i cittadini italiani

COSIMO DAMIANO ZACÀ

La CIE: nel 2011 scrivevo «sì, qualcuno l'ha vista»; oggi è una realtà con oltre 30 milioni di carte emesse. Non si tratta solo di un diverso formato rispetto al vecchio modello cartaceo, peraltro falsificabile troppo facilmente, ma di un diverso approccio: a parte le caratteristiche di sicurezza, la carta nasce soprattutto come documento digitale, per consentire l'identificazione online e l'accesso a siti pubblici in sicurezza. Inoltre si tratta di un documento realmente riconosciuto in Europa, mentre la vecchia carta cartacea era sempre guardata con sospetto. Peraltro può darsi che Francia e Spagna avessero documenti più moderni del nostro vecchio formato dei tempi della guerra, ma sono di quest'anno notizie che vedono l'adeguamento dei documenti di questi due Paesi al formato europeo⁽¹⁾, quindi in Europa non siamo stati proprio gli ultimi ad adeguarci.

Qualcuno è arrivato prima, altri hanno impiegato più tempo, ma oramai tutti i Comuni sono in grado di emettere la CIE, elemento imprescindibile per un'identità non solo fisica, ma anche digitale.

La scomparsa delle professioni

Prima sono sparite dal modello di dichiarazione della residenza, poi dal documento di identità. Ora la CIE non riporta del tutto la professione, né peraltro il colore di occhi e capelli, mentre l'anagrafe la registra in modo generico, per livelli (dirigente/impiegato — operaio — coadiuvanti...). Certo, da un lato le professioni sono oggi molto specializzate e nascono figure nuove, l'ultima che avevo introdotto era «arteterapista», per cui diventa sempre più difficile gestire l'elenco. Inoltre la professione ha perso quella caratteristica distintiva che aveva portato a inserirla nel documento di identità: una volta un mestiere

Elenco delle professioni e mestieri predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica

Abbacchiari	Agenti di polizia privata
Abbacchiatori	Agenti ferroviari
Accalappiacani	Agganciatori
Accattoni	Aggiustatori
Accenditori	Agnellai
Accollatori	Agricoltori
Acquaioli	Agrimensori
Acquerellisti	Agronomi
Acrobati	Albergatori
Addobbatori	Allevatori di anima in genere
Aeronauti	Allievi
Affilatori	Alunni
Affinatori di ghisa	Amanuensi
Affinatori di oro e arg.	Ammaratori di canapa
Affissatori	Ammaratori, addetti a servizi di trasporti
Affittacamere	Amministrat. di aziende
Affittaletti	Ancoratori
Agenti di affari	Annaspatrici
Agenti di assicurazione	Annestatori

1) https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/08/02/la-nouvelle-carte-d-identite-nationale-entre-en-vigueur-ce-lundi-2-aout-dans-toute-la-france_6090304_3224.html e <https://www.elmundo.es/tecnologia/2021/08/03/61091b27fc6c839f5c8b4642.html>

manuale, come il contadino o l'operaio, portava ad abbigliamenti, modi di porsi, callosità delle mani che distinguono in modo inequivocabile il soggetto rispetto a un medico o un notaio. Oggi molti vestono in modo informale, i mestieri sono meno manuali e più svolti attraverso macchine, tante persone che si dedicano ad una produzione materiale lo fanno attraverso tecnologie sofisticate, che richiedono un grado di istruzione elevato, per cui ha poco senso portarsi il mestiere stampato sul documento di identità, così come esso è inutile ai fini della registrazione anagrafica o dell'iscrizione nelle liste elettorali. Ma nel contempo spiace perdere un elenco che può raccogliere tante curiosità ed essere specchio di una società che evolve; prendiamo ad esempio questo elenco i professionisti risalente alla fine degli anni '20: il «fuochista di bordo» rimanda ai battelli a vapore, che trasportavano i soldati al fronte e riportavano i sopravvissuti, che portavano i nostri nonni in America, che muovevano le merci da e per le colonie. Il «curabozzoli» ricorda un'epoca nella quale la filatura della seta era presente sul nostro territorio e la manifattura tessile un'importante aspetto dell'industria e dell'economia italiana.

Cosa faccia invece un «corifeo» mi sfugge, mentre anche il mestiere di «delegato» appare piuttosto curioso.

Corifei
Corsisti
Corniciai
Coronari
Correttori
Corrieri
Corrigendi
Costruttori (impresari)
Costruttori tubolari (gommai)
Cottimisti di campagna
Cottimisti di città
Cravattaie
Credenzieri
Crestaie
Crivellatori di sabbia
Cormolitografi
Cornisti
Cucinieri
Cucitrici
Cuochi
Cuoiai
Curabozzoli
Curandai
Curati
Curiali
Custodi di carceri
Custodi di scuole

Danzatori
Dattilografi
Decoratori
Delegati

Ebanisti
Eccentrici
Ecclesiastici
Editori di libri e giorn.
Elettricisti
Eliografi
Elioincisori
Embricai
Enfiteuti
Eufiteuti
Enotecnici
Erborai
Ernesti
Esercenti (senz'altra indicazione)
Esercenti, garzoni
Essicatori di bozzoli
Estimatori

Fabbri e fabbri fucinat.
Fabbri, garzoni
Fabbrianti (industriali o impresari)
Facchini
Facocchi
Falciatori
Falegnami e garzoni
Famigli
Fantini
Farmacisti
Fascettaie
Fascinatori
.....

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: nuove modalità e primi adempimenti

COSIMO DAMIANO ZACÀ

Il censimento permanente

Il censimento generale della popolazione del 2011 sembra che sia stato l'ultimo ad investire contemporaneamente tutti i cittadini, nonché l'ultimo ad essere svolto in modalità mista cartaceo/digitale: oggi la raccolta dati avviene esclusivamente

online, da desktop o da tablet ed il cartaceo si limita alle lettere di avviso, con i codici di accesso per i cittadini selezionati. Soprattutto il censimento si svolge tutti gli anni, ma limitatamente ad una parte di cittadini di una parte di Comuni, selezionati volta per volta. Oltre a richiedere meno tablet, meno rilevatori e snellire quindi le procedure di formazione degli operatori e la successiva elaborazione dei dati, questo approccio consente di distribuire la spesa sul bilancio statale di ogni anno e permette di variare ogni anno il questionario, così da poter sostituire domande ormai inutili con elementi di novità, opzione decisamente importante in una società in evoluzione sempre più rapida.

Le quote rosa

Con la legge del 12 agosto 2011, n. 120, conosciuta come legge Golfo-Mosca dal nome delle proponenti, ha introdotto in Italia regole volte ad assicurare e ad aumentare la rappresentatività femminile (cosiddette «quote rosa») nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società con azioni quotate e delle società a controllo pubblico, imponendo, all'art. 1, che in occasione del primo rinnovo dei relativi collegi debba essere assicurato che «il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo».

Nei Comuni le quote rosa arriveranno nel 2014, con la cosiddetta legge Delrio, la legge n. 56 del 7 aprile 2014, ed a questo cambio culturale seguiranno anche discussioni — a volte anche un po' estreme, dato che la lingua si sviluppa spontaneamente, non si può fare evolvere in modo forzato — sull'utilizzo del genere maschile per alcune funzioni o professioni. La nostra Rivista aveva già anticipato questa questione nel novembre 2013, con un articolo dedicato appunto alla parità di genere nel linguaggio.

Eleggiamo una Sindaca?

DIEGO GIORIO

Occorre rispettare le «quote rosa» nella composizione delle giunte

ENRICO MAGGIORA

I figli sono tutti uguali

Del 2012 la legge n. 219 che adegua l'art. 315 c.c. eliminando la distinzione tra figli naturali e figli legittimi, ormai fuori dal tempo. A cascata è stata eliminata la legittimazione per successivo matrimonio e la norma che limitava i legami di parentela — ovviamente dal solo punto di vista giuridico — ai soli figli legittimi.

Una significativa differenza rispetto ad inizio '900, quando un figlio adulterino neppure poteva essere riconosciuto e risultava figlio di ignoti:

N. 1252

Prole adulterina — Non può essere nè riconosciuta nè legittimata.

Fu denunziando allo Stato Civile la nascita di un bambino legittimo.

Il marito della puerpera, tornato dalle Americhe, perchè da tempo emigrato, per l'art. 162 C. C., ottiene dal Tribunale, giudizio di disconoscimento del detto bambino, e di separazione personale dalla moglie. Il tribunale ordina inoltre la rettifica dell'atto di nascita nel senso che al cognome legittimo, precedentemente imposto al neonato, ne sia sostituito un altro a designarsi dall'Ufficiale dello Stato Civile, e così il neonato risulta figlio di padri ignoti e della madre G. M. Il vero genitore del bambino, celibe di anni 64, che, dalla unione naturale con la G. M. (assente il di lei marito, in America) si ebbe il detto adulterino, può fare pratica (e quale ?) per il riconoscerlo agli effetti della legittimazione, imponendogli il proprio cognome, o dovrebbe prima far provvedere anche alla rettifica per soppressione del cognome e nome della madre, la quale attualmente convive, col celibe, ciò per Decreto Reale a termini dell'Art. 198 C. C. ??

Nessuna pratica può esser fata del riconoscimento o per la legittimazione di Figli dichiarati adulterini per sentenza. Esse sono irrisconoscibili e non legittimabili.

Ed anche un certo passo avanti rispetto a questo studio degli anni '50, che, nello spiegare le regole per l'attribuzione del cognome, aveva individuato oltre 100 casi possibili di illegittimità!

118. - Figlio illegittimo non riconosciuto affiliato da due coniugi e riconosciuto successivamente da altri due coniugi nei casi consentiti.

Esempio : Bianco Giuseppe di ignoti affiliato dai coniugi Nero Giovanni e Rosso Maria, riconosciuto successivamente dai coniugi Giallo Matteo e Verde Anna, può essere « Giallo Giuseppe di Matteo e di Verde Anna » oppure « Nero Giuseppe figlio di Giovanni e di Rosso Maria ».

Un Municipio trasparente

Se la L. 241/90 ha completamente stravolto il vecchio modo di approcciare i rapporti fra cittadini e PA, cosicché l'istante non è più un seccatore che «porge rispettosa domanda» ed attende speranzoso una benevola risposta, ma diventa una parte attiva del procedimento, il D.Lgs. 33/13 ha di nuovo sovvertito un principio: mentre il Legislatore del 1990 aveva stabilito che l'accesso non potesse essere finalizzato al controllo dell'operato dell'Ente, la normativa attuale nasce dichiaratamente con quello scopo. L'obbligo per i Comuni di dotarsi di un sito organizzato in modo uniforme, con pubblicazioni obbligatorie consente di creare programmi automatici per la verifica ed il controllo. Che poi molte sezioni non vengano completate o aggiornate, o che molti dati vengano pubblicati sotto forma di atti scansionati in formato immagine, anziché essere *machine readable*, leggibili da un computer, è altro discorso, ma almeno un passo è stato fatto.

L'anagrafe e l'antiabusivismo

Con il D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014, tra i compiti delle anagrafi si è aggiunto anche quello di verificare la legittimità dell'occupazione dell'immobile, per evitare occupazioni abusive. Una norma che non solo ha

Nessuna residenza in case abusive

DIEGO GIORIO

L'abusivo senza residenza e l'anagrafe cambia pelle

GIOVANNI PIZZO

scardinato una delle impostazioni base dell'anagrafe, ovvero il fatto che essa deve rappresentare una «fotografia» della reale situazione abitativa, ma che è poi anche stata vanificata dalle indicazioni ministeriali di utilizzare la via dei senza fissa dimora. In questo modo l'abusivismo permane, la registrazione anagrafica garantisce i diritti e l'iscrizione fittizia consente di sfuggire ai creditori ed i demografici hanno un onere in più da gestire.

I divorzi in Comune: dal 2014 il divorzio cessa di essere un procedimento esclusivamente giudiziario e diventa anche un procedimento amministrativo, come già avveniva in molti Stati e come tutto sommato ha senso che sia, dato che si tratta di sciogliere un vincolo che era stato dichiarato in via amministrativa. Certo, rimane compito del giudice valutare eventuali responsabilità e addebiti, oltre che tutelare il benessere dei minori, ma il semplice atto di due persone che prima erano insieme e poi non lo sono più viene gestito di fronte all'ufficiale dello stato civile.

Separazione e divorzio consensuali innanzi all'ufficiale dello stato civile e all'avvocato

MICHELE IUS

Le separazioni e i divorzi davanti all'ufficiale dello stato civile - Art. 12 del D.L. n. 132/14 e legge di conversione n. 162/14 - Alcuni aspetti particolari

DONATO BERLOCO

Il divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile per i cittadini stranieri

GIANNA NENCINI

Gennaio 2015 - La telematica entra nel "Servizio Elettorale"

VINCENZO MERCURIO

Fascicoli elettorali in XML: nel 2012 il Governo ha disposto con decreto l'applicazione dei principi di digitalizzazione già presenti nel CAD anche per i fascicoli elettorali. Due anni dopo sono state preparate le disposizioni tecniche e dal 1° gennaio 2015 è cessata la spedizione per posta dei fascicoli elettorali cartacei. Resta qualche problema per i non iscritti a

causa di reati, per i quali non è dato sapere se la mancata iscrizione ha carattere temporaneo o definitivo, ma si tratta di casi decisamente residuali rispetto alla massa dei movimenti delle liste. Oltre alla velocità e comodità, questa innovazione ha anche garantito di non movimentare dati inutili: nei fascicoli elettorali spesso si trovava di tutto, compresi molti documenti non necessari e magari riferiti a situazioni delicate. Ad esempio un Comune trasferì col fascicolo i dati di un cambio di sesso e venne condannato al risarcimento di 75mila euro⁽²⁾; con il formato digitale un errore del genere non sarebbe più possibile.

ANPR

Con la riforma del Regolamento anagrafico del 2015 l'anagrafe cessa di essere comunale, caratteristica che l'aveva accompagnata fin dall'istituzione del 1901, e diventa nazionale. Gli sportelli comunali diventano terminali di un'unica anagrafe centrale ed i movimenti anagrafici vengono memorizzati in un unico archivio, per cui spostarsi da Via Roma a Via Mazzini, da Bolzano a Palermo, da Milano a New York non fa molta differenza, così come la certificazione può essere chiesta presso qualunque sportello d'Italia. Di fatto si è ancora un po' indietro: il primo Comune transitato ha fatto il salto il 21/10/2016 e al momento in cui scrivo mancano 160 Comuni. Peraltro mancano anche tutte quelle convenzioni che avrebbero dovuto diminuire le richieste e sveltire gli accessi: non si vede la ragione per cui Procure, carabinieri, polizia ed altri grandi Enti Pubblici non possono ancora avere un accesso diretto e continuano a chiedere ai Comuni (le Procure, poi, ostinatamente via posta cartacea). Comunque il transito ha permesso di scovare diverse situazioni errate o lacunose ed ha semplificato parecchio il lavoro dell'anagrafe.

L'anagrafe nazionale mette in periferia il Comune

GIOVANNI PIZZO

ANPR: la nuova anagrafe

ANTONIA DE LUCA

Informazioni, accesso, certificati (e imposta di bollo) con l'entrata in vigore dell'ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente

GIOVANNI PIZZO

2) Cass. n. 9785 del 26 febbraio 2015.

Donazione degli organi

Con una certa variabilità a seconda della Regione e della disponibilità dei vari centri, la possibilità di dichiarare la disponibilità o il rifiuto al prelievo di organi e tessuti in caso di decesso in occasione del rinnovo della Carta d'Identità è una realtà dal 2015 o dintorni. Con la CIE è poi stata resa uniforme su tutto il territorio nazionale. Un'altra incombenza per gli operatori demografici e una comodità per i cittadini, che magari accettano volentieri di dare l'assenso, ma non avrebbero avuto tempo e voglia di attivarsi per dare l'assenso in modi diversi. Tutto sommato il corso seguito nel 2015 è stato interessante e personalmente mi fa piacere contribuire a questo importante aspetto della società civile.

Una scelta in comune: carta d'identità e donazione di organi

COSIMO DAMIANO ZACÀ

Le unioni civili: commento preliminare

MICHELE IUS

Unioni civili - legge n. 76 del 20 maggio 2016 - questioni e problemi emersi in sede di prima applicazione del nuovo istituto

DONATO BERLOCO

Unioni civili e unioni di fatto

Dal 2016 il fatto di appartenere allo stesso sesso non è più un limite per essere ufficialmente una coppia. Non lo si è voluto chiamare matrimonio, ma i diritti che derivano dall'essere uniti civilmente sono assolutamente identici, difatti la stessa legge n. 76 ha chiarito che qualunque riferimento al matrimonio deve ora essere letto come matrimonio o unione civile. È anche stato introdotto il concetto di coppia di fatto, peraltro di poco successo nell'applicazione pratica; d'altra parte tra il presentarsi in Municipio per dire «siamo una coppia e vogliamo sposarci o

unirci» e presentarsi per dire «siamo una coppia di fatto» cambia poco: ci si risparmia le pubblicazioni ed è leggermente più semplice sciogliere il legame, ma alla fine i soli aspetti civili non comportano un grande impegno, è molto più faticoso e costoso tutto il contorno di abiti, fiori, pranzo, fotografo...

Lo SPID

Un po' difficile da collocare in senso temporale, dato che lo SPID è nato come idea nel 2013, nel 2014 è stato normato, nel 2015 ha visto accreditare i primi tre gestori, nel 2016 sono state rilasciate le prime identità ed attivati primi accessi pilota a siti istituzionali, ma la vera diffusione è molto recente e la definitiva (?) scomparsa di accessi diversi da SPID e CIE per tutti i siti ufficiali è del 30 settembre 2021. Senza entrare nel merito delle polemiche sugli aspetti tecnici della soluzione adottata, ciò che ha lasciato perplessi gli operatori demografici è stata la scelta di affidare a dei privati l'onere di identificare i cittadini. Nessuno avrebbe avuto voglia di farsi carico dell'incombenza (ma era proprio necessario un doppio sistema di identità digitale? Non sarebbe bastata la CIE?), ma certo un Comune avrebbe potuto assicurare un po' più di ufficialità.

L'aggiunta del cognome materno ed il nome femminile Andrea

Che solo il padre trasmetta il cognome è chiaramente un retaggio di una società che non esiste più, oltre che contrario ai principi di eguaglianza espressi dalla nostra Costituzione. Il problema è che il Legislatore dell'epoca l'aveva dato talmente per scontato che non ha neppure ritenuto necessario scriverlo, per cui come si può abrogare una legge che non c'è? Investita della questione, in passato la Corte Costituzionale ha rimandato la questione al Parlamento; vista però l'inerzia del Legislatore moderno alla fine si è decisa ad intervenire, per cui con sentenza n. 286 del 2016 ha concesso di aggiungere il cognome della madre; con la successiva Circolare n.7 del 14/06/2017

Una figlia di nome Andrea. La Cassazione sentenza l'attribuzione del nome Andrea anche ai nati di sesso femminile e, finalmente, si prende atto della mutazione del costume

GABRIELE CASONI

Il nome Andrea anche ai nati di sesso femminile. Lo ha statuito la Cassazione, Sez. I, nella pronuncia n. 20385 del 20-11-2012 - Circolare n. 31 del 12-12-2012

DONATO BERLOCO

il Ministero dell'Interno ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 2016 consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno posponendolo a quello paterno, posizione poi ribadita dalla Corte nel 2021, con Ordinanza 18/2021.

Lascia invece più perplessi la sentenza 20385/12 della Corte di Cassazione, che ha dato il via libera al nome Andrea anche per le femmine, stante il fatto che in quei Paesi dove Andrea è femminile c'è anche un equivalente maschile (Andrej, Andrew, Andrés...), mentre in italiano il nome Andreina è sempre stato l'equivalente femminile di un nome peraltro squisitamente maschile in senso etimologico, stante il fatto che «andro» significa appunto «uomo».

Disposizioni Anticipate di Trattamento: non si capisce esattamente perché siano state affidate allo Stato Civile, trattandosi di disposizioni per trattamenti sanitari, ma il Ministero, interpellato in proposito, ha risposto informalmente che ha maggiore fiducia negli ufficiali dello stato civile che in altre organizzazioni. Felici di questo segno di stima e considerazione, dal 2018 (la legge è di fine 2017) ci siamo fatti carico anche di questa incombenza. Al debutto era una pratica sostanzialmente inutile: o si aveva cura di avere un incidente o un malore solo in orario di apertura degli uffici, oppure si sarebbe dovuta attendere la riapertura per potere avere accesso alle disposizioni cartacee. La recente piattaforma online, attivata nel 2020, ha superato questi limiti e dato un senso a questa norma. Peraltro sfruttata in pratica, nella mia esperienza e nei racconti dei colleghi, solo dai Testimoni di Geova, che normalmente presentano un modello standard, evidentemente fornito dalla Congregazione.

Ricognizione intorno ai principi dati con la legge n. 219/2017 con riguardo alle disposizioni anticipate di trattamento

GABRIELE CASONI

Il biotestamento è legge dello Stato - Le DAT possono essere consegnate all'Ufficio di stato civile

COSIMO DAMIANO ZACÀ

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali

Anche se risale al 2016 [Regolamento (UE) 2016/679] si è iniziato a prenderlo in considerazione sono nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'efficacia, ovvero il 25 maggio 2018. Qualche mese dopo il D.Lgs. 101/18 ha profondamente riformato la nostra normativa nazionale sulla protezione dei dati, il D.Lgs. 196/03. Negli Enti pubblici poco è stato fatto per adeguarsi, e parecchie sono state le sanzioni comminate dal Garante, ma pian piano la cultura della protezione dei dati deve entrare come parte integrante della gestione delle pratiche. Soprattutto occorre superare il vecchio approccio di molti uffici, che fotocopiano tutto nella convinzione di essere diligenti e di tutelarsi in futuro, e cambiare mentalità: la raccolta di dati non necessari e non previsti dalle norme rappresenta una violazione di legge, per cui occorre valutare volta per volta cosa è necessario conservare, e per quanto tempo, cosa è sufficiente visionare e cosa non si può chiedere, tantomeno acquisire agli atti.

Tutti pronti per il GDPR

DIEGO GIORIO

Validità europea dei certificati dello stato civile

Anche se emanato nel 2016, il Regolamento Europeo UE 2016/1191 è entrato pienamente in vigore il 16 febbraio 2019 ed ha consentito di riconoscere la validità reciproca delle certificazioni. Un passo in avanti nella libera circolazione delle persone sul continente, che a volte vede le persone impegnate in un percorso ad ostacoli per vedersi riconosciuti status, abilitazioni professionali, posizione contributiva. D'altra parte, così come per l'Italia la vera unità nazionale è derivata dall'unità linguistica ed è stata realizzata dalla televisione, la vera unità europea la sta facendo L'Erasmus. È una mia battuta, ma credo sia piuttosto fondata, dato che con questa bella iniziativa si incentivano i ragazzi a spostarsi e conoscere nuovi luoghi e persone, inevitabilmente si formano coppie che poi si stabiliscono in qualche Paese diverso da quello di nascita, almeno di uno dei due, genitori, nonni e parenti vari sono invogliati ad andare a trovarli, così da suscitare un senso di unità transnazionale. I servizi demografici, i più vicini ai cittadini, non possono non adeguarsi a questa realtà.

Semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione Europea: Regolamento (UE) 2016/1191

MARIA TERESA MAGOSSO

**Considerazioni giuridiche sul
post referendum BREXIT**

VALERIA TEVERE

Brexit

Tra il referendum del 23 giugno 2016 e l'effettiva uscita di fine gennaio 2020 sono trascorsi circa quattro anni di incertezze, trattative, accordi mancati e riusciti. Per i servizi demografici non è stata una rivoluzione, ma si è comunque reso necessario gestire il passaggio da cittadini dell'Unione a cittadini extra UE.

**La donazione di cadavere per scopi scientifici
e di ricerca**

DIEGO GIORIO

Donazione di cadavere

La legge 10 febbraio 2020, n. 10 intitolata «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» ha rinnovato la precedente e praticamente sconosciuta normativa sul tema. Attualmente è ancora da implementare, ma, sul modello delle DAT, dovrebbe consentire di donare il proprio corpo alla scienza per finalità di ricerca e di formazione dei giovani chirurghi. Manca però qualche chiarimento applicativo, dato che la norma prima richiama le DAT e la relativa assegnazione dell'incombenza all'ufficio dello stato civile, poi sembra affidare il compito direttamente alle aziende sanitarie; attendiamo chiarimenti.

Atti di stato civile in A4

È di fine 2020 il decreto che elimina l'arcaico formato 11" x 13" (almeno fosse stato un A3!) e stabilisce un più moderno e compatto A4. Tuttavia è arrivato troppo tardi per potersi adeguare nel 2021, mentre diversi Comuni hanno deciso di conservare il vecchio formato anche per l'anno 2022. In ogni caso si tratta di un passaggio propedeutico alla transizione digitale, già immaginata con la riforma del 2000 e mai realmente implementata. Anche se — da appassionato di tecnologia — auspico che almeno una copia cartacea resterà obbligatoria.

Dematerializzazione delle liste elettorali

Anche se sono diversi anni che qualche ufficio, spontaneamente o su iniziativa di qualche associazione, tenta di dematerializzare le liste, è solo nel 2021 che c'è stata un'azione del Ministero, con impatto a livello nazionale. Da quando la gestione dell'anagrafe è diventata informatizzata la stampa delle liste può essere effettuata in pochi minuti in qualunque momento, ed è quindi perfettamente inutile tenere varie copie, da aggiornarsi manualmente con code, cancellazioni in rosso, timbri e ammennicoli vari. Inoltre la distinzione fra liste generali e sezionali può forse avere qualche utilità residua nei Comuni più grandi, ma risulta insensata dove c'è un solo seggio, costituendo un mero duplicato della lista sezionale. Una gestione puramente elettronica consente comunque di stampare le liste se e quando necessarie, perfettamente pulite e aggiornate, senza dover consumare carta e perdere tempo per tenere in archivio elenchi inutili.

Elettorale - Eppure si muove ...

VINCENZO MERCURIO

La pandemia e lo smart work

Il covid ha avuto un impatto pratico ed emozionale sulle vite di tutti e solo in pochi non hanno dovuto piangere un parente o un amico o non hanno avuto qualcuno a loro vicino che è stato ricoverato. Senza contare che i colleghi che hanno gestito lo Stato Civile nelle zone più colpite hanno vissuto in prima linea l'incalzare della pandemia. Però, a voler cercare qualche nota positiva, c'è stato un aspetto interessante, ovvero la scoperta dello *smart work*. In realtà sarebbe più appropriato parlare di *home work*, di lavoro da casa, piuttosto che di lavoro agile, o *smart*: il vero lavoro agile prescinde da orari e vincoli, e ragiona per obiettivi; che poi questi vengano raggiunti il mattino presto e la sera, mentre nelle ore centrali si è sulle piste da sci, oppure dalle 8 alle 15 è indifferente. Certo, se nell'organizzazione si prevedono dei periodi

Atti di stato civile in A4 - Annotazioni ? - È un bel problema.

Domanda

Con la presente voglio chiedere un vostro illustre parere in merito a come devono essere fatte le annotazioni nei nuovi registri di stato civile formato A4. Stampando gli atti spesso non c'è spazio sufficiente per future annotazioni ad esempio sugli atti di nascita e di matrimonio. Con la presente chiedo qual è il criterio da adottare per permettere future annotazioni? Si deve lasciare una pagina bianca ad esempio per ogni atto in parte I A, parte II A, ecc. e per gli atti di matrimonio in parte I - parte II a ecc.

Risposta 12/06/2022

Consentimi la battuta: "questa è una domanda da un milione di dollari!" È probabilmente la domanda che ancora non ha trovato chiarimenti da parte del Ministero.

Considerando che non è prevista la possibilità di lasciare una pagina bianca "abbinata" alla pagina che contiene l'atto per potervi apporre le annotazioni, ad oggi tutto è rimesso alla capacità della software house di settare la stampa in modo tale da lasciare spazio adeguato per potervi apporre le annotazioni.

Ho notizia piuttosto accreditata che informa della definitiva digitalizzazione degli atti di stato civile sfruttando la piattaforma ANPR, da compiersi, mi si dice, addirittura entro l'anno. Con tutte le cautele del caso, nel senso che, in assenza di ufficiali informazioni, comunque ci si dovrà organizzare per la stampa in A4, la predetta digitalizzazione eliminerà il problema.

durante i quali si concorda una disponibilità telefonica per l'utenza o si organizzano riunioni di lavoro occorre essere presenti, ma deve essere una parte residuale dell'impegno. Si tratta di una realtà in molti contesti lavorativi; ad esempio mia moglie lavora per una ditta finlandese: dalla provincia di Torino si connette in tutto il mondo per mantenere i contatti e svolgere il proprio lavoro; nessuno le chiede se ha iniziato alle 8 o alle 11, né se ha finito alle 18 o all'una di notte, né se è uscita un'ora per andare dal dentista, fermo restando che se c'è una riunione o un altro impegno prefissato deve essere disponibile. D'altra parte, anche per via del fuso orario, un convegno virtuale in USA può finire a mezzanotte, mentre un webinar in Cina può richiedere di alzarsi alle 5 del mattino ed è quindi ovvio che il resto della giornata si svolga di conseguenza. Per noi demografici non ci sarebbe il problema del fuso, così come certe attività devono essere svolte inevitabilmente in presenza, ma sembra che ci sia una certa resistenza culturale a rendere questo approccio permanente. Il dato comunque più interessante di quest'esperienza è stato il verificare gioco-forza il livello di digitalizzazione dell'Ente. Nella mia esperienza, ho lavorato da casa esattamente come lavoro in ufficio: avendo digitalizzato tutti gli archivi e gestendo tutte le nuove pratiche in digitale, ho potuto attivare il controllo remoto e passare dal 100% in presenza al 100% da casa in pochi minuti, rimandando alla fine del lockdown o al passaggio in ufficio per qualche CIE irrimandabile le poche stampe fisiche ancora richieste. Chi invece aveva ancora molto cartaceo ha dovuto organizzarsi in maniera diversa, dovendo operare perlopiù in presenza, o recandosi spesso in ufficio per posare le pratiche evase e prendersi le nuove, ma certamente per tutti può essere stato uno stimolo per ripensare le procedure in chiave più digitale e moderna.

Il Protocollo nazionale sul lavoro agile

ALFONSO ERMANNIO MATARAZZO

La promozione europea dello "smartworking"

VALERIA TEVERE

PagoPA

In teoria sarebbe dovuta diventare obbligatoria per tutti nel 2015, poi, a forza di proroghe, siamo arrivati al 2021, ma il sistema PagoPA è oggi una realtà. Chiaramente talvolta occorre aiutare i cittadini in difficoltà, ma nel complesso io mi sono trovato bene: quando prenotano una CIE online trovano immediatamente le istruzioni e vanno direttamente al pagamento, non ci sono più spiccioli in cassa, né somme significative, che possono anche mettere a rischio la sicurezza del personale e degli uffici. È stato lungo e faticoso implementare e mettere a punto il sistema, ma ora ogni pagamento viene registrato dal sistema contabile in automatico, è facile ricontrollare gli importi in modo nominativo, per categoria, per giorno... Un altro tassello verso la completa gestione digitale, ed un ostacolo per chi — purtroppo qualche mela marcia si trova ovunque — cerca di appropriarsi di qualche somma giocando sul contante³⁾ o comunicando un IBAN privato al posto di quello comunale (questa per fortuna non è finita sui giornali, ma ho avuto un resoconto diretto dal Sindaco che ha dovuto denunciare il suo tecnico).

Le credenziali di accesso ai servizi on line: un mondo tutto da scoprire e...da studiare!!

ANTONIA DE LUCA

Sportello digitale e app IO

Sono stato un po' indeciso se menzionarli in questa sezione o negli sviluppi futuri, perché di fatto si tratta di un progetto in divenire, ma

E se il cittadino desidera il pagamento telematico?

DIEGO GIORIO

in teoria lo sportello digitale dovrebbe essere una realtà già da qualche mese. Purtroppo non tutti si sono adeguati e molti Comuni offrono sul sito un contenitore vuoto, attivato giusto per accedere ai fondi del Governo, ma in realtà mai utilizzato. Nel mio Comune funziona, anche se ha richiesto molto impegno per l'attivazione e la messa a punto, ma devo dire che incontra il generale gradimento sia del pubblico che del personale: da marzo ad oggi 95% di certificazione online, 99% di pratiche di residenza da remoto, 100% di iscrizioni mensa scolastica online, 100% di pagamenti attraverso PagoPA, tanto per dare qualche numero. Lavorare in backoffice permette di gestire meglio il tempo e di studiarsi con

3) https://www.ilmessaggero.it/italia/macerata_cresta_dipendete_comune_carta_identita_quanto_ha_truffato-6189831.html

più calma i casi più complessi, senza la tentazione di dare risposte imprecise o non ben motivate per la fretta di rispondere allo sportello e non far tornare il cittadino dopo averci pensato. Prossimo obiettivo: estendere le funzionalità dell'app IO, che al momento mi gestisce solamente le scadenze della Carta d'identità.

Cambio di residenza direttamente online

Come abbiamo imparato a fare un bonifico o ritirare dei soldi anche senza l'impiegato di banca, perché non dovremmo fare la variazione di residenza direttamente online, in autonomia? Se Mario Rossi sposta la stabile dimora deve solamente entrare in ANPR con le sue credenziali, dichiarare il nuovo indirizzo ed i familiari che eventualmente porta con sé. Dopo una breve sperimentazione, da fine aprile 2022 è una realtà in tutta Italia. Certo la dichiarazione online non comporta l'immediato trasferimento, d'altra parte anche una banca, prima di procedere al bonifico vero e proprio, esegue dei controlli. Agli uffici resteranno quindi soltanto le verifiche di legge e la gestione di casi particolari, ma la possibilità di dichiarare in modo semplice la nuova residenza, senza dovere peraltro compilare i molti campi ormai inutili del modello ministeriale cartaceo, semplifica sicuramente la vita dei cittadini, e probabilmente anche degli uffici, una volta che sarà diventato routine.

ANPR: la nuova anagrafe

ANTONIA DE LUCA

Portalizzare è utile (ma solo se l'anagrafe funziona bene)

PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA

Conclusione

In questi anni ci sono state sentenze, circolari, accordi bilaterali o multilaterali con diversi Stati, tante piccole trasformazioni, nazionali o interne agli uffici, perché si è cambiato il programma, si è scoperta una scorciatoia procedurale, si è abbandonato quel vecchio registro tanto caro all'impiegata che è andata in pensione, ma oramai completamente inutile. Evolve la normativa, evolve il modo di lavorare ed evolviamo noi stessi, schiacciati tra la necessità di adeguarci ai tempi ed alle nuove tecnologie e la naturale resistenza al cambiamento, che tutti abbiamo, anche senza rendercene conto. Abbiamo affrontato questi dieci anni con professionalità ed attenzione ai cittadini, come sempre, ed affronteremo nello stesso modo anche i prossimi dieci, come sempre. Almeno fino a quando non verremo sostituiti da qualche intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale o idiozia naturale?

DIEGO GIORIO

L'intelligenza Artificiale nei servizi demografici

DIEGO GIORIO

Come dicevo all'inizio, una frase attribuita al fisico Niels Bohr afferma che è sempre difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro.

Tanti futurologi hanno immaginato mondi possibili, ma raramente realizzati nei tempi e nei modi previsti, quindi non voglio tentare di leggere in una sfera di cristallo sicuramente offuscata. Tuttavia vogliamo provare a immaginare quali evoluzioni saranno possibili o sono auspicabili, poi vedremo tra dieci o venti anni come si sarà veramente modificato il nostro lavoro, quanto di ciò che abbiamo ipotizzato si sarà concretizzato, quanto sarà rimasto un monumento alle buone intenzioni e quanto avrà oltrepassato le più rosee aspettative.

Abolizione delle revisioni elettorali

L'inutilità della tessera elettorale è talmente ovvia che non voglio nemmeno parlarne, mentre sul voto elettronico molti esperti di informatica sono convinti che — allo stato attuale delle conoscenze — non potrebbe garantire un adeguato livello di sicurezza, con buona pace di quanti vedono nella tecnologia blockchain la soluzione di tutti i mali.

Però in campo elettorale un'innovazione pratica sarebbe facilmente implementabile: se si associasse alla scheda individuale in ANPR lo stato elettorale, peraltro attivo per il 99,9% della popolazione adulta, le revisioni elettorali dinamiche diventerebbero inutili: quando una persona si sposta trasferisce anche la propria situazione elettorale e quando si tratta di stampare le liste per i seggi è sufficiente una banale estrazione dall'anagrafe centrale per avere l'elenco degli elettori, anche diviso per sezioni elettorali, escludendo in automatico emigrati e defunti ed aggiungendo altrettanto in automatico i nuovi residenti. Rimarrebbero da iscrivere i nuovi cittadini ed i nuovi maggiorenni, oltre che curare la re-iscrizione di chi aveva perso il diritto al voto, ma si tratterebbe di un'attività ridotta ed in larghissima parte svolta una volta per sempre.

Stato civile centralizzato

Il punto di forza dell'ANPR è di creare e rendere facilmente accessibile una scheda centralizzata per ogni persona, alla quale possono essere associate tutta una serie di cartelle virtuali aggiuntive: lo stato civile, i titoli di studio, la cartella clinica, la fedina penale, tanto per elencare le prime applicazioni che possono venire in mente. Pur con tutta l'attenzione alla sicurezza, quindi garantendo che l'accesso sia consentito solo quando necessario e solamente da chi è autorizzato, raccogliere in modo centralizzato tutti i dati essenziali eviterebbe il tormento di chi è nato a Bolzano, si è sposato a Monza, ha divorziato a Lucca, si è risposato a Matera, è stato interdetto a Palermo e costringe gli eredi ad un pellegrinaggio burocratico per ricostruire la documentazione.

Inoltre già nel 1979, quindi prima dell'era dell'informatica, il dott. Achilli, che avevamo citato all'inizio di questo speciale, auspicava l'abolizione di inutili trascrizioni degli atti. Oggi con un archivio centrale si avrebbe la possibilità di formare un atto leggibile in tutta Italia, cosicché se una persona nasce, si sposa, muore, è immediatamente nato, coniugato o deceduto per tutti, senza necessità di attese, duplicati, comunicazioni. La riforma del 2000 già ipotizzava una gestione digitale degli atti, ma la sua implementazione è stata scarsa. In realtà oramai tutti i Comuni hanno una gestione digitale degli atti e delle annotazioni, ma senza alcuna validità giuridica, che è ancora affidata al cartaceo, né alcuna possibilità di condivisione e lettura automatica da parte di altri comuni o altri Enti.

Domicilio digitale

Ormai la gente si sposta moltissimo, sia in via temporanea che definitiva e molti lavori possono ora essere svolti da remoto, per cui è sempre più frequente che la residenza fisica perda di significato, pur non potendo parlare di senza fissa dimora: persone che viaggiano molto per lavoro e che possono svolgere la professione anche dalla casa al mare o in montagna sono difficili da trovare all'indirizzo di residenza, mentre una PEC o un qualunque altro sistema per mettersi in contatto — a cominciare dall'app IO — può consentire di comunicare scadenze, infrazioni, avvisi. Il domicilio digitale dovrà quindi superare il concetto di residenza e qualche altro metodo elettronico sicuro dovrà superare la vecchia busta raccomandata o ordinaria, che rischia di essere letta mesi dopo, pur confermando in qualche modo sicuro l'avvenuta consegna, come con il vecchio avviso di ricevimento o firma per ricevuta.

Ci vorrà molto tempo, se mai avverrà, ma non è più così assurdo ipotizzare la fine dell'anagrafe, intesa come registra-

zione di una residenza fisica: allo Stato potrebbe non interessare tanto il fatto che Mario Rossi dimora abitualmente in Via Roma, quanto sapere che Mario Rossi è reperibile ufficialmente tramite una determinata app, al di là di quale sia la sua posizione fisica, temporanea o definitiva. Certo, la pianificazione del territorio e delle infrastrutture non potrà prescindere dalla situazione fisica, ma dovranno essere studiati altri sistemi per monitorarla, dato che è abbastanza irrilevante sapere che Tizio abita formalmente in un luogo, se poi è sempre in giro per lavoro o trascorre molto tempo in *smart working* al mare o in montagna.

Una società sempre più fluida

Con il matrimonio omosessuale (al di là della scelta lessicale di «unione») è stato superato quello che sembrava un assunto inamovibile, ovvero la famiglia formata dall'unione di un uomo ed una donna, nella quale trovano posto i bambini, per nascita o adozione. Una volta abbattuto il bastione, nuove idee potranno trovare copertura normativa: adozione per le coppie omosessuali, adozione per i single, poligamia e/o poliandria, maggiore libertà e velocità nel formare o sciogliere legami. Non voglio entrare nel merito dell'opportunità o meno di evoluzioni in questo senso, ognuno potrà avere la propria opinione probabilmente non c'è un giusto o sbagliato in senso assoluto e soprattutto non è compito degli operatori o della Rivista giudicare l'evoluzione della società, fermo restando il diritto ad avere un'opinione ed esprimerla, ma sempre nel rispetto del ruolo del Legislatore ed applicando al meglio delle nostre capacità le norme che ritiene opportuno emanare.

Svolta digitale

Oggi uno dei limiti alla gestione digitale di molti atti non si trova nelle limitazioni tecniche o normative, quanto nella scarsa propensione di cittadini ed operatori ad applicarle. Tante persone, soprattutto anziane — ma non solo — quando viene proposto di inviare un modulo online o di utilizzare il sito per svolgere una pratica preferiscono venire allo sportello, come se quella pratica presentata di persona in cartaceo avesse più valore o fosse trattata più velocemente o con maggiore attenzione.

Dati sempre accessibili

La gente è oramai abituata a prenotare un viaggio mentre è seduta su una panchina al parco, a disporre un bonifico durante la sosta in autostrada, ad acquistare un piumino anche mentre è in spiaggia. Anche la disponibilità dei servizi della PA dovrebbe adeguarsi ai tempi, ma nel citare i dati accessibili non mi riferisco tanto alla disponibilità di certificati e procedure online, quanto alla disponibilità dei cosiddetti open data, dati statistici, anonimi e aggregati, che sono sempre più diffusi in Italia e all'estero, sui quali si basano tante applicazioni di pubblica utilità o di sviluppo di iniziative private; c'è da aspettarsi ed augurarsi che la disponibilità di questi strumenti vada ad aumentare, e soprattutto migliori la sensibilità degli Enti verso l'importanza di questi strumenti.

Stato civile da remoto?

Nella svolta digitale potremmo anche aggiungere qualche dichiarazione di stato civile non necessariamente in presenza. Il covid ci ha fatto scoprire che un matrimonio può non richiedere la presenza fisica di sposi e testimoni (come peraltro già avviene per altri Stati, ad esempio il Pakistan — non esattamente la Silicon Valley — che legittima matrimoni al telefono), oppure che una dichiarazione di morte da parte delle imprese può anche non richiedere la presenza fisica del dichiarante. Non mi sento di auspicare uno stato civile totalmente da remoto, perché anche la tradizione ed il rapporto umano hanno la loro importanza, ma alcune procedure posso certamente essere semplificate: una partoriente ha già una cartella clinica, non ci vorrebbe molto per aggiungere il nome del padre, l'ora della nascita ed il nome scelto così da trovarsi l'atto di nascita già pronto subito dopo il parto.

Cognomi in libertà

Un intervento del legislatore dovrebbe consentire di poter scegliere il cognome del padre, della madre o di entrambi,

nell'ordine preferito. Il cognome del padre non solo non ha più senso, ma implica anche il perdurare di cognomi di cognomi ridicoli, che mettono a disagio, quando si potrebbe scegliere un cognome meno impegnativo. In Svezia, ad esempio, alla nascita si può scegliere tra i cognomi dei genitori o dei nonni. Al massimo si può introdurre una limitazione per trasferire solo una parte del cognome quando esso è costituito da più elementi, per non trovarsi Rossi Bianchi Verdi coniugato con Gialli Neri Viola, che vogliono avere un risultato da record. Anche avrebbe senso stabilire che la scelta vale per il primogenito, poi i fratelli avranno d'ufficio lo stesso cognome. Però un intervento in questo senso il Legislatore dovrebbe assolutamente provvederlo.

Il blocco della CIE

L'anagrafe in tempo reale ha avuto come corollario il fatto che alcuni cittadini si vedono respingere l'iscrizione anagrafica perché non viene riscontrata la veridicità delle dichiarazioni, ma nel frattempo hanno ottenuto certificati e CIE. Per i certificati è prevista la possibilità, tramite ANPR, di bocciarne la validità prima dei sei mesi. Qualcuno vorrà disporre di fare lo stesso per le CIE?

Conclusione

Con il progredire della tecnologia fra dieci anni saranno disponibili strumenti che oggi neppure ci immaginiamo. Ma la PA rischia sempre di restare indietro. Se gli scorsi dieci anni hanno portato tante trasformazioni, alcune attese da anni, altre non condivise da tutti, mi aspetto che i prossimi dieci portino a consolidare e migliorare queste innovazioni, a far sì che il modo digitale entri nei nostri uffici prima come mentalità e poi come modo abituale di operare. Tutto il resto verrà (quasi) da sé.

Da sinistra:
 Alfonso Ermanno Matarazzo
 Michele Ius
 Maria Chiara Soldati
 Serena Rafanelli
 Alessandra Schianchi
 Gianna Nencini
 Giovanni Pizzo
 Maria Rita Serpilli
 Maria Teresa Magosso
 Gabriele Casoni
 Diego Giorio

Gabriele Casoni
 Antonia De Luca
 Vincenzo Mercurio
 Cosimo Damiano Zacà
 Donato Berloco
 Martino Conforti
 Diego Giorio
 Michele Ius
 Gianna Nencini
 Marina Caliaro



Dalla fondazione alla squadra odierna persone che hanno fatto e continuano l'Impresa

Se la linea editoriale è sempre stata fedele all'impostazione originale datale dal suo fondatore, ovvero formare gli operatori demografici, spiegando le norme, dando spazio alla discussione accademica, magari anche criticando le regole in essere e suggerendone di nuove, ma sempre nel rispetto del ruolo del Legislatore, la Rivista si è naturalmente adeguata all'evoluzione dei tempi e delle normative.

Sin dalla sua nascita la Rivista si è proposta come «libera palestra di studi sereni per il miglioramento di quegli istituti che sono la base del civile consorzio», secondo quanto stabilito dal fondatore, ed ancora in tempi moderni non è insolito che gli Autori si confrontino, dietro le quinte o sulle pagine del mensile, per cercare di chiarire i dubbi interpretativi, ahimè sempre più frequenti, dato il pessimo modo di scrivere le norme ai nostri giorni. È stato quindi interessante riscontrare, nel raccogliere le informazioni per queste pagine, come tanti ricordi siano legati ad articoli scritti per esprimere un diverso punto di vista su un pezzo pubblicato, o che sono stati pubblicati pur se il

Direttore del momento non era d'accordo con quanto esposto. Magari aggiungeva qualche nota per spiegare le ragioni del proprio dissenso, ma sempre dando spazio alle idee di tutti e rispettando le varie posizioni, purché espresse in modo altrettanto rispettoso e corretto. Di solito, queste divergenze di punti di vista hanno poi sviluppato amicizie e rapporti umani e professionali che si sono mantenuti negli anni.

Vediamo allora quali sono stati i direttori e le altre figure importanti che hanno segnato il cammino della Rivista, non solo con intento autocelebrativo, ma per comprendere il percorso che è stato compiuto per arrivare al 2021 con l'attuale taglio editoriale e con l'insieme dei servizi proposti.

Silvio Lombardini

È stato il fondatore, del quale abbiamo già parlato nelle pagine precedenti; Segretario Comunale ed esperto dei

servizi del Comune, ha saputo dare un'impronta che si è conservata nei decenni, mentre i direttori che successivamente si sono alternati hanno attuato gli adattamenti richiesti dai tempi e dalle nuove tecnologie. Allora il Segretario operava direttamente nei servizi demografici, soprattutto nei centri medio-piccoli, per cui non solo ha ricoperto il ruolo di Editore, ma ha potuto essere, con cognizione di causa, anche Direttore Responsabile dal 1901 al 1935. All'epoca l'attività fondata da Lombardini non si occupava solo di Editoria ma anche di produzione di archivi, mobili, macchine ed attrezzature per gli uffici comunali.

In questa foto osserviamo, oltre al sistema d'archivio, che l'ufficio si intende comunemente affidato ad un elegante impiegato con i baffi; abbiamo visto come, dopo la guerra, lo stereotipo si sia evoluto in una graziosa signorina con la gonna sotto al ginocchio.



D'altra parte la preclusione femminile a molte professioni non era solo un fatto culturale, ma una limitazione istituzionalizzata: la prima avvocatessa d'Italia, Lidia Poët, laureatasi in legge il 17 giugno 1881, poté iscriversi

all'ordine, perché era stato dato talmente per scontato che gli avvocati fossero maschi da non averlo specificato nel regolamento, ma la Corte intervenne prontamente:

**L'avvocheria è un ufficio
esercibile soltanto dai maschi,
e nel quale non devono punto
immischiarsi le femmine.**

**Corte d'appello di Torino,
14 novembre 1883**



Inoltre, pur restando l'impresa focalizzata sui servizi demografici, non manca, di tanto in tanto, qualche iniziativa originale:



Giambattista Cosimo

Avvocato, ha affiancato Silvio Lombardini per due anni, dal 1925 al 1927, come Redattore Capo: oltre che distribuire il carico di lavoro, si è sentita l'esigenza di dare un taglio non solo amministrativo, per cui un avvocato ha consentito di operare una svolta qualitativa.

Aristide ed Aldo Lombardini

Anche se negli anni si sono succedute tante persone, ognuna con le proprie competenze e qualità, l'impron-

ta della famiglia non è mai mancata. Dal 1928 al 1987 Aristide e Aldo Lombardini, figli del fondatore, hanno operato nella Rivista, il primo come titolare dell'attività tipografica e industriale «Bevilacqua e Lombardini», il secondo come Direttore Responsabile della Rivista dal 1936 al 1987, con una sola pausa durante i tre anni di sospensione per gli eventi bellici.

Nel 1965, fu Aristide Lombardini a fondare l'attuale SEPEL — Società Editrice Periodici Enti Locali — abbandonando progressivamente l'attività di tipografia, della quale restano comunque importanti ricordi,



e produzione industriale, a favore della sola attività editoriale di stampa della Rivista e del «bollettino nazionale dei concorsi».

All'attività principale si affiancavano a volte altre inizia-

tive, sempre legate agli enti locali, come la produzione di «sciarpe» per i Podestà (ancora negli anni '70 la fascia tricolore non era portata a spalla, come avviene oggi, ma era una fascia portata alla cintura, tanto che spesso veniva chiamata informalmente «sottopancia»).

Per l'acquisto delle

Nuove sciarpe Podestarili

*rivolgersi allo Stab. Tip. Romagnolo - Forlì.
Seta e confezione di prima qualità. Prezzo L. 250. Pagamento alla consegna.
Sconto ai Podestà dei Comuni abbonati alla Rivista del 10 %.*

Socci Corrado

Il Professor Socci fu compagno e collaboratore del fondatore della Rivista Silvio Lombardini. Dopo la scomparsa del fondatore ne continuò l'opera insieme al figlio Aldo, prima come Redattore Capo, dal 1936 al 1955, poi come Vice direttore, fino al 1969. Curò nel 1954 la prima edizione del «Repertorio-Massimario di legislazione, giurisprudenza e dottrina» e la prima «Guida al servizio dello stato civile in Italia».

Silvio Lombardini

Ha guidato la Rivista dal 1988 al 2016, come Editore prima e come Direttore responsabile poi.

Imprenditore bolognese nel ramo della meccanica industriale, figlio di Aldo Lombardini e nipote dell'omonimo fondatore della Rivista. Dopo la scomparsa dello zio Aristide Lombardini nel 1977, la società editrice conobbe un periodo difficile sotto la guida della moglie di Aristide, Alfonsa Otta che si è trovata nell'arena senza avere la preparazione adeguata. Forte della collaborazione con l'Avvocato Salvatore Arena, dopo la scomparsa della zia Alfonsa Otta, il Dott. Silvio Lombardini risollevò la società editrice, portando «La Rivista» al suo massimo splendore, distribuita ad oltre 4000 Comuni d'Italia.

Salvatore Arena

Diventa Vice direttore nell'anno 1983 e sarà una delle

pietre miliari non solo della storia SEPEL, ma dell'intero Stato Civile nazionale.

È stato il «papà» di tanti ufficiali dello Stato Civile ed il maestro di tanti esperti che hanno poi lasciato grandi lavori in tema demografico, incluso il nostro attuale Direttore Responsabile. Avvocato, ha avuto un approccio scientifico alla materia demografica, soprattutto con riferimento allo Stato Civile, ed ha saputo portare i servizi demografici ad essere a tutti gli effetti una branca del diritto amministrativo.

Era titolare di uno studio legale, dove trascorreva la maggior parte della giornata insieme ai collaboratori, tra i quali spicca un'altra voce storica della Rivista, Rosita Corsello, e non mancava mai di frequentare convegni ed incontri, dove spesso finiva col sottrarre l'attenzione dal relatore ufficiale, dato che i colleghi, quando lo riconoscevano in sala, tendevano ad approcciarlo per un saluto e, soprattutto, per avere la soluzione dei problemi più spinosi, secondo quanto ci racconta chi lo ha conosciuto. Prima di Internet e dell'arrivo di altre pubblicazioni e servizi, *Lo Stato Civile Italiano* era l'unico mezzo di informazione che giungeva mensilmente sul tavolo degli operatori. Nella Rivista si trovavano le fonti di cognizione e di azione pratica per il quotidiano operare degli ufficiali di stato civile, di anagrafe, di elettorale. Si apprezzavano, come si apprezzano tuttora, le risposte ai numerosi quesiti che venivano pubblicati. Ma la SEPEL, sia a firma di Salvatore Arena che di altri validi giuristi, pubblicò anche diversi libri in materia demografica; tra i più apprezzati ricordiamo il *Quesitario-Massimario dello Stato Civile*,

nelle sue plurime edizioni, che è stato il Vademecum comunemente disponibile sulle scrivanie degli Uffici demografici. Per la sua alta professionalità l'Avvocato Arena venne nominato nel comitato di esperti presso il Ministero, per la stesura del nuovo Ordinamento dello stato civile, che è poi confluito nel D.P.R. 396/2000.

Persona integerrima e di alto valore morale, giurista attento e preciso, all'epoca di tangentopoli ripeté spesso «sono stato partigiano e me ne vergogno» ovviamente non per ripudiare quelle azioni, ma rivolgendosi ai rappresentanti di una classe politica che aveva dilapidato soldi pubblici per i propri interessi personali. Riteneva fermamente che ogni politico avrebbe dovuto servire la nazione, non sé stesso e nemmeno il solo partito cui apparteneva. Sapeva però riconoscere quando un'interpretazione troppo arida e rigorosa di una norma non avrebbe portato a nulla di buono ed insegnava ai collaboratori che «è anche necessario fare di necessità virtù».

La sua vivacità intellettuale non si limitava al diritto, ma si estendeva ad altri settori, soprattutto la musica, che amava molto sia nell'ascolto critico che nel produrla, padroneggiando diversi strumenti. Amava la lirica e spesso trascorreva l'ultimo dell'anno con la moglie al Teatro La Scala di Milano, concludendo la serata con una fetta di panettone.

La cosa più divertente, se non addirittura comica, in quell'uomo dall'immensa cultura, era costituita dal fatto che il suo sapere era inversamente proporzionale all'uso della tecnologia. Scriveva i suoi «pezzi» per la Rivista con una macchina da scrivere che definire vetusta sarebbe stato un artificio eufemistico. Solo quando sbagliava a digitare i tasti — cosa peraltro piuttosto frequente — perdeva il suo *aplomb* di avvocato d'altri tempi e gareggiava con gli scaricatori di porto della sua Genova nel produrre una litania di espressioni, rigorosamente in dialetto genovese, che riempivano la stanza ed imbarazzavano i presenti.

Pubblicò, anche se non ne condivideva l'assunto, interventi di collaboratori in erba; soprattutto l'applicabilità della legge 241/1990 ai procedimenti dello stato civile fu oggetto di accesa discussione accademica e si inserì nel confronto con rispetto e senza pretesa di superiorità (che pure poteva vantare, innegabilmente), dando spazio a tutte le opinioni, anche dei più giovani.

Nel 2007, quando lasciò la direzione della Rivista, venne nominato Direttore onorario, continuando a collaborare con articoli e con le risposte ai quesiti; magari non riusciva a gestirli via mail, ma, con il supporto dei collaboratori per gli aspetti tecnico/informatici, continuò ad analizzare

la materia e le sue evoluzioni con un acume non comune in una persona che aveva superato i 90 anni di vita. Il suo ultimo contributo alla Rivista è datato febbraio 2014, un mese prima del decesso, avvenuto nella sua Genova all'età di 92 anni.

Assieme a lui, sempre presente la sua collaboratrice storica, Rosita Corsello, che, pur operando soprattutto dietro le quinte — a parte la rubrica «Annotazione a margine» — diede un grande contributo nella gestione della Rivista e nell'organizzazione di attività e convegni. Teniamo conto che all'epoca non esistevano le mail ed i telefoni erano poco usati, per cui tutta la gestione cartacea degli articoli e dei quesiti avveniva via posta e, sempre a mezzo posta, la sede di Minerbio riceveva il pacchetto con la versione finale del nuovo numero da mandare in stampa, ed era Rosita a farsi carico di tutta l'organizzazione.

Erminio Lucarelli

Nacque nel 1905, quindi visse tutte le vicende legate alla salita ed al crollo del regime fascista. Specializzato soprattutto in materia anagrafica, aveva comunque una profonda conoscenza di tutti i servizi demografici e continuò a collaborare e partecipare ai convegni fin in tarda età. Ad esempio fu a Genova nel 1985 per un convegno organizzato dalla SEPEL - che peraltro creò non pochi problemi logistici, dato che parteciparono 8-900 colleghi a fronte del centinaio previsto, mettendo un po' in crisi l'organizzazione. Fu però un evento molto apprezzato ed egli si distinse perché — come sua abitudine — nei suoi interventi non solo spiegava l'applicazione della norma, ma ricordava anche la sua evoluzione, le ragioni per cui era nata ed era stata formulata in un certo modo.

Aveva una memoria notevole e sapeva citare molti dei passi più importanti dei discorsi del Duce (non per condivisione, ma perché aveva vissuto gli eventi in prima persona), ricordava tutta la serie dei Papi, da San Pietro in avanti, e le relative date di insediamento e morte; era intenditore di vini ed aveva molti interessi culturali.

Fu a lungo nel Consiglio di Redazione e partecipò attivamente alla vita redazionale per molti anni, ma solo nel 1988, con il passaggio della direzione all'Avvocato Arena, divenne vice-direttore: all'epoca aveva circa 95 anni, il che lo rende uno dei più anziani di sempre.

Lorenzo Secondino

Avvocato, assieme all'avvocato Arena e a Erminio Luca-

relli costituirono per molti anni il «Trio» sul quale poggiava la Rivista, che rinnovarono e vivacizzarono. Infatti con ottima intuizione dell'Editore Aristide Lombardini, avendoli conosciuti a un convegno, li aveva ingaggiati tutti e tre per rinnovare e dare un importante impulso alla Rivista, in quel momento in difficoltà per mancanza di collaboratori validi. Si occupò del servizio elettorale, con apprezzata maestria, fino alla sua prematura e improvvisa morte, avvenuta nel 1990.

Otello Vercelli

Dopo la carriera presso il Comune di Torino, per la Rivista si occupò per molti anni del settore Demografico, sostituendo il dott. Lucarelli e partecipando con illuminata capacità e impegno. Fu anche giudice di pace. Le sue competenze si estendevano con disinvoltura dallo stato civile all'anagrafe, per ciò, è considerato tra i maestri dei servizi demografici.

La presenza dei suoi chiarissimi articoli che mensilmente apparivano sulla Rivista e la soluzione dei quesiti sono la testimonianza della sua costante partecipazione.

Oggi vive in Puglia con la sua famiglia.

Gabriele Casoni

Iniziò la sua collaborazione con la Rivista nel 1996 quando ancora gli articoli venivano spediti in cartaceo alla casella postale di Genova, ove aveva sede la Direzione.

Affascinato dallo spessore culturale dell'allora Direttore Avv. Salvatore Arena fece di tutto per incontrarlo personalmente e, nel corso di un intervento formativo ad Imola, nell'impossibilità di avvicinarlo tante erano le persone che vi si affollavano intorno, racconta di averlo atteso nei pressi della toilette per presentarsi ed intraprendere una collaborazione più intensa.

Negli anni successivi ebbe modo di conoscere l'editore Dott. Silvio Lombardini ed il figlio Ing. Mario, grazie ai quali videro la luce le prime aperture ai sistemi di comunicazione telematica.

Dal 2009 al 2019 è stato il Direttore editoriale della Società. Sotto la guida della Dott.ssa Maria Chiara Soldati, è stato il direttore del cambiamento, del passaggio da una gestione puramente cartacea all'innovazione tecnologica, introducendo il sito WEB, la gestione dei quesiti online, i primi corsi da remoto.

Si è trovato ad essere direttore proprio quando le nuove tecnologie digitali hanno fatto irruzione nelle vite di tutti ed ha dovuto conciliare l'introduzione di quelle novità indispensabili per traghettare la Rivista nel nuovo millennio con le necessità di chi ancora preferisce il cartaceo e l'impostazione classica, bilanciando con attenzione i vari aspetti. Soprattutto ha saputo attirare e formare nuove leve di collaboratori, cogliendone i punti di forza e spingendo quindi ognuno a sviluppare le proprie attitudini naturali.

Preme al Dott. Casoni sottolineare: «Dieci di anni di Direzione e di non trascurabili obiettivi raggiunti, sono stati possibili grazie alla acuta guida dell'editore e ad un gruppo di colleghi di insostituibile professionalità e lealtà ai quali tutti, senza eccezioni, devo molto».

Donato Berloco

Direttore Responsabile della Rivista dal 2013. Grande cultore dello Stato Civile, ma anche esperto degli altri settori demografici, ha visto di recente riconosciuto il suo impegno con la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, come annunciato ai lettori nel numero di giugno/luglio/agosto dello scorso anno.

Lo conobbi ad un convegno, pochi mesi dopo avere vinto il concorso, ed ho del primo incontro con lui lo stesso ricordo che lui ha dell'Avvocato Arena: seduto su un divano, era attorniato da un nugolo di colleghi che gli portavano tutti i dubbi ed i casi rognosi; pacato e preciso, rispondeva con competenza e passione, chiudendo ogni domanda con tutti i riferimenti normativi e le circolari, tutti citati a memoria, senza bisogno di consultare i libri. Provai ad approcciarlo mentre ci servivano la cena, un po' timidamente, fu molto gentile, così ci sedemmo insieme a tavola e da allora il rapporto non si è mai interrotto. Dopo gli studi di giurisprudenza, partecipò ad alcuni corsi, ottenendo, nel 1973, il ruolo di Segretario presso il Comune di Deiva Marina, in provincia di La Spezia, successivamente nei Comuni di Framura e Bonassola, sempre nei dintorni. Più tardi ritornò alle sue origini, prima al Comune di Bari e, poi, ad Altamura (BA), dove ora si gode la pensione studiando lo stato civile, rispondendo ai quesiti, verificando gli articoli... il tutto per una decina di ore al giorno! Il suo primo articolo con Lo Stato Civile Italiano è del 1985, e con l'occasione conobbe l'Avvocato Arena, con il quale ebbe poi una lunga e proficua collaborazione, durata molti anni. Il suo impegno non si limita comunque alla sola Rivista, dove ha pubblicato «appena» 310 monografie, mentre si è perso il conto del numero di focus, ma si estende a corsi di formazione — 230 circa — e numerosi testi specialistici.

Anche lui ama la musica e si diletta nel suonare il sax.

Gianni Pizzo

Collaboratore dal 1990 e vicedirettore da gennaio 2013 a dicembre 2016. Io lo chiamo affettuosamente «Il mago del bollo», per i suoi libri ed i suoi tanti interventi riguardo la relativa imposta, ma le sue conoscenze vanno naturalmente molto al di là della questione fiscale. È stato lui che mi ha indotto a studiare con rigore la materia e poi a proporre il primo articolo. Nel 2008 era attivo un forum «demografici», ora sostituito dai vari gruppi sui Social, ed allora come oggi c'erano tante risposte più o meno sensate, più o meno rigorose e bene espresse, ma tra i tanti spiccava un certo Gianni Pizzo per sintesi, rigore, precisione nella citazione delle norme e delle circolari, nonché per *sense of humor*. Imparai anche ad apprezzare i suoi articoli sulla Rivista, per cui iniziai a studiare con più metodo e rigore scientifico, fin quando non provai a proporre un mio articolo, che venne pubblicato esattamente un anno dopo la mia assunzione in Comune.

Lo incontrai di persona ad un convegno, ma non ebbi modo di approcciarlo di persona; iniziammo i contatti diretti qualche mese dopo, quando pubblicò un articolo complessivamente ottimo come sempre, ma del quale non mi convinceva un qualche punto, che ora non ricordo neppure più, e provai a farlo partecipe delle mie perplessità. Non solo mi diede ragione, ma mi invitò a pubblicare qualcosa per illustrare il mio punto di vista! Come con Donato, troviamo qui un parallelo con la sua esperienza con l'Avvocato Arena: gli propose un articolo, che venne pubblicato con alcune note attraverso le quali l'Avvocato dissentiva su alcuni punti. Le interpretazioni ministeriali avrebbero poi dato ragione al giovane Autore e l'Avvocato iniziò a chiamarlo per consultarsi ed avere pareri. Nessuno può sapere tutto, nessuno può azzeccare sempre ogni interpretazione dubbia, ed ogni studioso veramente esperto, sicuro di sé e del proprio sapere, non ha problemi ad ammettere dubbi ed errori. Ed ogni anziano che con l'avanzare dell'età abbia ottenuto la saggezza e non sia semplicemente invecchiato, non ha problemi a rivolgersi a chi, su una determinata questione, ne sa di più, indipendentemente dall'età.

Per tanti anni è stato dirigente del Comune di Piove di Sacco (Pd), ha pubblicato diversi testi specialistici, ha tenuto innumerevoli corsi ed è stato inserito nell'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. Ora è felicemente pensionato e si gode i nipotini, ma ogni tanto non manchiamo di disturbarlo per qualche parere o per scambiare qualche battuta.

Troppi impegni per una persona sola.

Da qualche anno ci si è resi conto che una sola persona non è più sufficiente per gestire tutti i servizi offerti con l'abbonamento alla Rivista «*Lo Stato Civile Italiano*»: se la pubblicazione cartacea conserva il suo ruolo centrale, ad essa si sono aggiunte la gestione del portale, la pubblicazione dei webinar, la formazione in aula, la modulistica, la banca dati degli atti ufficiali, la newsletter settimanale. Una sola persona — con i propri impegni professionali e familiari — non può più garantire il coordinamento di tutti i servizi e si è quindi passati ad una gestione condivisa.

Attualmente Gabriele Casoni continua a mantenere la Direzione del Servizio Quesiti, mentre Donato Berloco mantiene il ruolo di Direttore Responsabile.

Ad essi si sono aggiunti:

Maria Teresa Magosso

Dopo aver affiancato per due anni Gabriele Casoni come Vice Direttrice della Rivista, dal 2020 ha l'incarico di Direttrice della Redazione. Si occupa di tutti gli aspetti gestionali legati alla pubblicazione della Rivista, dalla scelta degli articoli, al coordinamento degli interventi in stretta collaborazione con il Direttore Responsabile Donato Berloco.

Nel 2005 inizia la sua esperienza nel Settore dei Servizi Demografici del Comune di Padova, dove attualmente ancora lavora, sviluppando un interesse particolareggiato ed una vera passione per il Servizio di Stato Civile.

Racconta di aver percepito fin da subito la consapevolezza dell'importanza di avere dei riferimenti certi in esperti del Settore e del ruolo ineludibile della formazione. La Rivista «*Lo Stato Civile Italiano*» accompagna il suo percorso professionale da sempre, prima come attenta lettrice dei contenuti e poi come collaboratrice. Nel 2014, grazie alla capacità del Dott. Casoni, allora Direttore di Redazione, di saper cogliere le motivazioni dei vari appassionati del Settore dei demografici, inizia la collaborazione con la Rivista.

Le sue parole sono di estrema gratitudine verso la famiglia SEPEL per aver saputo creare un gruppo di collaboratori disposti ad un continuo confronto costruttivo ed un'attenzione per la «persona» dell'operatore dei Servizi demografici.

Sa svolgere il ruolo di Direttore di Redazione con passio-

ne e, ci racconta, anche con grande soddisfazione personale, per la presenza di collaboratori di alto spessore professionale.

Serena Rafanelli

Dopo aver affiancato per due anni Gabriele Casoni come Vice Direttrice della Rivista, dal 2020 ha l'incarico di Direttrice dei servizi di formazione in modalità e-learning. Laureata in Giurisprudenza ed abilitata alla professione di avvocato, dell'esistenza dei Servizi Demografici sapeva comunque poco o nulla, fino a che non studiò molto per arrivare a vincere un concorso per coprire il ruolo di Responsabile.

Ci racconta che per i demografi non è stato amore a prima vista, ma è stato amore profondo e duraturo. Come per molti, l'inserimento in servizio è stato «in solitaria» e quindi ha trovato nella Rivista Lo Stato Civile Italiano, lasciata in eredità dal suo predecessore sulla scrivania e scoperta il primo giorno di lavoro – il salvagente e la bussola. Per imparare i fondamentali prima, per approfondire poi. Lasciamo quindi che siano le sue parole a descrivere l'amore per il settore e la Rivista:

I Servizi Demografici comprendono materie che attengono alla sfera più intima della vita delle persone: è indispensabile essere preparati ed empatici ed in questo la Rivista è testimone e maestra. Da sempre le sue pagine, cartacee e digitali, ospitano contributi di esperti colleghi e professionisti: è divulgatrice di conoscenza e teoria, ma, soprattutto, condivide ed trasmette la passione per le nostre materie.

Fare parte del Comitato di Redazione e ricoprire il ruolo di Direttore scientifico delle attività di formazione è per me fonte di grande orgoglio: mi permette di continuare nel percorso di crescita personale e professionale iniziato ormai dieci anni or sono, di condividere ciò che ho appreso grazie anche e soprattutto alla Rivista ed ai colleghi che mi hanno aiutato a formarmi ed a mettere a disposizione le mie competenze, cercando di favorire la costruzione di un percorso di formazione costante, interessante ed utile. Consapevole che ho ricevuto e ricevo molto più di quanto possa dare, spero di poter contribuire a mantenere la Rivista come punto di riferimento nella formazione professionale per i Demografici di oggi e di domani.

Mario Lombardini

Discendente del fondatore, dopo la Laurea in Ingegneria Nucleare si è sempre occupato di sviluppo sof-

tware e programmazione. Esperto di informatica, si occupa soprattutto degli aspetti tecnici ed informatici. A lui dobbiamo lo sviluppo del portale dei Servizi SEPEL, sia nella parte visibile al pubblico che nelle funzionalità riservate ai collaboratori, nonché la gestione tecnica delle newsletter e delle piattaforme dei videocorsi e dei webinar.

Maria Chiara Soldati

È l'attuale Editore della Rivista, nonché moglie di Mario Lombardini. Cura la regia delle attività editoriali e formative, gli aspetti amministrativi e commerciali, le scelte grafiche, proponendo spesso innovazioni ed idee di miglioramento. Cura direttamente la gestione delle attività di formazione in presenza, corsi di abilitazione, corsi *in house*, convegni. Dopo la laurea in Scienze della Formazione si è occupata per dieci anni di formazione e sistemi di gestione della qualità nel campo della cooperazione sociale. Dal 2009, insieme al marito, ha affiancato la direzione di Gabriele Casoni nell'evoluzione di SEPEL da società editrice tradizionale ad impresa moderna di servizi rivolti ai servizi demografici.

Pensando agli uffici di Minerbio, ove ha sede l'attività editoriale, non possiamo non nominare le storiche impiegate che da oltre 35 anni lavorano per la Rivista: Paola Benini (che segue l'ufficio abbonamenti ed i rapporti con i Comuni), Barbara Roncarati (che cura mensilmente la fotocomposizione della Rivista e di tutte le pubblicazioni SEPEL), Imelde Rampazzo, l'anima amministrativa della SEPEL, da pochi mesi andata in pensione dopo 46 anni di servizio.

Il Consiglio di Redazione

Nella grande famiglia SEPEL nessuno si offende se qualcuno offre un aiuto o un suggerimento: ad esempio il sottoscritto segnala molte delle news che vengono pubblicate, mentre — oltre agli scambi informali via mail o messaggi — una piattaforma online consente ai vari Autori di segnalare un articolo, una sentenza, un episodio che, per mancanza di tempo o perché riguarda una diversa sfera di competenza, non si vuole commentare direttamente.

Anche questo capitolo mi ha visto coordinare i vari interventi, ma è frutto di uno sforzo corale, di tante persone che hanno aggiunto qualche episodio e qualche pezzetto di memoria; qualcuno ha voluto parlare in prima persona, altri hanno preferito rispondere alle domande, ma abbiamo deciso di non dare uniformità di stile, per rispecchiare il carattere e l'approccio di ciascuno.

La società attuale è troppo complessa e sfaccettata, richiede troppe competenze specialistiche, per poter pensare di affrontare da soli una qualunque materia e credo che sia solo nella capacità di fare squadra che si potranno affrontare gli anni futuri; nella redazione della Rivista come in un qualunque ufficio.

Appartengono all'attuale Consiglio di Redazione della Rivista e/o Redazione Quesiti in pianta stabile, oltre naturalmente ai menzionati Direttori:

Alessandra Schianchi

Specializzata in studi sulla pubblica amministrazione, ha supportato Gabriele Casoni nei suoi dieci anni di direzione della Rivista, sviluppando i rapporti con i collaboratori e partecipando alla progettazione di diversi servizi e prodotti innovativi. L'affinità intellettuale con l'ambiente che caratterizza da sempre la casa editrice le ha permesso di seguire dietro le quinte i lavori in continua evoluzione, fornendo spunti migliorativi e nuove soluzioni alle problematiche dei demografi.

Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Finanze presso il Comune di Voghiera, anche se, al di là del ruolo ufficiale, riesce ad occuparsi di molto altro.

Alfonso Ermanno Matarazzo

«Se sono entrato a far parte della famiglia SEPEL lo devo all'avv. Salvatore Arena e alla sua fedele segretaria Rosita Corsello, che, allora — parlo della primavera dell'anno 1990 — era mia collega presso il Comune di Genova.

Dopo aver dato le dimissioni dal Comune per iniziare la professione forense nel 1997, l'Avv. Arena mi chiamava spesso per problematiche inerenti il diritto del lavoro. Infatti dopo la «privatizzazione» del pubblico impiego, avvenuta con l'entrata in vigore dell'allora D.Lgs. n. 29/1993, faceva fatica a somatizzare il fatto che norme apparentemente «immutabili» fossero soggette a mutamenti, a volte persino rapidi e con principi diversi a livello normativo rispetto a qualche anno prima. La difficoltà del quesito che mi poneva era rappresentata dal diverso approccio: se si rivolgeva a me in italiano, il problema era relativamente semplice; se l'incipit era in dialetto genovese, allora il grado di difficoltà aumentava. Quando l'incipit genovese era accompagnato dalla frase intercalata «sta robba chi è a l'è un casin», allora dovevamo studiarci su. In accordo con l'editore Silvio Lombardini, decisi di redigere una monografia in materia; il lavoro venne presentato ed illustrato nel corso di un convegno organizzato dalla SEPEL a Santa Margherita Ligure (GE) nella primavera del 1994.

A questa seguirono diverse altre monografie e contributi, anche per altre prestigiose Case giuridiche, come Cedam, nell'anno 2012, e Wolker Kluwer nell'anno 2013.

Però non mi occupo solo di diritto: va bene essere Presidente del Collegio Probiviri USR CISL LIGURIA, ottimo far parte della magistratura onoraria ed esercitare le funzioni di Giudice civile presso il Tribunale di Alessandria, d'accordo fare il Vice Procuratore Onorario, dapprima presso la Procura di Tortona e quindi presso la Procura di Alessandria, però bisogna anche pensare allo spirito: amando i vini ed avendo fatto un corso per sommelier mi onoro anche di essere stato Presidente del Collegio Nazionale Probiviri FISAR (Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori) e dal 2018 continuo ad essere parte del consesso quale Probiviro.

Entrato a far parte del Consiglio di Redazione della SEPEL dalla fine dell'anno 2000 mi occupo di problematiche attinenti al diritto del lavoro, redigendo monografie, video-commenti e rispondendo ai quesiti proposti».

Antonia De Luca

«La Rivista "Lo Stato Civile Italiano" ha rappresentato da sempre un punto di riferimento della mia vita professionale sin da quando, nel lontano 1995, sono entrata a far parte della squadra dei demografi. Ogni tanto lo sguardo mi cade con nostalgia sul Massimario di Salvatore Arena e con la magia del tempo rivedo i momenti di conforto che questo testo mi offriva: il giusto cassetto degli attrezzi per trovare le soluzioni alle insidie che il lavoro mi seminava sul percorso della crescita!

Il supporto di esperti, professionalmente preparati, mi ha dato quello che sempre si chiede: l'analisi della norma, l'approfondimento specifico, lo studio delle peculiarità e quel sano confronto dialettico di opinioni, anche diverse, espresse con garbo e nella logica di un'analisi quanto più articolata possibile e con le convergenze e condivisioni delle tesi.

Di certo questi ultimi anni ne abbiamo visto di rivoluzioni anche... come diceva la mia amica Nadia... "a bocce ferme"! Quante interpretazioni hanno chiesto il cambiamento del nostro lavoro pur senza il mutare della norma! Ripenso alla possibilità di riconoscere la filiazione naturale da parte di persone coniugate o della correzione dei cognomi attribuiti all'estero a cittadini italiani nonché la rivoluzione dello status unico di figlio... difficoltà, adattamenti, ripensamenti e quant'altro per contenere le reazioni degli utenti ai repentini cambiamenti di orientamento dovuti ora alla Corte Costituzionale ora alla Corte di Giustizia Europea ora alla volontà dell'affermazione di principi sempre presenti e mai considerati.

I nostri cambiamenti dovevano comunque essere guidati e sostenuti ed allora leggi e rileggi articoli, focus insieme a quesiti, seminari e tutte le opportunità che la famiglia SEPEL era pronta a introdurre per sostenere il lavoro degli operatori.

È poco più di un anno che sono entrata nel vivo della Rivista e a far parte della famiglia SEPEL; è stato un salto vissuto con quel grande entusiasmo che accompagna le avventure più coinvolgenti, con la consapevolezza di tutti gli onori di far parte di un gruppo di professionisti preparati, uniti in brillante lavoro di squadra fondato sulla libera manifestazione del pensiero scambiata con serenità, in un sano confronto anche in presenza di divergenze di opinioni. È quanto di meglio ci si possa augurare di trovare quando hai passione per una materia e hai voglia di comprenderla, discuterla o, semplicemente, di condividerne gli aspetti più interessanti e innovativi. La partecipazione alle iniziative ha amplificato l'entusiasmo iniziale ed ha assunto un ritmo sempre più coinvolgente verso nuovi approdi per accorgermi che le fatiche sopportate per raggiungere nuovi obiettivi hanno apportato quel valore aggiunto della gioia di condividere che è il sale della vita.

Mi sono accorta, così, che il tempo diventa un valido alleato per far sempre di più sapendo quanto sia utile il contributo di ognuno. Articoli, quesiti, seminari... tutto nello stile di offrire uno spunto di riflessione ai colleghi alle prime armi piuttosto che il sostegno ai casi difficili o, ancora, il supporto professionale per i casi patologici e difficili...

Esprimo, infine, un ringraziamento a tutto lo staff per aver conservato nel tempo i valori da cui è originata così come lo esprime il fondatore della Rivista "Lo Stato Civile Italiano", sul primo fascicolo del 1° ottobre 1901, "è libera palestra di dibattiti e studi sereni ed obiettivi per il miglioramento di quegli istituti dello stato civile che sono la base di ogni civile consorzio"».

Cosimo Damiano Zacà

In possesso della laurea in Materie Letterarie e della relativa abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie, ha seguito un percorso professionale del tutto differente.

Ha ricoperto, dopo alcune esperienze in altri settori del Comune, l'incarico di Capo Servizio con posizione organizzativa, settore Servizi Demografici, presso il Comune di Nardò (LE).

Attualmente è in pensione.

In occasione di un convegno nazionale ha avuto la for-

tuna di conoscere il compianto avv. Salvatore Arena e di chiedere dei chiarimenti su un argomento di stato civile.

La discussione si indirizzò, poi, verso la materia elettorale.

Al termine dell'incontro fu lui ad incoraggiarlo a scrivere sulla rivista «Lo Stato Civile Italiano».

«Mandami un tuo scritto — disse — ti farò sapere...». La risposta fu positiva.

Da allora il rapporto con la «famiglia» SEPEL non si è mai interrotto, anzi si è sempre più consolidato.

La passione e la voglia di approfondire la materia lo portò nel 2007 a frequentare e a conseguire, presso l'Università Roma Tre, il Master in Servizi Demografici.

Attualmente fa parte del Consiglio di Redazione della Rivista e del team «soluzione quesiti».

È autore di articoli, focus, formulari ed e-book in materia elettorale.

Diego Giorio

«Dopo un'esperienza nell'industria privata, nella Ricerca&sviluppo di una multinazionale di semiconduttori prima, nel marketing e nel web marketing poi, ho successivamente avuto altre esperienze professionali prima di approdare alla Pubblica Amministrazione, nei servizi demografici di un piccolo Comune del Torinese. Dal 2009 ho iniziato a pubblicare con SEPEL articoli in varie materie demografiche e di interesse generale della PA, oltre a qualche occasionale pubblicazione con Il Punto Informatico e Ciberspazio e diritto, ma solo con la Rivista si trova calore umano, oltre alla preparazione professionale. Fra i vari interessi, la privacy ed il suo impatto sulla PA e l'innovazione tecnologica nei servizi pubblici. Amo molto la storia, ma non tanto quella che si insegna a scuola, una sequenza di date ed eventi, quanto quella della gente, della società, delle vie di comunicazione; la Storia che non elenca sterilmente i fatti passati, ma aiuta a comprendere il presente. Amo anche la musica, in (quasi) tutte le forme, ma non ho la pazienza di suonare uno strumento.

Di tanto in tanto ho "tradito" la SEPEL, ma mai per farle concorrenza: oltre che relatore a diversi convegni non demografici, come e-privacy o iniziative dell'Associazione per la Scienza Aperta, ho scritto per Ciberspazio e Diritto e per Il Punto Informatico».

Gianna Nencini

«Quando, nel 1999, ho iniziato a lavorare presso i Servizi Demografici del Comune di Volterra, l'allora Responsabile del servizio, mi disse che la Rivista *Lo Stato Civile Italiano* era una rivista che, per le materie trattate, non aveva eguali. Da quel momento è stata per me, che dovevo prendere confidenza con la materia, oggetto di studio costante. Sono passati alcuni anni, il mio collega è andato in pensione ed io ho preso il suo posto. Un giorno, a fronte di un contenzioso su una residenza, posi un quesito a cui rispose il vice direttore dott. Casoni. Leggo la risposta ed immediatamente mi viene in mente un'altra cosa da chiedere, così «rispondo» alla sua mail anziché fare un nuovo quesito. Il dott. Casoni mi rispose, pur facendomi notare l'irritualità della procedura da me seguita. In questo scambio di mail accennai al fatto che io mi occupavo di stato civile su cui avevo scritto anche dei brevi articoli (per un altro editore). E qui finisce la storia. Dopo alcuni giorni mi vedo recapitare una nuova mail da Gabriele (perché poi ci siamo chiamati per nome...) in cui mi diceva che aveva letto quanto avevo scritto e mi proponeva di scrivere per la Rivista. Non dimenticherò mai l'emozione di quel momento e nemmeno quella provata quando vidi scritto il mio primo articolo. Era il 2008 e da allora l'emozione è rimasta più o meno la stessa».

Maria Rita Serpilli

«Ho iniziato a lavorare allo *Stato Civile* nel 1994. Avevo vinto un concorso e sono stata assegnata a questo ufficio. Inizialmente ero molto titubante, perché pensavo di andare a lavorare con i manicotti bianchi in un ambiente polveroso, tra vecchi registri, come si usava forse un secolo fa...

Presto mi sono accorta invece che il lavoro era affascinante ed entusiasmante, vicino alla gente, alla quale si risolvevano problemi anche importanti. Bellissimo il rapporto con i colleghi degli altri Comuni.

Me ne sono innamorata a tal punto che ho avuto l'abilitazione del Ministero dell'Interno come docente nei corsi di abilitazione. Ho pubblicato diversi testi in materia di cittadinanza. Ho collaborato con diverse Case editrici, anche online.

Ho conosciuto Gabriele Casoni ad un Convegno nazionale, e mi è piaciuto subito il suo modo di fare familiare e positivo. Collaboro con la SEPEL dall'anno 2009. Perché la SEPEL? Non me lo sono mai chiesta... mi ci sono trovata. A distanza di tempo credo che sia perché l'ambiente è familiare, ci si sente "accolti", non c'è competizione tra i suoi componenti, anzi c'è la massima collaborazione, e qualche volta ci si chiarisce chiedendo un'opinione, un consiglio, senza nessuna esitazione.

Certo questa familiarità da sola non sarebbe sufficiente a mantenere così alto l'interesse per la Rivista «*Lo Stato Civile Italiano*», che offre la massima professionalità, sia negli articoli, che nelle risposte ai quesiti, tanto da essere una delle riviste più consultate dei Servizi demografici.

Bisogna riconoscere che il merito del successo della Rivista va a chi ne è al timone: una per tutti Maria Chiara Soldati, senza nulla togliere al suo perfetto entourage di professionisti delle materie demografiche».

Marina Caliaro

«Fin dall'inizio dell'attività nei servizi demografici, a partire dal 1982, prima presso il Comune di Noventa Padovana poi di Padova, la formazione e l'aggiornamento sono state garantite, in gran parte, dalla costante lettura della Rivista «*Lo Stato Civile Italiano*», da cui ho potuto ricavare un continuo invito allo studio delle diverse materie attinenti al diritto di famiglia.

Gli approfondimenti presenti negli articoli pubblicati dai vari autori mi hanno consentito di crescere nella conoscenza, in particolare dello stato civile, materia che per passione personale prediligo. L'apertura costante al libero confronto, quale tratto caratteristico della Rivista, come emerge chiaramente dagli articoli pubblicati nel corso degli anni, mi ha conquistato fin dall'inizio.

Da qualche tempo, sono entrata a far parte del gruppo di collaboratori che vedono accolti i propri contributi all'interno della Rivista. Si è aperta, inoltre, la possibilità di una partecipazione più diretta all'organizzazione di iniziative di diversa natura che prendono vita proprio grazie allo spirito di condivisione e al piacere di lavorare assieme che caratterizza lo staff di professionisti Sepel.

Ciò ha reso ancora più forte in me l'interesse all'approfondimento di temi sempre più complessi e delicati legati direttamente alla vita delle persone, sollecitata spesso dall'aver e sentire vicine persone estremamente competenti e aperte al dialogo. Non posso che esprimere riconoscenza a tutti coloro con i quali è vivo il costante contatto e lo scambio di pensieri e riflessioni. Un grazie di cuore e affettuoso va, in particolare, a Maria Teresa Magosso compagna di viaggio, prima nel lavoro, ed ora nella collaborazione alla Rivista.

Martino Conforti

«- Buongiorno, mi chiamo Martino Conforti, ... ho partecipato al corso da Voi organizzato di Anagrafe e Stato Civile di

Bologna il 25 novembre 2014. Il corso è stato molto interessante e l'ambiente della Vostra casa editrice mi è sembrato molto positivo...

- La ringrazio per l'interesse espresso. Stiamo ricevendo numerosi attestati di stima per l'iniziativa... L'ambiente positivo che ha respirato è anche il risultato del vedere positivi riscontri sul nostro lavoro. Sarà mia cura inoltrare il suo curriculum e la sua candidatura al Direttore della Rivista..."

La mia collaborazione con SEPEL è nata dopo un corso a Bologna nel 2014, a seguito del quale c'è stato questo scambio di mail con l'Editore, a cui è seguita la telefonata di Gabriele. Da quel momento ho iniziato la collaborazione, in particolare sui temi di Anagrafe ed Elettorale. Dal 2020 faccio parte del Consiglio di Redazione.

A livello professionale sono partito come Responsabile Settore Servizi Demografici - Ufficio Relazioni con il Pubblico ed Informatica, ma negli ultimi tempi sono diventato Responsabile dell'Area Amministrativa e Vice Segretario, pur continuando a vivere quotidianamente tutte le questioni relative ai Servizi Demografici».

Michele Ius

Esercitata la professione forense, dopo la laurea in legge e quella in scienze politiche, entrambe con indirizzo internazionale, lavora ora come legale di multinazionale italiana.

Tra le varie attività coordina il lavoro del team finanziario e legale e assiste direttamente nella negoziazione e redazione dei contratti.

Nel 2019 il team è stato premiato da TopLegal, nell'ambito del Corporate Counsel Awards come vincitore della categoria «Internazionale».

Ha seguito attività, oltre che nei Paesi europei, in Azerbaijan, Brasile, Cina, Croazia, Egitto, India, Indonesia, Iran, Giordania, Malesia, Qatar, Singapore, Corea del Sud, Turchia, Emirati Arabi Uniti, USA, e Vietnam.

Ha esperienza nell'attività contenziosa ordinaria e arbitrale interna e internazionale.

Assistente presso Ca' Foscari di Diritto Internazionale, ha tenuto tra l'altro lezioni in vari master universitari.

È autore di contributi e pubblicazione di settore in materia di diritto internazionale e del commercio internazionale.

Occupandosi da sempre di internazionale, fin dall'università guardava con interesse all'attività di SEPEL in materia di cittadinanza, stato civile e diritto di famiglia. Un giorno ha mandato un articolo, è stato pubblicato e da lì è partito un amore sempre corrisposto.

Nicola Corvino

«Nel pomeriggio del 10 aprile 2003 ho relazionato sulle novità anagrafiche dell'epoca in un Convegno tenutosi a Conversano, ove ho avuto il privilegio di conoscere l'avv. Arena, che, invitato dal comune amico Cosmo Lofano, aveva intrattenuto i convegnisti nell'arco dell'intera mattinata, suscitando notevole interesse e apprezzamento.

Alla fine del mio intervento, con mia somma sorpresa, ho ricevuto i complimenti dell'avv. Arena, che mi ha chiesto, col garbo che lo ha sempre contraddistinto, copia della relazione.

Pur provenendo da altre esperienze editoriali, di tutto rispetto, non posso negare che per me, modesto operatore anagrafico, tale incontro ha assunto un particolare significato, in considerazione della riconosciuta autorevolezza e competenza dell'avv. Arena, che mi ha dato anche la soddisfazione di veder pubblicata, a mia insaputa, la suddetta relazione sul n. 6/2003 della prestigiosa Rivista «Lo Stato Civile Italiano», di cui era Direttore.

Successivamente, ha avuto inizio la mia collaborazione con la Rivista, interrotta diversi anni fa e recentemente ripresa con nuovo entusiasmo e vigore, con la pubblicazione di articoli in materia di anagrafe, carte d'identità, documentazione amministrativa e imposta di bollo».

Patrizia Dolcimele

«Da ventisette anni demografica jure sanguinis, il mio primo incarico da funzionario dello Stato Civile del Comune di Rho mi ha talmente appassionata che ho accantonato ogni proposito di darmi all'attività forense.

Il mio incontro con la Rivista de Lo Stato Civile Italiano è immediato, insieme al massimario formulario del dottor Arena, supporto irrinunciabile di dottrina e giurisprudenza, lettura utile e piacevole che mi ha spesso consentito di approfondire i temi più ostici.

Quando sono passata dalla schiera dei lettori a quella dei collaboratori è stato un privilegio che considero tuttora di grande prestigio.

Ho avuto la fortuna di conoscere ed incontrare quasi tutti i colleghi che negli ultimi dodici anni hanno scritto per la Rivista e di fare parte di una rete ed una famiglia con cui condividere l'esperienza professionale e personale sempre con un grande spirito di gruppo.

È bello poter apprezzare la presenza di giovani leve e di eminenze di indiscutibile competenza ed esperienza, che anche nel futuro potranno dare un valore aggiunto alla qualità degli scritti e dei pensieri.

Auguri alla Rivista per altri 120 e più anni ancora»!

Paolo Richter Mapelli Mozzi

«La mia collaborazione con la Rivista “Lo Stato Civile Italiano” origina da una telefonata estiva del Direttore Gabriele Casoni, nella quale mi manifestava il Suo apprezzamento per un breve articolo che avevo pensato di pubblicare in una rivista giuridica on-line, all'indomani dell'entrata in vigore della c.d. residenza in tempo reale; egli mi incoraggiava a continuare con ulteriori pubblicazioni e a diventare un collaboratore della prestigiosa Rivista.

Probabilmente devo essere grato anche a un altro «storico» collaboratore della Rivista, Giovanni Pizzo, di cui mi considero conterraneo, il quale in una delle occasioni in cui ho avuto l'onore di incontrarlo mi ha riferito di essere stato Lui a segnalare il mio nome al Direttore Gabriele Casoni. Il mio rapporto con SEPEL si è consolidato negli anni, tant'è che non sono mancate le occasioni per conoscere sia direttamente l'Editore sia altri collaboratori che, a vario titolo, costituiscono la “famiglia” SEPEL: fra i tanti, penso al Maestro Donato Berloco ma anche a Serena Rafanelli e a Maria Teresa Magosso, con le quali mi sono rapportato in questi ultimi anni in ragione dei prestigiosi ruoli che sono state chiamate a ricoprire».

Paolo Morozzo Della Rocca

«Ho trovato e letto per molti anni la Rivista che trovavo, sin dagli anni '80, in uno degli scaffali della biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza de “La Sapienza”, a Roma, dove ho iniziato i miei studi giuridici. La Rivista trattava argomenti di grande rilievo per le persone e questo meritava certamente l'attenzione del giovane studioso di diritto, all'epoca ancora assistente volontario.

Non immaginavo però che avrei rincontrato più da vicino quella stessa Rivista tanti anni dopo, per essermi trovato a dovere studiare il diritto anagrafico. Tutto è iniziato quando a Roma il Comune — su pressante invito

delle associazioni che si occupano delle persone senza fissa dimora, pensò finalmente di istituire la via virtuale loro dedicata (Via Modesta Valenti). Coinvolto in questa iniziativa, non ho più smesso di seguire le vicende dell'anagrafe a Roma e in Italia e questa è la ragione della mia collaborazione mai più interrotta con la Rivista prima come docente nell'Università di Urbino e ora alla «stranieri» di Perugia.

Da sempre, oltre che come autore, la frequento anche per confrontarmi con i pareri dati dai suoi esperti in risposta ai quesiti provenienti dai Comuni abbonati e vi attingo direttive e prassi dell'Amministrazione non sempre facilmente reperibili.

Se collaborare con la Rivista è un piacere, utilizzarla è ormai una necessità... buon compleanno»!

Salvatore Restuccia

Dal profondo Sud (Calabria) nel 2001, con molta titubanza, ha proposto all'Avv. Salvatore Arena la pubblicazione del suo primo articolo sulla Rivista: «Stato Civile, reperibilità e disponibilità». Da allora, in tutte le annualità, è stato sempre presente tra gli autori della Rivista. Fino al 2018 è stato presente in modo saltuario, ma, collocato in pensione, ha intensificato la sua partecipazione: oltre a proporre le sue riflessioni nell'articolato della Rivista, adesso fa parte del team di Gabriele Casoni per le risposte ai quesiti ed è coautore del volume “Lavorare nei servizi demografici”, di recente pubblicazione. Laureato in Lettere e filosofia, ha avuto accesso alla PA prima come vigile urbano, poi ha ricoperto le responsabilità di tutte le aree del Comune di Joppolo (VV).

Vincenzo Mercurio

Ora felicemente in pensione, è stato dirigente del Comune di Foggia e per un periodo ha lavorato nel Comune di Termoli. È un luminaire della materia elettorale ed è autore di numerose opere sulla tematica, come «Il Servizio Elettorale-Manuale per l'operatore», scritto insieme ad un altro grande studioso dei servizi demografici, il dott. Sereno Scolaro. Insieme a Nicola Corvino ha inoltre curato per diversi anni l'Agenda dei Servizi Demografici, ed Maggioli.

Numerosi anche gli interventi in seminari di formazione in tutta Italia ed in corsi online, nei quali ha profuso e continua a approfondire la sua conoscenza incomparabile dell'ordinamento elettorale. È inoltre risponditore ai «quesiti», ma soprattutto Autore di scritti mensili sulla

Rivista della quale è membro del Consiglio di Redazione da molti anni, come giusto riconoscimento per la sua professionalità, la sua preparazione, ma soprattutto per la sua levatura umana.

Valeria Tevere

«La Rivista “Lo Stato Civile Italiano” per me è un luogo dove sentirsi a casa.

La mia partecipazione è cominciata, in punta di piedi, grazie ad una telefonata di Gabriele Casoni che accolse la mia proposta di collaborazione nel 2014.

Da quel giorno, sono entrata a far parte di una splendida famiglia di cui condivido la missione.

Negli anni sono stata coinvolta sempre di più, dall'affi-

damento della rubrica di «diritto internazionale» alla formazione con le videolezioni e con la collaborazione nella stesura del manuale “Lavorare nei servizi demografici”.

Collaborare con SEPEL mi ha permesso di conoscere ed apprezzare l'umanità e la competenza dei suoi tanti esperti, tutti contraddistinti dalla passione per la materia.

Un saluto particolare va a Maria Teresa Magosso che, con dedizione, sta egregiamente dirigendo la redazione della Rivista.

Oggi che ricopro la qualifica di responsabile dei servizi demografici e sono ogni giorno sul campo, riconosco ancora di più in SEPEL un fondamentale punto di riferimento.

Ringrazio tutti per la fiducia accordatami in questo periodo e mi auguro che la Rivista “Lo Stato Civile Italiano” possa continuare a crescere ed essere specchio dei tempi».

a cura di:
Diego Giorio
Responsabile
Servizi Demografici
ed Elettorali del
Comune di Villanova
Canavese (TO)



Guardare all'inverso per vedere il mondo che cambia

Cara Rosita,

ricordo che col primo abbozzo del testo del 2011 avevo previsto una parte di introduzione ed una di conclusione, ma ben presto scegliemmo di condensare tutta la mia parte all'inizio, così da lasciare lo spazio finale alla tua *Annotazione a margine*, che allora chiudeva ogni numero della Rivista.

Oggi tu non sei qui con noi ed il tuo acume e la tua sensibilità nel cogliere e commentare i mutamenti della società e della Pubblica Amministrazione mi mancano, come credo manchino a molti lettori, almeno a quanti ci seguono da prima del 2015.

Da qualche anno ho preso il tuo posto, con uno stile diverso e con un titolo diverso, perché *Annotazione a margine* era una tua creatura ed è giusto che si sia chiusa con te. Però il senso è sempre quello di allora, quello che avevate colto con l'altrettanto rimpianto Avvocato Arena, ovvero una rubrica di chiusura destinata a guardare alla Pubblica Amministrazione, agli utenti, alla società civile in continua evoluzione, con un taglio non dottrinale, con spontaneità e ironia, per avere la libertà di cogliere l'attimo, di commentare l'atmosfera, di parlare di una norma o di un procedimento senza analisi giuridica e senza attendere la circolare esplicativa, come si potrebbe fare in un gruppo di amici.

Mi piace pensare che avresti approvato il titolo della nuova rubrica, che avresti sorriso di fronte all'ironia di certe norme e situazioni, che avresti scosso la testa davanti a certe assurdità del legislatore, che ti saresti unita a me nel guardare all'inverso i nostri sportelli. Perché, in fondo, era quello che facevano anche i tuoi articoli, che hanno seguito l'evolversi della società civile e della normativa con schiettezza e umorismo.

In questi anni abbiamo visto tante trasformazioni nel nostro lavoro, ma anche nelle nostre famiglie, nella Rivista, nel mondo intero. Leader e partiti hanno avuto il loro momento di notorietà e sono caduti. Guerre sono state iniziate, combattute e sono cessate. Disastri naturali e delitti dell'uomo hanno riempito le cronache dei giornali, leggi sono state introdotte e abrogate, cittadini sono nati, morti, si sono sposati e separati, sono immigrati e sono ripartiti.

Immagino che anche tra i lettori in questi dieci anni solo pochi non abbiano visto nascere un figlio o un nipote, non abbiano perso qualcuno, non abbiano trovato o perso amici, non abbiano avuto figli che hanno iniziato o terminato le scuole, trovato o perso un lavoro, un coniuge, un'opportunità. È il naturale corso della vita, che ci troviamo ad osservare dai nostri sportelli, sia guardati direttamente che osservati all'inverso, sia che guardiamo alle pratiche come impiegati, che devono

analizzare con l'occhio del burocrate, sia come utenti, aspettandoci gli stessi miracoli che ci chiedono i nostri cittadini.

Guardare all'inverso significa anche guardare al passato per cercare di comprendere il futuro, scoprire la storia per attingere alla sua millenaria esperienza e tentare di delineare le tendenze future. Perché, alla fine, l'umanità è rimasta sempre la stessa, con i suoi pregi, la sua voglia di progredire, la sua ambizione ad un mondo migliore di quello di oggi, ma anche con i suoi difetti, le sue gelosie, i suoi individualismi, la tendenza a prevaricare ed a cercare di conquistare un posto al sole anche con la violenza. Non ci saranno più le lance, ma i missili, non ci saranno più i venditori di olio di serpente, ma le mail di *phishing*, però il mondo che ci troviamo a descrivere ora è lo stesso che hai iniziato a descrivere tu tanti anni fa su queste stesse colonne.

Ci preoccupiamo di lasciare un mondo migliore alle nuove generazioni, che però riteniamo essere più superficiali, meno propense al lavoro ed al sacrificio, meno solide di quanto siamo noi. Al termine dei lockdown per covid sembrava che i giovani avessero come unico obiettivo quello di uscire a divertirsi, dimostrando scarso senso di responsabilità, ignorando o deridendo i consigli dei più anziani e più saggi.

Eppure Platone, circa nel 400 a.C., scriveva «*Oggi il padre teme i figli. I figli si credono uguali al padre e non hanno né*

rispetto né stima per i genitori. Ciò che essi vogliono è essere liberi. Il professore ha paura degli allievi, gli allievi insultano i professori; i giovani esigono immediatamente il posto degli anziani; gli anziani, per non apparire retrogradi o dispotici, acconsentono a tale cedimento e, a corona di tutto, in nome della libertà e dell'uguaglianza, si reclama la libertà dei sessi», mentre una tavoletta rinvenuta a Babilonia, risalente a circa 3000 anni fa, lamentava: «*Questa gioventù è guasta fino in fondo al cuore. Non sarà mai come quella di una volta. Quella di oggi non sarà capace di conservare la nostra cultura...»*.

Dunque nulla di nuovo sotto il sole, anche per questo ha senso uno studio storico, ma almeno nella Pubblica Amministrazione qualche novità è arrivata, non solo in termini di burocrazia o di tecnologia, ma di approccio nei rapporti con il cittadino, con norme sulla trasparenza, sulla pubblicità degli atti, sulla conclusione espressa in tempi certi, per cui la famosa scena di Benigni in *La vita è bella*: «...scusi sa, ma ci vorrebbe una firmetta sua per aprire 'na libreria mia...» in tempi moderni non dovrebbe più avere ragione d'essere.

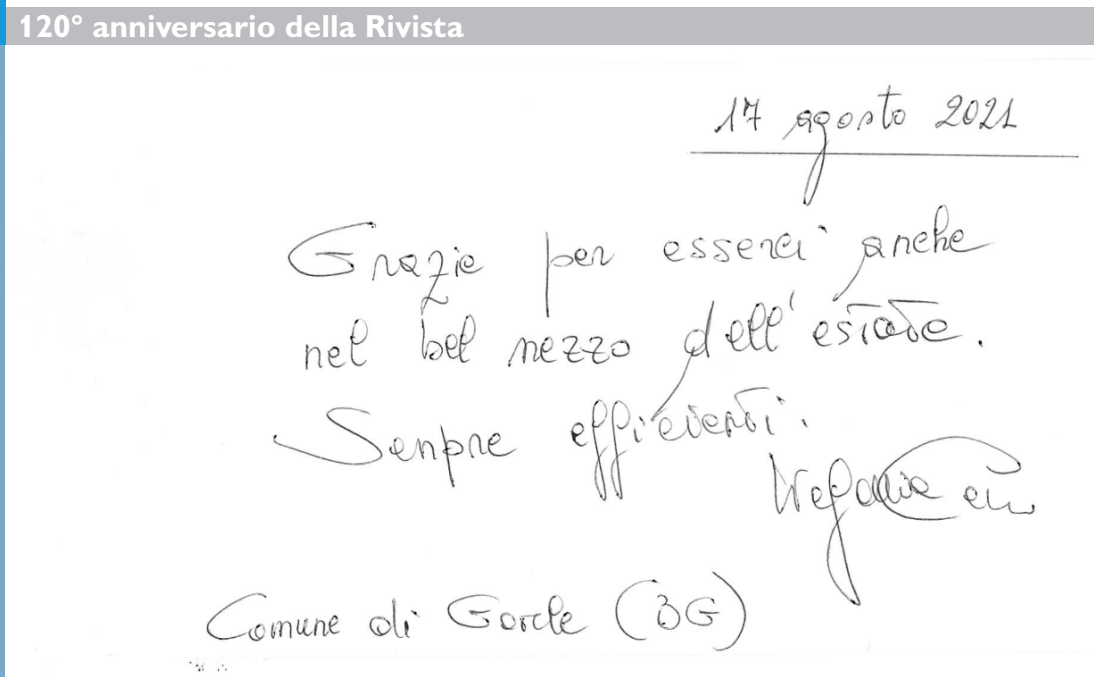
Allora, cara Rosita, lasciami pensare che queste righe siano anche una tua *Annotazione a margine* del mio lavoro, che abbiano la tua approvazione e la tua supervisione, cosicché continuino a guardare all'inverso non dal 2015, ma dal 1988, quando aveva avuto inizio la tua rubrica, alla quale le mie righe danno continuità, pur nella novità di stile e di argomenti.

a cura di:

Maria Chiara Soldati

Editore della Rivista

«Lo Stato Civile Italiano»



Il Mestiere dell'Editore: dall'autore al lettore

«Che lavoro fai mamma?».

A tante di voi sarà capitato di dover rispondere a questa domanda. Ogni volta che veniva rivolta a me provavo una certa frustrazione per la difficoltà di riuscire a spiegare, con parole semplici, il mio lavoro.

«L'Editore è il mio mestiere».

«E quindi cosa fai?».

«Bé, in particolare "faccio" la Rivista azzurra che vedi spesso in giro per casa e che si chiama "Lo Stato Civile Italiano", ma anche libri come questi: "Quesitario Massimario di Stato Civile", "Quesitario Massimario di Anagrafe", "Convenzioni Internazionali", "Le adozioni e gli adempimenti dell'ufficiale dello Stato Civile. Poi "faccio" anche Corsi di formazione».

«La Rivista mi piace, ma i libri sembrano noiosi! Quindi sei una scrittrice ed una maestra!»

«Non proprio. Il mio compito è fare in modo che quello che scrivono gli autori possa essere letto da molte persone e quel che sanno i maestri possa essere ascoltato e di insegnamento per chi non sa».

«Quindi in pratica cosa fai?»

«...:-()»

Per fortuna le mie figlie sono cresciute ed ora mi è più semplice raccontare loro il mio lavoro.

L'Editore è il mio mestiere, quello che nelle vecchie carte di identità cartacee era scritto sotto la voce Professione. Svolgo con passione questo lavoro da quando, circa 10 anni fa, mi è stato chiesto da mio suocero Silvio Lombardini di prendere in mano il timone della Sepel. Sono l'Editore di quarta generazione della Rivista «Lo Stato Civile Italiano», fondata nel 1901 dall'omonimo Silvio Lombardini, bisnonno di mio marito Mario Lombardini, che oggi si occupa di ingegneria informatica e sviluppo software (anche per la Sepel).

Si tratta di un lavoro intenso che mi fa sentire parte di una comunità.

Quali sono i passaggi principali in carico all'Editore per «fare» la Rivista ed i Libri ad essa correlati?

1) Prima di tutto c'è la selezione degli autori. Con gli autori si instaurano rapporti che vanno al di là del semplice rapporto di lavoro. Spesso si diventa «amici», ma anche «soci», protagonisti di una relazione di rispetto e fiducia reciproca. Senza gli autori infatti non ci sarebbero le pubblicazioni, ma senza le pubblicazioni, gli studi ed i pensieri degli autori rimarrebbero chiusi in un cassetto, sul desktop del proprio Pc, o lanciati allo sbaraglio

nella rete di Internet persi nell'oceano delle fonti inattendibili.

2) Il secondo passaggio consiste nel lavoro di *redazione*. Ci occupiamo di editoria specialistica, non di narrativa, pertanto, ho nominato una squadra di persone competenti che assicurano la necessaria autorevolezza ed attualità dei contenuti pubblicati sulla Rivista e sui Libri: Donato Berloco, Direttore Responsabile della Rivista, Maria Teresa Magosso che cura la direzione ed il coordinamento di ogni pubblicazione, Gabriele Casoni che coordina il Servizio Quesiti, Serena Rafanelli che cura la programmazione dei Corsi di Formazione in modalità E-Learning, Diego Giorio a cui è affidata la rassegna stampa settimanale, il Consiglio di Redazione formato dai tanti esperti con cui vengono condivisi il piano editoriale e formativo che stanno alla base dei servizi offerti ai nostri abbonati. Il lavoro di redazione è un lavoro molto delicato il cui obiettivo non è mai quello di sostituirsi agli autori, ma di tirar fuori da ognuno di loro il massimo, indirizzarli verso l'approfondimento degli argomenti di maggiore interesse per i lettori, sostenerli, formarli quando si tratta di «nuove leve».

3) Il terzo passaggio è il momento più creativo di tutto il procedimento ed è quello dell'*editing* e dell'*impaginazione*. Per la Rivista si tratta di definire, insieme al grafico, l'impostazione da dare alla Rivista, scegliere l'immagine di copertina, l'impostazione dei titoli, le frasi da mettere in evidenza, i caratteri, lo spazio per le eventuali inserzioni. Per la pubblicazione di un libro si tratta di definire il layout grafico, l'abstract, scegliere la copertina, la struttura dell'indice, delle note, lo spessore della carta in base al numero di pagine, etc...

4) Mentre prosegue il lavoro «creativo» procede anche quello «commerciale». Per la Rivista viene svolto un lavoro continuativo di gestione degli abbonamenti e dei servizi ad esso correlati, per il libro si tratta di decidere il momento migliore per l'uscita, il «prezzo di copertina», la pubblicità, le modalità di distribuzione. Quando si deve definire un prezzo di copertina o il canone di abbonamento annuale si deve tendere all'obiettivo di coprire tutte le spese necessarie per la realizzazione del prodotto editoriale e di contemplare possibilmente un guadagno che, a fine tiratura, dovrà oscillare tra il 7% ed il 5%. È necessario considerare tutte le spese: la redazione, il grafico, l'ufficio commerciale, i diritti d'autore, il magazzino, la tipografia, le spedizioni, i costi di distribuzione, l'affitto, le utenze, le tasse...come in una qualsiasi attività, è necessario avere molta immaginazione e la capacità di far previsioni, senza dimenticare che gli imprevisti sono sempre dietro all'angolo!

5) Una volta che la Rivista o il Libro vengono stampati è il momento della distribuzione, passaggio fondamentale nella filiera dell'editoria affinché la pubblicazione arri-

vi nelle mani dei lettori. Se è vero che senza autori non esisterebbero pubblicazioni, è pur vero infatti che senza lettori il nostro lavoro non avrebbe senso! Per la Rivista è necessario dunque impostare una efficace Campagna Abbonamenti, per i libri è indispensabile relazionarsi con chi si occupa di distribuzione libraria (Amazon o librerie).

A proposito di lettori, per questo spazio dell'edizione «speciale» della Rivista curata da Diego Giorio, abbiamo scelto una immagine che conserviamo nei nostri cuori: il biglietto, scritto a mano e ricevuto via posta ordinaria in un caldo Agosto del 2021, da una collega che esprimeva la Sua riconoscenza alla Rivista per averla aiutata a risolvere un problema «*nel bel mezzo dell'estate*». Si trattava di un quesito urgente su un matrimonio per delega, che non poteva di certo attendere per essere risolto. A volte ci sentiamo un po' come un «pronto soccorso» per i servizi demografici, tra quesiti scritti e telefonate portiamo avanti la nostra secolare missione assicurando vicinanza ed incoraggiamento a tutti gli ufficiali dello stato civile ed anagrafe che operano alle prese con una materia che richiede sempre più cognizioni di alto spessore amministrativo e giuridico. A volte però siamo noi ad avere bisogno di incoraggiamento, di un feedback che ci faccia capire che stiamo camminando nella giusta direzione. Le tante testimonianze che quotidianamente riceviamo rappresentano per noi la spinta che ci incoraggia a proseguire con forza ed entusiasmo nel nostro mestiere di Editori e che restituisce un senso al nostro lavoro.

Il mestiere dell'Editore è un mestiere bello e stimolante, certo, ma non per questo semplice. Richiede cura, attenzione, impegno costante e non poca fatica e preoccupazioni, soprattutto in un momento in cui non è facile fare previsioni.

Ne «*Il mestiere dell'editore*» (Longanesi, 1988), Valentino Bompiani di fronte al senso di smarrimento che già allora coglieva chi entrava in libreria e veniva sommerso da migliaia di pubblicazioni senza distinzione di qualità, spiegava serafico che «*mansione dell'editore è di fermare la parola in modo che sia pronta e accessibile a tutti. Vivrà e sopravvivrà la parola più valida e la scelta non è questione di soldi e di potenza*».

Se ci troviamo qua oggi a festeggiare 120 anni di attività, ancora in prima linea e punto di riferimento per coloro che operano per/nei servizi demografici grazie al nostro mestiere di Editori, pensiamo di aver ben interpretato la nostra mansione, ed il mio impegno, almeno per i prossimi 20 anni, oggi come ieri, sarà quello di assicurare alla Rivista, insieme all'eccellente squadra di esperti che ne curano oggi la redazione, altri stimolanti traguardi!

Ad maiora!



"Lavoro da 40 anni ai servizi demografici e la Rivista è stata sempre un punto di riferimento per ogni materia dei servizi demografici. Rivista che non dovrebbe mancare a chi lavora in questo settore che è in continua evoluzione."

Diego



"In tutti questi anni è stato un supporto indispensabile al mio lavoro che richiede sempre più competenza e professionalità."

Elena Teresa (Comune di Lambrugo - CO -)



"Le risposte ai quesiti sono molto celeri e gli articoli molto interessanti"

Domenica (Comune di Ponte nelle Alpi - BL -)



"Utilissimo strumento di formazione continua, soluzione di problemi pratici e di confronto sulle materie che caratterizzano i servizi demografici!"

Domenico (Comune di Bari)



"La rivista si caratterizza per la semplicità del linguaggio e per l'attualità dei temi, che puntualmente sono trattati con grande professionalità e competenza. E' da sempre uno strumento indispensabile per noi operatori dei servizi demografici."

Enrico (Comune di Pieve a Nievole - PT -)



"Rivista di fiducia, corretta, esaustiva."

Pierluigi (Comune di Foglianise - BN)



"Rivista autorevole, bel formato anche grafico, servizio quesiti efficiente, insomma uno strumento insostituibile!"

Elisa (Comune di Este - PD)



"Demografia a 360 gradi!"

Diego



"Uno strumento utilissimo per la crescita professionale!"

Anna Maria (Comune di Acquafredda Cremonese - CR -)



"Un ottimo aiuto al lavoro di tutti i giorni"

Fabio

"Un aiuto importante nella gestione quotidiana dell'ufficio servizi demografici"

Stefania (Comune di Polesine Zibello - PR -)



"Per me è fonte di sicurezza e serenità nel mio lavoro quotidiano perchè so di poter contare sui servizi offerti e sulla loro qualità e tempestività"

Barbara (Comune di Cencenighe Agordino - BL -)



"Gli articoli, quesiti e altro pubblicato denotano sempre una notevole competenza in materia"

Gino



"Un rivista ben fatta, che mi ha permesso di sviluppare senso critico. Mi aiuta soprattutto quando mi ritrovo a cimentarmi in casistiche particolari."

Giorgia (Comune di Bentivoglio - BO)



"Supporto eccellente!"

Gerardina (Comune di Atella - PZ)



"Ottimo supporto per risolvere i casi particolari che incontriamo nel gestire i procedimenti dei servizi demografici"

Grazia (SU)



"Il settore demografico, che ritengo uno dei più "belli" ed interessanti del Comune, con il passare degli anni ha avuto un aumento esponenziale di nuovi adempimenti che a fatica una persona da sola come me riesce a gestire. Il mio comune ha solo 1.080 abitanti ma, al contrario di quello che pensi la gente comune, è un susseguirsi di casi particolari alternati a vicende anagrafiche dettati da motivi che con l'anagrafe non hanno niente a che vedere. Quindi sempre più spesso devo ricorrere alla formazione mediante riviste specializzate come "Lo Stato Civile Italiano" che, tramite la collaborazione di esperti molto competenti e disponibili, riesce ad indicarci la strada per districarci da una mole di lavoro sempre maggiore. Non mi stancherò mai di dire: grazie di esserci, sempre e comunque!!!"

Giovanna (Comune di Bergeggi - SV -)



"Ottimo servizio! Ho disdetto altri abbonamenti"

Laura (Comune di Castello Tesino - TN -)



"La consiglio sempre ai colleghi"

Leonardo Antonio (Comune di Locorotondo - BA)



"Ho sempre avuto risposte puntuali ai quesiti posti. Gli articoli pubblicati sono sempre molto esaurienti e completi"

Liana

"Rivista chiara ed efficace nel trattare gli argomenti"

Nadia (Comune di San Giorgio delle Pertiche - PD -)

"Apprezzo molto Rivista e Webinar!"

Elisabetta (MI)



"Ottimo prodotto, sempre a fianco degli operatori"
Lucia (Comune di Crema)



"Sempre puntuali, precisi, professionali!"
Liliana



"Professionalità e Competenza garantita sempre!"
Manola (Comune di Santa Giustina in Colle - PD)



"Abbonata da decenni alla Rivista, da sempre è stata uno strumento di supporto utilissimo per la continua informazione e formazione degli operatori dei demografici che ogni giorno si trovano a fronteggiare le problematiche connesse al settore; è un preziosissimo strumento per un aiuto concreto nella complessità della materia demografica. Indispensabile! Un ringraziamento particolare agli esperti che puntualmente ed in modo esaustivo rispondono in brevissimo tempo ai nostri numerosi quesiti."
Marcella (Comune di Vigevano)



"L'ho sempre trovata molto utile per l'aggiornamento e la formazione. La lettura di tanti articoli mi ha aiutato a risolvere situazioni su cui avevo molti dubbi"
Michele (Comune di Partanna - TP -)



"Avendo sostituito una collega in pensione e non avendo molta esperienza nel campo stato civile, la rivista è stata un punto di riferimento molto valido, facilmente consultabile grazie alla sua divisione per argomenti, ora sto iniziando un approccio alla materia elettorale"
Maria Teresa (Comune di Sant'Agnello - NA)



"La certezza di avere un supporto e una guida nelle diverse fasi del mio lavoro"
Maria Immacolata



"All'età di 63 anni ed in procinto di lasciare il lavoro per la pensione in un comune di circa 4.500 residenti, posso confermare che la rivista mi ha sempre accompagnato nel mio lavoro e mi ha aiutato a risolvere problematiche e casistiche che sempre più spesso si presentano sulla nostra scrivania. Con riconoscenza, ringrazio."
Marco (Comune di Predazzo - TN-)



"Sono ai demografici dal 1991 e sono rimasta sempre abbonata. La mia precedente collega penso sia stata abbonata dagli anni 70!"
Natalina



"Gli esperti dello Stato Civile Italiano mi hanno aiutato a risolvere casi veramente complicati e per me sono fondamentali i quesiti risolti perché sono una fonte inesauribile di AIUTO. Grazie di tutto."
Maria Cristina (Comune di Bondeno - FE -)



"Prezioso compagno di lavoro!"
Francesco (Comune di Afragola - NA -)



"Gli articoli sono sempre molto interessanti e utili, offrendo chiarimenti e spunti di riflessione; le risposte degli esperti ai quesiti formulati sono rapide e chiare, toccando anche casi complessi che sempre più capita di dover affrontare; molto utile la possibilità di rivedere gli webinar ai quali non si è potuto partecipare in diretta."
Sara



"Il riferimento agli archivi on line (servizio "Ricerca" in Legislazione/Dottrina/Giurisprudenza) è pressoché quotidiano e costituisce una base imprescindibile per il mio lavoro. E' raro che non trovi una risposta adeguata, ma, nel caso, sopperisce egregiamente il "Servizio quesiti", con grande prontezza e attenzione. Grazie!"
Marco (Comune di Fratta Polesine - RO)



"Rivista seria e puntuale, illustra con precisione e motiva ogni risposta!!"
Marco (Comune di Pietra Ligure - SV -)



"Ci aiutate nel risolvere i problemi quotidiani!"
Patrizia



"Nel 2001, dopo poche settimane di inserimento nell'Ufficio di Stato Civile, proveniente da oltre vent'anni di lavoro nella scuola statale, mi arrivò un atto di riconoscimento di filiazione naturale, redatto presso un notaio, da parte di un padre molto anziano cittadino italiano nei confronti di un figlio maggiorenne cittadino croato. La prima cosa che feci, disperata, fu trasmettere un quesito al Dott. Berloco, che mi suggerì la corretta procedura da seguire!
Grazie ancora!"
Carla (Comune di Cona - VE -)



"La sezione Quesiti per me è stata importantissima nel chiarire diversi dubbi, soprattutto nel primo anno di servizio all' Ufficio di Stato Civile. La risposta ai quesiti da parte degli esperti è rapidissima, cosa che ritengo positiva dato che spesso ci si trova davanti a situazioni difficili da risolvere tempestivamente. La Rivista offre utili elementi per un aggiornamento continuo della materia e aiuta a "rinfrescare" la memoria su argomenti di notevole importanza. Molti articoli stimolano riflessioni e aiutano a farsi una propria opinione su interessanti aspetti del lavoro dei Servizi Demografici."

Cinzia (Comune di Lanusei - NU)



"Trovo utilissimo l'archivio Quesiti perché consente di risolvere celermente piccole e grandi situazioni problematiche e dubbi spesso comuni tra i colleghi"

Marianna



"Ritengo che la Rivista sia uno strumento indispensabile per chi opera nei Servizi Demografici"

Paola (Comune di Maltignano - AP)



"La rivista è il mio faro (anche se non sempre concorde con i pareri ufficiali di altre fonti) su molti temi in cui la norma è oscura. E' il primo riferimento che cerco quando mi capita una casistica rara o mai affrontata, subito dopo i libri, a volte addirittura prima, per avere un'idea della normativa di supporto."

Paola



"Personale sempre disponibile ogni qualvolta si faccia un quesito. La risposta è celere!"

Rosalba (Comune di Terrasini - PA -)

"Risposte ai quesiti sempre pronte e chiarissime!"

Marilena



"Un servizio utile, efficiente ed indispensabile supporto agli operatori demografici nello svolgimento di una attività professionale in crescita ma sempre più complessa normativamente ed operativamente"

Rossella (SO)



"Trovo sempre lo spunto e i chiarimenti necessarie per risolvere le problematiche che si presentano durante il lavoro!"

Rossella (Comune di Correggio - RE)



"Ritengo che la Rivista sia un autentico punto di riferimento per gli operatori dei SS. DD. Gli esperti sono assai professionali ma umili allo stesso tempo in quanto non si ergono mai a giudici o santoni infallibili, come succede in altre realtà. La cortesia e la disponibilità sono costanti, davvero un aiuto importante nel lavoro quotidiano. Avanti così!!!!"

Mario (Comune di Pavia)



"Puntuale servizio di risposta ai quesiti posto sempre in modo corretto e puntuale, gli argomenti trattati nelle pubblicazioni molto chiari, diretti e di facile applicazione. grazie!"
Nives (Comune di Sernaglia della Battaglia - TV -)



"Un faro tra le onde in tempesta del lavoro quotidiano!"

Ivana



"Lo Stato Civile Italiano è il punto di riferimento per gli operatori e responsabili dei servizi demografici. Gli esperti, attraverso gli articoli, i focus e le risposte ai quesiti, contribuiscono a fare chiarezza in un mondo in cui le norme sono troppo spesso interpretate secondo prassi consolidate nei decenni senza un vero fondamento giuridico, ma solo perché "si è sempre fatto così".

Sandro (Comune di Montecchio Maggiore - VI -)



"Prezioso alleato degli ufficiali di anagrafe e di stato civile. Si possono trovare le risposte a tutte le domande!"
Daniela (Comune di Chiaverano - TO -)



"Esperienza positiva, strumento utilissimo di guida e consultazione!"
Salvatore (Comune di Montella - AV)



"Ho avuto bisogno, recentemente, di sottoporre agli esperti della vostra rivista un quesito relativo ad una situazione molto delicata ed urgente, che, come ufficio, ci siamo trovati ad affrontare per la prima volta. Sono rimasta particolarmente colpita dalla rapidità e professionalità del vostro consulente che ha formulato una risposta ai miei dubbi molto articolata e dettagliata, che mi ha consentito di prendere decisioni in merito."

Silvia



"Sarò breve e concisa: tempestività, serietà, professionalità, passione!"
Alessandra (Comune di Garbagna Novarese - NO -)



"Lo Stato Civile Italiano è da sempre uno strumento indispensabile per il mio lavoro: ho sempre a portata di mano un consiglio, un chiarimento, un promemoria di una scadenza o la spiegazione di una nuova normativa. Servizio eccellente, grazie di tutto!"
Paola (Comune di Lugagnano Val D'Adda)



"Per quanto sia abbonata da poco, ho già potuto apprezzare la qualità dei contenuti della rivista (per me molto utili: sono ai demografici da 3 anni e sto apprendendo "sul campo" senza affiancamento) e ho potuto testare la chiarezza e completezza dei pareri rilasciati dagli esperti, oltre che la preparazione e cortesia sia dei formatori (seguo webinar, videocorsi e corsi in presenza) sia dello staff. Se avessi l'autorevolezza per consigliare questo pacchetto di strumenti e servizi ai colleghi, lo farei volentieri."

Serena (Comune di Montorfano - CO -)



*"Puntualità e professionalità certe!"
Silvia (Comune di Argenta - FE -)*



*"Sono molto soddisfatta di avere un canale che mi aiuti in tutte le problematiche riscontrate nel lavoro quotidiano. Precisi, puntuali e dettagliati nelle risposte."
Alessandra (Comune di Zanica - BG)*



*"La Rivista è stata in questi anni ed è ancora oggi un ottimo supporto per approfondire, studiare ed arricchire le proprie conoscenze su tutta la complessa e vasta mole di argomenti inerenti il servizio demografico. È uno strumento prezioso per affrontare le difficoltà di ogni giorno e per offrire all'utenza un servizio sempre più efficiente e corretto dal punto di vista normativo."
Tiziana (Comune di Santo Stefano - IM)*



*"Un validissimo supporto legale e pratico, basta spulciare bene e si trova risposta a quasi tutti i dubbi. Nei casi più articolati basta inviare un quesito e gli esperti rispondono con professionalità e solerzia."
Anna Maria (Comune di Trasacco - AQ -)*



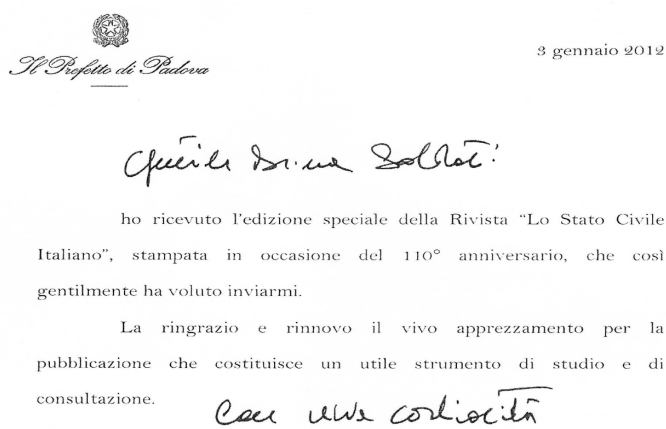
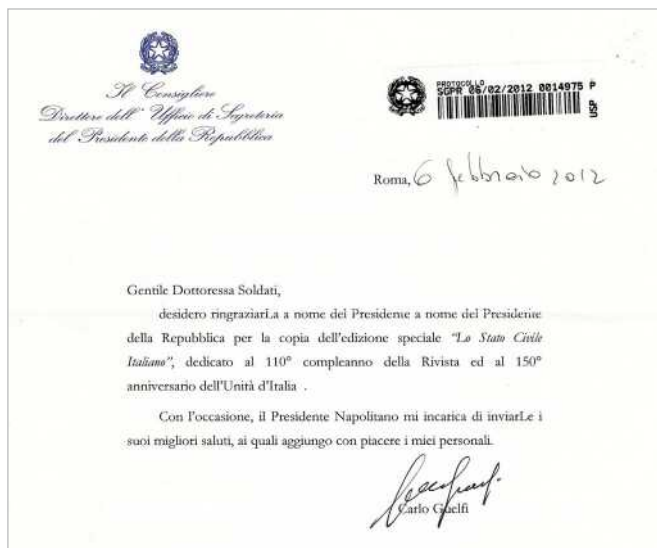
*"Lo consiglierei a chiunque lavori all'interno dei servizi demografici perché è un continuo aggiornamento della propria formazione professionale"
Elena*



*"L'archivio quesiti, prassi etc è il posto dove, quasi sempre, trovo una risposta ai miei dubbi. Gli approfondimenti contenuti negli articoli confermano l'ottima preparazione degli Esperti. La funzione della Rivista è fondamentale da quando le Prefetture, per mancanza di personale, non svolgono più il ruolo di comunicazione puntuale delle novità normative e delle Circolari ministeriali."
Stefania (Comune di Ovada - AL -)*



*"Nel momento in cui ho avuto bisogno di un aiuto lavorativo ho formulato un quesito e la Vostra risposta è stata sollecita, adeguata e gratuita. Aggiungo che per lo stesso quesito non avevo ottenuto risposta da altri esperti interrogati in precedenza .. a meno che non avessi pagato una somma prestabilita. Ovviamente le condizioni per poter rispondere all'interno dei "quesiti gratuiti" erano le stesse della Vostra rivista. Colgo l'occasione per ringraziarvi del trattamento che riservate a me ed ai miei colleghi."
Marco (Comune di Civitella del Tronto - TE)*



Ai collaboratori di **ieri** e di **oggi** che a alla crescita della «Rivista» nel giorno

Abbatista Roberto | Abbatantuono Giovanni | Accetulli Luigi | Acconcia Antonio | Achilli Carlo | Adami Vincenzo | Adrower Camillo | Addon Salvatore | Aggujaro Daniela | Alata Attilio | Albanesi Alfredo | Albertazzi Alberto | Alpi Luigi | Allasia Maria Laura | Allevi Giuseppe | Alice Guido | Alovio Mauro | Altieri Regina | Ambrosio Luigi | Anania Roberto | Anastasi Matteo | Anceschi Giulio | Andreotti Alfredo | Angeli Alberto | Angeli Elio | Angioni F. Angelo | Ansalone Michele | Antenucci Nicolino | Antimo Giacomo | Anzilotti Alberto | Anzilotti Pietro | Appiani Agostino | Ardita Claudia Maria | Ardò Luigi Andrea | Arena Salvatore | Armato A. | Armellini Stefano | Arvigo Sergio | Arzenton Adriano | Ascoli A. | Assirelli Gio. Pietro | Assirelli Antonella | Atzeri Francesco | Augelli Giuseppe | Azzolini Giuseppe | Babbini Loris | Baccalà Michelina | Baccarini G. | Bacci Benito | Bagnerra Carlo G. | Bagni Riccardo | Balboni Adolfo | Baldan Franco | Baldi Vincenzo | Balestrieri Costanzo | Balla Maurizio | Ballarini Italo | Balsamo Vincenzo | Bandiera Dante | Banzi Alberto | Barbadoro Aldo | Barbagallo Salvatore | Barbano Pietro | Barbieri Carlo | Barbieri Leonida | Bardelle Roberto | Bargellini Giovanni | Barel Bruno | Baricchi Giuseppe | Bariviera Giuseppe | Barone Alfredo | Bartoli Giorgio | Bascioni Giuseppe | Bassi Camillo | Basso Alessandro M. | Battini Oscar | Becchi Paolo | Bellandi Bruno | Bellato Severino | Belli Piero | Bellini Lorenzo | Bello Giovanni | Bellona Giuseppe | Benazzi Agostino | Benazzi Giuseppe | Benecchi Fernando | Benedetti Lino | Benedetti Mario | Benettin Antonio | Benfatto Simone | Benini Cesare | Benini Grazia | Benussi Giovanni | Benvenuti G. | Benzoni Wasington | Berca Arena Lidia | Berghini Vladimiro | Berlingieri Francesco | Berloco Donato | Berloco Giovanni | Berloco Graziangela | Bernardi Carlo | Bernardini Alfredo | Bernazzani Fernando | Berni Ghino | Biancherini Elena | Bianchi Alcibiade | Bianchi Ettore | Bianchi Rodolfo | Bianchini Emilio | Bianchini Giuseppe | Bianchini Guglielmo | Bianconi Sergio | Billi Luigi | Billia Giovanni | Bizzarro Antonio | Blanc G. A. | Boca Adriano | Boccacci o Simonetta | Bocchio Giancarlo | Bogianckino Temistocle | Bolgeo Luigi | Bolgheroni Giulio | Bolumetti Costantino | Bondeni Eugenio | Bonelli Alessandro | Bonfigli Olmeto | Bongiorno Mario | Bonicelli Vittorio | Borgioli Piergiorgio | Borgovini Giovanni | Bortolotti Cecilia | Bosco Giovanni | Bonzi Giuseppe | Borri Umberto | Borsini Giuseppe | Boselli Francesco | Bosi Carlo | Buonfrate Manuela | Buson Dante | Brancatisano Giuseppe | Bracchi Giampio | Brighetti Amedeo | Brugnoli Gianna | Bruni Giovanni | Bruschi Andrea Carlo | Bruschi Vinicio | B. usciglio Gaetano | Bruscoli Alfredo | Bruzzone Gian Maria | Bugliari Angelo | Buono Federico | Burato G. | Burlazzi Mario | Burnelli Leo | Busacca Vincenzo | Busani Angelo | Busca Mario | Bussotti Busone | Buttazzoni Piero | Buzzati G. C. | Buzzi-Donato Alessandro | Buzzo Guido | Cabas Adriano | Cableri Antonio | Cacciapaglia Angelo | Caccin Riccardo | Cacciola Giovanni | Cadamuro Renzo | Calabrese Ernesto

Calabrese Raffaele | Calarco Francescantonio | Calciolari Severino | Calderani Giuliana | Caliaro Marina | Colombai Renato | Caltabiano Paolo | Calvelli Umberto | Calvigioni Renzo | Cambosu Gavino | Cammarata Ernesto | Campalto Daniele | Campana Gianfranco | Campigli Ugo | Caminati G. | Camusso Carlo | Canali Enzo | Candotti Dante | Cantelli Alfonso | Capacci Teobaldo | Capalozza Michele | Capone Gaspare | Capoferro Raffaele | Cappelli Antonio | Cappellini Antonio | Cappellini Riccardo | Cappello Valerio | Caprino Emma | Capriotti G. | Carani Giuseppe | Carastro Antonio | Carboni Giunipero | Carcillo Franco | Carcani L. | Carfi M. | Carnevale Enzo | Carollo D'Anna Giuseppe | Carone Sara | Carossa Pietro | Carrozza Vincenzo | Carusio Ugo | Caruso Luigi | Carozza Vincenzo | Casale Giuseppe | Casari Giuseppe | Casetti Enzo | Caso Pasquale | Casoni Gabriele | Cassani Aldo | Cassina Alessandro | Castaldi Mauro | Castaldo Giuseppe | Catalini Francesco | Cattaruzza Silvio | Catenacci Lucio | Caucci Alfio | Cauchi Loris | Cava Ciro | Cavallero Camillo | Cavazzoni Marziano | Cecchi Umberto | Ceccotti Mario | Cerquetti Proietti Pietro | Ceruti Donata | Cerruti Mario | Cesari Luigi | Cesco Luigino | Cestari Ruggero | Chiappe Lorenzo | Chiappi Umberto | Chiaradia Rino | Chiesi Massimo | Chinnici Giusto | Chiotti Orazio | Ciaccio Umberto | Ciarracchi Filippo | Ciavattoni Leonardo | Giovanni | Cicconi Benigno | Cicoria Luigi | Cifarelli Lorenzo | Cimoli Roberto | Civali Aldo | Citi Plinio | Clemente Giovanni | Coassin Umberto | Cocco Guglielmo | Cocco Raimondo | Cocconcetti Edgardo | Cocconcetti Pietro | Cogorno Francesco | Colorni Renato | Coluccini Luciano | Collu Giorgio | Conconi Filippo | Conforti Martino | Conforti Silvio | Conrado Giampiero | Consolo Riccardo | Conte Antonio | Gatti Luigi | Gazzaniga Giovanni | Gazzoni Mario | Gelpi Alberto | Genghi Francesco | Genta Lino | Gentile Enzo | Geraci Luigi | Gerald Carmine | Germano Emilio | Germiniasi Remigio | Gervasoni Mario | Giacomini Efreem | Giacomini Antimo | Giacomini Gino | Gianello Italo | Gianniti Angelo | Giari Matteo | Gilbertini Amilcare | Gigli Arrigo | Gino Felice | Giolla Piero | Giordani Maurizio | Giordani Michele | Giorgianni Luca | Giorgio Domenico | Giorgio Diego | Giovannini Alberto | Giovannini Marco | Giovannucci Giuseppe | Giugni Vittorio | Giuliani Giovanni | Giulietti Luigi | Gollo Isidoro | Gori Livio | Gramatica Filippo | Grampa Ercole | Granelli Antonio Emanuele | Grassano Pietro | Grassi Carla | Graziani Franco | Greco Francesco | Gros Paolo | Grossardi A. | Grotto Rino | Gualandi Gian Luigi | Gualdi Leo | Guarino Antonio | Guarino Nino | Guarino Vincenzo | Guarna Fernanda | Guarnieri Fabio | Guerra Achille | Guerra F. | Guerrieri Arena Giovanni | Guerrieri Luigi | Guerrieri Marcello | Guglielmann Paolo | Guglielmi Stefania | Gullini Paride | Gullo Salvatore | Guffanti Francesco | Gusmeri Angelo | Guzzo Antonio | Kaller Antonio | Kremmer Agenore | Iadicicco Agata | Iacovelli Luigi | Imbimbo Carmelo | Ioima Raffaele | Iorizzi Luigi | Iorio Giovanni | Iovene Tiziana | Ius Michele | Iorizzi Federico | Jovane Enrico | Isolabella Lorian | Ippedito Giuseppe | La Torre Michele | Labellarte Giuseppe | Lafaci Salvatore | Laffranchi Giuseppe | Lampis Giuseppe | Lanzara Andrea | Lapi Edmondo | Lappa Assunta | Lattanzio V. | Lazzarino Garibaldi | Leone Benedetto | Leone Giovanni | Leopizzi Giuseppe | Lepri Gallerano Michele | Lessona Carlo | Lessona Silvio | Levy Edoardo | Liberale Albeto | Licoccia Anna | Livi Filiberto | Livio F.L. | Lionello Franco | Lo

partire dal 1901 hanno contribuito del suo 120° anniversario... grazie!

La Direzione e la Redazione

Bianco
Gian Carlo | Locati Angelo | Locci Parte-
mio | Lombardi Francesco | Lombardi Mario | Lombardi
Michelino | Lombardo Emm. | Lombardini Silvio | Longo Geniale | Lo-
renzonni Leto | Lovallo Vincenzo | Luca' Rosario | Lucarelli Ennio | Lucarelli Ermi-
nio | Lucchesini Nicola | Luci Simeone | Luciani Cesare | Luminasi Primo | Limone Donato
| Luperini Forese | Lupi Mario | Lupidi Arturo | Lupo Berghini Vincenzo | Luzi Romualdo | Madia
Gennaro | Maggi Loris | Maggiora Enrico | Magnani R. | Magosso Maria Teresa | Maiorana Vincenzo | Ma-
iorino Giuseppe | Maira Stefano | Malaguti Aldo | Malaigia Aldo | Malgieri Angiolina Loredana Rita | Mancini Euge-
nio | Mancinelli Carlo | Mandruzzato Carlo Alberto | Manera Romano | Manese Guido | Manetti Daniele | Manfredi
Luigi | Manfredini G. B. | Manzo Gianfranco | Marabelli Vittorio | Maracchia Serafino | Maramotti Floriano | Marangoni Er-
mete | Marcelloni S. | Marcinkiewicz Andrea | Marcotuli Francesco | Marchesani Luigi | Marchetti Valeriano | Marchini Matteo |
Margiotta Michele | Mariani Mario | Mariconda Rachele | Marinaro G. | Marielli Rolando | Marini Marino | Marletta Francesco | Mar-
mini Giovanni | Marozza Franco | Marucci Alberto | Marrapodi Domenico Antonio | Marrocchi Giovanni | Martini Francesco | Martini
Giulio | Martini Paolo | Martini Luigi | Martino Arcadio | Martino Giuseppe | Martis Augusto | Marzola Francesco | Massavelli Marco | Mastella
Giovanni | Mastrosimone Salvatore | Matarazzo Alfonso Ermanno | Matrone Francesco | Mattei Antonio | Matteuzzi Maurizio | Maurizi G. | Mazza
Giovanni | Mazza Roberta | Mazza Rosalia | Mazziotti Arnaldo | Mazzitti Giuseppe | Mazzone Danilo | Mazzucca Marcello | Mei Mario | Melchionda
Raffaele | Melchiorri Emilio | Melchiorri Walter | Melica Luigi | Melindeo Nicola | Mellone Marco | Menghetti Guido | Menna Eugenio | Menocci Egidio |
Mentasti Carlo Alberto | Meoli Riccardo | Mercurio Vincenzo | Mezzaro Mariano | Micheli Alvoro | Micci Rossella | Michelini Paola | Michelini Vieri Giovan-
ni | Michi Piero | Migneco Enrico | Miletto Eugenio | Minardi Romano | Minella Francesco | Mineo Eraclio | Mingozzi Primo | Miniera Alessandro | Minetti
Orietta | Miotto Gianni | Mirengi Alfredo | Miserochi Francesco | Molinari Filippo | Molinari Silvio | Momigliano Eucadio | Mondello Gaspare | Monea Pasqua-
le | Monni Emanuele | Montagna Leonardo | Montanari Antonio | Montanari Valfredo | Monti Aurelio | Montixi Mario | Montinari Nicola | Moraglia Giambattista
Cosimo | Morandi Ettore | Moratti Letizia | Mordenti Marco | Morea Michele | Moretti Vincenzo | Moricca Luigi | Morigi Quinto | Morozzo Della Rocca Paolo | Mo-
rossi Benigno | Morsiani Eriberto | Mortara Ludovico | Moscatelli Vincenzo | Moscioni Federico | Motolose Pietro | Motta Emanuele | Motto Gianni | Munzi Carlo
Murabito Salvatore | Murchio Bruno | Murgese Giovanni | Musomeci Alessandro | Muscariello Oscar | Mutti Angelo | Nannizzi Emmanuele | Napolitano Antonio | Na-
poli Emilio Vito | Nardelli Francesco | Nast Chantal | Natale Marcello | Natali Nunzio | Negri Pio | Negro-Pascali A. | Nencini Gianna | Neri Giovanna | Nicastro Franco |
Nicolini Luigi | Niglio Pinuccia | Nitta Ermenegildo | Nocella Aldo | Nunziata Massimo | Olei Giovanni | Olivari Monica | Oliveri Oliviero | Ondei Emilio | Onofri Enzo |
Orano Fabrizio | Orasi Aldo | Ordine Fedele | Ordine Luigi | Orlando Vincenzo | Ortalli Gherardo | Ostilio Alberto | Ottello Giovanni | Ottonello Lino | Pacini Fiorello | Pa-
gnacco Sante | Pagnanelli Floriano | Pagni Vasco | Pagnotta Elio | Pagni Alberto | Palese Pasquale | Palmieri Liliana | Palpacelli Maria | Palumbo Roberto | Panarello France-
sco | Panetta Paolo | Panizzolo Lorenzo | Panozzo Rober | Pansonni Nicola | Pantaleo Andrea | Pantaleo Galantino | Pantani Enrico | Pantani Carlo | Panzera Francesco | Paoli-
ni Ermanno | Paolucci Luigi | Papa Bruno | Paparella Michele | Pappalardo Gaetano | Parducci Mauro | Parlato Carlo | Parisi Emanuele | Parodi Domenico | Pasquale Giusto |
Pasquale Natale | Pasquini Agostino | Passannanti Anna | Passarelli Alberto | Pastorino Giuseppe | Patriarca Nadia | Peano Camillo | Pecorini Cesare | Pederzini Adelio | Pedri-
nelli Eugenio | Pedrotti Alvise | Pelaggi Antonio | Pellacchia Giovanni | Pellegrino Mario | Pellicciari Raffaele | Pelliccioni Salvatore | Pellizzaro Graziano | Pelosi Eugenio | Pe-
nasa Lino | Pennacchia Giuseppe | Penolazzi Giorgio | Peragallo Luigi | Pergola Vincenzo | Perra Felice Maria | Perrone Marisa | Persegati Vittorio | Persegati Umberto | Perseo
Tommaso | Pesce Mina | Petraccone Giovanni | Petraccone Michele | Piantoni Aldo | Piattelli Olinio | Piazza Giuseppe | Pico Giuseppe Nunzio | Piccini Mario | Piccioli Giovan-
ni | Piccioni Paride | Picco (Picceo) Salvatore | Pierini Enrico | Pierotti Ennio | Pietrafesa Antonio | Pigaiani Enrica | Pini Giuseppe | Pini Valeria | Pipitone Emanuele | Piscopo
Vincenzo Andrea | Pistelli Desiderio | Piterà Francesco | Pitton Walter A. | Pizzo Giovanni | Pivotti Antonio | Plinio Vincenzo | Poletti Pasquale | Pompa Edoardo | Ponturo
Giovanni | Popoli Alcide | Porazzi Tino | Pranzini Giuseppe | Priano Orio | Primi Emilio | Prisco Martino Leonardo | Proto Edoardo | Pugliese Cesare | Pujatti Antonio | Pu-
pillo Armando | Quaranta Domenico | Quarognali Vito | Quilici Salvatore | Rafanelli Serena | Raffellini Attilio | Ragni Carmine | Raimondi Gio. Battista | Raineri Edoardo |
Rancetti Beatrice | Randon Adone | Ranucci Anna Maria Gemma | Ratti Giuseppe | Rava Luigi | Ravelli Maurizio | Re Salvatore | Realfonzo Umberto | Rebaudi Eugenio
Maria | Rebuttati Carlo | Recaneschi Marco | Regano Domenico | Reggiani Annamaria | Reggiani Norberto | Renna Mario | Rende Domenico | Repossi F. | Restuccia
Salvatore | Ricci Luigi | Ricci Ferdinando | Ricciardelli Alfredo | Ricco Francesca | Richter Mapelli Mozzi Paolo | Righelli Linneo | Righi Alessandra | Rihi Delio | Rinaldi
Gian Luigi | Risso Alessandra | Riva Antonio | Rizzello Luciano | Rizzi Ferdinando | Roma Angelo | Romagnoli Gianfranco | Romagnoli Guido | Romagnoli Michele |
Romei Giuseppe | Romeo Giuseppe | Rosini V. | Rossello Santo | Rossi Carlo | Rossi Franco | Rossi Luigi | Rossi Vittorio | Roxas Corvaja Calogero | Roxas Cesare |
Ruffini Luigi | Ruggieri Franco | Russo Carmelo | Sabatini Domenico | Sacchetti Attilio | Sacchetti Lamberto | Salerno Ermanno | Salvato Luigi | Salvi Paolo | Salvo
Francesco | Sambo Luciano | Sanna Gianfrancesco | Sandei Dino | Santi Angelo | Santi Sergio | Santini Pierre Michel | Santoni Giuseppe | Santoro Giuseppe |
Sarcina Angela | Sarti Gino | Sartori Giulio | Sartorio Felice | Sarubbi Carlo Alberto | Sassi Giuseppe | Sasso Marcello | Savagnone Francesco Paolo | Sbarra
Attilio | Scalise Luigi | Scalisi Ignazio | Scarzella Alessandro | Schianchi Alessandra | Schiff Paolina | Schittone Paolo | Schuster Alexander | Scopelliti Filippo
| Scotto Giorgio | Scolaro Sereno | Scudellari Gino | Sciuto Gaetano | Sciuto Salvatore | Scrinzo R. G. | Scriva Rocco | Secondino Lorenzo | Senna Michele
| Senni Erberto | Senni Giulio | Sensale Francesco | Sepe Onorato | Sermanni Maria Cristina | Serpilli Maria Rita | Serra Giovanni Maria | Serra Vitto-
rio | Serranti Vittorio | Servi Oreste | Sestini L. | Severi Sandro | Sforza Enrico | Sgubbi-Lenzoni Augusto | Simeoni Rita | Socci Corrado | Solari
Domingo | Soraci Manuele | Sorbera Vincenzo | Sotgiu Franceschino | Spadoni A. | Spagnoli Antonio | Spagnolo Rosario | Spanò Filippo | Spanu
Mario | Signore Donatella | Silvestrini Giuseppe | Simonetti Antonio | Spalazzi Leo | Spano Ausonio | Spanu Mario | Spinelli Guido | Spol-
tore Nicola | Stancari Perla | Stanchi Andrea | Stefanelli Giacomo | Stella Giordano | Stocchiero Giuseppe | Sturm Friz | Tabaro Ange-
lo | Tacca Aristodemio | Taccino Carlo | Tagliacarne Guglielmo | Tamburrini Pietro | Tampieri Ivo | Tanci Antonio | Taramelli
Franco | Telese Mario | Telmon Giacomo | Teixeira De-Mattos Vittore | Terra Abrami Valerio | Tesi Paolo | Tevere Valeria |
Ticchioni Emanuele | Tomasetti Leonardo | Tomaz Nicolò | Tomei Cesare | Tonato Fabio | Tony Piero | Toneatti Enzo |
Torri Alberto Paolo | Torti Aldo | Toschi Erminio | Totti Giuseppe | Tozzoli Aldo | Tranchida Giacomo | Travaglini
Giuseppe | Trebeschi Cesare | Trento Francesco | Trimeri Giovanni | Trimboli Vincenzo | Troili Luigi | Tro-
vato Francesco | Tucci Paolo | Turi Salvatore | Turolla Italo | Tusci Iris | Uberti Angelo | Uccelletti Aldo
| Ugenti Domenico | Uggenti Francesco | Umiltà Carlo | Urio G. | Vaccaro Aldo | Vaccaro Rino
| Vacchina Aldo | Vaiairini Francesco | Valensisi Eleonora | Valentini Roberto | Vale-
riani Numa | Valerio Pier Luigi | Valori Pericle | Vandelli Gaetano Oscar
| Vangelista Guerrino | Vanzelli Francesco | Vanzì Abdon |
Vaquer Giuseppe | Varano Francesco |

